

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	13
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	18
GIUSTIZIA (II)	»	66
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	67
DIFESA (IV)	»	79
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	81
FINANZE (VI)	»	93
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	101

Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 63.

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera: Misto-AL.

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	<i>Pag.</i>	103
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	166
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	171
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	175
AFFARI SOCIALI (XII)	»	180
AGRICOLTURA (XIII)	»	185
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	189
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	190
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	192
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	193
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	194
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO	»	196
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	198

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Su una domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Silvio Berlusconi, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV, n. 14)	3
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 16 settembre 2015. – Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

La seduta comincia alle 13.40.

Su una domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Silvio Berlusconi, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV, n. 14).

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, comunica che, con nota pervenuta il 6 agosto 2015, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bari ha trasmesso alla Presidenza della Camera una domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Silvio Berlusconi, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale n. 14377/11 RG NR – n. 16305/11 RG GIP. La domanda è stata quindi assegnata alla competente Giunta per le autorizzazioni.

Avverte che svolgerà personalmente le funzioni di relatore e che, se non vi sono obiezioni, procederà ad illustrare oggi stesso la relazione introduttiva.

Gianfranco CHIARELLI (FI-PdL) ritiene che l'inizio dell'esame della domanda di autorizzazione potrebbe iniziare la prossima settimana. Ciò consentirebbe ai membri della Giunta di conoscere in modo più approfondito il contenuto dell'ordinanza e della documentazione allegata.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, rinvia pertanto lo svolgimento della relazione alla prossima seduta.

La seduta termina alle 13.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.20.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di divieto di accesso alle discoteche e ai locali da ballo e di responsabili della sicurezza dei medesimi locali. C. 2650 Sisto (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	4
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	4

SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 settembre 2015. — Presidenza del presidente della II Commissione Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 14.10.

Norme in materia di divieto di accesso alle discoteche e ai locali da ballo e di responsabili della sicurezza dei medesimi locali.

C. 2650 Sisto.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 novembre 2014.

Daniele FARINA (SEL), nel sottolineare la rilevanza e la delicatezza della materia oggetto del provvedimento in discussione, rappresenta l'opportunità che le Commissioni avviino un'approfondita attività conoscitiva attraverso l'audizione di rappresentanti del settore e delle categorie interessate.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) *relatrice per la I Commissione*, concorda con la proposta di svolgere audizioni, purché mirate e effettuate in tempi brevi. Al riguardo, chiede alla Presidenza di valutare l'eventuale fissazione di un termine per l'indicazione, da parte dei gruppi parlamentari, di nominativi da ascoltare dalle Commissioni riunite.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel concordare con i colleghi Farina e Centemero, invita i Gruppi a far pervenire eventuali richieste di audizione entro martedì 22 settembre prossimo. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 16 settembre 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.30.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio. Atto n. 183-bis (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	5
Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario. Atto n. 184-bis (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	5

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 16 settembre 2015. — Presidenza del presidente della VI Commissione Maurizio BERNARDO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio.

Atto n. 183-bis.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 15 settembre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri i relatori, Donatella Ferranti per la Commissione Giustizia e Michele Pelillo per la Commissione Finanze, hanno illustrato il contenuto del provvedimento, riservandosi di formulare una proposta di parere.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani, nel corso della quale si procederà all'espressione del parere.

Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario.

Atto n. 184-bis.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 15 settembre scorso.

Alfredo BAZOLI (PD), *relatore per la II Commissione*, intervenendo anche a nome del deputato Bonifazi, relatore per la VI Commissione, sottolinea positivamente come il Governo abbia accolto buona parte delle condizioni e osservazioni contenute nel parere espresso dalle Commissioni II e VI il 5 agosto 2015.

Ritiene, tuttavia, che sulla materia degli interpelli vi siano degli aspetti che debbano essere maggiormente approfonditi, in quanto meritevoli di attenzione.

In particolare, osserva come l'articolo 5, comma 1, dello schema di decreto legislativo, preveda, alla lettera c), che le istanze di interpello siano da ritenersi inammissibili quando hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente. Al riguardo, rileva come, non essendo previsto, in capo all'amministrazione finanziaria, alcun obbligo di comunicazione al contribuente di tale inammissibilità, lo stesso potrebbe, confidando nell'applicazione del generale principio del silenzio-assenso, fare erroneo affidamento sulla soluzione prospettata nell'istanza di interpello ed essere quindi esposto, nonostante la sua buona fede, all'eventualità di accertamenti.

Con riferimento alle modifiche relative all'articolo 11 dello Statuto dei diritti del contribuente, contenute nell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, segnala come il comma 6 del novellato articolo 11 prevede la facoltà dell'amministrazione di provvedere alla pubblicazione, mediante la forma di circolare, delle risposte rese nei

casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe tra loro. Osserva come in tale ipotesi, anche qualora la risposta alle istanze di interpello fosse affermativa, essa potrebbe non avere effetti vincolanti per l'amministrazione finanziaria in quanto espressa tramite circolare, e come pertanto il contribuente potrebbe rimanere esposto al rischio di eventuali accertamenti.

Si riserva, pertanto, di presentare una proposta di parere favorevole sullo schema di decreto in esame, nella quale evidenziare eventualmente i profili di criticità riferiti alle questioni testé illustrate.

Donatella FERRANTI, *presidente della II Commissione*, invita i Gruppi a far pervenire eventuali osservazioni sullo schema di decreto in esame entro la giornata odierna.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani, nel corso della quale si procederà all'espressione del parere.

La seduta termina alle 15.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo. C. 3272 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) 7

SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 settembre 2015. — Presidenza della presidente della VII Commissione Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Antonello Giacomelli.

La seduta comincia alle 14.

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo.

C. 3272 Governo, approvato dal Senato.

(*Esame e rinvio*).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in oggetto.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricorda che nella riunione congiunta degli Uffici di Presidenza delle Commissioni, che si è svolta il 10 settembre scorso, sono state individuate come proposte da abbinare ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, le proposte di legge n. 420 Caparini ed altri, n. 2846 Anzaldi, n. 2922 Fico ed altri, n. 2924 Marazziti, n. 2931 Fratoianni ed altri e n. 2942 Caparini ed

altri. Dispone pertanto, se non vi sono obiezioni, l'abbinamento delle citate proposte di legge.

(*Così rimane stabilito*).

Segnala che la Commissione Trasporti ha svolto un'approfondita indagine conoscitiva su questa materia, i cui atti sono disponibili sul sito della Camera e sono in corso di stampa. Nel contesto di tale indagine si sono svolte circa trenta audizioni, tra cui quella dei vertici della RAI. A sua volta la Commissione parlamentare di vigilanza sulla RAI ha svolto tre audizioni nello scorso mese di luglio. È altresì in distribuzione la documentazione predisposta dal Servizio Studi e un *dossier* di legislazione comparata predisposto dal Servizio Biblioteca. Avverte infine che il Gruppo Partito Democratico ha sostituito per l'esame del disegno di legge il deputato Vinicio Peluffo al deputato Andrea Ferro. Analogamente il Gruppo Movimento 5 Stelle ha sostituito per l'esame del disegno di legge i deputati Roberto Fico e Dalila Nesci, rispettivamente, ai deputati Arianna Spessotto e Michele Dell'Orco.

Lorenza BONACCORSI (PD), *relatrice per la VII Commissione*, osserva che l'atto

Camera 3272 reca la riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo ed è un testo già approvato dal Senato della Repubblica il 31 luglio 2015. In via generale, il tema del servizio pubblico radiotelevisivo si inquadra entro l'ambito dell'articolo 21 della Costituzione che prevede il diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero.

La costante giurisprudenza della Corte costituzionale, nonché l'unanime elaborazione dottrinale, fanno discendere dal diritto di libera espressione la necessità del pluralismo nell'informazione e del diritto a essere informati. Il servizio pubblico radiotelevisivo, pertanto, è concepito come strumento per realizzare questi due principi, che sono del resto stati enunciati in numerose pronunzie della Corte costituzionale a partire dalla nota sentenza n. 225 del 1974, fino alla più recente sentenza n. 69 del 2009.

Vi sono, peraltro, in materia diverse statuizioni e pronunzie di livello sovranazionale quali direttive comunitarie (2007/65 CE e 210/13/UE) e la nota sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo Centro Europa 7 c. Italia del 2012.

Il provvedimento all'esame delle Commissioni si limita, peraltro, agli aspetti di direzione e gestione del servizio pubblico radiotelevisivo (la cosiddetta *governance* della RAI) e non riguarda l'intero sistema radiotelevisivo, che resta pertanto disciplinato dal decreto legislativo n. 177 del 2005, emanato sulla base della legge cosiddetta Gasparri (n. 112 del 2004). Al riguardo, ritiene opportuno evidenziare che con l'articolo 1 vengono introdotte modifiche all'articolo 45 del predetto decreto legislativo n. 177; la più importante modifica è la cadenza per il rinnovo di tutti i contratti di servizio, che da triennale diviene quinquennale. Sicché non più di tre ma cinque anni divengono i contratti di servizio nazionale e quelli regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Peraltro, la lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 1 prevede che il rinnovo quinquennale avvenga nell'ambito di un rapporto concessorio che riconosce alla RAI il

ruolo di gestore del servizio pubblico radiotelevisivo nazionale, quasi che la concessione diventi a tempo indeterminato.

Osserva in proposito che, se questa è l'intenzione legislativa (vale a dire che soltanto il contratto di servizio è soggetto a periodiche revisioni), si rende necessario modificare anche l'articolo 49 del decreto legislativo n. 177 del 2005. Passando agli articoli 2 e 4 del testo in esame, osserva che le disposizioni in essi contenute contribuiscono a tratteggiare i nuovi organi di direzione gestionale della RAI.

Si tratta, in particolare, dell'assemblea dei soci, del consiglio di amministrazione, del presidente e dell'amministratore delegato.

Il consiglio di amministrazione è composto da sette membri e non più da nove. Il nuovo comma 4-*bis* dell'articolo 49 del citato testo unico n. 177 prevede che la composizione del consiglio di amministrazione deve favorire la presenza di entrambi i sessi e deve tener presente l'assenza di conflitti di interesse o di cumulo di cariche in società concorrenti. Il comma 4-*ter* prevede, poi, che la carica di membro del consiglio di amministrazione non possa essere assunta da chi negli ultimi dodici mesi abbia ricoperto la carica di membro del Governo o di sindaco di città con più di 20.000 abitanti o di presidente di Giunta provinciale o di consigliere regionale.

Il comma 4-*quater*, poi, prevede dei divieti di nomina a pena di decadenza di soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni: stato di interdizione dai pubblici uffici, perpetua o temporanea; stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque in alcuna delle situazioni indicate nell'articolo 2382 c.c.; siano sottoposti a una misura di prevenzione personale o patrimoniale disposta dall'autorità giudiziaria. A questo proposito, rammenta che le misure di prevenzione sono strumenti di sanzione giuridica cosiddetti *ante delictum* perché prescindono dall'accertamento giurisdizionale definitivo della responsabilità penale, ma si ricollegano a un più generico ca-

rattere pericoloso delle persone e delle cose che si evinca da precisi dati di fatto (la legislazione, la giurisprudenza e la prassi in materia di misure di prevenzione sono, in particolare, molto importanti per la lotta alla criminalità organizzata, e già da molti anni sono previste anche in materia di repressione della violenza sportiva). Sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione. È vietata altresì la nomina per i soggetti che siano stati condannati con sentenza definitiva per la seguente serie di reati: 1) reati societari, a prescindere dalla durata della pena; 2) reati tributari, contro la pubblica amministrazione, contro il patrimonio, contro la fede pubblica e contro l'ordine e l'economia pubblica (per esempio, peculato, corruzione, falsità ideologiche, aggrigotaggio, eccetera) a prescindere dalla durata della pena; 3) qualsiasi altro delitto non colposo, se è stata inflitta una condanna alla reclusione per un tempo pari almeno a due anni.

Gli effetti della riabilitazione sono fatti salvi solo in caso di condanna per reati societari e non negli altri casi.

Segnala l'esigenza che le Commissioni esaminino con attenzione il problema della causa ostativa che intervenga in corso di mandato, giacché le cause ostative, letteralmente, sono previste solo all'atto della nomina. Potrebbe essere adottata, per esempio, la formula usata nell'articolo 2382 del codice civile che reca « non può essere nominato e se nominato decade dal suo ufficio ».

I membri del consiglio di amministrazione sono nominati come segue: due a seguito di elezione della Camera dei deputati, due a seguito di elezione del Senato della Repubblica, due a seguito di designazione da parte del Consiglio dei ministri su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze e uno a seguito di designazione dell'assemblea dei dipendenti della RAI.

Il presidente del consiglio di amministrazione è eletto tra i suoi membri (poiché non sono previste maggioranze speciali, si ritiene che basti la maggioranza semplice).

Tuttavia, l'elezione diviene efficace solo dopo che il medesimo consiglio abbia acquisito il parere favorevole della Commissione parlamentare di vigilanza che si dev'essere espressa a maggioranza dei due terzi dei componenti.

L'assemblea dei soci propone al consiglio di amministrazione la persona da nominare come amministratore delegato.

I poteri del presidente del consiglio di amministrazione e dell'amministratore delegato sono disciplinati rispettivamente dal nuovo comma 5 dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 177 del 2005 e dal nuovo comma 10 del medesimo articolo.

L'articolo 3 introduce gli articoli 49-*bis*, 49-*ter* e 49-*quater* del predetto decreto legislativo, che ineriscono specificamente all'attività gestionale della RAI, la conclusione dei contratti e gli incarichi dirigenziali esterni.

Nel rinviare più analiticamente al dossier del Servizio Studi per questo, come per i precedenti profili, segnala in via di sintesi che l'amministratore delegato: assicura (lui solo, e non più in collaborazione con i direttori di rete e di testata) la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive formulate e adottate dal consiglio di amministrazione (nuovo comma 10, secondo periodo, lettera *b*); nomina altresì i dirigenti di primo livello, acquisendo, per i direttori di rete, di canale e di testata, il parere obbligatorio del consiglio di amministrazione; per i direttori di testata il parere è vincolante se espresso con la maggioranza dei due terzi (nuovo comma 10, secondo periodo, lettera *c*) (mentre il direttore generale sinora « propone » al consiglio di amministrazione le nomine); provvede anche all'attuazione del piano industriale e del preventivo di spesa annuale (nuovo comma 10, secondo periodo, lettera *e*) (viene meno, invece, la previsione in base alla quale il direttore generale trasmette al consiglio di amministrazione le informazioni utili per verificare il conseguimento degli obiettivi aziendali e l'attuazione degli indirizzi definiti dagli organi competenti).

Egli inoltre, sentito il parere del consiglio di amministrazione, definisce i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e quelli per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, in conformità con quanto previsto per le società a partecipazione pubblica (articolo 18, co. 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con la legge n. 133 del 2008), individuando i profili professionali e gli incarichi per i quali, in relazione agli specifici compiti, si può derogare a tali criteri e modalità (nuovo comma 10, secondo periodo, lettera *f*). In base a quanto risulta dalla specifica sezione del sito RAI, attualmente il principale canale di reclutamento di personale è rappresentato dalla banca dati aziendale che contiene le domande pervenute attraverso la compilazione del *form on line* presente nello stesso sito.

Il proposto nuovo articolo 49-*bis* contiene norme di pubblicità e trasparenza degli incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali di consulenza per la RAI. In particolare, il nuovo comma 2, lettera *d*), prevede la pubblicità dei compensi. La violazione di tali obblighi di pubblicità comporta a carico dell'Amministratore delegato il pagamento di una sanzione pari alla somma versata al dirigente.

Per quanto riguarda i contratti, il nuovo articolo 49-*ter* reca deroghe al codice dei contratti pubblici del 2006.

L'articolo 4 dispone l'abrogazione di alcune norme che contribuivano a disciplinare gli aspetti della *governance* e contiene una delega al Governo per provvedere al riordino e alla semplificazione dei compiti del servizio pubblico con riguardo alle diverse piattaforme tecnologiche, alla trasmissione dei contenuti destinati specificamente ai minori e alle diverse comunità linguistiche italiane.

Per completezza, richiamando quanto già segnalato dalla presidente Piccoli Nardelli, ricorda altresì che la Commissione Trasporti ha svolto tra il 30 aprile 2014 e il 21 maggio 2015 un'ampia indagine conoscitiva i cui atti sono stati pubblicati e sono a disposizione di tutti. Nel quadro di tale indagine sono stati ascoltati i vertici

pro-tempore della RAI, vale a dire la presidente Tarantola e il direttore generale Gubitosi. A sua volta, la Commissione di vigilanza RAI ha svolto tre audizioni interessanti nel luglio 2015, del professor Enzo Cheli, di Paolo Garimberti, presidente di Euronews, e di Lorenzo Sassoli de Bianchi, presidente della Utenti pubblicità associati.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), *relatore per la IX Commissione*, esprime la propria soddisfazione per essere stato designato come sostituto per l'esame del provvedimento, al pari di altri membri e dello stesso presidente della Commissione parlamentare di vigilanza RAI e ringrazia il presidente della IX Commissione per avergli conferito l'incarico di relatore. Rileva in via preliminare che la relazione svolta dalla collega Bonaccorsi è pienamente condivisa, in quanto frutto di un lavoro comune, che si è avvalso dell'ausilio degli uffici cui pertanto rivolge un ringraziamento.

L'esposizione della collega Bonaccorsi ha preso correttamente le mosse dal tema del servizio pubblico, inquadrandolo come strumento fondamentale per l'attuazione del dettato dell'articolo 21 della Costituzione sul diritto alla manifestazione del proprio pensiero. È altrettanto importante essere consapevoli che le modalità con cui il servizio pubblico è prestato devono tener conto delle enormi trasformazioni che hanno interessato il sistema dei *media* audiovisivi e radiofonici, in primo luogo per effetto della convergenza tecnologica, che impone la trasformazione delle emittenti televisive in *media company*. Questo tema è stato oggetto di notevole approfondimento nell'attività conoscitiva svolta in sede parlamentare, con particolare riferimento all'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione Trasporti sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici e al ciclo di audizioni avviato dalla Commissione parlamentare di vigilanza sul servizio pubblico.

In questo contesto è intervenuta l'iniziativa dell'Esecutivo di predisposizione e presentazione di un disegno di legge, volto

principalmente a riformare la disciplina degli organi di governo della RAI, anche in considerazione della scadenza del mandato del consiglio di amministrazione in carica al momento in cui il disegno di legge è stato presentato. Al riguardo, si rammarica che sia stato necessario procedere al rinnovo del consiglio di amministrazione prima dell'approvazione e dell'entrata in vigore del testo in esame. Ricorda inoltre che il testo presentato dal Governo recava anche la delega per la riforma del canone, segnalando, per quanto concerne questo aspetto, che la disponibilità di risorse adeguate, anche attraverso un efficace contrasto all'evasione, rappresenta in ogni caso una condizione essenziale a garantire la prestazione del servizio pubblico.

Per un'appropriata considerazione del disegno di legge in esame, richiama altresì l'esigenza di rinnovare la concessione del servizio pubblico radiotelevisivo nazionale, la cui scadenza è fissata a maggio 2016. Le modalità di esercizio della concessione sono regolate da contratti di servizio la cui durata, come segnalato dalla relatrice Bonaccorsi, è estesa, sulla base del testo in esame, da tre a cinque anni. Relativamente a questo profilo, il disegno di legge interviene anche nel senso di rafforzare il ruolo del Consiglio dei ministri in relazione alla definizione del contratto nazionale di servizio.

Altrettanto importante, a suo giudizio, è che la concessione riconosce alla RAI il ruolo di gestore del servizio pubblico radiotelevisivo nazionale. Tale indicazione è in linea con la posizione sostenuta da rappresentanti del Governo in carica di confermare l'affidamento del ruolo di concessionario alla RAI. Ritiene che questa posizione, differenziandosi da quanto era stato prospettato da membri del precedente Esecutivo, che avevano fatto riferimento alla possibilità di attribuire il ruolo di concessionario ad altri soggetti, implica che la riflessione sul servizio pubblico si concentri opportunamente sui contenuti e sulle modalità con cui è fornito. Ciò risponde a quanto si verifica nel caso della BBC, che viene spesso assunta come mo-

dello di riferimento; in occasione del rinnovo dell'incarico di gestire il servizio pubblico radiotelevisivo nel Regno Unito si snoda un percorso aperto a un'ampia partecipazione, attraverso una consultazione pubblica, proprio sui contenuti del servizio.

Per quanto concerne le disposizioni degli articoli 2 e 4, che hanno per oggetto le modalità e i requisiti di nomina degli organi di governo della RAI e le competenze ad essi attribuite, rinvia alle puntuali indicazioni fornite dalla collega Bonaccorsi. Sottolinea che tali aspetti hanno costituito l'oggetto principale dell'esame svolto al Senato, nel quale sono state affrontate diverse questioni importanti, mentre alcune rimangono aperte. Ritiene in ogni caso opportuno sottolineare come le nuove modalità di nomina del consiglio di amministrazione assicurino la preponderanza dei membri di nomina parlamentare, coerentemente con i principi evidenziati nella giurisprudenza della Corte costituzionale. Meritevole di essere rimarcata è altresì la novità dell'introduzione della figura dell'amministratore delegato, al quale sono attribuiti poteri e funzioni che rendono la *governance* della RAI assai più simile a quella ordinaria di una società per azioni. Rileva in terzo luogo che le modifiche prospettate dal disegno di legge in esame in relazione ai compiti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sono finalizzate proprio a valorizzare il ruolo di indirizzo e di vigilanza che spetta a tale Commissione. Infatti mentre, per un verso, viene meno la nomina da parte della Commissione della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, per l'altro, si conferma che sulla nomina del presidente del consiglio di amministrazione debba essere acquisito il parere favorevole, a maggioranza dei due terzi dei componenti, della Commissione; si prevede inoltre che la revoca dei componenti sia condizionata alla conforme deliberazione della Commissione e che il consiglio di amministrazione riferisca con cadenza semestrale alla Commissione stessa sulle attività svolte dalla RAI.

Per quanto concerne le disposizioni di cui all'articolo 3, segnala che la deroga alla disciplina del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, si riferisce esclusivamente ai contratti conclusi dalla RAI che hanno per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di programmi televisivi ed è evidentemente finalizzata ad assicurare alla società una maggiore flessibilità in relazione al profilo più specifico e qualificante della propria attività di produzione e diffusione dei contenuti della programmazione radiotelevisiva.

Richiama infine l'attenzione delle Commissioni sulla rilevanza della delega prevista dall'articolo 4, con riferimento al riassetto della normativa concernente l'esercizio del servizio pubblico tramite le diverse piattaforme tecnologiche, la trasmissione di contenuti destinati specificamente ai minori, la diffusione delle trasmissioni di pubblico servizio su tutto il territorio nazionale e la diffusione di tra-

smissioni radiofoniche e televisive nelle lingue parlate dalle diverse minoranze linguistiche.

In conclusione ribadisce, ai fini dei lavori delle Commissioni riunite sul testo in esame, l'utilità dell'attività conoscitiva già svolta dalla Commissione Trasporti della Camera e dalla Commissione parlamentare di vigilanza, sopra richiamata; segnala altresì l'opportunità di acquisire gli atti dell'attività conoscitiva svolta presso l'8^a Commissione del Senato nel corso dell'esame in prima lettura.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI si riserva di intervenire in sede di replica.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

La seduta termina alle 14.30.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici. C. 106 Realacci e C. 2812 Abrignani (<i>Seguito esame e rinvio – Adozione del testo unificato</i>)	13
ALLEGATO (<i>Testo unificato adottato come testo base</i>)	15

SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 settembre 2015. — Presidenza del presidente della VIII Commissione, Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 13.40.

Disposizioni concernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici.

C. 106 Realacci e C. 2812 Abrignani.

(*Seguito esame e rinvio – Adozione del testo unificato*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 luglio scorso.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che è in distribuzione una proposta di testo unificato delle proposte di legge in esame predisposto dalle relatrici (*vedi allegato*).

Maria Chiara GADDA (PD), *relatore per l'VIII Commissione*, fa notare che la proposta di testo unificato, frutto di un proficuo lavoro di sintesi svolto di concerto

con la relatrice per la X Commissione, reca alcune integrazioni ai testi originari delle proposte di legge che recepiscono le istanze provenienti dalle associazioni di settore.

Mara MUCCI (Misto-AL), *relatrice per la X Commissione*, ribadisce come abbia svolto, insieme alla collega Gadda, un soddisfacente lavoro di sintesi per giungere all'elaborazione di un testo unificato delle proposte di legge abbinate; segnala, in particolare, che è stato aggiornato il riferimento normativo al Regolamento europeo in materia di prodotti cosmetici.

Evidenzia come si tratti, a suo giudizio, di un buon testo da cui le Commissioni potranno partire per eventuali miglioramenti da apportare in sede emendativa.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL), in qualità di primo firmatario della proposta di legge C. 2812, esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalle relatrici ai fini della predisposizione del testo unificato delle proposte di legge. Ritiene che le Commissioni potranno quindi proseguire proficuamente nell'esame del provvedimento.

Ludovico VICO (PD) chiede alla presidenza se la proposta di testo unificato

elaborata dalle relatrici sia stata valutata positivamente dal Governo e se non sia necessaria la presenza del rappresentante del Governo alla seduta odierna, nel corso della quale si dovrebbe procedere all'adozione del testo base.

Gianluca BENAMATI (PD) sottolinea come le relatrici abbiano lavorato proficuamente per elaborare una proposta di testo unificato da sottoporre alle Commissioni, le quali potranno ulteriormente intervenire in sede emendativa per ampliarne o migliorarne l'impostazione. Invita anch'egli la presidenza a chiarimenti circa la necessità della presenza di un rappresentante del Governo in questa fase del procedimento in sede referente.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel fare presente che il Governo ha partecipato alle audizioni svolte nell'ambito dell'istruttoria, evidenzia come la presenza del rappresentante del Governo non sia obbligatoria in tale sede, pur riconoscendone comunque l'opportunità. In tale ottica invita a valutare l'ipotesi di rinviare a domani l'adozione della proposta di testo unificato come testo base, al fine di avere nel frattempo un'interlocuzione con il rappresentante del Governo.

Serena PELLEGRINO (SEL), nel sottolineare il numero esiguo di proposte di legge di iniziativa parlamentare, valutata la sostanziale convergenza delle diverse forze politiche sul tema in oggetto, non reputa necessario rinviare l'adozione della proposta di testo unificato come testo base, anche in considerazione della possibilità di presentare emendamenti a tale testo successivamente alla sua adozione.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) fa presente l'opportunità di un'interlocuzione con il Governo prima dell'adozione del testo base, al fine di conoscere gli orientamenti dell'Esecutivo in merito prima dell'apertura della fase emendativa.

Mara MUCCI (Misto-AL), *relatrice per la X Commissione*, nel ribadire la volontà delle relatrici di lavorare per giungere all'elaborazione di un testo ampiamente condiviso, aperto alle opportune proposte emendative che i colleghi vorranno presentare, ritiene che le Commissioni possano comunque procedere nella seduta odierna all'adozione del testo base, anche in considerazione della fase emendativa che si aprirà successivamente a tale adozione.

Ermete REALACCI, *presidente*, preso atto delle diverse posizioni espresse, propone di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di testo unificato elaborata dalle relatrici.

Nessuno chiedendo di intervenire, le Commissioni adottano, come testo base per il prosieguo dell'esame in sede referente, la proposta di testo unificato elaborata dalle relatrici.

Ermete REALACCI, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione di proposte emendative al testo unificato testé adottato come testo base per giovedì 1° ottobre alle ore 18.

Le Commissioni consentono.

Ermete REALACCI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

ALLEGATO

Disposizioni concernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici. C. 106 Realacci e C. 2812 Abrignani.**TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE**

ART. 1.

(Ambito di applicazione).

1. La presente legge si applica ai prodotti cosmetici individuati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni e ai sensi del Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici.

ART. 2.

(Marchio italiano di qualità ecologica).

1. È assegnato il marchio italiano di qualità ecologica ai prodotti cosmetici individuati ai sensi dell'articolo 1 che soddisfano i parametri ecologici di cui all'articolo 3 e che presentano un carico ambientale inferiore alla media dei prodotti in commercio. Il marchio è disciplinato dall'articolo 2570 del Codice Civile e dall'articolo 11 del codice di proprietà industriale, la cui registrazione viene richiesta dall'ente di controllo di cui all'articolo 4.

ART. 3.

(Parametri ecologici).

1. Per ogni tipologia di prodotto cosmetico, con regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato di concerto con il Ministro della salute, sono stabiliti i limiti, i metodi di prova, i criteri di valutazione e lo

strumento di calcolo, in ordine ai seguenti parametri:

a) valore dell'impatto tossicologico sugli organismi acquatici;

b) quantità di sostanze non biodegradabili aerobicamente;

c) quantità di sostanze non biodegradabili anaerobicamente;

d) sostanze bioaccumulabili disturbatori endocrini;

e) presenza di sostanze espressamente vietate;

f) incidenza ecologica dell'imballaggio;

g) dermocompatibilità;

2. Per quanto attiene ai limiti relativi alla tossicità, alla nocività e alla biodegradabilità, di cui alla lettera a) del comma 1, il regolamento di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti criteri diretti:

a) per i prodotti tossici per l'ambiente o nocivi per gli elementi acquatici nonché per le tinture o sostanze coloranti e per i biocidi, sono indicati i dati relativi al bioaccumulo potenziale;

b) per la valutazione sulla nocività per l'ambiente e sulla biodegradabilità aerobica e anaerobica, è considerato qualsiasi ingrediente presente nel prodotto finale, fatta eccezione per gli agenti abrasivi presenti nei detergenti per le mani;

c) le sostanze tensioattive utilizzate nel prodotto sono rapidamente biodegradabili, intendendosi tali le sostanze soggette a mineralizzazione, in condizioni aerobiche e anaerobiche, in misura almeno pari al 60 per cento del volume entro ventotto giorni;

d) il prodotto contiene solo biocidi che esercitino un'azione conservante e comunque in dose appropriata a tale scopo, non considerandosi a tale effetto le sostanze tensioattive dotate anche di proprietà biocide; i biocidi utilizzati per conservare il prodotto non tendono al bioaccumulo;

e) il prodotto non contiene sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione;

3. Per quanto attiene alla qualità degli imballaggi, comprendenti gli involucri e i contenitori del prodotto, di cui alla lettera f) del comma 1, il regolamento di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti criteri:

a) il rapporto tra peso e contenuto, deve essere inferiore a 0,28 grammi di imballaggio per grammo di prodotto, salvo limiti diversi nel caso di imballaggi riutilizzabili o prodotti con materiale riciclato;

b) il contenitore del prodotto deve essere concepito in modo da agevolare un dosaggio corretto;

c) le parti in plastica dell'imballaggio, eccettuati i tappi e le pompe, sono contrassegnate secondo la norma DIN 6120, parte 2, o equivalente, per favorire il corretto smaltimento e il riciclo;

d) l'imballaggio non contiene additivi a base di cadmio o di mercurio o composti di tali elementi.

4. I parametri ecologici e i connessi criteri di valutazione e di calcolo hanno validità di tre anni dall'adozione del regolamento di cui al comma 1.

5. Il produttore, all'atto della richiesta del marchio di qualità ecologica, dichiara la composizione del prodotto, con la de-

nominazione, gli elementi identificativi, la quantità e la concentrazione di ciascun componente, compresi gli additivi, la funzione di ciascun componente nel preparato e la scheda informativa o di sicurezza relativa al prodotto medesimo. Per ciascun componente, il produttore fornisce la documentazione necessaria ai fini della certificazione. Il produttore può anche avvalersi, a tal fine, della documentazione proveniente dai propri fornitori. Il Comitato di certificazione di cui all'articolo 4 può chiedere integrazioni della documentazione presentata e chiedere verifiche da parte di laboratori indipendenti dal produttore. Alla richiesta di concessione del marchio è allegato un esemplare dell'imballaggio del prodotto.

6. I dati relativi ai parametri di cui al comma 1 sono oggetto di controllo periodico da parte del produttore e formano il « *dossier ecologico* » del prodotto cosmetico.

7. L'imballaggio del prodotto che ha ottenuto il marchio di qualità ecologica riporta in modo ben visibile il marchio di certificazione ambientale e la seguente dicitura: « Questo prodotto ha ottenuto il marchio di qualità ecologica italiana perché riduce l'impatto sull'ecosistema, garantisce un livello ottimale di biodegradabilità e limita la produzione di rifiuti ».

ART. 4.

(*Comitato di certificazione*).

1. È istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Comitato di certificazione, composto da cinque membri nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tra persone di comprovata esperienza provenienti dal mondo scientifico, dei consumatori e dei produttori. Il Comitato nomina il Presidente tra i propri componenti. Il Presidente ha potere di firma. Il Comitato di certificazione può delegare l'analisi dei « *dossier ecologici* », della realizzazione degli strumenti di calcolo e delle altre fun-

zioni relative ai parametri ecologici ad un ente terzo in possesso delle necessarie esperienze e competenza.

ART. 5.

(Finalità dei controlli).

1. I controlli stabiliti dalla presente legge sono volti in particolare a promuovere:

a) la riduzione dell'inquinamento idrico limitando il quantitativo di ingredienti potenzialmente dannosi e il carico tossico totale del prodotto cosmetico;

b) la riduzione al minimo della produzione di rifiuti, diminuendo la quantità di imballaggi;

c) la riduzione o la prevenzione dei potenziali rischi per l'ambiente connessi all'uso di sostanze pericolose.

ART. 6.

(Sanzioni).

1. Chiunque adotta il marchio di certificazione in maniera impropria o abusiva è punito ai sensi del libro secondo, titolo VII, capo II, del codice penale e del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. L'infrazione è pubblicata in uno dei giornali nazionali oltre che sul sito *internet* del Comitato di certificazione di cui all'articolo 5.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. Nuovo testo C. 3012 Governo ed abb. (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	18
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	23

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione del sistema di accoglienza e di identificazione ed espulsione nonché sui costi del fenomeno immigratorio. Doc. XXII n. 38 Fedriga (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	19
ALLEGATO 2 (<i>Emendamento approvato</i>)	24
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza. Testo unificato C. 9 d'iniziativa popolare, C. 200 Di Lello, C. 250 Vendola, C. 273 Bressa, C. 274 Bressa, C. 349 Pes, C. 369 Zampa, C. 404 Caparini, C. 463 Bersani, C. 494 Vaccaro, C. 525 Marazziti, C. 604 Fedi, C. 606 La Marca, C. 647 Caruso, C. 707 Gozi, C. 794 Bueno, C. 836 Caruso, C. 945 Polverini, C. 1204 Sorial, C. 1269 Merlo, C. 1443 Centemero, C. 2376 Bianconi, C. 2495 Dorina Bianchi e C. 2794 Fitzgerald Nissoli (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge n. 886</i>)	21
ALLEGATO 3 (<i>Proposte emendative</i>)	25

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena. Emendamenti C. 2798-A Governo ed abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	22
---	----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 settembre 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 14.40.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. Nuovo testo C. 3012 Governo ed abb.
(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 settembre 2015.

Alan FERRARI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 settembre 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 14.45.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione del sistema di accoglienza e di identificazione ed espulsione nonché sui costi del fenomeno immigratorio.

Doc. XXII n. 38 Fedriga.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 maggio 2015.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a decorrere da lunedì 21 settembre. Ricorda che sono stati presentati alla proposta di legge in esame emendamenti pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 19 maggio scorso (vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni n. 448 del 19 maggio 2015).

Cristian INVERNIZZI (LNA), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Costantino 1.1 e 2.1 e Nuti 2.2. Esprime parere favorevole sull'emendamento Nuti 2.3, qualora riformulato nei seguenti termini: «Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: in un numero superiore di casi e». Esprime parere contrario sugli emendamenti Costantino 3.1, 4.1, 5.1 e 6.1. Esprime parere favorevole sull'emendamento Nuti 6.2.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE si rimette alla Commissione su tutti gli emendamenti presentati. Ricorda però che il Governo non è favorevole all'istituzione di una Commissione d'inchiesta che rappresenterebbe un duplicato della Commissione di inchiesta sul sistema

di accoglienza, identificazione e trattenimento dei migranti.

Emanuele FIANO (PD) intervenendo sull'emendamento Costantino 1.1, soppressivo dell'articolo 1 del provvedimento in esame, dichiara il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico. Concorda infatti con quanto evidenziato dal rappresentante del Governo e osserva che le funzioni della Commissione che si propone di istituire sono già ricomprese nella delibera istitutiva della Commissione d'inchiesta presieduta dal deputato Migliore.

Celeste COSTANTINO (SEL) rileva che il suo gruppo ha presentato emendamenti soppressivi di tutti gli articoli del provvedimento, che è inutile in quanto non è altro che un mero doppione della Commissione di inchiesta sul sistema di accoglienza, identificazione e trattenimento dei migranti che, peraltro, a suo avviso sta svolgendo un ottimo lavoro.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), nel concordare con quanto affermato dal deputato Fiano, sottoscrive l'emendamento Costantino 1.1

Laura RAVETTO (FI-PdL) nel voler offrire un contributo proficuo alla discussione, osserva come l'oggetto di indagine definito dal documento in esame sia differente da quello della Commissione presieduta dal deputato Migliore. Mentre questa è finalizzata alla verifica del trattamento dei migranti, la Commissione proposta dal Doc. XXII n. 38 Fedriga ha come oggetto di indagine le modalità di gestione dei fondi pubblici sulla materia.

Cristian INVERNIZZI (LNA), *relatore*, rileva che il sistema di accoglienza non è limitato ai soli centri, da cui i migranti spesso escono per essere smistati in altre strutture. Oggetto della Commissione d'inchiesta proposta dal collega Fedriga è tutto il sistema di gestione dell'immigrazione, mentre la Commissione presieduta dal deputato Migliore si limita al controllo dei

Centri di accoglienza e, in particolare, al rispetto dei diritti civili.

Ricorda poi come centinaia di milioni di euro siano stati stanziati per la gestione delle varie strutture di accoglienza che non si limitano, come già detto, ai centri di accoglienza ma coinvolgono altre strutture, tra cui alberghi appositamente riaperti.

Sottolinea come la cattiva gestione del fenomeno dell'immigrazione abbia prodotto episodi di criminalità organizzata come quelli di Roma e del CARA di Mineo.

Ritiene, infine, che il Governo pecchi di superficialità nell'analisi e nella gestione dell'immigrazione e ricorda come in sede europea siano stati evidenziati i ritardi dell'Italia nell'espulsione dei migranti senza diritto d'asilo.

Khalid CHAOUKI (PD) chiede ai colleghi di informarsi, senza pregiudizi, presso i rappresentanti dei propri gruppi nella Commissione di inchiesta sul sistema di accoglienza, identificazione e trattenimento dei migranti per conoscere quali argomenti siano stati trattati dalla Commissione medesima nei suoi lavori. La Commissione, infatti, con audizioni sia pubbliche che segrete, non ha limitato il suo raggio di indagine ai Centri di identificazione ed espulsione, ma ha coperto tutto il sistema di accoglienza, occupandosi anche dei fenomeni oggetto dell'inchiesta su « mafia capitale » e delle vicende relative al CARA di Mineo. Ricorda, in particolare, l'audizione del Prefetto di Roma e la missione al centro di Mineo.

La Commissione, quindi, non tratta solo del rispetto dei diritti civili ma si occupa di tutti i profili legati al sistema di accoglienza e di trattenimento dei migranti.

Emanuele FIANO (PD) ricorda che nella delibera istitutiva della Commissione presieduta dal deputato Migliore non sono escluse le tematiche oggetto del provvedimento in esame. Se è vero infatti che si parla di controllo sulla salvaguardia dei diritti umani, è anche vero che si fa

riferimento al sistema complessivo dell'immigrazione e alla sua gestione economica.

Rileva, altresì, che in fase di discussione del provvedimento istitutivo della Commissione di inchiesta sul sistema di accoglienza, identificazione e trattenimento dei migranti sono state salvaguardate le competenze di altri organi, quali il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia d'immigrazione presieduto dalla deputata Ravetto.

Osserva, quindi, che vanno evitate duplicazioni di organi e che, qualora lo si ritenesse opportuno, si potrebbe sempre ampliare il campo d'indagine della Commissione d'indagine esistente, integrando la sua delibera istitutiva.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE desidera sottolineare come la valutazione del fenomeno migratorio da parte del Governo non sia superficiale e ricorda come, di fronte agli episodi ricordati, esistono ottimi centri di accoglienza sia ordinari che straordinari. Rileva, inoltre, che il mancato accordo in sede europea è dovuto alla posizione di alcuni Paesi dell'Est e come in quella sede sia stato portato avanti, anche da parte italiana, un piano relativo sia agli ingressi che ai rimpatri di coloro che non hanno diritto di asilo.

Cristian INVERNIZZI (LNA), *relatore*, ricorda come la proposta di cui è primo firmatario il collega Fedriga ha le sue basi in emendamenti respinti dalla maggioranza nel corso della discussione relativa all'istituzione della Commissione presieduta dal collega Migliore. Non condivide, quindi, l'opinione di chi afferma che si tratti di un doppione della Commissione già esistente.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, comunica che porrà ora in votazione l'emendamento Costantino 1.1, soppressivo dell'articolo 1 del documento in esame.

Avverte che, in caso di approvazione dell'emendamento Costantino 1.1 la soppressione dell'articolo 1 del documento in esame comporterebbe il conferimento del mandato al relatore di riferire in senso contrario all'Assemblea, in quanto tale articolo reca la norma istitutiva della Commissione d'inchiesta oggetto del documento medesimo.

La Commissione approva l'emendamento Costantino 1.1 (*vedi allegato 2*), intendendosi con ciò conferito al relatore, deputato Cristian Invernizzi, il mandato a riferire in senso contrario all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, si riserva di nominare il Comitato dei nove sulla base delle indicazioni di gruppi.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza.

Testo unificato C. 9 d'iniziativa popolare, C. 200 Di Lello, C. 250 Vendola, C. 273 Bressa, C. 274 Bressa, C. 349 Pes, C. 369 Zampa, C. 404 Caparini, C. 463 Bersani, C. 494 Vaccaro, C. 525 Marazziti, C. 604 Fedi, C. 606 La Marca, C. 647 Caruso, C. 707 Gozi, C. 794 Bueno, C. 836 Caruso, C. 945 Polverini, C. 1204 Sorial, C. 1269 Merlo, C. 1443 Centemero, C. 2376 Bianconi, C. 2495 Dorina Bianchi e C. 2794 Fitzgerald Nissoli.

(*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge n. 886*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 agosto 2015.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che risulta assegnata alla I Commissione la proposta di legge n. 886 Porta, recante «Modifica all'articolo 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 379, concernente il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Im-

pero austro-ungarico e ai loro discendenti», di cui il presentatore ha richiesto l'abbinamento alle proposte di legge in materia di cittadinanza già all'esame della Commissione.

Poiché il contenuto di tale proposta verte su materia analoga al contenuto delle proposte già all'ordine del giorno, ne propone l'abbinamento.

La Commissione consente.

Gian Luigi GIGLI (PI-CD) chiede quando sia stata presentata la proposta di legge testé abbinata e come mai non sia stata abbinata precedentemente.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, osserva che l'abbinamento della proposta di legge, presentata nel maggio 2013, è stato richiesto solo oggi dal presentatore.

Ricorda che il termine per la presentazione di proposte emendative è scaduto alle ore 16 di ieri, martedì 15 settembre. Comunica che sono state presentate proposte emendative che sono in distribuzione (*vedi allegato 3*).

Comunica altresì che la deputata Fitzgerald Nissoli ha sottoscritto le proposte emendative 1.31 a prima firma La Marca, 1.181 a prima firma Fedi e 1.211 a prima firma Porta.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) sottoscrive gli emendamenti Calabria 1.116, 1.110, 1.111 e 1.154, in quanto legano lo *ius culturae* al completamento di un ciclo scolastico. Anche in base alla sua esperienza personale ritiene infatti fondamentale, ai fini di un'integrazione culturale del minore straniero, che sia portato a termine un ciclo scolastico con l'acquisizione non solo della conoscenza della lingua ma anche di elementi storici e culturali in generale.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ritiene che le votazioni sugli emendamenti possano essere avviate a partire dalla seduta di domani, qualora la rela-

trice sia pronta per l'espressione dei pareri.

Danilo TONINELLI (M5S) chiede che l'inizio delle votazioni sia posticipato, in quanto è necessario un tempo adeguato per la valutazione dei numerosi emendamenti presentati.

Celeste COSTANTINO (SEL) dichiara di non essere contraria a un rinvio. Ricorda però che l'inizio della discussione del provvedimento in Assemblea è fissato per il 28 settembre e che i lavori della Commissione dovranno essere modulati in modo da rispettare quella data.

Emanuele FIANO (PD) dichiara che il suo gruppo non è contrario a un rinvio dell'inizio delle votazioni degli emendamenti.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ritiene che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppi, già convocato per domani, giovedì 17 settembre, potrà essere valutato il prosieguo dei lavori della Commissione sul provvedimento, tenendo conto anche dell'andamento dei lavori dell'Assemblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 16 settembre 2015. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 15.50.

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena.

Emendamenti C. 2798-A Governo ed abb.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente e relatore*, rileva che gli emendamenti 7.602, 7.603, 11.601 e il subemendamento 0.7.601.1 della Commissione, non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 15.55.

ALLEGATO 1

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza
(Nuovo testo C. 3012 Governo ed abb.).****PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3012 Governo ed abb., recante « Legge annuale per il mercato e la concorrenza »,

considerato che le disposizioni da esso recate sono, in particolare, riconducibili alla materia « tutela della concorrenza » di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione;

ricordato, in via generale, che secondo la giurisprudenza costituzionale, la tutela della concorrenza, « costituisce una delle leve della politica economica statale e pertanto non può essere intesa soltanto in senso statico, come garanzia di interventi di regolazione e ripristino di un equilibrio perduto, ma anche in quell'accezione dinamica, ben nota al diritto comunitario, che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali. » (cfr. sentenze n. 16 del 2004 e n. 272 del 2004);

sottolineato, al riguardo, che, a fondamento di tale ricostruzione, la Corte evidenzia che risultano accorpate nel medesimo titolo di competenza (articolo 117, secondo comma, lettera e)), la moneta, la tutela del risparmio e dei mercati finanziari; il sistema valutario; i sistemi tributario e contabile dello Stato, la perequazione delle risorse finanziarie e, appunto, la tutela della concorrenza e che « in altri termini, la tutela della concorrenza ri-

guarda nel loro complesso i rapporti concorrenziali sul mercato e non esclude perciò anche interventi promozionali dello Stato. » (sentenza n. 272 del 2004 già citata);

rilevato, inoltre, che, con riferimento alla materia *tutela della concorrenza*, la giurisprudenza costituzionale ha costantemente sottolineato – stante il carattere « finalistico » della stessa – la « trasversalità », « corrispondente ai mercati di riferimento delle attività economiche incise dall'intervento », con conseguente possibilità di influire su altre materie attribuite alla competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni (cfr. sentenze n. 38 del 2013, 299 del 2012; n. 18 del 2012; n. 150 del 2011; n. 288 del 2010; n. 431, n. 430, n. 401, n. 67 del 2007 e n. 80 del 2006, n. 345 del 2004). « Infatti, la materia tutela della concorrenza (...) deve essere valutata in concreto al momento dell'esercizio della potestà legislativa sia dello Stato che delle Regioni nelle materie di loro rispettiva competenza (cfr. sentenza n. 291 del 2012) ». « L'esercizio della competenza esclusiva e trasversale in tale materia può dunque intersecare qualsivoglia titolo di potestà regionale, seppur nei limiti necessari ad assicurare gli interessi cui essa è preposta, secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità (cfr. sentenza n. 41 del 2013; nello stesso senso, sentenze n. 325 del 2010, n. 452 del 2007, n. 80 e n. 29 del 2006, n. 222 del 2005) »;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione del sistema di accoglienza e di identificazione ed espulsione nonché sui costi del fenomeno immigratorio (Doc. XXII n. 38 Fedriga).

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 1.

Sopprimerlo.

- 1. 1.** Costantino, Quaranta, Palazzotto, Gasparini.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza (Testo unificato C. 9 d'iniziativa popolare, C. 200 Di Lello, C. 250 Vendola, C. 273 Bressa, C. 274 Bressa, C. 349 Pes, C. 369 Zampa, C. 404 Caparini, C. 463 Bersani, C. 494 Vaccaro, C. 525 Marazziti, C. 604 Fedi, C. 606 La Marca, C. 647 Caruso, C. 707 Gozi, C. 794 Bueno, C. 836 Caruso, C. 945 Polverini, C. 1204 Sorial, C. 1269 Merlo, C. 1443 Centemero, C. 2376 Bianconi, C. 2495 Dorina Bianchi e C. 2794 Fitzgerald Nissoli).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 5. Invernizzi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Chi ha rinunciato ad avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, entro il termine ivi previsto, da ultimo prorogato ai sensi dell'articolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a motivo del fatto che la legislazione del Paese estero di cui è cittadino non consente il possesso contemporaneo di due o più cittadinanze, ovvero non lo consentiva al tempo in cui la predetta facoltà avrebbe potuto essere esercitata, può riacquistare la cittadinanza italiana, presentandone richiesta alle competenti autorità, qualora la legislazione del Paese estero sia o sia stata modificata nel senso di consentire il possesso contemporaneo di due o più cittadinanze.

1. 13. Invernizzi.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 1.

1. Chi ha rinunciato ad avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, entro il termine ivi previsto, da ultimo prorogato ai

sensi dell'articolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a motivo del fatto che la legislazione del Paese estero di cui è cittadino non consente il possesso contemporaneo di due o più cittadinanze, ovvero non lo consentiva al tempo in cui la predetta facoltà avrebbe potuto essere esercitata, può riacquistare la cittadinanza italiana, presentandone richiesta alle competenti autorità, qualora la legislazione del Paese estero sia o sia stata modificata nel senso di consentire il possesso contemporaneo di due o più cittadinanze.

ART. 2.

1. Il termine di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, da ultimo prorogato ai sensi dell'articolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è riaperto e fissato in sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per coloro che non rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge.

1. 12. Invernizzi.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 1.

1. All'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano in caso di nuovo matrimonio

del cittadino straniero non comunitario che ha acquistato la cittadinanza italiana ai sensi del medesimo comma.

ART. 2.

1. L'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

ART. 10. – 1. Il decreto di concessione della cittadinanza deve essere preceduto dalla dimostrazione, da parte della persona a cui si riferisce, della buona conoscenza della lingua italiana e dal giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi nonché i diritti di libertà e di autodeterminazione delle donne, la separazione tra la sfera laica e quella religiosa.

2. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

2-bis. I cittadini stranieri non comunitari che acquisiscono, a qualsiasi titolo, la cittadinanza italiana la perdono se, entro un anno dall'acquisto, non eleggono residenza stabile nel territorio nazionale.

2-ter. Il cittadino italiano che non è tale per nascita perde la cittadinanza acquisita a qualsiasi titolo se, per un periodo superiore a due anni consecutivi, risiede all'estero e non può esibire atti di proprietà, o contratti di affitto, o utenze, o conti correnti bancari o dichiarazioni dei redditi che attestino la persistenza di suoi interessi economici nel territorio nazionale.

1. 20. Invernizzi.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 1.

1. All'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano in caso di nuovo matrimonio

del cittadino straniero non comunitario che ha acquistato la cittadinanza italiana ai sensi del medesimo comma.

ART. 2.

1. L'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

ART. 10. – 1. Il decreto di concessione della cittadinanza deve essere preceduto dalla dimostrazione, da parte della persona a cui si riferisce, della buona conoscenza della lingua italiana e dal giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi nonché i diritti di libertà e di autodeterminazione delle donne.

2. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

2-bis. I cittadini stranieri non comunitari che acquisiscono, a qualsiasi titolo, la cittadinanza italiana la perdono se, entro un anno dall'acquisto, non eleggono residenza stabile nel territorio nazionale.

2-ter. Il cittadino italiano che non è tale per nascita perde la cittadinanza acquisita a qualsiasi titolo se, per un periodo superiore a due anni consecutivi, risiede all'estero e non può esibire atti di proprietà, o contratti di affitto, o utenze, o conti correnti bancari o dichiarazioni dei redditi che attestino la persistenza di suoi interessi economici nel territorio nazionale.

1. 19. Invernizzi.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 1.

(Esame di naturalizzazione).

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

«*e)* all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della

Repubblica, previo superamento di un esame di naturalizzazione »;

b) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

« f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica, previo superamento di un esame di naturalizzazione ».

ART. 2.

(Modalità dell'esame).

1. L'esame di naturalizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettere e) e f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituite dall'articolo 1 della presente legge, è finalizzato a verificare la conoscenza, da parte del richiedente la cittadinanza italiana, della lingua italiana e locale, dell'educazione civica, della storia, della cultura e delle tradizioni, nonché dei sistemi istituzionali nazionali e locali.

ART. 3.

(Norme di attuazione).

1. Con regolamento del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione della medesima legge.

1. 11. Invernizzi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Condizioni per l'acquisto della cittadinanza).

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni

sino al raggiungimento della maggiore età e che abbia frequentato con profitto scuole riconosciute dallo Stato italiano almeno sino all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione diviene cittadino se dichiara, entro sei mesi dal raggiungimento della maggiore età, di voler acquisire la cittadinanza italiana.

1. 23. Invernizzi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Condizioni per l'acquisto della cittadinanza).

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni sino al raggiungimento della maggiore età e che abbia frequentato con profitto scuole riconosciute dallo Stato italiano almeno sino all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione diviene cittadino se dichiara, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, di voler acquisire la cittadinanza italiana.

1. 22. Invernizzi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono inseriti i seguenti:

2-bis. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente fino al termine del ciclo scolastico dell'obbligo, e che abbia completato con successo lo stesso ciclo

scolastico, può divenire cittadino anche prima del raggiungimento della maggiore età.

2-ter. Ai fini di cui al comma 2, lo straniero dovrà presentare richiesta per l'ottenimento della cittadinanza alle autorità competenti, e dovrà essere in possesso di un attestato, rilasciato dall'istituto scolastico, che certifichi il completamento del ciclo scolastico dell'obbligo. L'attestato, sottoscritto congiuntamente da due insegnanti dell'ultimo anno della scuola dell'obbligo, dovrà, altresì, contenere una valutazione positiva circa l'adesione dello studente ai valori ed ai principi dell'identità nazionale. La valutazione è effettuata sulla base di un apposito colloquio e del suo comportamento scolastico.

2-quater. La comunicazione contenente la valutazione effettuata è trasmessa ai competenti uffici preposti alla formalizzazione della cittadinanza a cura del Preside dell'istituto.

2-quinquies. La scuola, nel corso dell'ultimo mese di frequenza, organizza una cerimonia per la consegna simbolica dell'attestato di idoneità all'acquisizione della cittadinanza italiana.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1. 2. La Russa.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. All'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano in caso di nuovo matrimonio del cittadino straniero non comunitario che ha acquistato la cittadinanza italiana ai sensi del medesimo comma.

1. 21. Invernizzi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. L'articolo 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

ART. 6. – 1. Precludono l'attribuzione della cittadinanza ai sensi degli articoli 4, comma *2-bis*, 5 e *5-bis*:

a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;

b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione;

c) la condanna per un reato non politico a una pena detentiva superiore a un anno da parte di un'autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;

d) la dichiarazione di delinquenza abituale;

e) la condanna per uno dei crimini o delle violazioni previsti dallo Statuto del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, firmato a New York il 25 maggio 1993, o dallo Statuto del Tribunale penale internazionale per il Ruanda, firmato a New York l'8 novembre 1994, o dallo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a Roma il 17 luglio 1998, ratificato e reso esecutivo con la legge 12 luglio 1999, n. 232.

2. L'attribuzione della cittadinanza non è preclusa quando l'istanza riguarda un minore condannato a una pena detentiva non superiore a due anni.

3. Il riconoscimento della sentenza straniera, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1, lettere *c)* ed *e)*, è richiesto dal procuratore generale del distretto dove ha sede l'ufficio dello stato civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio, nei casi di cui all'articolo 5, ovvero dal procuratore generale del distretto nel quale è compreso il comune di residenza dell'interessato, nei casi di cui agli articoli 4, comma *2-bis* e *5-bis*.

4. La riabilitazione o l'estinzione del reato fanno cessare gli effetti preclusivi della condanna.

5. L'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, ovvero l'inizio dell'azione penale, per uno dei reati indicati nelle lettere *a)* e *b)* del comma 1, ovvero l'apertura del procedimento di riconoscimento della sentenza straniera indicata nella lettera *c)* del comma 1, ovvero i provvedimenti che dispongono l'arresto o la cattura o il trasferimento o il rinvio a giudizio oppure la sentenza di condanna anche non definitiva pronunciati ai sensi dei rispettivi Statuti dai Tribunali di cui al comma 1, lettera *e)*, determinano la sospensione del procedimento per l'attribuzione della cittadinanza. Il procedimento è sospeso fino alla comunicazione della sentenza definitiva o del decreto di archiviazione ovvero del provvedimento di revoca della misura cautelare perché illegittimamente disposta. Del provvedimento di sospensione è data comunicazione all'interessato.

1. 14. Caparini, Invernizzi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. L'articolo 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

ART. 6. – 1. Precludono l'attribuzione della cittadinanza ai sensi degli articoli 4, comma 2-*bis*, 5 e 5-*bis*:

a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;

b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione;

c) la condanna per un reato non politico a una pena detentiva superiore a un anno da parte di un'autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;

d) la dichiarazione di delinquenza abituale.

2. L'attribuzione della cittadinanza non è preclusa quando l'istanza riguarda un

minore condannato a una pena detentiva non superiore a due anni.

3. Il riconoscimento della sentenza straniera, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1, lettere *c)* ed *e)*, è richiesto dal procuratore generale del distretto dove ha sede l'ufficio dello stato civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio, nei casi di cui all'articolo 5, ovvero dal procuratore generale del distretto nel quale è compreso il comune di residenza dell'interessato, nei casi di cui agli articoli 4, comma 2-*bis* e 5-*bis*.

4. La riabilitazione o l'estinzione del reato fanno cessare gli effetti preclusivi della condanna.

5. L'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, ovvero l'inizio dell'azione penale, per uno dei reati indicati nelle lettere *a)* e *b)* del comma 1, ovvero l'apertura del procedimento di riconoscimento della sentenza straniera indicata nella lettera *c)* del comma 1, ovvero i provvedimenti che dispongono l'arresto o la cattura o il trasferimento o il rinvio a giudizio oppure la sentenza di condanna anche non definitiva pronunciati ai sensi dei rispettivi Statuti dai Tribunali di cui al comma 1, lettera *e)*, determinano la sospensione del procedimento per l'attribuzione della cittadinanza. Il procedimento è sospeso fino alla comunicazione della sentenza definitiva o del decreto di archiviazione ovvero del provvedimento di revoca della misura cautelare perché illegittimamente disposta. Del provvedimento di sospensione è data comunicazione all'interessato.

1. 15. Caparini, Invernizzi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. L'articolo 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

ART. 6. – 1. Precludono l'attribuzione della cittadinanza ai sensi degli articoli 4, comma 2-*bis*, 5 e 5-*bis*:

a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;

b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione;

c) la condanna per un reato non politico a una pena detentiva superiore a un anno da parte di un'autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;

d) la dichiarazione di delinquenza abituale.

2. L'attribuzione della cittadinanza non è preclusa quando l'istanza riguarda un minore condannato a una pena detentiva non superiore a due anni.

1. 16. Caparini, Invernizzi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituito dall'articolo 8 della presente legge, è inserito il seguente:

ART. 8-bis. — 1. Qualora sussistano motivi tali da far ritenere il richiedente pericoloso per la sicurezza della Repubblica, il Ministro dell'interno, su parere conforme del Consiglio di Stato, respinge con decreto motivato l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 7, comma 1-bis, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Qualora risulti necessario acquisire ulteriori informazioni in ordine alla pericolosità del richiedente per la sicurezza della Repubblica, il Ministro dell'interno sospende il procedimento per l'attribuzione della cittadinanza per un periodo massimo di tre anni, informandone il Presidente del Consiglio dei ministri.

3. L'istanza respinta ai sensi del presente articolo può essere riproposta trascorsi due anni dalla data del decreto di reiezione.

1. 17. Invernizzi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituito dall'articolo 8 della presente legge, è inserito il seguente:

ART. 8-bis. — 1. Qualora sussistano motivi tali da far ritenere il richiedente pericoloso per la sicurezza della Repubblica, il Ministro dell'interno, su parere conforme del Consiglio di Stato, respinge con decreto motivato l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 7, comma 1-bis, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri.

2. L'istanza respinta ai sensi del presente articolo può essere riproposta trascorsi due anni dalla data del decreto di reiezione.

1. 18. Invernizzi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Condizioni per la concessione della cittadinanza).

1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituita dalla seguente:

f) allo straniero che risiede legalmente e stabilmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica, previo svolgimento del percorso di cittadinanza di cui all'articolo 9-ter.

2. Dopo l'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

ART. 9-ter. — 1. L'acquisizione della cittadinanza italiana nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera f), è subordinata:

a) al possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come, da ultimo, modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94;

b) alla frequenza di un corso, della durata di un anno, finalizzato all'approfondimento della conoscenza della storia e della cultura italiana ed europea, dell'educazione civica e dei principi della Costituzione italiana, propedeutico alla verifica del percorso di cittadinanza;

c) ad un effettivo grado di integrazione sociale e al rispetto, anche in ambito familiare, delle leggi dello Stato e dei principi fondamentali della Costituzione;

d) alla sottoscrizione della Carta dei valori, della cittadinanza e dell'integrazione, approvata con decreto del Ministero dell'interno 23 aprile 2007.

1. 25. Invernizzi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Condizioni per la concessione della cittadinanza).

1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituita dalla seguente:

f) allo straniero che risiede legalmente e stabilmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica, previo svolgimento del percorso di cittadinanza di cui all'articolo 9-ter.

2. Dopo l'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

ART. 9-ter. — 1. L'acquisizione della cittadinanza italiana nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera f), è subordinata:

a) al possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come, da ultimo, modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94;

b) alla frequenza di un corso, della durata di un anno, finalizzato all'approfondimento della conoscenza della storia e della cultura italiana ed europea, dell'educazione civica e dei principi della Costituzione italiana, propedeutico alla verifica del percorso di cittadinanza;

c) ad un effettivo grado di integrazione sociale e al rispetto, anche in ambito familiare, delle leggi dello Stato e dei principi fondamentali della Costituzione.

1. 24. Invernizzi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

ART. 9-ter. — 1. L'acquisizione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 è subordinata alla verifica dell'effettiva integrazione culturale, linguistica e sociale dello straniero, suddivisa in due distinte fasi temporalmente consequenziali.

2. La prima fase della verifica di cui al comma 1 del presente articolo è attuata decorsi quattro anni dall'ottenimento del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e prevede che lo straniero dimostri:

a) conoscenza di base della lingua italiana, scritta e parlata. La verifica dell'integrazione linguistica accerta il possesso di una conoscenza della lingua italiana parlata equivalente al livello A2 di

cui al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR) del Consiglio d'Europa;

b) conoscenza di base della storia, dell'educazione civica, della civiltà e della cultura italiane;

c) conoscenza di base della Costituzione italiana;

d) la frequentazione di un corso, della durata di almeno dodici mesi, finalizzato all'acquisizione e all'approfondimento delle conoscenze di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, con rilascio di un apposito attestato.

3. La seconda fase della verifica di cui al comma 1 del presente articolo è attuata, decorsi quattro anni dall'ottenimento del « permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo » ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e prevede che lo straniero dimostri:

a) una buona conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata. La verifica dell'integrazione linguistica accerta il possesso di una conoscenza della lingua italiana parlata equivalente al livello B2 di cui al CEFR del Consiglio d'Europa;

b) una buona conoscenza della storia, dell'educazione civica e della cultura italiane;

c) una buona conoscenza della Costituzione italiana;

d) la frequentazione di un corso, della durata di almeno dodici mesi, finalizzato all'acquisizione e all'approfondimento delle conoscenze di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, con rilascio di un apposito attestato.

4. A seguito del superamento della seconda fase di verifica di cui al comma 3, è concessa la cittadinanza italiana, subordinatamente alla dimostrazione del possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

a) certificato del casellario giudiziale dei carichi pendenti previsto dall'articolo

27 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, che attesti l'insussistenza di pendenze penali a carico dell'interessato, rilasciato dalla procura della Repubblica presso il tribunale competente per il luogo di residenza dell'interessato, fatte salve la riabilitazione o l'estinzione del reato che fanno cessare gli effetti preclusivi della condanna, nonché l'insussistenza di dichiarazione di delinquenza abituale e di gravi motivi di pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato;

b) la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali;

c) un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite, di cui alla lettera *d)*, non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare componente il nucleo. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente, con certificazione anagrafica attestante il rapporto familiare;

d) un lavoro, subordinato o autonomo, o un'attività economica stabile da cui derivi un reddito fiscalmente dichiarato, comprovati documentalmente.

5. Il Governo individua, sentite le amministrazioni competenti delle regioni interessate e degli enti locali interessati, al fine di una più completa acquisizione dei dati specifici di provenienza territoriale, le iniziative e le attività, con le relative modalità attuative, finalizzate a sostenere il processo d'integrazione culturale, linguistica e sociale dello straniero di cui al presente articolo, allo scopo determinando

i titoli e gli attestati idonei a comprovare il possesso dei requisiti previsti per le fasi di verifica di cui ai commi 2, 3 e 4, nonché i casi straordinari di eventuale giustificata esenzione dal loro possesso.

6. L'acquisizione della cittadinanza italiana, in conformità alla legislazione vigente, impegna il nuovo cittadino al rispetto, all'adesione e alla promozione dei valori di libertà, di eguaglianza e di democrazia posti a fondamento della Repubblica italiana e pertanto a non svolgere in alcun modo attività in contrasto con la Costituzione e con le leggi dell'ordinamento della Repubblica italiana.

1. 9. Invernizzi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 9-*bis* della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

ART. 9-*ter.* — 1. L'acquisizione della cittadinanza italiana nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *f*), è subordinata:

a) al possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come, da ultimo, modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94;

b) alla frequenza di un corso, della durata di un anno, finalizzato all'approfondimento della conoscenza della storia e della cultura italiana ed europea, dell'educazione civica e dei principi della Costituzione italiana, propedeutico alla verifica del percorso di cittadinanza;

c) ad un effettivo grado di integrazione sociale e al rispetto, anche in ambito familiare, delle leggi dello Stato e dei principi fondamentali della Costituzione;

d) al rispetto degli obblighi fiscali;

e) al mantenimento dei requisiti di reddito, alloggio e assenza di carichi pendenti necessari per ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

f) alla sottoscrizione di una carta dei valori nella quale si dichiara di riconoscere il principio fondamentale della separazione inequivocabile tra la sfera laica e quella religiosa, lo *status* giuridico o religioso delle donne, il rispetto del diritto di famiglia e dell'istituto del matrimonio, dei minori e dei non credenti e il trattamento degli animali.

2. L'accesso al corso di cui al comma 1, lettera *b*), è consentito allo straniero che risiede nel territorio della Repubblica da almeno otto anni, su sua richiesta. Ai fini dell'accesso al corso, l'amministrazione competente ha il dovere di verificare i requisiti di cui al comma 1, lettere *a*), *d*) ed *e*) entro centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta.

3. Il procedimento amministrativo relativo al percorso di cittadinanza deve concludersi entro e non oltre due anni dalla data di presentazione della richiesta di iscrizione al corso di cui al comma 1, lettera *b*), e comunque non prima del compimento del decimo anno di residenza legale nel territorio della Repubblica.

4. Per le finalità di cui al comma 3 il Governo pone in essere con il concorso delle regioni iniziative ed attività finalizzate a sostenere il processo di integrazione linguistica, culturale e sociale dello straniero e a cui lo straniero stesso è tenuto a partecipare.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con regolamento di attuazione adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentiti i Ministri competenti, sono disciplinati le modalità di svolgimento del percorso di cittadinanza, le modalità di organizzazione e di completamento del corso di cui al comma 1,

lettera *b*), nonché i casi di esonero dalla frequenza dello stesso. Il regolamento di attuazione definisce altresì gli adempimenti e le procedure idonei a verificare, da parte degli organi della pubblica amministrazione competenti in materia, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.

1. 27. Invernizzi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

ART. 9-ter. – 1. L'acquisizione della cittadinanza italiana nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *f*), è subordinata:

a) al possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come, da ultimo, modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94;

b) alla frequenza di un corso, della durata di un anno, finalizzato all'approfondimento della conoscenza della storia e della cultura italiana ed europea, dell'educazione civica e dei principi della Costituzione italiana, propedeutico alla verifica del percorso di cittadinanza;

c) ad un effettivo grado di integrazione sociale e al rispetto, anche in ambito familiare, delle leggi dello Stato e dei principi fondamentali della Costituzione;

d) al rispetto degli obblighi fiscali;

e) al mantenimento dei requisiti di reddito, alloggio e assenza di carichi pendenti necessari per ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. L'accesso al corso di cui al comma 1, lettera *b*), è consentito allo straniero che risiede nel territorio della Repubblica da almeno otto anni, su sua richiesta. Ai fini dell'accesso al corso, l'amministrazione competente ha il dovere di verificare i requisiti di cui al comma 1, lettere *a*), *d*) ed *e*) entro centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta.

3. Il procedimento amministrativo relativo al percorso di cittadinanza deve concludersi entro e non oltre due anni dalla data di presentazione della richiesta di iscrizione al corso di cui al comma 1, lettera *b*), e comunque non prima del compimento del decimo anno di residenza legale nel territorio della Repubblica.

4. Per le finalità di cui al comma 3 il Governo pone in essere con il concorso delle regioni iniziative ed attività finalizzate a sostenere il processo di integrazione linguistica, culturale e sociale dello straniero e a cui lo straniero stesso è tenuto a partecipare.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con regolamento di attuazione adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentiti i Ministri competenti, sono disciplinati le modalità di svolgimento del percorso di cittadinanza, le modalità di organizzazione e di espletamento del corso di cui al comma 1, lettera *b*), nonché i casi di esonero dalla frequenza dello stesso. Il regolamento di attuazione definisce altresì gli adempimenti e le procedure idonei a verificare, da parte degli organi della pubblica amministrazione competenti in materia, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.

1. 26. Invernizzi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91 è inserito il seguente:

ART. 9-ter. – 1. L'acquisizione della cittadinanza italiana è condizionata alla

verifica della reale integrazione linguistica e sociale dello straniero nel territorio della Repubblica, riscontrata:

a) da una conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;

b) dalla conoscenza della Costituzione italiana.

2. Lo straniero che risultasse inidoneo alla verifica di cui al comma 1 ha diritto a ripeterla senza limitazioni a condizione che siano passati almeno dodici mesi dalla comunicazione dell'esito della stessa. Il provvedimento di acquisizione della cittadinanza rimane pendente fino all'accertamento delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del citato comma.

1. 7. Invernizzi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. L'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

ART. 10. – 1. Il decreto di acquisizione o di concessione della cittadinanza acquisita efficacia con la prestazione del giuramento, che avviene nella sede della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio in base alla residenza dell'istante secondo modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 25.

2. L'interessato presta giuramento pronunciando la seguente formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi, riconoscendo la pari dignità sociale di tutte le persone, il principio fondamentale della separazione inequivocabile tra la sfera laica e quella religiosa, di osservare le normative vigenti in materia di libertà individuale e di pensiero, di obbligo scolastico, di autodeterminazione e di uguaglianza formale di tutti i cittadini davanti alla legge, lo *status* giuridico o religioso delle donne, di rispettare il diritto di famiglia e dell'istituto del matrimonio, i

diritti dei minori e dei non credenti e di osservare le norme gli usi e le consuetudini per il trattamento degli animali.

3. In occasione del giuramento viene consegnata all'interessato una copia della Costituzione della Repubblica italiana.

1. 30. Invernizzi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. L'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

ART. 10. – 1. Il decreto di acquisizione o di concessione della cittadinanza acquisita efficacia con la prestazione del giuramento, che avviene nella sede della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio in base alla residenza dell'istante secondo modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 25.

2. L'interessato presta giuramento pronunciando la seguente formula: « Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi, riconoscendo la pari dignità sociale di tutte le persone e di riconoscere e sottoscrivere la Carta dei valori, della cittadinanza e dell'integrazione, approvata con decreto del Ministero dell'interno 23 aprile 2007.

3. In occasione del giuramento viene consegnata all'interessato una copia della Costituzione della Repubblica italiana.

1. 29. Invernizzi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. L'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

ART. 10. – 1. Il decreto di acquisizione o di concessione della cittadinanza acquisita efficacia con la prestazione del giura-

mento, che avviene nella sede della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio in base alla residenza dell'istante secondo modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 25.

2. L'interessato presta giuramento pronunciando la seguente formula: « Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi, riconoscendo la pari dignità sociale di tutte le persone ».

3. In occasione del giuramento viene consegnata all'interessato una copia della Costituzione della Repubblica italiana.

1. 10. Invernizzi.

Sopprimere il comma 1.

1. 6. Invernizzi.

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), c), d), e), f).

1. 34. Invernizzi.

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), c), e), f).

1. 33. Invernizzi.

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), c), e).

1. 35. Invernizzi.

Al comma 1, sopprimere le lettere a), c), e), f).

1. 36. Invernizzi.

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), c).

1. 38. Invernizzi.

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b).

***1. 39.** Invernizzi.

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b).

***1. 59.** Calabria.

Al comma 1, sopprimere le lettere a), d).

1. 43. Invernizzi.

Al comma 1, sopprimere le lettere a), e).

1. 40. Invernizzi.

Al comma 1, sopprimere le lettere a), f).

1. 41. Invernizzi.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1. 44. Invernizzi.

Sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 1, comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

b-bis: chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri che siano nati in Italia e legalmente residenti, senza interruzioni, nel territorio italiano da almeno dieci anni antecedenti alla nascita del figlio.

1. 53. Invernizzi.

Sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 2, comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

b-bis: chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri che siano nati in Italia e legalmente residenti, senza interruzioni, nel territorio italiano da almeno cinque anni, antecedenti alla nascita del figlio.

1. 52. Invernizzi.

Sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 1, comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

b-bis: chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri che siano nati entrambi in Italia e di cui almeno uno è legalmente residente nel territorio italiano, senza interruzioni, da almeno cinque anni antecedenti alla nascita del figlio.

1. 50. Invernizzi.

Sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 1, comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

b-bis: chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri che siano nati entrambi in Italia e di cui almeno uno è legalmente residente nel territorio italiano, senza interruzioni, da almeno due anni antecedenti alla nascita del figlio.

1. 51. Invernizzi.

Sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 1, comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

b-bis: chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia nato in Italia e che siano entrambi legalmente residenti nel territorio italiano da almeno cinque anni antecedenti alla nascita del figlio.

1. 48. Invernizzi.

Sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 1, comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

b-bis: chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia nato in Italia e che siano entrambi legalmente residenti nel territorio italiano da almeno due anni antecedenti alla nascita del figlio.

1. 49. Invernizzi.

Al comma 1, lettera a) sopprimere il capoverso lettera b-bis.

Conseguentemente:

Al comma 1, lettera b), comma 2-bis, sostituire le parole: alle lettere b-bis e b-ter con le seguenti alla lettera b-ter.

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso lettera b)-bis.

1. 97. Invernizzi.

Al comma 1, lettera a) sopprimere il capoverso lettera b-bis.

1. 45. Invernizzi.

Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso lettera b-bis con il seguente:

b-bis: chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri che risiedano legalmente in Italia, senza interruzioni, da almeno dieci anni, antecedenti alla nascita.

1. 63. Invernizzi.

Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso lettera b-bis con il seguente:

b-bis: chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri che risiedano legalmente in Italia, senza interruzioni, da almeno otto anni, antecedenti alla nascita.

1. 62. Invernizzi.

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: Repubblica, ovunque ricorra, aggiungere la seguente: Italiana.

1. 4. Invernizzi.

Al comma 1, lettera a), capoverso lettera b-bis), sostituire le parole: di cui almeno uno sia residente legalmente con le seguenti: purché entrambi siano residenti legalmente.

1. 64. Invernizzi.

Al comma 1, lettera a), capoverso lettera b-bis), sostituire le parole: di cui almeno uno sia residente legalmente con le seguenti: entrambi residenti legalmente.

1. 60. Invernizzi.

Al comma 1, lettera a), capoverso lettera b-bis), le parole: residente legalmente in Italia, senza interruzioni, da almeno cinque anni, antecedenti alla nascita; sono sostituite dalle seguenti: in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

1. 74. Dorina Bianchi.

Al comma 1, lettera a), capoverso lettera b-bis), sostituire le parole: residente legalmente con le parole: legalmente presente.

1. 136. Marazziti, Santerini.

Al comma 1, lettera a), capoverso lettera b-bis), sostituire la parola residente, con la seguente: soggiornante.

1. 77. Costantino, Quaranta.

Al comma 1, lettera a), capoverso lettera b-bis), sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: dieci anni.

* **1. 141.** Plangger.

Al comma 1, lettera a), capoverso lettera « b-bis) », sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: dieci anni.

* **1. 61.** Invernizzi.

Al comma 1, lettera a), capoverso lettera b-bis), sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: nove anni.

1. 65. Invernizzi.

Al comma 1, lettera a), capoverso lettera b-bis), sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: otto anni.

1. 142. Plangger.

Al comma 1, lettera a), capoverso lettera b-bis), sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: un anno.

1. 56. Zampa, Marzano.

Al comma 1, lettera a), capoverso lettera b-bis), sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: tre anni.

1. 55. Beni, Chaouki, Zampa, Carra, Marzano.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso lettera b-ter).

Conseguentemente:

al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: Nei casi di cui alle lettere b-bis) e b-ter) con le seguenti: Nei casi di cui alla lettera b-bis);

al comma 1, lettera f) capoverso ART. 23-bis, comma 4, le parole: lettera b-bis) e b-ter) sono sostituite dalle seguenti: lettera b-bis).

1. 75. Dorina Bianchi.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso lettera b-ter).

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis), sopprimere le parole: e b-ter).

1. 90. Invernizzi.

Al comma 1, lettera a) sopprimere il capoverso lettera b-ter.

1. 46. Invernizzi.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso lettera b-ter) con il seguente:

b-ter) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri nati in Italia e che vi risiedano legalmente, senza interruzioni, da almeno cinque anni, antecedenti alla nascita del figlio.

1. 68. Invernizzi.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso lettera b-ter) con il seguente:

b-ter) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri nati in Italia e che vi risiedano legalmente, senza interruzioni, da almeno due anni, antecedenti alla nascita del figlio.

1. 67. Invernizzi.

Al comma 1, lettera a), capoverso lettera b-ter), sostituire le parole: di cui almeno uno sia nato in Italia e ivi risieda con le seguenti: purché entrambi siano nati in Italia e ivi risiedano.

1. 66. Invernizzi.

Al comma 1, lettera a), capoverso lettera b-ter), sostituire la parola: risieda, con la seguente: soggiorni.

1. 78. Costantino, Quaranta.

Al comma 1, lettera a), capoverso lettera b-ter), sopprimere le parole da: « , senza interruzioni fino alla fine del periodo.

1. 57. Zampa, Marzano.

Al comma 1, lettera a), capoverso lettera b-ter), sostituire le parole: un anno con le seguenti: cinque anni.

*** 1. 144.** Plangger.

Al comma 1, lettera a), capoverso lettera b-ter) sostituire le parole: un anno con le seguenti: cinque anni.

*** 1. 70.** Invernizzi.

Al comma 1, lettera a), capoverso lettera b-ter), sostituire le parole: un anno con le seguenti: due anni.

**** 1. 79.** Pinna, Mazziotti Di Celso, Capua, Sottanelli, Vezzali.

Al comma 1, lettera a), capoverso lettera « b-ter) » sostituire le parole: un anno con le seguenti: due anni.

**** 1. 69.** Invernizzi.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, la seguente lettera:

b-quater) ai fini di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del presente comma la madre deve essere legalmente presente in Italia da almeno dodici mesi;

al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:

2-bis. Nei casi di cui alle lettere b-bis) e b-ter) il genitore con il requisito di residenza quinquennale può effettuare una dichiarazione di volontà affinché i soggetti di cui alle lettere b-bis) e b-ter) acquistino automaticamente la cittadinanza italiana al termine dell'assolvimento del ciclo scolastico dell'obbligo. Se in possesso di altra cittadinanza l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana entro due anni dal raggiungimento della maggiore età »;

al comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, le parole: entro due anni dal sono sostituite dalle parole: entro i due anni successivi al.

1. 3. La Russa.

Al comma 1, dopo la lettera a), dopo il capoverso b-ter), aggiungere i seguenti:

b-quater) la donna che ha perduto la cittadinanza in quanto coniugata con cittadino straniero, anche quando il matrimonio è stato contratto prima del 1° gennaio 1948;

b-quinquies) è cittadino il figlio della donna di cui al comma *b-quater* nato anteriormente al 1° gennaio 1948.

1. 76. Bueno, Merlo, Borghese, Pisicchio, Fitzgerald Nissoli.

All'articolo 1, lettera a), dopo il capoverso b-ter), inserire il seguente:

b-quater) L'acquisizione della cittadinanza italiana è subordinata ai seguenti requisiti:

a) buona conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata;

b) conoscenza della storia italiana;

c) conoscenza della Costituzione italiana;

d) frequentazione di un corso della durata di almeno dodici mesi, finalizzato all'approfondimento della conoscenza di cui alle lettere a), b) e c).

1. 72. Binetti.

All'articolo 1, lettera a), dopo il capoverso b-ter), inserire il seguente:

b-quater) L'acquisizione della cittadinanza è subordinata ad un effettivo grado di integrazione sociale ed al rispetto, anche in ambito familiare, delle leggi dello Stato e dei principi fondamentali della Costituzione.

1. 71. Binetti.

Al comma 1, dopo il capoverso lettera b-ter), aggiungere il seguente:

b-quater) L'acquisizione della cittadinanza italiana è subordinata alla frequenza di un corso, della durata di un

anno, finalizzato all'approfondimento della conoscenza della storia e della cultura italiana ed europea, dell'educazione civica e dei principi della Costituzione italiana.

1. 119. Binetti.

All'articolo 1, lettera a), dopo il capoverso b-ter), inserire il seguente:

b-quater) L'acquisizione della cittadinanza italiana è subordinata al rispetto degli obblighi fiscali ed al mantenimento dei requisiti di reddito, alloggio ed assenza di carichi pendenti.

1. 73. Binetti.

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso lettera b-ter) aggiungere il seguente:

b-quater) il minore straniero non accompagnato che si trovi nel territorio nazionale da almeno tre mesi.

1. 54. Zampa, Marzano.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

a-bis) dopo il comma 1 dell'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

1-bis. È cittadina la donna che è stata cittadina per nascita e ha perduto la cittadinanza in quanto coniugata con uno straniero, anche quando il matrimonio è stato contratto prima del 1° gennaio 1948.

1-ter. È cittadino il figlio della donna di cui al comma 3, nato anteriormente al 1° gennaio 1948.

1-quater. Per acquistare la cittadinanza ai sensi del comma 3-*bis* gli aventi diritto presentano una dichiarazione in tale senso al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare. La dichiarazione è corredata dalla documentazione prevista da un apposito decreto del Mini-

stro dell'Interno emanato di concerto con il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.

- 1. 31.** La Marca, Fedi, Porta, Gianni Farina, Garavini, Tacconi, Fitzgerald Nissoli.

Al comma 1, sopprimere le lettere b) ed e).

- 1. 82.** Invernizzi.

Al comma 1, sopprimere le lettere b) ed f).

- 1. 81.** Invernizzi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

- 1. 84.** Invernizzi.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso comma 2-bis.

- 1. 85.** Invernizzi.

Al comma 1, lettera b) sostituire il capoverso comma 2-bis con il seguente:

2-bis. Nei casi di cui alle lettere *b-bis)* e *b-ter)* del comma 1 la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età, da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare a margine dell'atto di nascita. La direzione sanitaria del centro di nascita ovvero l'ufficiale di stato civile cui è resa la dichiarazione di nascita informa il genitore di tale facoltà. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.

- 1. 101.** Beni, Chaouki, Piccione, Zampa, Carra, Marzano.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, sopprimere il primo periodo.

- 1. 87.** Invernizzi.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis sostituire le parole: comma 1 la cittadinanza con le seguenti: l'acquisto della cittadinanza è subordinato alla residenza in Italia del minore per almeno 5 anni. La cittadinanza.

- 1. 131.** Pinna, Mazziotti Di Celso, Capua, Sottanelli, Vezzali.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: comma 1 la cittadinanza con le seguenti: l'acquisto della cittadinanza è subordinato alla residenza in Italia del minore per almeno 4 anni. La cittadinanza.

- 1. 132.** Pinna, Mazziotti Di Celso, Capua, Sottanelli, Vezzali.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: comma 1 la cittadinanza con le seguenti: l'acquisto della cittadinanza è subordinato alla residenza in Italia del minore per almeno 3 anni. La cittadinanza.

- 1. 134.** Pinna, Mazziotti Di Celso, Capua, Sottanelli, Vezzali.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, dopo le parole: in tal senso espressa inserire le seguenti: , entro il compimento della maggiore età.

- * **1. 103.** Giuseppe Guerini, Carnevali, Scuvera, Chaouki.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: in tal senso espressa inserire le seguenti: , entro il compimento della maggiore età.

- * **1. 122.** Costantino, Quaranta.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis sopprimere le parole: da un genitore o.

- 1. 135.** Pinna, Mazziotti Di Celso, Capua, Sottanelli, Vezzali.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, sopprimere le parole: da un genitore o.

- 1. 58.** Chaouki, Zampa.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: da un genitore con le seguenti: entrambi i genitori.

- 1. 96.** Invernizzi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, dopo le parole: atto di nascita. aggiungere le parole: A partire dal quattordicesimo anno di età la dichiarazione del genitore deve essere accompagnata dalla dichiarazione di assenso del figlio.

- 1. 126.** Pinna, Mazziotti Di Celso, Capua, Sottanelli, Vezzali.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, dopo le parole: atto di nascita. aggiungere le parole: La nascita in Italia deve essere attestata dal medico di famiglia.

- 1. 127.** Pinna, Mazziotti Di Celso, Capua, Sottanelli, Vezzali.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, dopo le parole: atto di nascita. aggiungere le parole: La nascita in Italia deve essere attestata da un medico in servizio presso una struttura pubblica o convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale.

- 1. 129.** Pinna, Mazziotti Di Celso, Capua, Sottanelli, Vezzali.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La direzione sanitaria del centro di nascita ovvero l'ufficiale di stato civile cui è resa la dichiarazione di nascita informa il genitore di tale facoltà.

- 1. 124.** Costantino, Quaranta.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, sopprimere il secondo periodo.

- 1. 88.** Invernizzi.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età l'interessato, se in possesso di altra cittadinanza, deve confermare la propria volontà a mantenere la cittadinanza italiana. In caso di mancata comunicazione da parte dell'interessato, si ritiene che abbia rinunciato alla cittadinanza italiana.

- 1. 91.** Invernizzi.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età l'interessato, se in possesso di altra cittadinanza, deve confermare la propria volontà a mantenere la cittadinanza italiana.

- 1. 94.** Invernizzi.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso comma 2-ter.

- 1. 86.** Invernizzi.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso comma 2-ter) inserire il seguente:

2-quater). È cittadino, anche se nato prima del gennaio 1948, il figlio della donna che è stata cittadina per nascita e ha perduto la cittadinanza per motivi di

matrimonio con uno straniero, previa dichiarazione di volontà entro due anni dalla data dell'entrata in vigore della presente disposizione;

- 1. 117.** Merlo, Bueno, Borghese, Fitzgerald Nissoli.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso comma 2-ter) aggiungere il seguente:

2-*quater*). È cittadino chi è stato cittadino per nascita e ha perduto la cittadinanza per motivi di lavoro o per motivi di matrimonio con uno straniero, previa dichiarazione di volontà entro due anni dalla data dell'entrata in vigore della presente disposizione.

- 1. 115.** Merlo, Bueno, Borghese, Fitzgerald Nissoli.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso comma 2-ter) aggiungere il seguente:

2-*quater*) È cittadino italiano chi rientra nei requisiti previsti dell'articolo 1 della legge n. 379 del 14 dicembre 2000.

- 1. 113.** Merlo, Bueno, Borghese, Fitzgerald Nissoli.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 3 dopo il comma 24 è aggiunto il seguente comma 4-*bis*: « Il minore adottato acquista la cittadinanza italiana anche nel caso in cui al provvedimento straniero di adozione o di affidamento preadottivo non sia seguita, ai sensi degli articoli 35 e 36 della legge 4 maggio 1983, n. 184, la trascrizione dell'adozione nei registri di stato civile, a condizione che l'autorità competente abbia autorizzato l'ingresso del minore per motivo di adozione sul territorio nazionale ed egli non abbia fatto ritorno nel Paese di origine dopo un anno dall'ingresso in Italia ».

- 1. 139.** Marazziti, Santerini.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-*bis*. Al compimento della maggiore età, qualora non sia intervenuto il provvedimento di adozione del minore straniero dichiarato adottabile, quest'ultimo ha facoltà di eleggere la cittadinanza italiana facendone dichiarazione all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza o nel cui territorio sia collocata la sua ultima dimora entro il compimento del ventesimo anno di età. ».

- 1. 148.** Santerini, Gigli.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 3 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma 2-*bis*: « Lo straniero che, pur essendo stato dichiarato adottabile ai sensi dell'articolo 8, legge n. 184 del 1983, non sia stato adottato acquista la cittadinanza italiana al compimento della maggiore età ».

- 1. 138.** Marazziti, Santerini.

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

bb) all'articolo 4, al comma 2, sostituire le parole: « un anno » con le seguenti: « due anni ».

- 1. 99.** Roberta Agostini, Piccione, Chaouki, Zampa, Scuvera, Marzano.

Al comma 1, sopprimere le lettere c), d), e), f).

- 1. 100.** Invernizzi.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

- * **1. 102.** Invernizzi.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

* **1. 104.** La Russa.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) all'articolo 4, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«*2-bis.* Il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età e che, ai sensi della normativa vigente, ha frequentato regolarmente nel territorio nazionale per almeno cinque anni e concluso un corso di istruzione primaria o secondaria di primo grado o superiore presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa da un genitore legalmente residente e soggiornante in Italia, o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.

2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma *2-bis*, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale di stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età. ».

1. 116. Calabria, Centemero.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) all'articolo 4, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«*2-bis.* Il minore presente in Italia che ha frequentato nel territorio nazionale l'intero ciclo scolastico fino al conseguimento del titolo di studio di scuola secon-

daria di primo grado presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, ovvero che ha frequentato nel territorio nazionale uno o più cicli scolastici presso i medesimi istituti per almeno otto anni fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico diventa cittadino italiano su istanza del genitore legalmente residente in Italia ovvero del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.

2-ter. Ove l'istanza di cui al comma *2-bis* non sia stata presentata dal genitore o dall'esercente la responsabilità genitoriale, può essere presentata personalmente dall'interessato entro due anni dal raggiungimento della maggiore età. ».

1. 123. Dorina Bianchi.

Al comma, 1 lettera c), sopprimere il capoverso 2-bis.

1. 95. Invernizzi.

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:

2-bis. Il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento dell'ottavo anno di età e che ha assolto il ciclo scolastico dell'obbligo acquista la cittadinanza italiana al compimento della maggiore età. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale legalmente residenti in Italia, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.

1. 114. La Russa.

Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, sopprimere il primo periodo.

1. 92. Invernizzi.

Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, sopprimere le parole: o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età.

1. 125. Invernizzi.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 2-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: « del dodicesimo anno di età » con le seguenti: « della maggiore età »;

b) sopprimere la parola: « regolarmente »;

c) sopprimere le parole: « da un genitore o ».

1. 107. Chaouki, Zampa, Scuvera.

Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire la parola: dodicesimo con la seguente: settimo.

1. 133. Invernizzi.

Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire la parola: dodicesimo con la seguente: decimo.

1. 130. Invernizzi.

Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire la parola: cinque con la seguente: sette.

1. 134. Invernizzi.

Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire la parola: cinque con la seguente: sei.

1. 140. Invernizzi.

Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, dopo le parole: cinque anni, aggiungere la seguente: consecutivi.

1. 145. Pinna, Mazziotti Di Celso, Capua, Sottanelli, Vezzali.

Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, dopo le parole: nel territorio nazionale aggiungere le seguenti: e concluso un corso di istruzione primaria o secondaria di primo grado o superiore presso.

1. 110. Calabria, Centemero.

Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, sopprimere le parole da: o percorsi di istruzione fino alle seguenti: qualifica professionale.

1. 128. Invernizzi.

Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, dopo le parole: istruzione e formazione professionale aggiungere le seguenti: triennali e quadriennali.

1. 108. Sisto.

Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, dopo le parole: cittadinanza italiana aggiungere il seguente periodo: Nel caso in cui i cinque anni consecutivi di regolare frequenza si riferiscano a scuola primaria o secondaria di primo grado, è necessario il conseguimento del titolo di studio.

1. 147. Pinna, Mazziotti Di Celso, Capua, Sottanelli, Vezzali.

Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, sopprimere il secondo periodo.

1. 93. Invernizzi.

Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, dopo la parola: espressa sopprimere le parole: da un genitore o.

1. 149. Pinna, Mazziotti Di Celso, Capua, Sottanelli, Vezzali.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 2-bis, secondo periodo, dopo le parole: da un genitore aggiungere le seguenti: legalmente residente e soggiornante in Italia.

1. 109. Calabria.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso 2-ter.

1. 98. Invernizzi.

Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso comma 2-ter aggiungere il seguente:

2-quater. La dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis non è richiesta per i minori che sono vittime, o che fanno emergere situazioni di violazione dei diritti, matrimoni precoci, poligamie, infibulazioni, violenze psicologiche e fisiche. Si applica l'articolo 336 del codice civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.

1. 111. Carfagna, Prestigiacomo, Calabria, Centemero.

Al comma 1, lettera c), dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. Nella dichiarazione di volontà di cui ai commi precedenti deve essere specificato il riconoscimento dei principi fondamentali della Costituzione italiana, la separazione inequivocabile tra la sfera

laica e quella religiosa, lo *status* giuridico o religioso delle donne, il rispetto del diritto di famiglia e dell'istituto del matrimonio, dei minori e dei non credenti.

1. 143. Invernizzi.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) l'articolo 5 è sostituito dai seguenti:

« ART. 5. – 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

2. Lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana se, successivamente all'adozione, risiede legalmente nel territorio della Repubblica per almeno due anni »;

« ART. 5-bis. – 1. Acquista la cittadinanza italiana, su propria istanza, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del sindaco del comune di residenza:

a) lo straniero che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica e che è in possesso del requisito reddituale, determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non inferiore a quello prescritto per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo

25 luglio 1998, n. 286, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3;

b) il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea che risiede legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica;

c) lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio della Repubblica da almeno tre anni a cui sia stato riconosciuto lo *status* di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria o di apolide.

2. Ai fini dell'attribuzione della cittadinanza ai sensi delle lettere b) e c) del comma 1, l'interessato non è tenuto a dimostrare alcun reddito ».

1. 152. Costantino, Quaranta.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano in caso di nuovo matrimonio del cittadino straniero non comunitario che ha acquistato la cittadinanza italiana ai sensi del medesimo comma ».

1. 224. Invernizzi.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) dopo l'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, così come sostituito dall'articolo 1, comma 11, della legge 15 luglio 2009 n. 94, aggiungere il seguente:

« ART. 5-bis. — 1. Acquista la cittadinanza italiana, su propria istanza, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:

a) lo straniero che da almeno cinque anni soggiorna legalmente nel territorio della Repubblica, senza interruzioni, e

attualmente vi risiede e che è in possesso di un requisito reddituale non inferiore a quello richiesto per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3;

b) il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea che risiede legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica;

c) lo straniero regolarmente soggiornante in Italia da almeno tre anni a cui è stato riconosciuto lo *status* di rifugiato ».

1. 151. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, così come sostituito dall'articolo 1, comma 11, della legge 15 luglio 2009 n. 94, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 aggiungere in fine le seguenti: « ovvero quando sia già in essere un precedente vincolo matrimoniale nel Paese di origine. »;

2) dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

« 3. Lo straniero può inviare al Ministro dell'interno entro trenta giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero dalla separazione personale dei coniugi, integrazioni alla documentazione già presentata, idonee a dimostrare la sussistenza di un altro titolo per l'attribuzione o per la concessione della cittadinanza. In tale caso il termine per la conclusione del procedimento è esteso a trentasei mesi complessivi.

4. Lo straniero maggiorenne, adottato da cittadino italiano, acquista la cittadinanza italiana se risiede legalmente nel

territorio della Repubblica, senza interruzioni, per almeno due anni successivamente all'adozione ».

1. 150. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

« 1. Il Ministero dell'interno riconosce lo *status* di apolide, su istanza dell'interessato, comunque presente sul territorio, da presentarsi presso la Prefettura-UTG competente, che istruisce la domanda.

2. L'impossibilità, per il richiedente, di esibire documentazione autentica di stato civile riguardo alla sua persona oppure a quella dei genitori, non pregiudica l'accoglimento della richiesta quando egli abbia dimostrato buona fede, fornendo comunque elementi utili all'accertamento della sua condizione di apolide.

3. Il Ministero dell'interno può, in casi eccezionali procedere d'ufficio al riconoscimento dello *status* di apolide (in presenza dei requisiti per il riconoscimento dello status di apolide il Ministero può procedere al riconoscimento anche in assenza dell'istanza di parte).

1. 120. Giuseppe Guerini.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. Lo straniero maggiorenne, adottato da cittadino italiano, può acquistare la cittadinanza italiana quando, successivamente all'adozione, risiede legalmente nel territorio della Repubblica, senza interruzioni, da almeno cinque anni. ».

1. 112. Marazziti, Santerini.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

« ART. 7-bis. Il Ministero dell'interno riconosce lo *status* di apolide, su istanza dell'interessato, comunque presente sul territorio, da presentarsi presso la Prefettura-UTG competente, che istruisce la domanda. ».

* **1. 118.** Chaouki, Giuseppe Guerini, Piccione, Patriarca, Beni, Zampa, Carra, Scuvera.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

« ART. 7-bis. Il Ministero dell'interno riconosce lo *status* di apolide, su istanza dell'interessato, comunque presente sul territorio, da presentarsi presso la Prefettura-UTG competente, che istruisce la domanda. ».

* **1. 173.** Costantino, Quaranta.

Al comma 1, sopprimere le lettere d), e).

1. 157. Invernizzi.

Al comma 1, sopprimere le lettere d), f).

1. 158. Invernizzi.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

* **1. 153.** Calabria.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

* **1. 159.** Invernizzi.

Al comma 1, lettera d), alinea, sostituire le parole: è aggiunta la seguente: con le seguenti: sono aggiunte le seguenti:

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), dopo il capoverso f-bis), aggiungere il seguente:

«*f-ter)* allo straniero che risiede legalmente da almeno sei anni nel territorio della Repubblica, che ha fatto emergere situazioni di gravi violazioni dei diritti, matrimoni precoci, poligamie, infibulazioni, violenze psicologiche e fisiche, sfruttamento della prostituzione» tratta di persone e riduzione in schiavitù, anche avendo ottenuto il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale e per le vittime di violenza domestica di cui agli articoli 18 e 18-bis del decreto legislativo 18 luglio 1998, n. 286;

1. 154. Carfagna, Prestigiacomò, Calabria, Centemero.

Al comma 1, lettera d), capoverso lettera f-bis), sostituire la parola: sei con la seguente: dieci.

1. 164. Invernizzi.

Al comma 1, lettera d), capoverso lettera f-bis), sostituire la parola: sei con la seguente tre.

1. 106. Zampa, Marzano.

Al comma 1, lettera d), capoverso lettera f-bis), sostituire la parola: sei con la seguente: otto.

1. 165. Invernizzi.

Al comma 1, lettera d), capoverso f-bis), dopo la parola: frequentato aggiungere le seguenti: regolarmente e consecutivamente, ai sensi della normativa vigente, per almeno cinque anni.

1. 160. Pinna, Mazziotti Di Celso, Capua, Sottanelli, Vezzali.

Al comma 1, lettera d), capoverso lettera f-bis), sostituire le parole: un ciclo scolastico, con le seguenti: un intero ciclo scolastico,.

1. 163. Dorina Bianchi.

Al comma 1, lettera d), lettera f-bis), sopprimere le parole da: ovvero percorsi di istruzione fino alla fine della lettera.

1. 156. Invernizzi.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma f-bis) dopo le parole: istruzione e formazione professionale aggiungere le seguenti: triennale e quadriennale.

1. 155. Sisto.

Al comma 1, lettera d), dopo il capoverso lettera f-bis) inserire la seguente lettera:

f-ter) Allo straniero il quale, regolarmente presente in Italia per motivi di lavoro, abbia denunciato reati di particolare gravità, quali quelli di cui agli articoli 416, 416-bis, 600, 601, 602, 603-bis del codice penale, quando la denuncia rappresenti un contributo concreto alle indagini. La Procura titolare del procedimento esprime il giudizio sulla concretezza del contributo. La richiesta può essere fatta dal cittadino straniero entro due anni dal momento in cui è stata presentata la denuncia.

1. 172. Mattiello, Marzano.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) Dopo l'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

ART. 9-bis.

1. Nei casi di cui all'articolo 9, ai fini della concessione della cittadinanza italiana allo straniero, apolide o comunitario

è preventivamente acquisito il parere del Sindaco del Comune di residenza anagrafica del richiedente.

2. Con il parere di cui al comma 1 il Sindaco attesta:

a) il requisito della residenza;

b) la congruità dei redditi del richiedente a garantirne l'autosufficienza economica, in rapporto anche ai carichi familiari;

c) il grado di integrazione del richiedente nella comunità locale, in attuazione della Carta dei valori, della cittadinanza e dell'integrazione, approvata con decreto del Ministero dell'interno 23 aprile 2007, misurato sul rispetto dei principi dello Stato di diritto, dei valori e delle norme della Costituzione italiana, sulla conoscenza della lingua italiana e sul livello di partecipazione alla vita sociale ed economica.

3. Il parere di cui al comma 1 è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione al Sindaco dell'istanza di concessione della cittadinanza.

1. 225. Invernizzi.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1. 161. Invernizzi.

Al comma 1, lettera e) dopo la parola: minori aggiungere le seguenti: o finalizzate all'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 1 comma 2-ter e dell'articolo 4, commi 2 e 2-ter.

***1. 176.** Beni, Chaouki, Marzano.

Al comma 1, lettera e) dopo la parola: minori aggiungere le seguenti: o finalizzate all'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 1 comma 2-ter e dell'articolo 4, commi 2 e 2-ter.

***1. 203.** Costantino, Quaranta.

Al comma 1, alla lettera e) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il contributo non è dovuto per le istanze o dichiarazioni concernenti minori o finalizzate all'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 1, comma 2-ter e dell'articolo 4, commi 2 e 2-ter.

1. 162. Chaouki, Piccione, Carnevali, Patriarca, Giuseppe Guerini, Zampa, Carra, Scuvera.

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) all'articolo 9, comma 1, dopo la lettera *f)*, è aggiunta la seguente: « *f-bis:* allo straniero, di genitore di cittadinanza italiana, presente da almeno sette anni nel territorio della Repubblica ».

1. 169. Marazziti, Santerini.

Dopo la lettera e) del comma 1 inserire la seguente: *e-bis)* all'articolo 9, comma 1, dopo la lettera *f)*, è aggiunta la seguente:

f-bis) allo straniero che risiede legalmente da almeno otto anni nel territorio della Repubblica, in possesso, al momento dell'istanza, dei requisiti di reddito richiesti per ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, previa verifica della reale integrazione linguistica e sociale.

1. 171. Marazziti, Santerini.

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

e-bis) all'articolo 10, al comma 1, aggiungere, in fine le parole: « la persona

incapace di intendere o volere, interdetta o inabilitata, è esonerata dalla prestazione del giuramento ».

- 1. 167.** Cinzia Fontana, Piccione, Chaouki, Roberta Agostini, Carnevali, Zampa, Carra, Scuvera, Marzano.

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

e-bis) all'articolo 14, comma 1, le parole: « se convivono con esso » sono sostituite dalle seguenti: « non decaduto dalla potestà genitoriale ».

- 1. 166.** Piccione, Carnevali, Chaouki, Scuvera, Marzano.

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

e-bis) All'articolo 16, comma 2 la parola: « rifugiato » è sostituita con le seguenti: « beneficiario di protezione internazionale, ai sensi del Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 251 ».

- 1. 168.** Chaouki, Giuseppe Guerini, Piccione, Zampa, Beni, Carnevali, Patriarca, Scuvera, Carra.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

- 1. 201.** Invernizzi.

Al comma 1 sostituire la lettera f) con la seguente:

f) dopo l'articolo 23, è aggiunto il seguente:

ART. 23-bis) – 1. Ai fini della presente legge, il requisito della minore età va considerato come riferito al momento della presentazione dell'istanza o richiesta da parte del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale,

2. Ai fini della presente legge, si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi si trovi avendo soddi-

sfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia. Per il computo del periodo di residenza legale, laddove prevista, si calcola come termine iniziale la data della richiesta di rilascio del primo permesso di soggiorno. In ogni caso non costituisce motivo ostativo alla concessione della cittadinanza la mancata iscrizione anagrafica del richiedente o l'eventuale cancellazione di precedente iscrizione quando il soggetto dia prova che questa condizione è dipesa esclusivamente da ragioni di disagio economico non superabili con l'ordinaria diligenza, qualora il soggetto dimostri di non essersi allontanato dall'Italia in tali periodi.

3. Ai fini della presente legge, si considera che abbia soggiornato o risieduto nel territorio della Repubblica senza interruzioni chi abbia trascorso all'estero nel periodo considerato un tempo mediamente non superiore a novanta giorni per anno.

4. Gli ufficiali dell'anagrafe sono tenuti, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b-bis)* e *b-ter)* e all'articolo 4, commi 2 e *2-bis)*, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza.

- 1. 212.** Marazziti, Santerini.

Sostituire la lettera f) con la seguente: dopo l'articolo 23, è aggiunto il seguente:

23-bis. 1. Nei casi in cui l'acquisto della cittadinanza dipenda da una dichiarazione di volontà dell'interessato, quest'ultima può essere resa dal suo rappresentante legale quando si tratti di persona incapace. In ogni caso i termini di decadenza per rendere la dichiarazione sono sospesi per tutto il tempo in cui perduri la condizione di incapacità, anche di fatto, dell'interessato.

2. Il cittadino straniero incapace di intendere e di volere o comunque portatore di disabilità che influiscano negativamente nei processi di apprendimento è esonerato dalla dimostrazione di alcuni requisiti secondo quanto previsto con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Il soggetto incapace di intendere e di volere non è tenuto a prestare giuramento.

1. 178. Marazziti, Santerini.

Al comma 1, lettera f), capoverso 23-bis, sopprimere i commi 1, 2 e 3.

1. 197. Invernizzi.

Al comma 1, lettera f), capoverso 23-bis, sopprimere i commi 1, 2 e 4.

1. 198. Invernizzi.

Al comma 1, lettera f), capoverso 23-bis, sopprimere i commi 1 e 2.

1. 191. Invernizzi.

Al comma 1, lettera f), capoverso articolo 23-bis, sopprimere i commi 1 e 3.

1. 195. Invernizzi.

Al comma 1, lettera f), capoverso articolo 23-bis, sopprimere il comma 1.

1. 185. Invernizzi.

Al comma 1, lettera f), capoverso ART. 23-bis, sopprimere i commi 2, 3 e 4.

1. 199. Invernizzi.

Al comma 1, lettera f), capoverso ART. 23-bis, sopprimere il comma 2.

1. 186. Invernizzi.

Al comma 1, lettera f), capoverso ART. 23-bis sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Ai fini della presente legge, si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi dimori abitualmente avendo soddisfatto le condizioni previste dalle norme in materia di soggiorno dei cittadini stranieri e dei cittadini dell'Unione europea. L'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente costituisce presunzione di residenza legale in Italia. In assenza di iscrizione anagrafica, l'interessato può dimostrare di aver risieduto legalmente nel territorio dello Stato provando, con ogni mezzo, la dimora abituale e il soggiorno regolare in Italia.

1. 205. Costantino, Quaranta.

Al comma 1, lettera f), capoverso ART. 23-bis, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Ai fini della presente legge, si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia. Per il computo del periodo di residenza legale, laddove prevista, si calcola come termine iniziale la data di rilascio del primo permesso di soggiorno.

1. 177. Giuseppe Guerini.

Al comma 1, lettera f), capoverso ART. 23-bis, comma 2, sopprimere il primo periodo.

1. 194. Invernizzi.

Al comma 1, lettera f), capoverso ART. 23-bis, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

1. 190. Invernizzi.

Al comma 1, lettera f), capoverso ART. 23-bis, comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

1. 187. Invernizzi.

Al comma 1, lettera f), capoverso ART. 23-bis, sopprimere i commi 3 e 4.

1. 193. Invernizzi.

Al comma 1, lettera f), capoverso ART. 23-bis, sopprimere il comma 3.

1. 188. Invernizzi.

Al comma 1, lettera f), capoverso ART. 23-bis, comma 3, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: trenta giorni.

1. 214. Plangger.

Al comma 1, lettera f), capoverso ART. 23-bis, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , calcolato sul totale degli anni considerati.

***1. 206.** Beni, Chaouki, Zampa, Carnevali, Carra, Marzano.

Al comma 1, lettera f), capoverso ART. 23-bis, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , calcolato sul totale degli anni considerati.

***1. 207.** Costantino, Quaranta.

Al comma 1, lettera f), capoverso ART. 23-bis, sopprimere il comma 4.

****1. 182.** La Russa.

Al comma 1, lettera f), capoverso ART. 23-bis, sopprimere il comma 4.

****1. 189.** Invernizzi.

Al comma 1, lettera f), capoverso ART. 23-bis, comma 4, sopprimere il primo periodo.

1. 221. Invernizzi.

Al comma 1, lettera f), capoverso ART. 23-bis, comma 4, sostituire le parole: gli ufficiali di stato civile con le seguenti: gli ufficiali di anagrafe.

1. 1. D'Ottavio, Scuvera, Zampa.

Al comma 1, lettera f), capoverso ART. 23-bis, comma 4, sostituire le parole: nei sei mesi con le seguenti: nei dodici mesi.

1. 210. Invernizzi.

Al comma 1, lettera f), capoverso ART. 23-bis, comma 4, sostituire le parole da: comma 1, lettera b-bis, fino alle parole: e b-ter), con le seguenti: comma 2-ter e sostituire le parole: 2-bis con le seguenti: 2-ter.

1. 209. Costantino, Quaranta.

Al comma 1, lettera f), capoverso ART. 23-bis, comma 4, sopprimere il secondo periodo.

1. 222. Invernizzi.

Al comma 1, lettera f), capoverso ART. 23-bis, dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ufficiali di stato civile comunicano ai residenti genitori di cittadini stranieri minorenni e ai residenti cittadini stranieri maggiorenni che non abbiano ancora compiuto il ventesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza di cui all'articolo 1, commi 2-bis e 2-ter e all'articolo 4, commi 2-bis e 2-ter,

con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza.

4-ter. Coloro che alla nascita erano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b-bis*) o *b-ter*) o che prima del compimento della maggiore età hanno maturato i requisiti di cui all'articolo 4, comma *2-bis*, e che hanno compiuto il ventesimo anno di età prima dell'entrata in vigore della presente legge, acquistano la cittadinanza se ne fanno richiesta all'ufficiale di stato civile entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 215. Beni, Marzano.

Al comma 1, lettera f), dopo il capoverso comma 4, aggiungere il seguente:

5. Nel caso di persona interdetta o inabilitata, gli atti finalizzati all'esercizio dei diritti previsti dalla presente legge, inclusa la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza, sono compiuti, nell'interesse della persona, dal tutore o dal curatore, previa autorizzazione del giudice tutelare. Nel caso di persona beneficiaria di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare dispone se tali atti possano essere compiuti dall'amministratore di sostegno ovvero dal beneficiario con l'assistenza dell'amministratore di sostegno ovvero se il beneficiario conservi per tali atti la capacità di agire. Ove gli atti siano compiuti dal tutore, dal curatore o dall'amministratore di sostegno, non si richiede il giuramento di cui all'articolo 10.

1. 80. Beni, Marzano.

Al comma 1, lettera f), capoverso ART. 23-bis, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Nei casi in cui l'acquisto della cittadinanza dipenda da una dichiarazione

di volontà dell'interessato, quest'ultima può essere resa da un suo rappresentante legale quando si tratti di persona incapace, interdetta o inabilitata. In ogni caso i termini di decadenza per rendere la dichiarazione sono sospesi per tutto il tempo in cui perduri la condizione di incapacità, anche di fatto, dell'interessato. Il cittadino straniero, e l'incapace di intendere e di volere, o comunque portatore di disabilità, che influiscano negativamente nei processi di apprendimento è esonerato dalla dimostrazione di eventuali requisiti linguistici o attitudinali.

1. 174. Cinzia Fontana, Piccione, Zampa, Carnevali, Carra, Scuvera, Marzano.

Al comma 1, lettera f), capoverso ART. 23-bis, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Conformemente a quanto previsto dagli articoli 4 e 18 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, sono adottate le misure necessarie a garantire alle persone con disabilità l'esercizio di tutti i diritti previsti dalla presente legge. Nell'applicazione dell'articolo 4, comma *2-bis*, ai fini della valutazione della regolarità della frequenza, si tiene conto dell'eventuale discontinuità derivante dalle condizioni di disabilità.

1. 226. Beni, Chaouki, Marzano.

Dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) il comma 1 dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

« 1. Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riac-

quista se effettua una dichiarazione in tale senso a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 181. Fedi, La Marca, Porta, Gianni Farina, Garavini, Tacconi, Fitzgerald Nissoli.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) il comma 1 dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:

« 1. I nati in Italia, figli di almeno un genitore italiano, che hanno perso la cittadinanza in seguito a espatrio, riacquistano la cittadinanza italiana facendone espressa richiesta al consolato italiano che ha giurisdizione nel territorio di residenza estera purché ciò non sia in contrasto con accordi bilaterali internazionali in vigore.

1. 180. Fitzgerald Nissoli, Gigli, Dellai, Preziosi, Caruso.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. In caso di violazione dei termini del procedimento di acquisto o riacquisto della cittadinanza il figlio del richiedente, che sia nel frattempo divenuto maggiorenne, mantiene i diritti di cui al comma 1, se al compimento della maggiore età conviveva con il genitore.

3. La disposizione di cui al comma precedente, si applica anche nei confronti dei soggetti di cui al comma 2, prima della data dell'entrata in vigore della presente legge.

1. 216. Santerini, Gigli.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) all'articolo 14, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: « se convivono con esso », aggiungere le seguenti: « oppure questi ne eserciti la responsabilità genitoriale ».

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Ai fini del comma 1, la minore età va riferita al momento della domanda di acquisto o di riacquisto della cittadinanza.

1. 217. Santerini, Gigli.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) all'articolo 14, comma 1, le parole: « convivono con esso » sono sostituite con le seguenti: « non decaduto dalla potestà genitoriale ».

***1. 175.** Beni, Piccione, Chaouki, Zampa, Carnevali, Carra, Marzano.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

f-bis) all'articolo 14, comma 1, le parole: « convivono con esso » sono sostituite con le seguenti: « non decaduto dalla potestà genitoriale ».

***1. 204.** Costantino, Quaranta.

Dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 379, le parole: « entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono soppresse.

1. 211. Porta, La Marca, Fedi, Gianni Farina, Garavini, Tacconi, Fitzgerald Nissoli.

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

f-bis) all'articolo 16, comma 2, sostituire la parola: « rifiutato », con le se-

guenti: « beneficiario di protezione internazionale, ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 ».

1. 213. Costantino, Quaranta.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Il minore che abbia compiuto i quattordici anni di età potrà essere sentito dall'ufficiale di stato civile nei procedimenti di cui all'articolo 1, lettere *b-bis*) e *b-ter*) e articolo 4, comma 2-*bis*) comma 2-*bis* della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotti dalle lettere *a*) e *c*) del comma 1 dell'articolo 1 della presente legge.

1. 32. D'Ottavio, Piccione, Zampa, Carnevali, Scuvera, Marzano.

Dopo l'articolo 1 inserire, il seguente:

ART. 1-*bis*. – I comuni, in collaborazione con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado promuovono, nell'ambito delle proprie funzioni, senza oneri aggiuntivi, a favore di tutti i minori residenti, iniziative di educazione alla conoscenza e alla consapevolezza dei diritti e dei doveri legati alla cittadinanza e una giornata dedicata alla ufficializzazione dei nuovi cittadini.

1. 01. D'Ottavio, Piccione, Chaouki, Carnevali, Carra, Beni, Zampa, Scuvera, Marzano.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-*bis*. – 1. L'acquisizione della cittadinanza italiana acquista efficacia con la prestazione del giuramento, che avviene nella sede della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio, in base alla residenza dell'istante.

2. L'interessato presta giuramento pronunciando la seguente formula: « Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana, di

osservarne lealmente la Costituzione e le leggi, riconoscendo la pari dignità sociale di tutte le persone ».

1. 02. Binetti.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-*bis*. – Precludono l'attribuzione della cittadinanza italiana:

a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;

b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione;

c) la condanna per un reato non politico a una pena detentiva superiore a un anno da parte di un'autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;

d) la dichiarazione di delinquenza abituale;

e) la condanna per uno dei crimini o delle violazioni previsti dallo statuto del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, firmato a New York il 25 maggio 1993, o dallo statuto del Tribunale penale internazionale per il Ruanda, firmato a New York l'8 novembre 1994, o dallo statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a Roma il 17 luglio 1998, reso esecutivo dalla legge 12 luglio 1999, n. 232.

1. 03. Binetti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. Dopo l'articolo 9-*bis* della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

« ART. 9-*ter*. – 1. L'acquisizione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 è subordinata alla verifica dell'effettiva integrazione culturale, linguistica e sociale dello straniero, suddivisa in due distinte fasi temporalmente consequenziali.

2. La prima fase della verifica di cui al comma 1 del presente articolo è attuata decorsi quattro anni dall'ottenimento del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e prevede che lo straniero dimostri:

a) conoscenza di base della lingua italiana, scritta e parlata. La verifica dell'integrazione linguistica accerta il possesso di una conoscenza della lingua italiana parlata equivalente al livello A2 di cui al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR) del Consiglio d'Europa;

b) conoscenza di base della storia, dell'educazione civica, della civiltà e della cultura italiane;

c) conoscenza di base della Costituzione italiana;

d) la frequentazione di un corso, della durata di almeno dodici mesi, finalizzato all'acquisizione e all'approfondimento delle conoscenze di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, con rilascio di un apposito attestato.

3. La seconda fase della verifica di cui al comma 1 del presente articolo è attuata, decorsi quattro anni dall'ottenimento del « permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo » ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e prevede che lo straniero dimostri:

a) una buona conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata. La verifica dell'integrazione linguistica accerta il possesso di una conoscenza della lingua italiana parlata equivalente al livello B2 di cui al CEFR del Consiglio d'Europa;

b) una buona conoscenza della storia, dell'educazione civica e della cultura italiane;

c) una buona conoscenza della Costituzione italiana;

d) la frequentazione di un corso, della durata di almeno dodici mesi, finalizzato all'acquisizione e all'approfondimento delle conoscenze di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, con rilascio di un apposito attestato.

4. A seguito del superamento della seconda fase di verifica di cui al comma 3, è concessa la cittadinanza italiana, subordinatamente alla dimostrazione del possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

a) certificato del casellario giudiziale dei carichi pendenti previsto dall'articolo 27 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, che attesti l'insussistenza di pendenze penali a carico dell'interessato, rilasciato dalla procura della Repubblica presso il tribunale competente per il luogo di residenza dell'interessato, fatte salve la riabilitazione o l'estinzione del reato che fanno cessare gli effetti preclusivi della condanna, nonché l'insussistenza di dichiarazione di delinquenza abituale e di gravi motivi di pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato;

b) la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali;

c) un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite, di cui alla lettera *d)*, non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare componente il nucleo. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente, con certificazione anagrafica attestante il rapporto familiare;

d) un lavoro, subordinato o autonomo, o un'attività economica stabile da cui derivi un reddito fiscalmente dichiarato, comprovati documentalmente.

5. Il Governo individua, sentite le amministrazioni competenti delle regioni interessate e degli enti locali interessati, al fine di una più completa acquisizione dei dati specifici di provenienza territoriale, le iniziative e le attività, con le relative modalità attuative, finalizzate a sostenere il processo d'integrazione culturale, linguistica e sociale dello straniero di cui al presente articolo, allo scopo determinando i titoli e gli attestati idonei a comprovare il possesso dei requisiti previsti per le fasi di verifica di cui ai commi 2, 3 e 4, nonché i casi straordinari di eventuale giustificata esenzione dal loro possesso.

6. L'acquisizione della cittadinanza italiana, in conformità alla legislazione vigente, impegna il nuovo cittadino al rispetto, all'adesione e alla promozione dei valori di libertà, di eguaglianza e di democrazia posti a fondamento della Repubblica italiana e pertanto a non svolgere in alcun modo attività in contrasto con la Costituzione e con le leggi dell'ordinamento della Repubblica italiana ».

1. 04. Invernizzi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Modifiche alla legge 14 dicembre 2000, n. 379).

1. Al comma 2, dell'articolo 1, della legge 14 dicembre 2000, n. 379, le parole: « entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono soppresse.

1. 05. Bueno, Merlo, Fitzgerald Nissoli, Borghese, Ottobre, Pisicchio.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 2-bis. La cittadinanza è revocata al cittadino italiano, che la abbia acquistata ai sensi dell'articolo 5, in caso di sentenza di condanna passata in giudicato:

a) per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;

b) per uno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 575, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quarter, 609-octies e 630 del codice penale;

c) per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, aggravati ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, del medesimo testo unico, nonché per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del citato testo unico, in tutte le ipotesi previste dai commi 1, 4 e 5 del medesimo articolo 74.

2-ter. La revoca della cittadinanza ai sensi del comma 2-bis comporta l'immediata espulsione e il contestuale trasferimento dell'esecuzione della pena detentiva nel Paese di origine del condannato ».

1. 06. Caparini, Invernizzi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 2-bis. La cittadinanza è revocata al cittadino italiano, che la abbia acquistata ai sensi dell'articolo 5, in caso di sentenza di condanna passata in giudicato:

a) per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;

b) per uno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 575, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-qua-ter, 609-octies e 630 del codice penale;

2-ter. La revoca della cittadinanza ai sensi del comma 2-bis comporta l'immediata espulsione e il contestuale trasferimento dell'esecuzione della pena detentiva nel Paese di origine del condannato ».

1. 07. Caparini, Invernizzi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 2-bis. La cittadinanza è revocata al cittadino italiano, che la abbia acquistata ai sensi dell'articolo 5, in caso di sentenza di condanna passata in giudicato:

b) per uno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 575, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-qua-ter, 609-octies e 630 del codice penale;

c) per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e

riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, aggravati ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, del medesimo testo unico, nonché per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del citato testo unico, in tutte le ipotesi previste dai commi 1, 4 e 5 del medesimo articolo 74.

2-ter. La revoca della cittadinanza ai sensi del comma 2-bis comporta l'immediata espulsione e il contestuale trasferimento dell'esecuzione della pena detentiva nel Paese di origine del condannato ».

1. 08. Caparini, Invernizzi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

Dopo l'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

« ART. 9-bis.

1. Nei casi di cui all'articolo 9, ai fini della concessione della cittadinanza italiana allo straniero, apolide o comunitario è preventivamente acquisito il parere del Sindaco del Comune di residenza anagrafica del richiedente.

2. Con il parere di cui al comma 1 il Sindaco attesta:

a) il requisito della residenza;

b) la congruità dei redditi del richiedente a garantirne l'autosufficienza economica, in rapporto anche ai carichi familiari;

c) il grado di integrazione del richiedente nella comunità locale, in attuazione della Carta dei valori, della cittadinanza e dell'integrazione, approvata con decreto del Ministero dell'interno 23 aprile 2007, misurato sul rispetto dei principi dello Stato di diritto, dei valori e delle norme

della Costituzione italiana, sulla conoscenza della lingua italiana e sul livello di partecipazione alla vita sociale ed economica.

3. Il parere di cui al comma 1 è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione al Sindaco dell'istanza di concessione della cittadinanza ».

1. 09. Invernizzi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 2-bis. La cittadinanza è revocata al cittadino italiano, che la abbia acquistata ai sensi dell'articolo 5, in caso di sentenza di condanna passata in giudicato:

a) per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;

b) per uno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 575, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 630 del codice penale;

c) per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope.

2-ter. La revoca della cittadinanza ai sensi del comma 2-bis comporta l'immediata espulsione e il contestuale trasferimento dell'esecuzione della pena detentiva nel Paese di origine del condannato ».

1. 010. Caparini, Invernizzi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 2-bis. La cittadinanza è revocata al cittadino italiano, che la abbia acquistata ai sensi dell'articolo 5, in caso di sentenza di condanna passata in giudicato:

a) per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;

b) per uno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 575, 600, 600-bis, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 630 del codice penale;

c) per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, aggravati ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, del medesimo testo unico, nonché per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del citato testo unico, in tutte le ipotesi previste dai commi 1, 4 e 5 del medesimo articolo 74.

2-ter. La revoca della cittadinanza ai sensi del comma 2-bis comporta l'immediata espulsione e il contestuale trasferimento dell'esecuzione della pena detentiva nel Paese di origine del condannato ».

1. 011. Caparini, Invernizzi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 2-bis. La cittadinanza è revocata al cittadino italiano, che la abbia acquistata

ai sensi dell'articolo 5, in caso di sentenza di condanna passata in giudicato:

a) per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;

b) per uno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 575, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-qua-ter del codice penale;

c) per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, aggravati ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, del medesimo testo unico, nonché per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del citato testo unico, in tutte le ipotesi previste dai commi 1, 4 e 5 del medesimo articolo 74.

2-ter. La revoca della cittadinanza ai sensi del comma 2-bis comporta l'immediata espulsione e il contestuale trasferimento dell'esecuzione della pena detentiva nel Paese di origine del condannato ».

1. 012. Caparini, Invernizzi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 2-bis. La cittadinanza è revocata al cittadino italiano, che la abbia acquistata

ai sensi dell'articolo 5, in caso di sentenza di condanna passata in giudicato:

a) per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;

2-ter. La revoca della cittadinanza ai sensi del comma 2-bis comporta l'immediata espulsione e il contestuale trasferimento dell'esecuzione della pena detentiva nel Paese di origine del condannato ».

1. 013. Caparini, Invernizzi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 2-bis. L'acquisto della cittadinanza, avvenuto ai sensi dell'articolo 5, è revocato in seguito a presentazione di dichiarazioni mendaci, di formazione di atti pubblici falsi o di uso degli stessi in violazione delle norme di legge. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso.

2-ter. L'acquisto della cittadinanza viene revocato in caso di condanna passata in giudicato dallo straniero, ovvero del cittadino appartenente a uno Stato membro dell'Unione europea, per i delitti di associazione sovversiva e con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, di arruolamento e addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale o di condotta con finalità di terrorismo, nonché per i delitti contro la personalità internazionale dello Stato, di cui al libro secondo, Titolo I, capo I, del codice penale, indipendentemente dalla pena edittale stabilita per i medesimi delitti ».

1. 014. Caparini, Invernizzi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. L'acquisto della cittadinanza, avvenuto ai sensi dell'articolo 5, è revocato in seguito a presentazione di dichiarazioni mendaci, di formazione di atti pubblici falsi o di uso degli stessi in violazione delle norme di legge. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso ».

1. 015. Caparini, Invernizzi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. L'acquisto della cittadinanza viene revocato in caso di condanna passata in giudicato dallo straniero, ovvero del cittadino appartenente a uno Stato membro dell'Unione europea, per i delitti di associazione sovversiva e con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, di arruolamento e addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale o di condotta con finalità di terrorismo, nonché per i delitti contro la personalità internazionale dello Stato, di cui al libro secondo, Titolo I, capo I, del codice penale, indipendentemente dalla pena edittale stabilita per i medesimi delitti ».

1. 016. Caparini, Invernizzi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

2-bis. L'acquisto della cittadinanza viene revocato in caso di condanna passata

in giudicato dallo straniero, ovvero del cittadino appartenente a uno Stato membro dell'Unione europea, per i delitti di associazione sovversiva e con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, di arruolamento e addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale o di condotta con finalità di terrorismo, nonché per i delitti contro la personalità internazionale dello Stato, di cui al libro secondo, Titolo I, capo I, del codice penale, indipendentemente dalla pena edittale stabilita per i medesimi delitti, in caso di manifesta e accertata inosservanza del rispetto dei principi sanciti dalla Carta dei valori, della cittadinanza e dell'integrazione, approvata con decreto del Ministero dell'interno 23 aprile 2007,.

1. 017. Caparini, Invernizzi.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 19. Invernizzi.

Sopprimere i commi 1, 2, 3.

2. 6. Invernizzi.

Sopprimere i commi 1, 2.

2. 10. Invernizzi.

Sopprimere il comma 1.

2. 11. Invernizzi.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2. 5. Dorina Bianchi.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

1-ter. Il rigetto dell'istanza di cui al comma 1 è preclusa quando dalla data di presentazione della stessa, corredata della prescritta documentazione, sia decorso il termine di due anni. Qualora sussistano motivi tali da far ritenere il richiedente pericoloso per la sicurezza della Repubblica, il Ministro dell'interno può sospendere il predetto termine per un periodo massimo di un anno.

2. 22. D'Alia.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) dopo l'articolo 9-bis è aggiunto il seguente:

« ART. 9-bis.01. – 1. I procedimenti di cui alla presente legge si concludono nel termine perentorio di due anni dalla data di presentazione dell'istanza. Si applica l'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. 23. D'Alia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Chi, alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, abbia già maturato i requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b-bis*) e *b-ter*), e all'articolo 4, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotti dall'articolo 1, comma 1, acquista la cittadinanza italiana, se rilascia una dichiarazione in tal senso all'ufficiale dello stato civile entro due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3. Chi ha compiuto il ventesimo anno di età acquista la cittadinanza solo ove ricorra altresì il requisito di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *f*) della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

2. 1. Giorgis, Piccione, Zampa, Carra, Giuseppe Guerini, Marzano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Chi, alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, abbia già maturato i requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b-bis*) e *b-ter*), e all'articolo 4, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotti dall'articolo 1, comma 1, acquista la cittadinanza italiana, anche se maggiorenne, se rilascia una dichiarazione in tal senso all'ufficiale dello stato civile entro due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3.

2. 2. Giorgis, Piccione, Carnevali, Zampa, Carra, Giuseppe Guerini, Marzano.

Sopprimere i commi 2, 3, 4.

2. 7. Invernizzi.

Sopprimere il comma 2.

2. 12. Invernizzi.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Lo straniero che, pur essendo stato dichiarato adottabile ai sensi dell'articolo 8, legge n. 184 del 1983, non sia stato adottato, acquista la cittadinanza italiana al compimento della maggiore età.

b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il minore adottato acquista la cittadinanza italiana anche nel caso in cui al provvedimento straniero di adozione o di affidamento preadottivo non sia seguita, ai sensi degli articoli 35 e 36 della legge 4 maggio 1983, n. 184, la trascrizione dell'adozione nei registri di stato civile, a condizione che l'autorità competente abbia autorizzato l'ingresso del minore per motivo di adozione sul territorio nazionale ed egli non abbia fatto ritorno nel Paese di origine dopo un anno dall'ingresso in Italia.

- 2. 4.** Roberta Agostini, Piccione, Zampa, Carra, Carnevali.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 2, dell'articolo 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: « carattere temporaneo » sono aggiunte le seguenti: « , per i provvedimenti inerenti gli atti di stato civile ».

- 2. 3.** Gasparini, Marzano.

Sopprimere i commi 3, 4.

- 2. 9.** Invernizzi.

Sopprimere il comma 3.

- 2. 13.** Invernizzi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , garantendo altresì la conclusione dei procedimenti entro il termine di due anni dalla data di presentazione della domanda o dell'istanza per la cittadinanza.

- 2. 21.** D'Alia.

Sopprimere il comma 4.

- 2. 14.** Invernizzi.

Al comma 4, dopo le parole: di cittadinanza, aggiungere le seguenti: e di apolidia.

- 2. 24.** Costantino, Quaranta.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Conformemente a quanto previsto dagli articoli 4 e 18 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, sono adottate le misure necessarie a garantire alle persone con disabilità l'esercizio di tutti i diritti previsti dalla presente legge.

Nell'applicazione dell'articolo 4, comma *2-bis*, ai fini della valutazione della regolarità della frequenza, si tiene conto dell'eventuale discontinuità derivante dalle condizioni di disabilità.

4-ter. Nel caso di persona interdetta o inabilitata, gli atti finalizzati all'esercizio dei diritti previsti dalla presente legge, inclusa la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza, sono compiuti, nell'interesse della persona, dal tutore o dal curatore, previa autorizzazione del giudice tutelare. Nel caso di persona beneficiaria di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare dispone se tali atti possano essere compiuti dall'amministratore di sostegno ovvero dal beneficiario con l'assistenza dell'amministratore di sostegno ovvero se il beneficiario conservi per tali atti la capacità di agire. Ove gli atti siano compiuti dal tutore, dal curatore o dall'amministratore di sostegno, non si richiede il giuramento di cui all'articolo 10.

- 2. 20.** Costantino, Quaranta.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ufficiali di stato civile comunicano ai residenti genitori di cittadini stranieri minorenni e ai residenti cittadini stranieri maggiorenni che non abbiano ancora compiuto il ventesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza di cui all'articolo 1, commi *2-bis* e *2-ter* e all'articolo 4, commi *2-bis* e *2-ter*, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza.

4-ter. Coloro che alla nascita erano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b-bis*) o *b-ter*) o che prima del compimento della maggiore età hanno maturato i requisiti di cui all'arti-

colo 4, comma 2-*bis*, e che hanno compiuto il ventesimo anno di età prima dell'entrata in vigore della presente legge, acquistano la cittadinanza se ne fanno richiesta all'ufficiale di stato civile entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. 25. Costantino, Quaranta.

Dopo l'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Disposizioni transitorie).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 1, lettere *b-bis*) e *b-ter*) e all'articolo

4 comma 2-*bis* della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotti dalle lettere *a*) e *c*) del comma 1 dell'articolo 1 della presente legge si applicano anche ai soggetti che erano nel possesso dei requisiti indicati dalle predette disposizioni nei tre anni precedenti l'entrata in vigore delle presenti norme, a condizione che siano in grado di fornire prova di aver continuato ad essere regolarmente presenti in Italia nel periodo successivo.

2. Nei casi di cui al comma precedente la dichiarazione di volontà prevista deve essere presentata entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Si applica in ogni caso quanto previsto dall'articolo 4, comma 2-*bis*.

2. 01. Marazziti, Santerini.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena. Esame emendamenti C. 2798-A.

66

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 16 settembre 2015.

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena.

Esame emendamenti C. 2798-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 15.10 alle 16.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Allegati, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a Roma il 9 gennaio 2009. C. 2711 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	67
Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2011. C. 3238 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	71
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 25 luglio 2014. C. 3239 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	73
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 14 settembre 2011. C. 3240 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	74
Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 30 gennaio 2013. C. 3241 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	76
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per la cooperazione nell'esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico per scopi pacifici, fatto a Washington il 19 marzo 2013. C. 3242 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	77
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	78

SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 settembre 2015. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO.

La seduta comincia alle 14.05.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con

Allegato, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a Roma il 9 gennaio 2009. C. 2711 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paolo ALLI (AP), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo evidenziando che gli Accordi in esso contenuti sono finalizzati al rafforzamento della cooperazione tra Italia e Cipro negli ambiti culturale, scientifico, tecnologico, dell'istruzione e dell'università, rilevando altresì come si tratti di provvedimenti di ampio respiro.

In particolare, l'Accordo tra Italia e Cipro sulla collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, nonché nel campo dell'istruzione, con Allegato, firmato a Nicosia il 6 giugno 2005 sostituisce il precedente Accordo bilaterale di cooperazione culturale (firmato il 29 giugno 1973) nel quadro della comune appartenenza all'Unione europea (cui Cipro è membro dal 2004). Nel rimarcare come si tratti di una ratifica molto tardiva rispetto alla sigla dell'Accordo, evidenzia che l'obiettivo dell'Accordo è sia l'intensificazione delle relazioni bilaterali nei settori in esso individuati, sia il riscontro alla forte domanda di lingua e cultura italiana proveniente dalla controparte cipriota.

Segnala quindi che l'Accordo si compone di un preambolo, 18 articoli e dell'Annesso 1. Gli articoli 1 e 2, rispettivamente, chiariscono che la finalità dell'Accordo, che consiste nella realizzazione di programmi ed attività comuni, ed indicano i settori di collaborazione, prevedendo, inoltre, che le due Parti favoriscano anche forme di collaborazione nell'ambito dei programmi dell'Unione europea. I principali settori di collaborazione sono arte e cultura, tutela e restauro del patrimonio culturale, archivi, musei e biblioteche; istruzione a tutti i livelli, professionale, secondaria e universitaria; cooperazione cinematografica e radiotelevisiva, e scambi giovanili; ricerca scientifica, tecnologica ed ambientale. Gli articoli da 3 a 14 specificano nel dettaglio la collaborazione nei diversi settori previsti dall'Accordo: per quanto concerne il settore dell'istruzione (articolo 3), le istituzioni scolastiche e universitarie delle due Parti collaboreranno al fine di scambiarsi sia informazioni sulle metodiche, materiali didattici e programmi in uso, sia docenti ed esperti. A un livello superiore si potranno gli

scambi di docenti universitari e ricercatori, connessi alla realizzazione di comuni progetti di ricerca.

Nel quadro della realizzazione dello Spazio euro-mediterraneo dell'istruzione superiore sarà dato un ulteriore impulso alla cooperazione interuniversitaria. L'articolo 4 concerne il settore artistico-culturale, in cui verrà favorita l'organizzazione di manifestazioni e di esposizioni, nonché la reciproca partecipazione a festival ed eventi culturali e artistici, mediante l'organizzazione di spettacoli e tournée di compagnie teatrali. In questo ambito rientra anche la cooperazione tra gli enti teatrali e lirici e le rispettive istituzioni musicali. Lo scambio di informazioni, di documenti, di esperti sarà altresì strumento principale della cooperazione bilaterale nel settore degli archivi, delle biblioteche e musei (articolo 5). Per quanto riguarda la collaborazione scientifica e tecnologica (articolo 6), essa verrà promossa sviluppando i rapporti congiunti tra gli organismi, le università e i centri di ricerca in Italia e a Cipro, coinvolgendo anche istituzioni a carattere privato. La collaborazione dovrà prevedere sia la realizzazione congiunta di progetti di studio, di ricerca e di formazione nelle aree concordate, sia scambi di visite di personale scientifico e tecnico, sia l'organizzazione congiunta di conferenze e seminari di argomento scientifico e tecnologico. È prevista la concessione da entrambe le Parti di borse di studio per condurre attività a livello universitario o post-universitario in accademie, enti di ricerca o conservatori (articolo 7). Le Parti si impegnano ad incoraggiare lo scambio di informazioni e di esperienze per quanto concerne le attività giovanili (articolo 8) ed a favorire lo scambio di programmi culturali e cinematografici ad opera dei rispettivi organismi radio televisivi e cinematografici (articolo 9). Quanto al settore dell'archeologia e del patrimonio culturale (articolo 10) le Parti si impegnano a favorire la collaborazione sia con riguardo alle attività di ricerca e di scavo, sia rispetto alla conservazione e restauro, attraverso lo scambio di informazioni e di

esperti. Per quanto riguarda la tutela del patrimonio culturale (articolo 11) si estende a una stretta collaborazione nel contrasto ai traffici illeciti di opere d'arte, beni culturali, reperti archeologici, ed ogni altro oggetto di interesse storico, artistico o antropologico, anche mediante iniziative congiunte per la formazione del personale addetto. La collaborazione tra le Parti avverrà conformemente alle due Convenzioni dell'UNESCO sulla prevenzione e proibizione degli illeciti in materia di importazione, esportazione e trasferimento di beni culturali (1970), e dell'UNIDROIT sui beni culturali rubati o illecitamente esportati (1995). La reciproca collaborazione verrà incoraggiata anche nel campo dello sport, attesa la condivisa consapevolezza della funzione educativa e sociale di tali attività (articolo 12). La realizzazione delle attività di collaborazione attuate nell'ambito dell'Accordo e previste dai programmi della Commissione Mista (di cui al successivo articolo 16) avverrà sulla base di un criterio di reciprocità nonché in base alle disponibilità finanziarie di ciascuna delle due Parti (articolo 13). L'articolo 14 fa riferimento al tema della proprietà intellettuale, contemplato dall'Annesso I, che costituisce parte integrante dell'Accordo. L'Annesso 1 prevede che ciascun contributo scientifico fornito da una delle Parti rimarrà di sua esclusiva proprietà, mentre per quanto concerne i risultati ottenuti congiuntamente dalle due Parti nel corso dell'attuazione dell'Accordo in esame, il diritto di proprietà intellettuale apparterrà ad entrambe le Parti congiuntamente, e ognuna di esse potrà utilizzarlo per scopi di ricerca e sviluppo senza dover corrispondere alcuna *royalty*, occorrendo, tuttavia, il consenso scritto dell'altra Parte contraente quando se ne facesse un utilizzo a scopo commerciale. L'articolo 15 prevede l'impegno delle Parti a favorire scambi e collaborazione fra enti territoriali e regioni dei rispettivi Paesi. L'articolo 16 istituisce una Commissione mista mediante la quale le Parti procederanno a esaminare i progressi della cooperazione bilaterale e concorderanno in merito a programmi esecutivi pluriennali. Gli arti-

coli 17 e 18 riportano le clausole finali dell'Accordo, alla cui entrata in vigore sarà abrogato il precedente Accordo italo-cipriota di cooperazione culturale del 1973. La durata dell'Accordo in esame è illimitata, ma ciascuna delle Parti potrà denunciarlo in ogni momento attraverso le vie diplomatiche, con effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte contraente.

Per quanto riguarda il secondo atto pattizio all'esame della Commissione, evidenzia che con l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con Allegati, firmato a Roma il 9 gennaio 2009, si intende promuovere lo scambio e la cooperazione bilaterale nel campo dell'istruzione a livello universitario, al fine di agevolare gli studenti di ciascuna delle Parti a continuare gli studi nell'altro Paese. Questo Accordo, col favorire l'inserimento di studenti ciprioti nel sistema accademico italiano, mira da un lato a sostenere l'internazionalizzazione dei nostri atenei e, dall'altro, a diffondere ulteriormente la lingua italiana a Cipro (dove, come riportato dalla relazione illustrativa che correda il disegno di legge, il numero degli studenti di italiano ammonta a circa 14.000, dato non irrilevante).

Quanto al contenuto, l'Accordo si compone di un preambolo e di 8 articoli. L'articolo 1 delinea l'ambito di validità dell'Accordo stabilendo (paragrafo *a*) che la finalità del medesimo consiste nel riconoscimento reciproco dei periodi e dei titoli di studio ai soli fini dell'accesso ai corsi di laurea nelle istituzioni universitarie dei due Paesi. I paragrafi *b*) e *c*) individuano le istituzioni universitarie di entrambi i Paesi alle quali si applica l'Accordo. L'articolo 2 individua le corrispondenze dei titoli accademici rilasciati dalle università dei due Paesi, distinti in tre livelli: per l'Italia il primo corrisponde alla laurea « triennale » e al diploma accademico di primo livello; il secondo alla laurea specialistica/magistrale, al diploma di laurea *ex lege* n. 341 del 1990 e al diploma accademico di se-

condo livello; il terzo al dottorato di ricerca. L'articolo 3 riguarda le modalità di accesso dei singoli studenti alle istituzioni universitarie dei due Paesi – per il quale è obbligatorio il titolo finale degli studi secondari superiori (conseguito dopo almeno 12 anni di scolarità) o un titolo equivalente – nonché i requisiti necessari in relazione alla conoscenza della lingua locale e le procedure di selezione previste per l'accesso ai corsi di laurea a numero chiuso. L'articolo 4 dispone in materia di riconoscimento di periodi di studi e di esami per gli studenti che intendano proseguire un corso di studi presso un'istituzione universitaria dell'altro Paese contraente. Il riconoscimento reciproco di titoli (universitari) finali di studio per l'accesso a corsi universitari di livello superiore (secondo o terzo) nell'altro Paese contraente è regolato dalle disposizioni dell'articolo 5. L'articolo 6 riguarda l'accesso, in entrambi i Paesi, al dottorato di ricerca. Con l'articolo 7 viene istituita una Commissione Permanente di Esperti.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dei due Accordi Italia-Cipro reca, oltre alle consuete disposizioni, la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione di questi Accordi, pari a 170.900 euro per l'anno 2014, a 169.460 euro per l'anno 2015 ed a 174.860 euro a decorrere dal 2016 e dettagliati nella relazione tecnica allegato al disegno di legge: ad essi si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nel programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del MEF nella misura corrispondente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MAECI. Segnala a tale riguardo, l'esigenza di modificare la decorrenza degli oneri, aggiornandola al triennio di riferimento 2015-2017.

La relazione tecnica, che fornisce puntuali quantificazioni per voci di spesa, con riferimento agli oneri previsti dall'articolo 7 dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli universitari e correlati alla Commissione Permanente di Esperti, im-

puta l'onere, valutato in euro 1.440 ad anni alterni e posto a carico dello stato di previsione del MIUR, alla partecipazione alle riunioni – che dovrebbero tenersi «per prassi consolidata» ogni anno alternativamente in Italia e a Cipro – nell'ipotesi che vi venga inviato un funzionario dell'area dirigenziale e che la prima riunione (2014) si svolga a Cipro.

Conclude auspicando una celere approvazione del provvedimento in titolo.

Carlo SIBILIA (M5S), nel preannunciare il sostegno del suo Gruppo ai provvedimenti in esame, stigmatizza l'atteggiamento del Governo, sia per una questione di merito sia per una questione di metodo. Quanto a quest'ultima, rileva l'assenza di rappresentanti del Governo alla seduta odierna, con particolare riferimento al Viceministro per la cooperazione internazionale, atteggiamento che non può passare inosservato e che costituisce un segnale di noncuranza dell'Esecutivo verso le Camere, chiedendo che di tale questione ne sia investita la Presidenza della Camera.

Quanto al merito, nell'apprezzare il contenuto degli Accordi in esame, poiché orientati allo sviluppo di collaborazioni culturali, scientifiche e tecnologiche, auspica un incremento degli Accordi di tale tipo, a scapito di quelli orientati prevalentemente alle collaborazioni di ordine militare.

Ribadisce comunque che il MoVimento 5Stelle voterà a favore della ratifica in titolo.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, nel dare atto al deputato Sibilìa circa la mancata partecipazione di rappresentanti del Governo alla seduta, rileva tuttavia come si tratti di un caso eccezionale, e non della regola. Assicura che si farà comunque carico di prospettare tale istanza al Governo. Coglie l'occasione per formulare a nome della Commissione le felicitazioni alla collega Spadoni per il suo matrimonio.

Manlio DI STEFANO (M5S) ringrazia il presidente e riserva di riferire gli auguri della Commissione alla collega Spadoni.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2011.

C. 3238 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI), *relatrice*, introduce il provvedimento ricordando che il 19 dicembre 2011 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato il Protocollo in titolo, sulla « procedura di presentazione di comunicazioni » che prevede, per la prima volta, dei rimedi contro le violazioni dei diritti fondamentali dei minori riconosciuti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo (CRC secondo l'acronimo inglese).

Il Protocollo è inteso a rafforzare la salvaguardia dei diritti dei minorenni attraverso la presentazione di segnalazioni o di vere e proprie denunce al Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con sede a Ginevra, colmando una grave lacuna che indeboliva una piena attuazione di questo testo convenzionale rispetto a quanto accade per le altre grandi convenzioni sui diritti umani in ambito ONU.

Ricorda altresì che la Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1989, costituisce il principale strumento di diritto internazionale posto a tutela dei

diritti dell'infanzia, cui aderiscono 194 Paesi, fra cui l'Italia, che ha proceduto alla sua ratifica nel 1991.

Ad oggi il Protocollo risulta essere stato sottoscritto da 44 Paesi e ratificato da 14, fra cui Belgio, Germania, Irlanda, Portogallo, Slovacchia e Spagna. L'Italia, che è stata fra i primi firmatari del documento, si era impegnata a ratificarlo entro il settembre del 2013.

Il Protocollo, suddiviso in quattro parti, consta di complessivi ventiquattro articoli. Di tenore generale è la prima parte: l'articolo 1 stabilisce che le nuove competenze attribuite dal Protocollo al Comitato potranno da questo essere esercitate unicamente nei confronti degli Stati parte al Protocollo medesimo e non potranno riguardare disposizioni contenute in strumenti internazionali di cui lo Stato non sia parte.

L'articolo 2 enuncia invece il principio del « best interest of the child », il quale deve guidare le attività del Comitato. L'organo deve tenere in considerazione i diritti e le opinioni del bambino, cui deve essere attribuito il giusto peso in relazione alla sua età anagrafica e alla sua maturità. Ai fini dell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del Protocollo, il Comitato adotta le proprie regole di procedura, inclusive di idonee misure di salvaguardia atte a prevenire manipolazioni dei bambini da parte di coloro che agiscono per loro conto (articolo 3). Il Comitato potrà infatti rifiutarsi di esaminare comunicazioni che ritenga non essere informate al principio del miglior interesse del bambino. L'articolo 4 stabilisce infine che è dovere dello Stato parte prendere tutte le misure necessarie per assicurare che gli individui che si appellano al Comitato o che con esso cooperano non siano soggetti ad alcuna forma di violenza o intimidazione e per questo la loro identità non deve essere resa pubblica a meno che non diano il loro espresso consenso.

La seconda parte contiene le disposizioni di sostanza, essendo dedicata alle procedure di « comunicazione », forme cioè di ricorso « paragiurisdizionale » volte a denunciare e ad accertare violazioni

della Convenzione sui diritti del fanciullo o dei primi due Protocolli alla medesima – oggetto precipuo del documento in analisi. Esse sono di due tipi: *a)* comunicazioni individuali e *b)* comunicazioni interstatali.

Per quanto concerne le prime, in base al disposto dell'articolo 5 possono presentare ricorso soggetti minori a titolo individuale – direttamente o mediante un rappresentante che agisca per loro conto – o a titolo collettivo, con riferimento a tutti i casi di violazione della Convenzione e dei primi due Protocolli opzionali. Nel caso in cui la comunicazione pervenga da parte di un rappresentante, ciò dovrà avvenire con il consenso del minore o del gruppo di minori rappresentato, a meno che l'autore della comunicazione non possa altrimenti giustificare la propria azione.

L'articolo 6 attribuisce al Comitato la competenza a richiedere allo Stato parte convenuto l'adozione di misure provvisorie a garanzia della vittima o presunta tale, senza che ciò comporti nessuna determinazione in merito all'ammissibilità o al merito della comunicazione.

Una volta che il Comitato abbia ritenuto la comunicazione ricevibile, esso la trasmette in via confidenziale allo Stato interessato. Esso dovrà quindi fornire per iscritto, entro sei mesi, informazioni riguardanti il caso in oggetto e le eventuali misure adottate per rimediare (articolo 8). Il Protocollo offre inoltre la possibilità di addivenire ad una soluzione amichevole per chiudere il caso, mediante i buoni uffici del Comitato e nel rispetto delle norme della Convenzione e dei Protocolli (articolo 9).

L'articolo 10 disciplina invece l'esame delle comunicazioni, il quale dovrà avvenire tempestivamente e a porte chiuse, sulla base di tutta la documentazione fornita, a condizione che essa sia trasmessa anche alle parti interessate. L'esame dovrà essere più rapido nel caso in cui il Comitato abbia raccomandato l'adozione di misure provvisorie. Qualora la comunicazione verta su presunte violazioni di diritti economici, sociali e cultu-

rali, il Comitato dovrà peraltro tener conto della specificità di tale categoria di diritti, la cui attuazione prevede un margine di flessibilità per gli Stati. Il Comitato dovrà quindi tenere in considerazione la ragionevolezza delle misure adottate.

Una volta concluso l'esame della comunicazione, il Comitato dà tempestivamente riscontro alle parti interessate, informandole del proprio parere e trasmettendo le proprie raccomandazioni. La procedura si chiude quindi con la replica scritta, entro sei mesi, da parte dello Stato interessato, il quale dovrà informare delle misure adottate e previste per dare attuazione ai pareri e alle raccomandazioni del Comitato. Il Comitato potrà inoltre chiedere allo Stato ulteriori informazioni (anche per quanto riguarda i seguiti dati alla soluzione amichevole, se del caso), eventualmente anche in occasione della presentazione dei rapporti richiesti agli Stati parte dalla Convenzione sui diritti del fanciullo e dai primi due Protocolli (articolo 11).

Relativamente alle procedure di comunicazione interstatali, l'articolo 12 prevede che ciascuno Stato parte possa, in qualsiasi momento, dichiarare di accettare la competenza del Comitato a ricevere comunicazioni in cui uno Stato sostenga che un altro Stato non stia adempiendo i propri obblighi.

La parte terza del Protocollo (articoli 13 e 14) disciplina le procedure di inchiesta per violazioni gravi o sistematiche, allineando il sistema della Convenzione sui diritti del fanciullo a quanto previsto da altre convenzioni delle Nazioni Unite in materia di diritti umani.

Le disposizioni finali del Protocollo disciplinano aspetti di natura prevalentemente procedurale, dall'assistenza alle forme di cooperazione internazionali (articolo 15), al rapporto che il Comitato è tenuto a presentare ogni due anni all'Assemblea Generale (articolo 16), dall'impegno per le Parti alla diffusione ed informazione sul Protocollo (articolo 17), fino agli aspetti relativi alla ratifica, all'ade-

sione, all'entrata in vigore, all'emendabilità ed alla denuncia del Protocollo opzionale (articoli da 18 a 22).

Il disegno di legge di ratifica ed esecuzione, già approvato dal Senato il 15 luglio scorso, consta di tre articoli che riguardano l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore del testo. Il provvedimento, non istituendo nuovi organi ma disciplinando aspetti di carattere prevalentemente procedurale afferenti a strutture già esistenti, come il Comitato sui diritti dell'infanzia, non implica oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Il nuovo Protocollo delinea nuovi scenari per la difesa dei diritti dei minori, perché nella procedura individuale il minore non dovrà necessariamente essere accompagnato da un rappresentante legale e le segnalazioni di violazioni sistematiche dei diritti dei minori potranno essere fatte da associazioni o altri soggetti che ne abbiano conoscenza.

Nell'auspicare una rapida approvazione di questo Protocollo, più volte auspicata dalle associazioni attive nella promozione e nella tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, segnala che la sua ritardata ratifica da parte del nostro Paese ha rappresentato una delle criticità a carico emerse nel corso della recente Revisione Periodica Universale svoltasi presso il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite a Ginevra nell'ottobre dell'anno scorso.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 25 luglio 2014.

C. 3239 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabio PORTA (PD), *relatore*, introduce il provvedimento evidenziando come l'intesa risponda all'esigenza di sviluppare ancora di più la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, con l'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare il dialogo sulle questioni della sicurezza, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi anche sul versante tecnologico ed industriale.

L'Accordo si compone di un breve preambolo e di dieci articoli. L'articolo 1 precisa che la cooperazione bilaterale è regolata da principi di reciprocità, uguaglianza e interesse reciproco, in conformità con gli ordinamenti giuridici dei due Paesi e con gli impegni internazionali da essi assunti.

L'articolo 2 dispone in ordine ai profili attuativi, alle aree di intervento ed alle modalità della cooperazione, precisando che essa verrà sviluppata sulla base di piani annuali e pluriennali, che sarà organizzata dai rispettivi Ministeri della difesa e che sarà possibile organizzare consultazioni dei rappresentanti delle Parti per l'elaborazione di specifici accordi integrativi. Tra gli ambiti di cooperazione si evidenziano i campi della politica di sicurezza e difesa, della ricerca, sviluppo e supporto logistico di beni e servizi per la difesa, delle operazioni umanitarie, dell'organizzazione e dell'impiego delle Forze Armate, della formazione, dell'addestramento e della sanità militare. Fra le modalità della cooperazione sono previste l'organizzazione di visite reciproche di delegazioni, lo scambio di esperienze e periodi di formazione e il trasferimento di tecnologie.

L'articolo 3 disciplina gli aspetti finanziari della cooperazione, stabilendo l'impegno di ciascuna Parte a sostenere le spese di propria competenza.

Nel disciplinare le questioni relative alla giurisdizione, l'articolo 4 stabilisce il diritto per il Paese ospitante di giudicare il personale ospitato per i reati commessi

sul proprio territorio, salva la possibilità per il Paese di origine di giudicare il proprio personale per reati commessi contro la propria sicurezza interna, il proprio patrimonio o commessi in relazione al servizio.

I successivi articoli disciplinano i casi di eventuali risarcimenti per danni provocati dal personale della parte inviante o di entrambe in relazione al servizio reso e la cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, prevedendo in particolare la possibilità di un impegno concorde in materia di navi, aeromobili e veicoli militari, armi da fuoco e altri materiali bellici, di sistemi elettronici e di altro tipo per uso militare, e le modalità attraverso cui attuare attività di cooperazione nel settore dell'industria della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca e dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature.

Infine, l'articolo 7 detta norme in merito alla sicurezza delle informazioni classificate, rinviando alla Convenzione bilaterale già sottoscritta dalle due Parti nel 1996.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 5 articoli che dispongono l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la copertura finanziaria, la clausola di invarianza di spesa e l'entrata in vigore.

Gli oneri economici sono riferibili ad eventuali visite ufficiali, allo scambio di esperienze fra esperti ed incontri operativi, e sono quantificati in poco meno di 9 mila euro.

Nell'auspicare una rapida approvazione del disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento il 15 luglio scorso, ribadisce, pur in assenza di rappresentanti del Governo, l'auspicio espresso pochi giorni fa in occasione del dibattito in Aula sull'accordo italo-cileno in materia di collaborazione scientifica e tecnologica, e che cioè si giunga celermente alla ratifica di un altro importante accordo che sta molto a cuore alla comunità italiana in Cile e a quella cilena in Italia: si tratta dell'intesa sulla sicurezza sociale tra i due Paesi che nonostante alcune osservazioni del Ministero del la-

voro, andrebbe incontro davvero alle esigenze di una comunità, ricordandoci anche che abbiamo ospitato negli anni Settanta e Ottanta tanti cileni a seguito di una violenta e drammatica dittatura instaurata in quel Paese l'11 settembre di 42 anni fa.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 14 settembre 2011.

C. 3240 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fucsia FITZGERALD NISSOLI (PI-CD), *relatrice*, evidenzia come l'Accordo in esame, composto da un preambolo e da undici articoli, sia finalizzato ad incrementare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate, consolidando le rispettive capacità difensive e migliorando la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. Esso è volto anche ad indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi e ad esercitare un'azione stabilizzatrice di una regione di particolare valore strategico e politico, in considerazione degli interessi nazionali e degli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'area balcanica.

Già nel 2003 era stato sottoscritto un Accordo di settore tra l'allora realtà statale di Serbia e Montenegro e l'Italia, ma a seguito della dichiarazione di indipendenza del Montenegro nel 2006, le Parti hanno convenuto di sottoscrivere una

nuova intesa bilaterale per disciplinare, in modo esclusivo, la cooperazione bilaterale in campo militare.

I contenuti dell'Accordo sono omogenei ad altre intese della medesima materia.

L'articolo 1 stabilisce l'obiettivo di incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa, sulla base del principio di reciprocità. L'articolo 2 illustra le modalità di gestione della cooperazione tra i due Ministeri della difesa, i cui rappresentanti si riuniranno con cadenza annuale e alternativamente a Roma e a Podgorica. Gli articoli 3 e 4 individuano i settori e le modalità della cooperazione, tra cui sicurezza e politica di difesa ed esperienze acquisite in operazioni umanitarie e di peace-keeping.

Il successivo articolo 5 approfondisce le questioni legate all'industria della difesa ed allo scambio di armamenti e materiali. L'articolo 6 regola gli aspetti finanziari, stabilendo che ciascuna Parte sosterrà le spese di propria competenza per l'esecuzione dell'intesa, ad eccezione di quelle relative al trasporto locale, ai trattamenti sanitari d'emergenza, al vitto e all'alloggio se disponibili presso le installazioni militari del Paese ospitante, a beneficio del personale inviato dall'altra Parte.

L'articolo 7 disciplina la materia del risarcimento di eventuali danni provocati dal personale in occasione dell'esecuzione di attività di servizio, mentre l'articolo 8 tratta delle questioni afferenti la giurisdizione. L'articolo 9 regola il trattamento delle informazioni, dei documenti e dei materiali classificati, mentre l'articolo 10 stabilisce che le controversie, derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione di questo Accordo, siano risolte tramite negoziati bilaterali tra le Parti.

Da ultimo, l'articolo 11, nel definire la data di entrata in vigore dell'Accordo, stabilisce in cinque anni, rinnovabili per un uguale periodo, la sua durata, disciplinandone le modalità di denuncia e cessazione.

Il disegno di legge di ratifica, già approvato dal Senato il 15 luglio scorso, si compone di 5 articoli che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizza-

zione alla ratifica (articolo 1), all'ordine di esecuzione (articolo 2), alla copertura finanziaria (articolo 3), alla clausola di invarianza di finanziaria (articolo 4) ed all'entrata in vigore (articolo 5).

Gli oneri economici sono quantificati in 671 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2015, per spese di missione. Ad esclusione di tali spese dall'accordo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Nel concludere, auspica una celere approvazione del disegno di legge di ratifica in titolo: l'accordo infatti è pienamente funzionale ad un rafforzamento di autentica amicizia e di buon vicinato fra i due Paesi e conferma il pieno sostegno dell'Italia – che è il maggior investitore estero in Montenegro – alle aspirazioni europee ed euro-atlantiche di Podgorica che – pur rappresentando la più piccola delle repubbliche ex iugoslave – riveste una posizione assolutamente strategica, affacciata sul Mediterraneo e all'ingresso dei Balcani, ribadita dal presidente Mattarella in occasione della sua visita ufficiale nella repubblica adriatica il 26 maggio scorso.

Manlio DI STEFANO (M5S), nell'apprezzare lo sforzo di «abbracciare i Balcani», rileva la necessità di farlo nel modo giusto, ossia preferendo gli accordi diretti a rafforzare le cooperazioni in ambiti diversi da quello prettamente militare, contrastando in particolar modo quelli incentrati sullo scambio di armi, essendo altra la cooperazione di cui hanno necessità i Paesi dei balcani occidentali. Preannunzia pertanto la contrarietà del Movimento 5Stelle al provvedimento in esame.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 30 gennaio 2013.

C. 3241 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI (PD), *relatore*, introduce il provvedimento, evidenziando che il Memorandum all'esame ha lo scopo di fissare la cornice giuridica entro cui sviluppare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza.

Peraltro, la sottoscrizione di tale atto, che mira anche ad indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, va intesa come azione stabilizzatrice di un'area di particolare valore strategico e di alta valenza politica, considerati gli interessi nazionali e gli impegni internazionali assunti dall'Italia nella regione dei Balcani.

In particolare, la finalizzazione di tale Accordo si propone anche lo scopo di sostenere lo sviluppo delle capacità operative dello strumento militare bosniaco al fine di assistere il Paese nel processo di integrazione euro-atlantico.

Il quadro normativo è composto da un breve Preambolo e undici articoli.

L'articolo 1 enuncia i principi ispiratori e lo scopo dell'Accordo, dichiarando che esso, al fine ultimo di rafforzare la pace e la stabilità mondiale, intende incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa sulla base dei principi di reciprocità ed uguaglianza, nonché in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici, con gli impegni internazionali precedentemente assunti e, per quanto concerne la Parte italiana, anche con la normativa europea.

Gli articoli 2, 3 e 4 disciplinano le linee guida e le modalità di attuazione della cooperazione tra i Ministeri della difesa dei due Paesi.

In particolare, l'articolo 2 prevede che la cooperazione si sviluppi sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle Parti e sottoscritti da rappresentanti a ciò appositamente autorizzati, che indicheranno le linee guida della cooperazione, nonché i dettagli delle singole attività da svolgere.

L'articolo 3 indica i campi in cui la cooperazione tra i due Paesi potrà svilupparsi, tra i quali: la politica di sicurezza e difesa, le operazioni umanitarie e di mantenimento della pace, la sicurezza ed il controllo degli armamenti, nel rispetto dei trattati internazionali in materia di difesa, l'organizzazione delle Forze armate, delle strutture e dell'equipaggiamento dei reparti militari, l'industria della difesa e la politica degli approvvigionamenti, subordinata ai rispettivi Ministeri della difesa.

L'articolo 4, infine, declina le modalità attraverso le quali la cooperazione potrà essere attuata, identificandole essenzialmente in – incontri tra i rappresentanti di vertice delle istituzioni della Difesa, scambio di esperienze tra esperti delle due Parti, partecipazione ad attività addestrative ed esercitazioni militari, nonché a corsi, a seminari, conferenze, partecipazione ad operazioni umanitarie e di mantenimento della pace, visite a navi, aeromobili militari e ad altre strutture militari, scambi di informazioni e di pubblicazioni di carattere didattico, nonché nel campo degli eventi culturali e sportivi.

L'articolo 5 regola gli aspetti finanziari derivanti della cooperazione, stabilendo che ciascuna Parte sosterrà le spese di propria competenza per l'esecuzione del Memorandum. L'articolo 6 regola il risarcimento degli eventuali danni provocati in occasione dell'esecuzione delle attività di cooperazione.

L'articolo 7 tratta le questioni attinenti alla giurisdizione. In particolare, si riconosce il diritto di giurisdizione allo Stato ospitante, nei confronti del personale ospitato, per i reati commessi sul proprio

territorio e puniti secondo la propria legge; tuttavia lo Stato di origine conserva il diritto di giurisdizione, in via prioritaria, nei confronti del proprio personale, sia esso militare o civile, per reati commessi contro la sua sicurezza o il suo patrimonio, nonché per quelli commessi durante o in relazione al servizio. In proposito, ricorda che la Bosnia ed Erzegovina ha abolito la pena di morte dal 2001 e che in qualità di Stato partner della NATO ha sottoscritto l'Accordo tra gli Stati partecipanti al Trattato del Nord Atlantico e gli altri Stati partecipanti al «Partenariato per la Pace» concernente lo *status* delle loro forze (PfP SOFA).

L'articolo 8 disciplina l'eventuale cooperazione nel campo industriale, stabilendo che le Parti si offriranno reciproca assistenza e collaborazione nel campo dell'approvvigionamento di materiali militari dalle industrie di difesa nazionali.

L'articolo 9 regola il trattamento delle informazioni, dei documenti, dei materiali e degli atti classificati, specificando che il loro trasferimento a terzi potrà avvenire solo per il tramite di canali governativi approvati dalle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza, e che essi dovranno essere conservati e salvaguardati secondo le leggi nazionali, nonché utilizzati esclusivamente per gli scopi contemplati dal Memorandum.

L'articolo 10 stabilisce che le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Memorandum verranno risolte tramite consultazione e negoziati tra le Parti, per il tramite dei canali diplomatici.

Auspica una rapida approvazione di tale disegno di legge, già approvato dal Senato nel luglio scorso ed i cui oneri finanziari appaiono molto modesti (986 euro annui).

Il Memorandum costituisce infatti un ulteriore segnale di attenzione e di sostegno nei riguardi di un paese che da poco mesi, è legato all'UE da un accordo di associazione, fortemente voluto dal nostro Paese che ha portato, dopo sei lunghi anni, una nota positiva nel panorama politico bosniaco.

Rimangono tuttavia varie sfide da affrontare per la Bosnia ed Erzegovina sulla via dell'integrazione europea, dalla negoziazione di un meccanismo di coordinamento tra i diversi livelli amministrativi statali e sub-statali competenti sulle materie di rilevanza UE alla prospettiva di lungo termine di una riforma costituzionale al fine di garantire la funzionalità della Bosnia Erzegovina come futuro Stato membro UE, a venti ormai dagli accordi di Dayton, programma peraltro particolarmente complesso.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per la cooperazione nell'esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico per scopi pacifici, fatto a Washington il 19 marzo 2013.

C. 3242 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Chiara CARROZZA (PD), *relatrice*, introduce il provvedimento, rilevando che l'Accordo in titolo – già approvato dall'altro ramo del Parlamento – è finalizzato a consolidare lo scambio scientifico e tecnologico fra l'Italia e gli Stati Uniti, nonché ad offrire ulteriori opportunità alla ricerca italiana ed alle industrie nazionali del settore, rafforzando la cooperazione dell'Agenzia Spaziale Italiana con le analoghe agenzie statunitensi, fra cui in primo luogo la NASA.

L'intesa, composta di 19 articoli, indica all'articolo 3 le aree di cooperazione e di interesse – includendovi, fra le altre, l'esplorazione umana dello spazio, l'osser-

vazione dell'universo e della terra – e le modalità attraverso cui realizzarle (satelliti, strumenti scientifici, piattaforme satellitari ed aeree, o missioni ed esplorazioni umane).

L'articolo 4 stabilisce la possibilità per le Agenzie di procedere alla stipula di accordi per la realizzazione di singoli progetti di cooperazione, che definiscano in dettaglio attività, ruoli e responsabilità.

Di rilievo anche l'articolo 6 che, in tema di responsabilità civile delle Parti in caso di danni, prevede la rinuncia reciproca – salvo casi specifici – ad eventuali richieste di risarcimento.

L'Accordo disciplina poi le modalità per la registrazione di oggetti spaziali, il trasferimento di dati tecnici e beni e il regime di proprietà intellettuale. L'Accordo stabilisce inoltre le modalità per la diffusione al pubblico di informazioni relative alla cooperazione di settore e per lo scambio di personale e per il reciproco accesso alle strutture.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alla clausola di invarianza finanziaria ed all'entrata in vigore.

L'articolo 3, in particolare, precisa che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che l'Agenzia spaziale italiana è autorizzata a farsi carico di quelli derivanti da eventuali imposte doganali o di altro tipo.

L'Accordo ha una durata limitata a dieci anni, salvo proroga concordata per iscritto o risoluzione anticipata prevista ex articolo 19.

L'Accordo non contrasta con l'ordinamento comunitario e, sul piano del diritto internazionale, è in linea con il Trattato sulla esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico del 1967.

L'Accordo risulta inoltre in linea con la Comunicazione della Commissione europea Verso una Strategia spaziale del-

l'Unione europea al servizio dei cittadini, del 4 aprile 2011, nella quale si delineano tre tipi di obiettivi – sociali, economici e strategici – collegati alla politica spaziale all'interno della regione europea.

Carlo SIBILIA (M5S), nel valutare positivamente il diverso ruolo del Parlamento italiano rispetto a quello statunitense con riferimento agli strumenti di ratifica di accordi internazionali, evidenzia la contraddittorietà del Governo italiano, che si impegna internazionalmente in ambiti scientifici di tale portata, ma non riesce a dare attuazione nell'ordinamento interno a provvedimenti semplici quali il libro digitale, più volte sollecitato dal MoVimento 5Stelle.

Rilevando altresì come spesso accordi internazionali con alcuni Paesi comportino la rescissione di impegni contratti con altri Paesi, talvolta sottoposti a misure sanzionatorie da parte della Comunità internazionale, con conseguente applicazioni di penali commerciali, e domandandosi quale sia la *ratio* che porta alla stipula di tali accordi, chiede che siano svolti gli opportuni approfondimenti istruttori con la Commissione attività produttive per una valutazione più coerente del provvedimento in esame, anche al di là del mero parere di competenza.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.20.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazione della composizione della Commissione	79
Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri. Testo unificato Doc. XXII, n. 46 e n. 51 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	79
ALLEGATO (<i>Emendamento</i>)	80

SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 settembre 2015. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 14.05.

Variazione della composizione della Commissione.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, comunica che a decorrere dal 5 agosto 2015 il deputato Roberto Capelli ha cessato di far parte della Commissione e che è entrato a farne parte il deputato Mario Caruso.

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri. Testo unificato Doc. XXII, n. 46 e n. 51.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 4 agosto 2015.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che nell'ultima seduta la Commissione ha adottato come testo base un testo unificato delle due proposte in esame predisposto dal relatore.

Comunica, quindi, che a tale testo base è stata presentata una sola proposta emendativa (*vedi allegato*), che, tuttavia, è da considerarsi inammissibile in quanto volta a disciplinare una materia – quella delle indennità di carica per i componenti dell'ufficio di presidenza della commissione – riservata alla competenza dell'Ufficio di Presidenza della Camera.

Avverte che il testo adottato dalla Commissione come testo base sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'acquisizione dei pareri di competenza.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

ALLEGATO

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri. (Testo unificato Doc. XXII, n. 46 e n. 51).

EMENDAMENTO

ART. 2.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

4. Le cariche di cui al comma 3 non danno diritto ad ulteriori indennità rispetto a quelle già percepite dalla Camera dei deputati.

2. 1. Frusone, Basilio, Paolo Bernini, Corda, Rizzo, Tofalo.

(Inammissibile)

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. Nuovo testo C. 3012 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 81

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante Revisione del sistema sanzionatorio. Atto n. 183-bis (Rilievi alle Commissioni II e VI) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi*) 85

Schema di decreto legislativo recante Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario. Atto n. 184-bis (Rilievi alle Commissioni II e VI) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole*) 87

Schema di decreto legislativo recante Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione. Atto n. 185-bis (Rilievi alla VI Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole*) 89

RISOLUZIONI:

7-00764 Tancredi e altri: Sull'applicazione della procedure di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del TUEL (*Discussione e rinvio*) 90

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 settembre 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 15.05.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza.

Nuovo testo C. 3012 Governo.

(Parere alle Commissioni VI e X).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 settembre 2015.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, ricorda che, nel corso della precedente seduta, il Viceministro Morando si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti in merito al complesso delle disposizioni recate dal provvedimento e come fosse in particolar modo emersa l'esigenza di approfondire le implicazioni finanziarie connesse alle modifiche apportate dalle Commissioni di merito all'articolo 5, concernente l'assegnazione delle classi di merito nel campo delle assicurazioni RC auto.

Il Viceministro Enrico MORANDO si sofferma nuovamente, in primo luogo, sul citato articolo 5 del provvedimento, come emendato nel corso dell'esame in sede referente, atteso che tale norma comporta indubbiamente le maggiori criticità dal punto di vista finanziario. In proposito,

nel ribadire essenzialmente quanto già precisato nella seduta di ieri, conferma come, sulla base della documentazione predisposta dal competente Dipartimento delle finanze e depositata nella predetta seduta, gli oneri derivanti dall'esenzione dall'imposta di bollo dei certificati di stato di famiglia ai fini dell'assegnazione della classe di merito per l'assicurazione RC auto, quantificati dal provvedimento in esame nella misura di 500 mila euro a decorrere dal 2015, risulterebbero in realtà essere decisamente superiori, nell'ordine di circa 30 milioni di euro su base annua in termini di minor gettito. Ciò considerato, esprime la netta contrarietà del Governo, anche ai fini dell'osservanza dell'articolo 81 della Costituzione, rispetto al mantenimento, nel citato articolo 5 del provvedimento, della parte relativa all'esenzione dall'imposta di bollo dei certificati di stato di famiglia ai fini dell'assegnazione della classe di merito per l'assicurazione RC auto, introdotta nel corso dell'esame presso le Commissioni di merito.

Con riferimento alle richieste di chiarimento relative alle restanti disposizioni del provvedimento, osserva quanto segue.

Per quanto attiene all'accertamento della violazione dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile verso terzi, che in base alle modifiche introdotte in sede referente all'articolo 9 può avvenire mediante dispositivi gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale, il relatore nella precedente seduta ha rilevato che andrebbe acquisita conferma che detta gestione possa effettivamente aver luogo da parte dei soggetti interessati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo si riserva di fornire una risposta a seguito di informazioni che devono essere fornite dal Ministero dell'interno.

Ricorda che l'articolo 13 dispone al comma 2, lettera e), l'elevazione dal 5 al 15 per cento del limite massimo del contributo obbligatorio che le imprese assicurative devono versare annualmente alla CONSAP per il Fondo di garanzia per le vittime della caccia. In relazione al richie-

sto chiarimento se tale incremento può determinare l'aumento degli oneri deducibili per le stesse imprese con eventuali effetti, sia pur indiretti, sul gettito fiscale ed in relazione all'osservazione che tali effetti potrebbero non verificarsi qualora l'aumento del contributo fosse traslato integralmente a carico dei soggetti assicurati, rileva che l'aggravio di circa 1 o 2 euro all'anno per ogni cacciatore assicurato garantisce la non riduzione del gettito.

Fa presente inoltre che le amministrazioni pubbliche interessate sono in grado di effettuare l'integrazione dell'Archivio informatico antifrode dell'IVASS con il casellario giudiziale e con le ulteriori banche dati indicate nell'articolo 13, comma 5, con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Rileva che le disposizioni di cui all'articolo 15, modificando la disciplina di cui al decreto legislativo n. 252 del 2005, si riferiscono ai fondi pensione di carattere privatistico, e quindi non sono suscettibili di incidere sulla disciplina dei Fondi di solidarietà di cui all'articolo 3, commi da 4 a 45, della legge n. 92 del 2012, che hanno finalità differente rispetto a quella propria dei fondi pensione. Inoltre precisa che la modifica, prevista dall'articolo 15, dei requisiti per ottenere l'anticipo delle prestazioni pensionistiche in caso di inoccupazione, è compatibile con l'equilibrio finanziario dei singoli fondi pensione e che l'articolo 15 medesimo non incide sul trattamento tributario dell'anticipo della prestazione pensionistica complementare.

Fa presente inoltre che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può effettuare gli adempimenti previsti dall'articolo 16, comma 1, lettera c), incluse le funzioni sanzionatorie, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente; può effettuare gli adempimenti connessi all'istituzione e alla gestione del registro previsto dall'articolo 16-bis, nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente, atteso che lo stesso registro si configura come mera estensione del ROC (Registro opera-

tori comunicazione) di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5, della legge n. 249 del 1997.

Rileva quindi che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può svolgere i compiti ad essa assegnati dall'articolo 16-ter, in materia di concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica, nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

Ricorda che l'articolo 17 prevede la possibilità di utilizzo del Sistema pubblico dell'identità digitale gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale e che nella precedente seduta il relatore, poiché tale Agenzia rientra nell'elenco delle amministrazioni pubbliche che concorrono alla formazione del conto economico consolidato, ha rilevato la necessità di acquisire elementi volti ad escludere che, per effetto della disposizione, siano posti a carico dell'Agenzia adempimenti non sostenibili nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Al riguardo si riserva di fornire una risposta a seguito di informazioni che devono essere fornite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dello sviluppo economico.

Rileva inoltre che l'aggiornamento, previsto dall'articolo 17 del provvedimento, del decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, recante la disciplina del Registro delle opposizioni, non avrà effetti onerosi per la finanza pubblica e che all'articolo 18, gli effetti derivanti dall'abolizione dell'esclusività dei servizi, affidati a Poste italiane Spa, inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari nonché dei servizi relativi alle notificazioni delle violazioni del codice della strada sono compensati dagli effetti dell'incremento dell'offerta di servizio conseguente alla liberalizzazione del mercato.

Con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore in relazione agli effetti sulle tariffe elettriche e del gas di cui all'articolo 19-septies, si riserva di fornire una risposta a seguito di informazioni che devono essere fornite dal Ministero dello sviluppo economico e dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

Con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore in relazione alla possibilità per l'Autorità per l'energia e il Ministero dello sviluppo economico di dare attuazione alla pluralità di adempimenti previsti dal nuovo testo elaborato dalle Commissioni di merito nell'ambito della disciplina relativa alla cessazione del regime di maggior tutela per i prezzi del gas e dell'energia elettrica, in particolare agli articoli 19-ter e 19-octies, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, si riserva di fornire una risposta a seguito di informazioni che devono essere fornite dai soggetti pubblici interessati.

Con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore in ordine a quale sia il sistema sanzionatorio cui fa riferimento l'articolo 19-ter, comma 4, e quale sia l'attuale destinazione degli introiti in questione, si riserva di fornire una risposta a seguito di informazioni che devono essere fornite dal Ministero dello sviluppo economico.

Rileva inoltre che le attività previste dall'articolo 22-bis, comma 1, che prevedono l'ampliamento della banca dati esistente presso il Ministero dello sviluppo economico, mediante l'introduzione di un'anagrafe degli impianti stradali di distribuzione di carburanti, possono essere effettivamente svolte mediante l'utilizzo delle risorse già a disposizione del Ministero stesso in base alla legislazione vigente.

Fa presente che, con riferimento alla riorganizzazione del Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete dei carburanti, anch'essa prevista dall'articolo 22-bis, comma 1, sarebbe opportuno che con il decreto ministeriale che provvederà a tale riorganizzazione si provveda a stabilire non solo il numero dei componenti ma anche la data di scadenza delle nomine, atteso che per il Comitato attualmente operante non è previsto il termine di durata degli incarichi.

Rileva inoltre che i commi 6 e 9 dell'articolo 22-bis prevedono fattispecie di sanzioni amministrative da parte del Ministero dello sviluppo economico nei confronti dei titolari degli impianti di distribuzione, con versamento dei relativi pro-

venti al fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 32 del 1998, preordinato al pagamento degli indennizzi per la chiusura degli impianti, nonché per il rimborso dei costi ambientali sostenuti per il risanamento degli impianti. Nel far presente che il predetto fondo, nella forma di un conto corrente bancario, è gestito dalla Cassa Conguaglio GPL e che ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014 l'attività della Cassa Conguaglio GPL è prorogata sino al 31 dicembre 2016, rappresenta la necessità che tali proventi, per la quota destinata al fondo, siano acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato.

Fa presente inoltre che appare opportuno aggiungere, al citato articolo 22-*bis*, relativo alla razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, una apposita clausola di invarianza finanziaria.

Rileva, con riferimento all'articolo 22-*ter*, che sopprime l'obbligo, per i produttori che si costituiscono al fine di gestire autonomamente gli imballaggi, di corrispondere il contributo ambientale fino all'accertamento del funzionamento del proprio consorzio, che i conseguenti minori introiti potranno essere ammortizzati dal CONAI mediante soluzioni finanziarie « interne » qualora si renda necessario preservare l'equilibrio dei risultati di gestione, dal lato delle spese (attraverso una riduzione dei costi) e/o sul versante delle entrate (rimodulazione dei contributi a carico dei soggetti aderenti). Inoltre l'ISPRA provvederà agli adempimenti previsti dall'articolo 22-*quater*, che prevede appunto la sostituzione del parere del CONAI con il parere tecnico dell'ISPRA, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, tenuto peraltro conto che si tratta di una attività riconducibile ai compiti istituzionali dell'ISPRA a supporto del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare.

Rileva altresì che l'apposito sito internet previsto dall'articolo 24, in materia di strumenti per favorire il confronto tra

servizi bancari, sarà gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze ed alla sua costituzione si provvederà con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Ricorda che il relatore ha chiesto di chiarire le eventuali implicazioni di carattere finanziario derivanti dall'articolo 26, comma 1, lettera *a*), n. 1, che abroga l'articolo 4, comma 3, quarto periodo, della legge n. 247 del 2012. La norma soppressa, infatti, dispone che l'attività professionale svolta dagli associati dia luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale. Al riguardo si riserva di fornire una risposta a seguito di informazioni che devono essere fornite dal Ministero del lavoro e dal Ministero della giustizia.

Con riferimento all'articolo 28-*bis*, in materia di semplificazione delle procedure ereditarie, ricorda che il relatore ha rilevato la necessità di acquisire conferma che i diritti previsti dalla norma siano idonei a garantire la copertura integrale delle spese connesse sia alla struttura sia alla gestione del registro delle successioni, al fine di escludere effetti onerosi non previsti dal testo, e che il venir meno degli attuali introiti per la pubblica amministrazione connessi al rilascio di copie e, più in generale, alla gestione del servizio in questione, sia integralmente compensato dai risparmi dovuti al mancato esercizio delle relative attività amministrative. Al riguardo si riserva di fornire una risposta a seguito di informazioni che devono essere fornite dal Ministero della giustizia.

In ordine alla sostenibilità con le risorse disponibili a legislazione vigente dei compiti che l'articolo 29, comma 1-*bis*, recante modifiche alla disciplina della società a responsabilità limitata, assegna in materia di antiriciclaggio al conservatore del registro delle imprese, presso le Camere di Commercio, si riserva di fornire una risposta a seguito di informazioni che devono essere fornite dal Ministero dello sviluppo economico.

Fa presente infine che la disposizione di cui all'articolo 32, che prevede la facoltà per le farmacie soprannumerarie dei piccoli comuni di trasferirsi in ambito regio-

nale previo pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari a 5.000 euro, è suscettibile di comportare potenziali effetti positivi in termini di gettito prudenzialmente non indicati in quanto la stima si baserebbe su dati non prevedibili.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, nel ringraziare preliminarmente il Viceministro Morando per gli elementi di risposta forniti, si riserva di formulare nella seduta di domani una proposta di parere sul testo del provvedimento, una volta acquisiti gli ulteriori chiarimenti sulle questioni con riferimento alle quali il rappresentante del Governo si è riservato una risposta.

Francesco BOCCIA (PD), *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 16 settembre 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto legislativo recante Revisione del sistema sanzionatorio.

Atto n. 183-bis.

(Rilievi alle Commissioni II e VI).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 15 settembre 2015.

Il Viceministro Enrico MORANDO, in risposta alle richieste di chiarimento for-

mulate dal relatore nel corso della seduta di ieri, precisa che l'onere derivante dal provvedimento in oggetto, valutato in 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, è riconducibile al titolo II del medesimo provvedimento, relativo alle sanzioni amministrative e che l'equilibrio dei saldi di finanza pubblica è altresì garantito dal monitoraggio previsto al comma 2 dell'articolo 33 del provvedimento. Chiarisce, inoltre, che gli effetti « indotti » correlati all'abbassamento del presidio su alcune specifiche fattispecie, e in particolare alle modifiche alla disciplina sanzionatoria del *reverse charge* di cui al titolo II, risultano compensati dall'immediato effetto di incentivo verso forme di ravvedimento dei contribuenti e di adeguamento spontaneo. Fa quindi presente che la scelta di fissare la decorrenza degli effetti del provvedimento, con riferimento al Titolo II, relativo alla revisione del sistema sanzionatorio amministrativo, è stata determinata fondamentalmente dalla circostanza che sul Fondo destinato all'attuazione della delega fiscale vi sono risorse disponibili per la copertura dell'onere di 40 milioni soltanto negli anni 2017 e seguenti, mentre per il 2016 non sono presenti risorse sufficienti. Evidenzia altresì che l'articolo 33, comma 2 – il quale, in caso di scostamento rispetto alle previsioni, affida al Ministro dell'economia e delle finanze la facoltà di adottare un apposito decreto per provvedere alla rimodulazione degli importi delle sanzioni ovvero, alternativamente, di presentare al Parlamento una apposita relazione in cui sono indicate le cause dello scostamento e gli interventi specifici da adottare per il mantenimento degli equilibri di finanza pubblica – costituisce una disposizione necessaria per l'attuazione della delega nel rispetto dell'esigenza di salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica e, quindi, implicitamente compatibile con la delega stessa. Ritiene pertanto che la predetta facoltà dovrebbe quindi essere mantenuta nel testo, poiché l'adozione del decreto recante la rimodulazione delle sanzioni consentirebbe un intervento più snello e rapido, rispetto alla relazione al Parla-

mento finalizzata all'adozione di successivi interventi legislativi correttivi, ferma restando su tale specifico punto la disponibilità del Governo a rimettersi alle diverse valutazioni che la Commissione bilancio dovesse eventualmente ritenere maggiormente opportune.

Tea ALBINI (PD), *relatore*, nel preannunziare, alla luce dei chiarimenti testé forniti dal Viceministro Morando, una valutazione complessivamente favorevole per quanto concerne i profili finanziari sullo schema di decreto in esame, ritiene tuttavia opportuno intervenire sul dettato dell'articolo 33, comma 2, riguardante il monitoraggio degli effetti finanziari, al fine di mantenere esclusivamente la previsione secondo cui, in caso di scostamento rispetto alle previsioni, venga presentata al Parlamento una apposita relazione in cui sono indicate le cause dello scostamento e gli interventi specifici da adottare per il mantenimento degli equilibri di finanza pubblica, ciò anche in considerazione del fatto che tale nuova formulazione potrebbe risultare maggiormente aderente alla disciplina recata dalla legge di contabilità pubblica.

Il Viceministro Enrico MORANDO, come in precedenza già anticipato, si rimette su tale ultimo punto alle valutazioni della Commissione.

Tea ALBINI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante Revisione del sistema sanzionatorio (atto n. 183-bis);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'onere derivante dal presente schema di decreto, valutato in 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, è riconducibile al titolo II, relativo alle sanzioni amministrative;

l'equilibrio dei saldi di finanza pubblica è altresì garantito dal monitoraggio previsto al comma 2 dell'articolo 33;

gli effetti "indotti" correlati all'abbassamento del presidio su alcune specifiche fattispecie e, in particolare, alle modifiche alla disciplina sanzionatoria del *reverse charge* di cui al titolo II risultano compensati dall'immediato effetto di incentivo verso forme di ravvedimento dei contribuenti e di adeguamento spontaneo;

la scelta di fissare la decorrenza degli effetti del provvedimento, con riferimento al Titolo II, relativo alla revisione del sistema sanzionatorio amministrativo, è stata determinata fundamentalmente dalla circostanza che sul Fondo destinato all'attuazione della delega fiscale vi sono risorse disponibili per la copertura dell'onere di 40 milioni soltanto negli anni 2017 e seguenti, mentre per il 2016 non sono presenti risorse sufficienti;

l'articolo 33, comma 2 – il quale, in caso di scostamento rispetto alle previsioni, affida al Ministro dell'economia e delle finanze la facoltà di adottare un apposito decreto per provvedere alla rimodulazione degli importi delle sanzioni ovvero, alternativamente, di presentare al Parlamento una apposita relazione in cui sono indicate le cause dello scostamento e gli interventi specifici da adottare per il mantenimento degli equilibri di finanza pubblica – costituisce una disposizione necessaria per l'attuazione della delega nel rispetto dell'esigenza di salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica e, quindi, implicitamente compatibile con la delega stessa;

la predetta facoltà dovrebbe quindi essere mantenuta nel testo, poiché l'adozione del decreto recante la rimodulazione delle sanzioni consentirebbe un intervento più snello e rapido, rispetto alla relazione al Parlamento finalizzata all'adozione di successivi interventi legislativi correttivi;

considerato che:

la disposizione di cui al citato articolo 33, comma 2, a prescindere da considerazioni relative alla conformità

della stessa ai principi e criteri direttivi della delega, non appare comunque ancorata a puntuali parametri, giacché la scelta tra l'adozione di tale decreto e la presentazione di una relazione al Parlamento ai fini dell'adozione di successivi interventi sembra dipendere esclusivamente da una non meglio precisata "entità dello scostamento";

dovrebbe pertanto essere soppressa la previsione dell'eventuale adozione di un apposito decreto da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, mantenendo esclusivamente la previsione secondo cui, in caso di scostamento, viene presentata al Parlamento una apposita relazione in cui sono indicate le cause dello scostamento e gli interventi specifici da adottare per il mantenimento degli equilibri di finanza pubblica, anche al fine di evitare una situazione di incertezza a carico dei destinatari della nuova disciplina che potrebbe vanificare l'effettivo incentivo da essa atteso,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

All'articolo 33, comma 2, sia soppressa la previsione che affida al Ministro dell'economia e delle finanze la facoltà di provvedere, con apposito decreto, alla rimodulazione degli importi delle sanzioni, mantenendo esclusivamente la previsione secondo cui, in caso di scostamento rispetto alle previsioni, viene presentata al Parlamento una apposita relazione in cui sono indicate le cause dello scostamento e gli interventi specifici da adottare per il mantenimento degli equilibri di finanza pubblica ».

Il Viceministro Enrico MORANDO condivide con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario.

Atto n. 184-bis.

(Rilievi alle Commissioni II e VI).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 15 settembre 2015.

Il Viceministro Enrico MORANDO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nel corso della seduta di ieri, precisa che la rideterminazione degli effetti finanziari relativi all'immediata esecutività delle sentenze di condanna in favore del contribuente tiene conto sia del fatto che l'anticipo dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera gg), dal 1° gennaio 2017 al 1° giugno 2016, comporterà un maggiore esborso fino al 1° giugno 2018, sia della durata media dei processi, pari a due anni, rilevando inoltre come per l'anno 2018 l'impatto della disposizione sia comunque non negativo, in quanto è prevedibile che, nel medesimo anno, l'Agenzia delle entrate possa recuperare oltre il 75 per cento dei rimborsi in precedenza erogati in esecuzione della sentenza impugnata, come risulta dalla relazione tecnica. In relazione all'estensione degli effetti della immediata esecutività delle sentenze di condanna anche alle sentenze riferite ai ricorsi relativi a procedure catastali, conferma che, per quanto concerne il contenzioso afferente alla riclassificazione degli immobili con aumento della rendita catastale e relativa maggiore imposizione, la percentuale delle controversie che non determinano obbligazioni tributarie è pari all'85 per cento. Rileva, inoltre, che il contenzioso catastale si è sviluppato soltanto di recente e pertanto non ha, di fatto, riflessi su cause relative ad anni precedenti all'introduzione dell'esenzione dall'IMU sull'abita-

zione principale. Fa altresì presente che l'aliquota del 2,5 per cento, stimata dalla relazione tecnica in relazione alle controversie che si riflettono sulla determinazione delle obbligazioni tributarie, è stata prudenzialmente determinata considerando, per l'IMU e/o TASI, un'aliquota massima pari a poco meno dell'1,1 per cento applicabile alla rendita catastale e ascrivendo il restante 1,4 per cento alle sole imposte sui trasferimenti. Osserva che, con riferimento a tali controversie, non è stato invece considerato il gettito IRPEF, posto che le controversie medesime non si riflettono sulla base imponibile IRPEF, sia perché per gli immobili vige l'alternatività IMU e/o TASI – IRPEF, e pertanto si applica la sola imposta municipale, sia perché gli immobili locati, salvo poche eccezioni, sono tassati in relazione al canone percepito e non in relazione alla rendita catastale ai fini IRPEF. Osserva inoltre che le disposizioni che consentivano la riscossione di somme esigibili nella pendenza del giudizio di primo grado, in caso di sospensione dell'esecutività della sentenza favorevole al contribuente, non sono state riproposte nell'atto in esame in quanto appaiono superflue, posto che esse riproducono principi immanenti nell'ambito del processo tributario. Rileva, infine, che la mancata riproposizione delle citate disposizioni peraltro non comporta alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica giacché nella relazione tecnica relativa all'Atto n. 184, alle stesse non era stato ascritto alcun effetto finanziario, in quanto già applicate sulla base di principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità e dalla Corte Costituzionale.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto

legislativo recante Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario (atto n. 184-*bis*);

preso atto dei chiarimenti del Governo da cui si evince che:

la rideterminazione degli effetti finanziari relativi all'immediata esecutività delle sentenze di condanna in favore del contribuente tiene conto sia del fatto che l'anticipo dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera gg), dal 1° gennaio 2017 al 1° giugno 2016, comporterà un maggiore esborso fino al 1° giugno 2018, sia della durata media dei processi, pari a due anni;

per l'anno 2018 l'impatto della disposizione è comunque non negativo, in quanto è prevedibile che, nel medesimo anno, l'Agenzia delle entrate possa recuperare oltre il 75 per cento dei rimborsi in precedenza erogati in esecuzione della sentenza impugnata, come risulta dalla relazione tecnica;

in relazione all'estensione degli effetti della immediata esecutività delle sentenze di condanna anche alle sentenze riferite ai ricorsi relativi a procedure catastali, si conferma che, per quanto concerne il contenzioso afferente alla riclassificazione degli immobili con aumento della rendita catastale e relativa maggiore imposizione, la percentuale delle controversie che non determinano obbligazioni tributarie è pari all'85 per cento;

il contenzioso catastale si è sviluppato soltanto di recente e pertanto non ha, di fatto, riflessi su cause relative ad anni precedenti all'introduzione dell'esenzione dall'IMU sull'abitazione principale;

l'aliquota del 2,5 per cento, stimata dalla relazione tecnica in relazione alle controversie che si riflettono sulla determinazione delle obbligazioni tributarie, è stata prudenzialmente determinata considerando, per l'IMU e/o TASI, un'aliquota massima pari a poco meno dell'1,1 per cento applicabile alla rendita catastale e ascrivendo il restante 1,4 per cento alle sole imposte sui trasferimenti;

con riferimento a tali controversie non è stato invece considerato il gettito IRPEF, posto che le controversie medesime non si riflettono sulla base imponibile IRPEF, sia perché per gli immobili vige l'alternatività IMU e/o TASI – IRPEF, e pertanto si applica la sola imposta municipale, sia perché gli immobili locati, salvo poche eccezioni, sono tassati in relazione al canone percepito e non in relazione alla rendita catastale ai fini IRPEF;

le disposizioni che consentivano la riscossione di somme esigibili nella pendenza del giudizio di primo grado, in caso di sospensione dell'esecutività della sentenza favorevole al contribuente, non sono state riproposte nell'atto in esame in quanto appaiono superflue, posto che esse riproducono principi immanenti nell'ambito del processo tributario;

la mancata riproposizione delle citate disposizioni peraltro non comporta alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica giacché nella relazione tecnica relativa all'Atto n. 184 alle stesse non era stato ascritto alcun effetto finanziario, in quanto già applicate a legislazione vigente sulla base di principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità e dalla Corte costituzionale,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione.

Atto n. 185-bis.

(Rilievi alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 15 settembre 2015.

Il Viceministro Enrico MORANDO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nel corso della seduta di ieri, precisa che l'efficientamento dell'attività di riscossione, necessaria per garantire l'invarianza degli oneri prevista all'articolo 9, comma 7, potrà derivare dall'entrata a regime della norma contenuta all'articolo 14, che prevede l'obbligatorietà dell'adozione della PEC quale modalità di notifica di somme iscritte a ruolo a carico di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché per i professionisti iscritti in albi o elenchi, dal progressivo processo di internalizzazione dell'attività di rappresentanza in giudizio per il contenzioso instaurato nei confronti degli agenti della riscossione e da revisioni della struttura organizzativa della società di riscossione. Osserva, inoltre, che gli oneri e i ricavi di Equitalia Spa sono stati stimati con la massima cura tenendo conto della possibili variabili idonee a incidere sugli stessi. Rileva, altresì, che l'Agenzia delle entrate ha la possibilità di erogare ad Equitalia Spa il contributo di cui all'articolo 9, comma 5, nell'ambito delle proprie risorse, stante l'invarianza finanziaria prevista dal comma 7 del medesimo articolo. Osserva, infine, che gli adeguamenti dei sistemi telematici per provvedere alle nuove procedure di notifica di cui al nuovo testo dell'articolo 14, non incidiranno in maniera significativa sulle attività già svolte dalle camere di commercio e consentiranno di rafforzare notevolmente le procedure di notifica dei crediti erariali permettendo di migliorare l'efficienza dell'attività di riscossione nel suo complesso.

Edoardo FANUCCI (PD) *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma

2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione (atto n. 185-*bis*);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'efficientamento dell'attività di riscossione, necessaria per garantire l'invarianza degli oneri prevista all'articolo 9, comma 7, potrà derivare dall'entrata a regime della norma contenuta all'articolo 14, che prevede l'obbligatorietà dell'adozione della PEC quale modalità di notifica di somme iscritte a ruolo a carico di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché per i professionisti iscritti in albi o elenchi, dal progressivo processo di internalizzazione dell'attività di rappresentanza in giudizio per il contenzioso instaurato nei confronti degli agenti della riscossione e da revisioni della struttura organizzativa della società di riscossione;

gli oneri e i ricavi di Equitalia Spa sono stati stimati con la massima cura tenendo conto della possibili variabili idonee a incidere sugli stessi;

l'Agenzia delle entrate ha la possibilità di erogare ad Equitalia Spa il contributo di cui all'articolo 9, comma 5, nell'ambito delle proprie risorse, stante l'invarianza finanziaria prevista dal comma 7 del medesimo articolo;

gli adeguamenti dei sistemi telematici per provvedere alle nuove procedure di notifica, di cui al nuovo testo dell'articolo 14, non incideranno in maniera significativa sulle attività già svolte dalle camere di commercio e consentiranno di rafforzare notevolmente le procedure di notifica dei crediti erariali permettendo di migliorare l'efficienza dell'attività di riscossione nel suo complesso,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.35.

RISOLUZIONI

Mercoledì 16 settembre 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze.

La seduta comincia alle 15.35.

7-00764 Tancredi e altri: sull'applicazione della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del TUEL.

(Discussione e rinvio).

Paolo TANCREDI illustra sinteticamente il contenuto dell'atto di indirizzo a sua prima firma, volto essenzialmente a consentire la presentazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis*, comma 5, del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, anche a quegli enti per i quali, alla data di entrata in vigore (1° marzo 2015) delle modifiche apportate all'articolo 1, comma 573, della legge n. 147 del 2013, non era ancora decorso il termine dei 90 giorni previsti dal citato articolo 243-*bis*. Sottolinea, in particolare, come la normativa che in materia si è succeduta nel tempo, spesso in maniera contraddittoria e caotica, abbia determinato rilevanti difficoltà a non poche amministrazioni comunali, talora anche per responsabilità ad esse non direttamente ascrivibili.

Il Viceministro Enrico MORANDO fa presente che la risoluzione in esame è volta ad impegnare il Governo ad assumere iniziative al fine di consentire l'applicazione dell'articolo 1, comma 573,

della legge n. 147 del 2013, anche agli enti locali per i quali, alla data di entrata in vigore della disposizione, non era ancora decorso il termine dei 90 giorni di cui all'articolo 243-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – TUEL, concernente il piano di rientro degli enti locali.

Precisa che il citato comma 573 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, nel testo vigente, stabilisce che gli enti locali che, alla data di entrata in vigore della disposizione, non abbiano presentato il piano di riequilibrio entro il termine previsto dall'articolo 243-*bis*, comma 5, del TUEL e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 246 del medesimo testo unico, possano riproporre, entro il 30 giugno 2015, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-*bis* del citato testo unico. Poiché il citato comma 573 è stato prima sostituito dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2014 e successivamente modificato dall'articolo 4, comma 5-*quater*, lettera a), nn. 1) e 2), del decreto-legge n. 192 del 2014, la disposizione in esame risulta entrata in vigore a decorrere dal 1° marzo 2015 (data di entrata in vigore della legge n. 11 del 2015, di conversione del decreto-legge n. 192 del 2014).

Segnala quindi che, alla data di entrata in vigore della ricordata normativa (1° marzo 2015), diversi enti locali si trovavano nella situazione di aver fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, senza che fosse ancora decorso il termine di 90 giorni di cui al citato articolo 243-*bis* del TUEL, e che, allo scadere dello stesso termine, il consiglio dell'ente locale non si fosse ancora pronunciato ovvero avesse rigettato il piano di riequilibrio.

Al riguardo rappresenta che il comma 5-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 78 del 19 giugno 2015, stabilisce che: « gli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2014, e che non abbiano ancora presentato il relativo piano entro i termini previsti dal comma 5 del medesimo articolo 243-*bis*, possono procedere entro i termini di approvazione del bilancio di previsione 2015 ». In proposito evidenzia che il termine per l'approvazione dei bilanci preventivi dei comuni della Sicilia è stato prorogato al prossimo 30 settembre 2015.

Riferisce poi che il Ministero dell'interno, presso il quale è incardinata la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, ha comunicato che il citato articolo 1, comma 573, della legge n. 147 del 2013, prevede che gli enti locali che, alla data di entrata in vigore della disposizione, non abbiano presentato il piano di riequilibrio, entro il termine di cui all'articolo 243-*bis*, comma 5, del TUEL, e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi del successivo articolo 246, possono riproporre, entro il 30 giugno 2015, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui al predetto articolo 243-*bis*, qualora sia stato certificato, nell'ultimo rendiconto approvato, che l'ente non si trovi nella condizione di deficitarietà strutturale di cui all'articolo 242 del TUEL, secondo i parametri indicati nel decreto del Ministro dell'interno previsto dallo stesso articolo 242. In pendenza del predetto termine non trova applicazione l'articolo 243-*bis*, comma 3, del citato testo unico.

Ricorda inoltre che, ai fini della corretta istruttoria del piano di riequilibrio finanziario, la Direzione Centrale della finanza locale del Ministero dell'interno ha richiesto l'avviso della Corte dei conti in ordine alla portata della recente modifica normativa, con particolare riguardo ai presupposti per la riproposizione del piano. È infatti competenza esclusiva della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, sulla base dell'articolo 243-*quater*, comma 3, del TUEL, l'approvazione del piano, mentre alla Commissione ministeriale presso il Dipartimento Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno compete la fase istruttoria dei piani

presentati, peraltro, secondo le linee guida diramate sempre dalla Corte dei conti.

Aggiunge che il comma 573 in esame era stato modificato anche dall'articolo 1, comma 2, lettera *d*), del decreto-legge n. 151 del 2013, il quale non è stato convertito in legge.

Conclude evidenziando l'inopportunità che il Governo assuma impegni in una questione attualmente all'esame della Corte dei conti. Ritiene peraltro che la situazione specifica del comune siciliano richiamato dalla risoluzione, possa comunque trovare positiva soluzione in considerazione della legge della Regione siciliana che ha prorogato al prossimo 30 settembre 2015 il termine per l'approvazione dei bilanci preventivi dei comuni della regione stessa.

Rocco PALESE (FI-PdL), nel comunicare la propria intenzione di sottoscrivere la risoluzione in oggetto, stigmatizza l'eccessiva e assurda complicazione della normativa attualmente vigente in materia di contabilità degli enti locali. Ritiene che, in presenza di una normativa così complessa, gli enti locali si trovino, di fatto, nell'im-

possibilità di adempiere correttamente ai propri obblighi contabili.

Paolo TANCREDI (AP) si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo che, anche in mancanza di un impegno formale, consente comunque di trovare una soluzione, in via interpretativa, per i comuni della Regione siciliana.

Maino MARCHI (PD) sottolinea l'opportunità dell'intervento effettuato con il decreto-legge n. 78 del 2015, che ha consentito di individuare con certezza il termine entro il quale gli enti locali possono presentare il piano di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-*bis* del TUEL.

Francesco BOCCIA, *presidente*, sottolineando la necessità di procedere a una riforma nella direzione di una semplificazione della contabilità degli enti locali, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle Agenzie fiscali. Atto n. 181-bis (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	93
Schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale. Atto n. 182-bis (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)	94
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	98
Schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione. Atto n. 185-bis (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) ...	94
ALLEGATO 2 (Proposta di parere del relatore)	99
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	100
RISOLUZIONI:	
7-00746 Pagano: Estensione della platea dei soggetti cui si applicano gli incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia (Seguito della discussione e rinvio)	95
7-00553 Pagano: Misure a sostegno del credito in favore dei soggetti esercenti impianti fotovoltaici di produzione di energia (Seguito della discussione e rinvio)	97
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	97

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 16 settembre 2015. — Presidenza del Presidente Maurizio BERNARDO.
— Interviene la Sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle Agenzie fiscali.

Atto n. 181-bis.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 15 settembre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta di ieri ha illustrato il contenuto dello schema di decreto; si riserva quindi di formulare una proposta di parere, che sarà preventivamente trasmessa a tutti i componenti della Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani, nel corso della quale si procederà all'espressione del parere sul provvedimento.

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale.

Atto n. 182-bis.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 15 settembre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che il relatore, Marco Di Maio, ha formulato una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*), la quale è già stata trasmessa informalmente via *e-mail* a tutti i componenti della Commissione nella seduta di ieri.

La Sottosegretaria Paola DE MICHELI condivide la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione.

Atto n. 185-bis.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 15 settembre scorso.

Paolo PETRINI (PD), *relatore*, illustra la sua proposta di parere (*vedi allegato 2*), la quale è già stata trasmessa informalmente via *e-mail* a tutti i componenti la Commissione nella mattinata odierna. In particolare rileva come la proposta di parere, oltre ad alcune osservazioni di carattere eminentemente formale, ribadisca l'invito al Governo a consentire un ulteriore piano di rateazione delle somme dovute dal contribuente in caso di decadenza del

primo piano di rateazione concesso, anche per i piani di rateazione delle somme dovute a seguito di acquiescenza o di accertamento con adesione, in modo da agevolare i contribuenti che si sono dimostrati più virtuosi, in quanto hanno raggiunto un accordo con l'Amministrazione Finanziaria.

La Sottosegretaria Paola DE MICHELI suggerisce al relatore di integrare la sua proposta di parere, inserendovi un'osservazione con cui segnalare l'esigenza di sostituire, alla lettera *b*) del comma 4 dell'articolo 7 dello schema, la quale stabilisce il termine temporale fino al quale il tardivo versamento della rata non comporta la decadenza dalla rateazione dell'imposta di successione, le parole: « cinque giorni » con le seguenti: « sette giorni », al fine di coordinare tale disposizione con l'articolo 15-*ter*, comma 3, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 3 dello schema, che, in parziale accoglimento dell'osservazione di cui alla lettera *c*) del parere espresso dalla Commissione Finanze nel corso del primo esame dello schema di decreto, fissa in sette giorni il termine di tardivo versamento della prima rata fino al quale è esclusa la decadenza dalla rateazione in caso di lieve inadempimento relativamente alle somme dovute a seguito di attività di controllo dell'Agenzia delle entrate.

Paolo PETRINI (PD), *relatore*, condivide il suggerimento della Sottosegretaria, riformulando conseguentemente la sua proposta di parere (*vedi allegato 3*).

Daniele PESCO (M5S) ribadisce le osservazioni contenute nella proposta di parere alternativa presentata dal gruppo M5S in occasione del primo esame dello schema di decreto, le quali in massima parte non sono state recepite dal Governo, esprimendo pertanto il voto del contrario del suo gruppo sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere, come riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.50.

RISOLUZIONI

Mercoledì 16 settembre 2015. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene la Sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 13.50.

7-00746 Pagano: Estensione della platea dei soggetti cui si applicano gli incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 29 luglio scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che la risoluzione è già stata illustrata dal presentatore in occasione della precedente seduta di discussione, invitando pertanto la Sottosegretaria a esprimere su di essa la valutazione del Governo.

La Sottosegretaria Paola DE MICHELI rileva come la risoluzione in esame intenda impegnare il Governo ad assumere le necessarie iniziative per incentivare il ritorno di forza lavoro altamente qualificata dall'estero.

In particolare, segnala come l'atto di indirizzo solleciti l'Esecutivo ad assumere iniziative per estendere il beneficio dell'incentivazione fiscale introdotta dalla legge 30 dicembre 2010 n. 238, anche oltre i termini di età previamente individuati a quei cittadini meritevoli che si trovino all'estero, nonché ad ulteriori categorie di soggetti i quali, durante lo svolgimento delle proprie attività all'estero, si siano distinti in ambito scientifico, tecnico – gestionale e progettuale.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, ricorda innanzitutto che la citata legge n. 238 del 2010 ha introdotto delle agevolazioni fiscali dirette a promuovere il rientro di talune

categorie di lavoratori in possesso dei requisiti previsti di cui all'articolo 2 della citata disciplina, consistenti in una riduzione della base imponibile per i redditi d'impresa ed i redditi di lavoro autonomo percepiti dai predetti soggetti.

Rammenta inoltre che i redditi in questione concorrono alla formazione della base imponibile secondo le percentuali del 20 per cento per le lavoratrici e del 30 per cento per i lavoratori e che l'efficacia delle tali disposizioni è stata prorogata al 31 dicembre 2017 dal decreto legge n. 192 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2015.

Tanto premesso, segnala che la Commissione Europea ha aperto il caso EU PILOT 6350/14, riguardante le disposizioni agevolatrici di cui alla citata legge n. 238 del 2010, rilevando come la disciplina in questione, introducendo una differenza di trattamento tra uomo e donna, per quanto concerne la fruibilità delle agevolazioni fiscali, si esponga al rischio di una violazione del principio della parità di trattamento, in contrasto con la direttiva 2006/54/CE, riguardante le pari opportunità.

Sempre in relazione ai profili di compatibilità dell'agevolazione con la normativa dell'Unione europea, ricorda che i benefici previsti dall'articolo 3 della legge n. 238 del 2010, in quanto rivolti anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo e d'impresa, «... sono riconosciuti nel rispetto dei limiti fissati dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*).».

Rileva quindi come, l'eventuale proroga o stabilizzazione della misura in esame, debba inoltre fare riferimento al nuovo regolamento della Commissione europea n. 1407/2013 – in vigore dall'1 gennaio 2014 – relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

In proposito fa presente come la Commissione Europea – alla luce della proroga dell'efficacia delle agevolazioni fino al 31 dicembre 2017, predisposta dall'articolo

10, comma 12-*octies*, del decreto-legge n. 192 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2015 – abbia inoltrato una richiesta di informazioni supplementare, al fine di conseguire chiarimenti in ordine alla compatibilità della citata disciplina interna con l'articolo 4 della direttiva 2010/41/UE e l'articolo 14 della direttiva 2006/54/CE.

In tale contesto rileva quindi come qualsivoglia iniziativa diretta ad estendere l'applicazione e l'efficacia, anche in via permanente, dei benefici fiscali in esame dovrà tener conto delle contestazioni sollevate dai Servizi della Commissione Europea che, a fronte di provvedimenti di proroga dell'efficacia delle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2010, nella sua attuale formulazione, potrebbero decidere di chiudere negativamente il PILOT nei confronti dell'Italia.

Per quanto concerne le iniziative normative dirette a promuovere il rimpatrio di forza lavoro altamente qualificata segnala altresì che lo « Schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese, in attuazione dell'articolo 12 della legge 11 marzo 2014 n. 23 », approvato dal Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2015, all'articolo 16 prevede un regime speciale per il rientro dei lavoratori dipendenti.

Al riguardo, rammenta che la misura in questione prevede un regime fiscale di favore – in forza del quale i redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 70 per cento del loro ammontare – per i lavoratori dipendenti ad alta qualificazione o specializzazione e in possesso di laurea. Il regime in questione opera per i soggetti sopra indicati i quali trasferiscono la loro residenza in Italia, a condizione che i lavoratori non siano stati residenti nel territorio italiano nei cinque periodi di imposta precedenti il trasferimento e che l'attività lavorativa sia svolta prevalentemente nel territorio italiano presso un'impresa residente nel territorio italiano.

Alessandro PAGANO (AP) condivide, innanzitutto, le considerazioni della Sottosegretaria relative alla necessità di concepire i benefici fiscali oggetto della sua risoluzione attraverso modalità rispettose del principio della parità di trattamento tra uomo e donna, anche per quanto concerne la fruibilità delle agevolazioni fiscali.

Al contempo rileva come le osservazioni del Governo evidenzino un equivoco di fondo, da parte degli uffici ministeriali, circa la stabilizzazione delle agevolazioni fiscali in esame. Evidenzia infatti come tale stabilizzazione non intenda rendere permanenti tali misure per i soggetti che ne beneficiano e come risultino, quindi, infondati i rilievi espressi dal Governo in ordine al rischio che l'estensione di tali benefici fiscali nei termini indicati dal suo atto di indirizzo comporti la violazione delle norme in materia di aiuti di Stato.

Rileva quindi come le misure previste dallo schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese, richiamato dalla Sottosegretaria e in attesa di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, realizzino solo parzialmente gli obiettivi della risoluzione. In particolare sottolinea come il predetto schema non tenga in considerazione alcuni degli qualificanti del suo atto di indirizzo, quali l'estensione dei benefici fiscali ad una platea molto più ampia di soggetti, ricomprendendovi anche i nati prima del 1969, e la fissazione di rigorosi criteri oggettivi che danno diritto a godere delle misure agevolative, tra i quali aver ottenuto all'estero il finanziamento delle proprie attività scientifiche e di ricerca, consentendo in tal modo incentivare il rientro in Italia anche di soggetti che abbiano ottenuto importanti riconoscimenti scientifici e accademici a livello internazionale e che quindi possono attrarre significativi investimenti nel nostro Paese.

Nel ritenere, quindi, che il suo atto di sindacato ispettivo, volto alla realizzazione di un intervento di buon senso a vantaggio di tutto il Paese, sia certamente condiviso

in linea di principio dal Governo, auspica quindi che su di esso possa essere svolta un'ulteriore riflessione.

Daniele PESCO (M5S) chiede al deputato Pagano se la risoluzione sia volta a estendere le agevolazioni fiscali in esame esclusivamente ai cittadini italiani vincitori di bandi di finanziamento per la ricerca all'estero.

Alessandro PAGANO (AP) evidenzia come il requisito citato dal deputato Pesco non sia previsto dal suo atto di indirizzo in maniera esclusiva.

Michele PELILLO (PD), nel rilevare come gli obiettivi prospettati dalla risoluzione siano sostanzialmente condivisi da tutte le forze politiche, si associa alla richiesta del deputato Pagano affinché l'Esecutivo svolga su di essa un'ulteriore riflessione.

La Sottosegretaria Paola DE MICHELI, nel condividere le finalità sottese all'atto di indirizzo, evidenzia tuttavia come il tema posto dalla risoluzione si inserisca nel più ampio contesto della compatibilità della normativa nazionale con quella europea in tema di aiuti di Stato e, in particolare, dei cosiddetti aiuti d'importanza minore (*de minimis*). In tale ambito fa presente che il Governo è attualmente impegnato in un complesso lavoro di analisi della normativa nazionale in merito dal punto di vista della sua compatibilità con la suddetta disciplina sugli aiuti di Stato e come si riservi, quindi, di svolgere approfondimenti sulla risoluzione in esame anche in relazione a tali aspetti.

Sottolinea quindi l'opportunità di apportare alcune modifiche al testo dell'atto di indirizzo, al fine di ampliare lo spettro delle agevolazioni, stabilendo alcuni criteri di carattere qualitativo in merito all'applicazione delle agevolazioni per il rientro dei lavoratori che consentano comunque al Governo i necessari spazi di flessibilità in materia.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

7-00553 Pagano: Misure a sostegno del credito in favore dei soggetti esercenti impianti fotovoltaici di produzione di energia.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 2 luglio scorso.

La Sottosegretaria Paola DE MICHELI rileva come sulla tematica affrontata dalla risoluzione siano in corso approfondimenti da parte del Governo, ritenendo pertanto opportuno rinviare ad altra seduta il seguito della discussione dell'atto di indirizzo.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.30.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale. Atto n. 182-bis.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale (Atto n. 182-bis), ulteriormente trasmesso dal Governo dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri;

preso atto delle valutazioni del Governo in merito alle osservazioni formu-

late nel parere espresso dalla Commissione in occasione del precedente esame dello schema di decreto;

evidenziata l'esigenza di favorire la tempestiva conclusione dell'*iter* di attuazione della delega legislativa in tale importante materia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione. Atto n. 185-bis.**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione (Atto n. 185-bis), ulteriormente trasmesso dal Governo dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri;

rilevato positivamente come il Governo abbia accolto buona parte delle osservazioni contenute nel parere espresso dalla Commissione Finanze sullo schema decreto il 4 agosto 2015,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 15 dello schema di decreto, recante la disciplina transitoria, si ribadisce l'opportunità che il Governo valuti di consentire un ulteriore piano di rateazione delle somme dovute dal contribuente in caso di decadenza del primo piano di rateazione concesso, anche per i piani di rateazione delle somme dovute a seguito di acquiescenza o di accertamento con adesione, in modo da agevolare i contribuenti che virtuosamente

sono addivenuti ad un accordo con l'Amministrazione Finanziaria; sempre con riferimento all'articolo 15 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di non vincolare il contribuente al pagamento delle rate scadute in una unica soluzione come condizione per l'accesso ad una nuova rateazione;

b) con riferimento ai commi 3 e 4 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999, novellato dall'articolo 9, comma 1, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di correggere i riferimenti, ivi contenuti, al comma 3 del medesimo articolo 17 con quello al comma 2 dello stesso articolo;

c) con riferimento all'articolo 9, comma 2, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di correggere il riferimento, ivi contenuto, al comma 4 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 112, con quello al comma 3 del medesimo articolo 17;

d) con riferimento all'articolo 9, comma 3, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di correggere il riferimento, ivi contenuto, al comma 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 112, con quello al comma 2 del medesimo articolo 17.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione. Atto n. 185-bis.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione (Atto n. 185-bis), ulteriormente trasmesso dal Governo dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri;

rilevato positivamente come il Governo abbia accolto buona parte delle osservazioni contenute nel parere espresso dalla Commissione Finanze sullo schema decreto il 4 agosto 2015,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 7 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di sostituire, alla lettera *b)* del comma 4, la quale stabilisce il termine temporale fino al quale il tardivo versamento della rata non comporta la decadenza dalla rateazione dell'imposta di successione, le parole: « cinque giorni » con le seguenti: « sette giorni », al fine di coordinare il tenore della disposizione con la formulazione dell'articolo 15-ter, comma 3, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 3 dello schema, che fissa in sette giorni il termine di tardivo versamento della prima rata fino al quale è esclusa la decadenza dalla rateazione in caso di lieve inadempimento relativamente alle somme dovute a seguito di attività di controllo dell'Agenzia delle entrate;

b) con riferimento all'articolo 15 dello schema di decreto, recante la disciplina transitoria, si ribadisce l'opportunità che il Governo valuti di consentire un ulteriore piano di rateazione delle somme dovute dal contribuente in caso di decadenza del primo piano di rateazione concesso, anche per i piani di rateazione delle somme dovute a seguito di acquiescenza o di accertamento con adesione, in modo da agevolare i contribuenti che virtuosamente sono addivenuti ad un accordo con l'Amministrazione Finanziaria; sempre con riferimento all'articolo 15 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di non vincolare il contribuente al pagamento delle rate scadute in una unica soluzione come condizione per l'accesso ad una nuova rateazione;

c) con riferimento ai commi 3 e 4 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999, novellato dall'articolo 9, comma 1, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di correggere i riferimenti, ivi contenuti, al comma 3 del medesimo articolo 17 con quello al comma 2 dello stesso articolo;

d) con riferimento all'articolo 9, comma 2, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di correggere il riferimento, ivi contenuto, al comma 4 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 112, con quello al comma 3 del medesimo articolo 17;

e) con riferimento all'articolo 9, comma 3, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di correggere il riferimento, ivi contenuto, al comma 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 112, con quello al comma 2 del medesimo articolo 17.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Filippo Nicola Sugar a Presidente del Consiglio di Gestione della SIAE, Società italiana degli autori ed editori. Nomina n. 50 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	101
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	102

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 16 settembre 2015 – Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 9.10.

Proposta di nomina del dottor Filippo Nicola Sugar a Presidente del Consiglio di Gestione della SIAE, Società italiana degli autori ed editori.
Nomina n. 50.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 10 settembre 2015.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Dà notizia che l'onorevole Maria Marzana è stata colpita da un grave lutto: la perdita della madre. Esprime a lei e alla sua famiglia, a nome della Commissione e suo personale, le più

sentite condoglianze. Annuncia quindi che i deputati Orfini, Pes, Sgambato e Ventricelli sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Ferrari, Albini, Mauri e Terrosi.

Ricorda che l'esame della nomina è iniziato nella seduta di giovedì 10 settembre 2015 con la relazione introduttiva della deputata Bonaccorsi, alla quale chiede se intenda ribadire la sua proposta di parere favorevole, che si evinceva dalle conclusioni della relazione medesima.

Lorenza BONACCORSI (PD), *relatrice*, conferma.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, domanda se vi siano dichiarazioni di voto, dopo le quali si procederà alla votazione con il sistema delle palline bianche e nere.

Simone VALENTE (M5S) annuncia l'astensione del suo gruppo.

Bruno MOLEA (SCpI) dichiara il voto favorevole del suo gruppo.

Stefano BORGHESI (LNA) preannuncia anch'egli voto favorevole a nome del suo gruppo.

Roberto RAMPI (PD), dichiara il voto favorevole del suo gruppo.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, indice la votazione nominale.

(Segue la chiama).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	30
Votanti	26
Maggioranza	14
Astenuti	4
Hanno votato <i>sì</i>	25
Hanno votato <i>no</i>	1

(La Commissione approva).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza

della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Albini, Ascani, Blažina, Bonaccorsi, Borghesi, Bossa, Carocci, Coccia, Coscia, Crimì, D'Ottavio, Ferrari, Ghizzoni, Cristian Iannuzzi, Malisani, Malpezzi, Manzi, Mauri, Molea, Narduolo, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Paolo Rossi, Terrosi e Vezzali.

Si sono astenuti i deputati: D'Uva, Luigi Gallo, Vacca, Simone Valente.

La seduta termina alle 9.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 15.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE. C. 3194 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	103
ALLEGATO (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	108

SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 ed abb., Governo (Parere alla VI e X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	106
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	107

SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 settembre 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Graziano Delrio.

La seduta comincia alle 14.10.

Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE.

C. 3194 Governo, approvato dal Senato.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 luglio 2015.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi al provvedimento in esame (*vedi allegato*).

Il ministro Graziano DELRIO, nel ringraziare anzitutto la Commissione del proficuo lavoro sin qui svolto sul provvedimento in esame, evidenzia la necessità di un supplemento di istruttoria da parte del Governo per approfondire alcuni aspetti del testo trasmesso dal Senato, di cui evidenzia l'ottimo impianto. Preannunzia, pertanto, la presentazione da parte del Governo di proposte emendative che si muoveranno comunque nell'ottica di garantire un quadro di coerenza, di semplificazione e di trasparenza nella complessa materia in esame. Ritiene necessario un

ulteriore approfondimento su alcuni punti del testo trasmesso dal Senato, anche in considerazione della necessità di dare attuazione alle direttive europee in modo da pervenire a un quadro chiaro della materia degli appalti. Al riguardo, fa notare come siano necessari approfondimenti ulteriori al fine di verificare la possibilità di pervenire ad una normativa più snella, evitando eventualmente il ricorso al regolamento di attuazione e sostituendolo con strumenti più flessibili, e quindi con una sorta di *soft law*, come avviene nei Paesi anglosassoni.

Fa presente poi che le ulteriori riflessioni sul testo in esame sono finalizzate a dare attuazione alla normativa europea, analogamente a quanto avviene negli altri paesi dell'Unione, senza introdurre ulteriori disposizioni che comportino costi aggiuntivi per le imprese ed i cittadini.

Ritiene inoltre opportuno valutare il superamento della « legge obiettivo », garantendo comunque che le opere già avviate, peraltro di rilevanza internazionale, non subiscano alcuna interruzione. Sottolinea poi la necessità di svolgere ulteriori riflessioni sui temi relativi alle concessioni, che rappresentano un'anomalia italiana, al subappalto e alla progettazione di qualità.

Preannuncia, pertanto, la presentazione da parte del Governo, entro la giornata di martedì 22 settembre, di proposte emendative che saranno frutto del supplemento di istruttoria sui temi richiamati.

Claudia MANNINO (M5S) fa presente che, in relazione a quanto testé affermato dal ministro e a quanto contenuto nel provvedimento in esame, sia necessario procedere ad una riflessione anche circa il ruolo e le funzioni dell'ANAC. Giudica inoltre indispensabile maggiore chiarimento circa la portata dell'introduzione della *soft law* citata dal ministro.

Enrico BORGHI (PD) esprime la condivisione del proprio gruppo su quanto affermato dal ministro, sottolineando come gli approfondimenti siano diretti a integrare e non a sostituire l'impianto del

disegno di legge, mantenendo fermo l'obiettivo della semplificazione, dell'efficienza e della trasparenza nel settore degli appalti. Manifesta altresì apprezzamento per la decisione di pervenire al superamento della « legge obiettivo », che non ha dato utili frutti, essendo stato portato a termine solo l'8 per cento delle opere in essa previste: sottolinea poi come giustamente il ministro abbia evidenziato l'esigenza di non bloccare i cantieri ancora in corso. Auspica che, nonostante il supplemento di istruttoria giustamente richiesto dal Governo, possa essere mantenuta la calendarizzazione dell'inizio dell'esame del provvedimento in Assemblea, attualmente previsto per il prossimo 28 settembre.

Filiberto ZARATTI (SEL), nel prendere atto di quanto riferito dal ministro Delrio e quindi della significativa incidenza degli emendamenti preannunciati sul testo in esame, invita ad una profonda riflessione sulla vicenda relativa alle concessioni, che rappresenta un'anomalia italiana, considerato il significativo giro d'affari che ha creato situazioni di privilegio, sulle quali è necessario intervenire con celerità. Nel sottolineare, inoltre, che occorre riflettere attentamente sulla questione relativa all'eliminazione del rinvio ad un regolamento di attuazione del codice degli appalti, vista l'esigenza di temperare comunque l'obiettivo della semplificazione con quello della legalità, giudica indispensabile che la Commissione abbia tempi congrui di discussione su questioni così rilevanti e strategiche. Invita la presidenza a garantire comunque un termine ampio per la presentazione da parte dei gruppi di subemendamenti agli emendamenti preannunciati dal ministro.

Salvatore MATARRESE (SCpI) manifesta condivisione su quanto riferito dal ministro Delrio circa la necessità di una maggiore riflessione su alcune tematiche affrontate nel provvedimento in esame, quali il subappalto e il superamento della

« legge obiettivo ». Invita ad esaminare nei tempi che saranno necessari il provvedimento in titolo.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), nel concordare con quanto espresso dalla collega Mannino, fa presente come le dichiarazioni del ministro facciano intendere un cambiamento radicale dell'impianto complessivo del provvedimento, peraltro ampiamente discusso al Senato. Auspicando un confronto del Governo anche con le opposizioni, invita la presidenza a valutare l'ipotesi di richiedere uno slittamento dell'inizio dell'esame in Assemblea del provvedimento in discussione.

Tino IANNUZZI (PD) manifesta condivisione su quanto testé rilevato dal ministro Delrio, in relazione alle problematiche evidenziate, in particolare per quanto attiene alla questione relativa all'esigenza di uno strumento di attuazione del codice più snello dell'attuale regolamento, nel rispetto delle previsioni dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 e considerando anche le funzioni dell'ANAC. Condivide altresì l'opportunità di superare la « legge obiettivo », assicurando comunque la prosecuzione delle opere in via di realizzazione. Invita poi a rinviare alle decisioni di un Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, da convocare successivamente alla presentazione dei preannunciati emendamenti del Governo, la decisione in ordine alla richiesta di spostamento dell'inizio dell'esame in Assemblea del provvedimento.

Federico MASSA (PD) giudica di grande rilevanza la riflessione del ministro Delrio circa la necessità di una proposta che incida sui livelli di legislazione al fine di definire uno strumento attuativo del codice più flessibile. Sottolineato inoltre, per quanto attiene alla « legge obiettivo », lo scarso numero di opere ancora in via di realizzazione, condivide altresì la riflessione sul tema relativo alle concessioni, ricordando che le concessioni affidate in

via diretta sono frutto di deroghe alla normativa vigente.

Mauro PILI (Misto) evidenzia il radicale cambiamento di impostazione del provvedimento alla luce delle dichiarazioni del ministro Delrio. Fa presente l'opportunità di riflettere attentamente sull'ipotesi di sostituire il regolamento di attuazione del codice con altri strumenti più flessibili, considerate le possibili conseguenze sul piano del contenzioso. Aggiunge, con riferimento alla « legge obiettivo », che il problema principale non ha riguardato la procedura bensì la programmazione delle opere. Ritiene pertanto indispensabile che siano garantiti tempi congrui all'esame del provvedimento in Commissione, al fine di approfondire nella giusta misura le delicate questioni in esso, evitando così modifiche che possano rivelarsi dannose per un sistema, quale quello degli appalti, che ha come principale problema la carenza di risorse. Invita, inoltre, ad una riflessione sulle procedure di affidamento *in house*.

Raffaella MARIANI (PD) *relatrice*, anche a nome del relatore Cera, sottolinea che la riflessione del ministro circa il superamento dello strumento del regolamento di attuazione rappresenta un tema da valutare con attenzione, considerato che gli strumenti sostitutivi potrebbero essere oggetto di esame anche da parte del Parlamento, a differenza di quanto avvenuto per il vigente regolamento di attuazione del codice degli appalti. Aggiunge che la Commissione valuterà quindi con attenzione la proposta del Governo, esaminando anche i possibili svantaggi, fermo restando che l'obiettivo deve comunque essere quello di consentire al Governo di dare attuazione alle direttive entro i termini di recepimento previsti. Manifesta pertanto un orientamento favorevole a prevedere tempi di esame degli emendamenti in Commissione più ampi in modo da garantire gli opportuni e dovuti approfondimenti.

Il ministro Graziano DELRIO fa presente che l'intenzione del Governo di pro-

poste emendative che prevedano l'eliminazione del rinvio a un regolamento di attuazione non nasce dall'esigenza di stravolgere il testo, ma di individuare uno strumento applicativo del codice più coerente con l'obiettivo della semplificazione. Rileva, poi, che gli approfondimenti sugli altri aspetti richiamati nel suo precedente intervento sono finalizzati a garantire una piena rispondenza al dettato europeo.

Ermete REALACCI, *presidente*, preso atto del dibattito svolto, e della richiesta di tempi congrui per l'esame delle delicate questioni poste dal provvedimento, propone di attendere la presentazione dei preannunciati emendamenti da parte del Governo e di fissare eventualmente a giovedì 24 settembre il termine per la presentazione di subemendamenti. Aggiunge che la Commissione potrebbe quindi avviare l'esame degli emendamenti a partire da lunedì 28 settembre, chiedendo al contempo alla Presidente della Camera di valutare lo spostamento dell'inizio dell'esame in Assemblea del provvedimento di almeno una settimana.

La Commissione consente.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 settembre 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 15.10.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza.

C. 3012 ed abb., Governo.

(Parere alla VI e X Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 settembre 2015.

Tino IANNUZZI (PD) espresso apprezzamento per la relazione del collega Mazzoli, sottolinea come sia equilibrata e ragionevole la nuova formulazione dell'articolo 31 del provvedimento in esame, che risolve positivamente una questione intensamente dibattuta e già varie volte all'attenzione del Parlamento, fino ad ora senza esito. Infatti, nel testo trasmesso dalle Commissioni riunite VI e X, si stabilisce di adeguare la disciplina delle società d'ingegneria, che intendono operare nel mercato privato, ai requisiti già stabiliti dall'articolo 10 della legge n. 183 del 2011 e dal relativo decreto ministeriale attuativo n. 34 del 2013. Ritiene che certamente anche per tali società debba valere l'obbligo che l'incarico professionale assegnato alle società sia espletato solo da soci in possesso dei requisiti già richiesti per l'esercizio della medesima prestazione da parte di professionisti singoli, associati, ovvero in società, il rispetto del codice deontologico, l'obbligo delle aperture assicurative e di iscrizione all'Albo. Rileva che tali regole debbano valere anche per le società di ingegneria. Sottolinea altresì che la nuova norma contempera diverse esigenze, mirando in primo luogo alla tutela del committente privato e alla salvaguardia di un mercato autenticamente concorrenziale e che la soluzione adottata rispetta i principi costituzionali e i principi legislativi già vigenti e quelli espressi dall'Autorità Antitrust. Auspica, pertanto, che, nel parere della Commissione, sia manifestata la valutazione positiva della nuova formulazione dell'articolo 31 e che essa venga confermata in Assemblea.

Ermete REALACCI *presidente*, nel condividere le considerazioni testé svolte dal collega Iannuzzi, invita il relatore a valutare l'opportunità di evidenziare nella proposta di parere la necessità di salvaguardare comunque la generalità del servizio di gestione degli imballaggi, pur apprezzando il fatto che il parere del CONAI sulla proce-

dura di riconoscimento delle richieste dei produttori che intendono effettuare la gestione autonoma degli imballaggi venga sostituito con quello dell'ISPRA.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 16 settembre 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.25.

ALLEGATO

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. C. 3194 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 inserire le seguenti: nonché dei principi enunciati nella giurisprudenza comunitaria.

- 1. 1.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: escludendo l'applicazione di tale divieto per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario.

- 1. 2.** Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: compilazione con la seguente: elaborazione.

- *1. 3.** Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: compilazione con la seguente: elaborazione.

- *1. 4.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: compilazione con la seguente: predisposizione.

- 1. 5.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: compilazione con la seguente: adozione.

- 1. 6.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: compilazione con la seguente: redazione.

- 1. 7.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: tre direttive inserire le seguenti: e di pubblicità delle procedure di gara e delle fasi ad essa prodromiche e successive.

- 1. 8.** De Rosa, Mannino, Daga, Micillo, Busto, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) nella compilazione del testo unico normativo di cui alla lettera b),

introduzione, anche per i settori speciali di cui alla direttiva 2014/25/UE, del principio per cui le autorità regionali e locali possono liberamente organizzare l'esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi di rispettivo interesse, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici, o conferirli a operatori economici esterni, al fine di garantire un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, parità di trattamento, promozione dell'accesso universale nei servizi pubblici e tutela dei diritti dell'utenza.

1. 9. Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) assicurare, in linea con quanto previsto dallo *standard* europeo, l'accessibilità delle persone disabili nella scelta delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, le specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione e le condizioni di esecuzione di un appalto;

1. 10. Realacci.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: semplificazione dei procedimenti inserire le seguenti: , anche con riferimento all'integrazione e al coordinamento con le disposizioni e procedure del codice dell'ambiente decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni e del codice dei beni culturali decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,.

1. 11. Matarrese, D'Agostino, Dambruoso, Vargiu, Vecchio, Piepoli.

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: tenendo con le seguenti parole: attraverso la redazione di linee guida che

disciplinino e completino la normativa di carattere generale affinché tengano.

1. 12. Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: in debita considerazione inserire le seguenti: e valorizzando.

1. 293. Pellegrino, Zaratti.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: e dei diversi settori fino alla fine della lettera.

1. 13. De Rosa, Mannino, Daga, Micillo, Busto, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: e dei diversi settori merceologici e di attività inserire le seguenti: , ivi compresi i servizi informatici.

***1. 14.** Piso.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: e dei diversi settori merceologici e di attività inserire le seguenti: , ivi compresi i servizi informatici.

***1. 417.** Carrescia.

Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: per quanto riguarda il settore dei servizi sostituivi di mensa aggiungere le seguenti: nel rispetto del disposto di cui alla successiva lettera m).

****1. 15.** Carrescia.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: per quanto riguarda il settore dei servizi sostitutivi di mensa sono aggiunte le seguenti: nel rispetto del disposto di cui alla successiva lettera m).

****1. 320.** Zaratti, Pellegrino.

Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: per quanto riguarda il settore dei servizi sostituivi di mensa aggiungere le seguenti: nel rispetto del disposto di cui alla lettera m).

****1. 462.** Giovanna Sanna.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti lettere:

c-bis) adozione di adeguate misure tese a garantire l'osservanza, da parte degli operatori economici nella esecuzione degli appalti pubblici, degli obblighi applicabili in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalle disposizioni comunitarie ed internazionali, dall'ordinamento nazionale e dalle norme sui contratti collettivi;

c-ter) definizione e precisazione dei criteri per l'individuazione dei soggetti che, oltre alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici territoriali e agli altri enti pubblici non economici, devono assumere la qualifica di Amministrazione Aggiudicatrice.

1. 16. Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Sostituire la lettera d) con la seguente:

d) semplificazione e riordino del quadro normativo vigente in materia di appalti pubblici e contratti di concessione al fine di conseguire una significativa riduzione e certezza dei tempi relativi alla realizzazione delle opere pubbliche attraverso l'espresso divieto di affidamento di contratti tramite procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie, ad eccezione di singole fattispecie connesse ad urgenze di protezione civile determinate da calamità naturali, per le quali devono essere previsti adeguati meccanismi di controllo e di pubblicità successiva.

Conseguentemente, sopprimere la lettera g).

1. 25. Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: allo scopo di predisporre procedure, inserire le seguenti: coerenti alla natura delle prestazioni e.

Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: significativa riduzione e certezza dei tempi relativi inserire le seguenti: alle procedure di gara ed.

***1. 17.** Piso.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: allo scopo di predisporre procedure, inserire le seguenti: coerenti alla natura delle prestazioni e.

Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: significativa riduzione e certezza dei tempi relativi inserire le seguenti: alle procedure di gara ed.

***1. 418.** Carrescia.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: contratti di concessione inserire le seguenti: integrati e coordinati con le disposizioni e procedure del Codice dell'Ambiente decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni e integrazioni e del Codice dei beni culturali decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42,.

1. 18. Matarrese, D'Agostino, Dambruoso, Vargiu, Vecchio, Piepoli.

Conseguentemente, al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

g) previsione di disposizioni inerenti le procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori da applicare in occasione di emergenze di protezione civile, che coniughino la necessaria tempestività d'azione con adeguati meccanismi di controllo e pubblicità successiva, con conseguente espresso divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie

rispetto a quelle ordinarie, ad eccezione di singole fattispecie connesse a particolari esigenze connesse alle situazioni emergenziali.

In fine, alla lettera d), aggiungere le seguenti parole: nonché contemplando l'espresso divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie;

1. 441. Braga, Borghi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Nardi, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: prevedendo prioritariamente la soppressione delle vigenti procedure straordinarie previste dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, cosiddetta legge Obiettivo, e suoi regolamenti attuativi, poi assorbite dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, cosiddetto Codice Appalti.

1. 296. Zaratti, Pellegrino.

Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine le parole: prevedendo prioritariamente la soppressione delle vigenti procedure straordinarie previste dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, cosiddetta legge Obiettivo.

1. 294. Zaratti, Pellegrino.

Al comma 1, lettera d) aggiungere in fine le parole: Per la selezione delle opere infrastrutturali da realizzare già incluse nel Programma Strategico in attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dovranno essere subordinate all'aggiornamento del Piano Generale dei Trasporti e della Logistica, da sottoporre alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e

successive modificazioni, di recepimento della Direttiva 2001/42/CE.

1. 297. Pellegrino, Zaratti.

Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: prevedendo prioritariamente la soppressione delle vigenti procedure straordinarie previste dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, cosiddetta legge Obiettivo, e suoi regolamenti attuativi, assorbite dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il Codice Appalti. Per la selezione delle opere infrastrutturali da realizzare già incluse nel Programma Strategico in attuazione della suddetta Legge n. 443 del 2001, esse dovranno essere subordinate all'aggiornamento del Piano Generale dei Trasporti e della Logistica, da sottoporre alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni, di recepimento della Direttiva 2001/42/CE.

1. 295. Pellegrino, Zaratti.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: tre direttive, *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* anche riferimento agli affidamenti in house.

1. 19. Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, alla lettera f), sopprimere la seguente parola: progressiva.

1. 20. Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: degli appalti pubblici e dei contratti di concessione *inserire le seguenti:* anche mediante una maggiore funzionalità delle procedure sotto soglia comunitaria e.

1. 365. Grimoldi.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le seguenti: già sperimentati in altre procedure competitive.

- 1. 21.** De Rosa, Mannino, Daga, Micillo, Busto, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: in altre procedure competitive, *aggiungere le seguenti:* , anche al fine di facilitare l'accesso delle MPMI mediante una maggiore diffusione di informazioni e un'adeguata tempistica,.

- *1. 22.** Rizzetto, Barbanti, Turco, Baldassarre, Segoni, Bechis, Artini, Prodani, Mucci.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: in altre procedure competitive, *aggiungere le seguenti:* , anche al fine di facilitare l'accesso delle MPMI mediante una maggiore diffusione di informazioni e un'adeguata tempistica,.

- *1. 249.** Vignali.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: in altre procedure competitive, *aggiungere le seguenti:* , anche al fine di facilitare l'accesso delle MPMI mediante una maggiore diffusione di informazioni e un'adeguata tempistica,.

- *1. 451.** Borghi, Carrescia, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Nardi, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Arlotti, Castricone.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: nelle materie disciplinate, *inserire le seguenti:* limitando la presentazione degli oneri documentali a carico delle ditte appaltatrici e garantendo, con opportuni mezzi e modalità, il possesso dei requisiti di legalità e legittimità nonché della adeguata professionalità degli operatori eco-

nomici, in osservanza dei principi di trasparenza, rotazione e concorrenza.

- 1. 23.** Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale *aggiungere le seguenti:* nonché all'innovazione tecnologica e digitale e all'interconnessione della Pubblica Amministrazione.

- *1. 24.** Piso.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale *aggiungere le seguenti:* nonché all'innovazione tecnologica e digitale e all'interconnessione della Pubblica Amministrazione.

- *1. 419.** Carrescia.

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

f-bis) costituzione, eventualmente anche implementando il sistema AVCpass di cui alla lettera r), di un sistema informatizzato e centralizzato di gestione, informazione e diffusione dei bandi degli appalti pubblici, al quale tutte le stazioni appaltanti saranno tenute a dare notizia dell'appalto, in tutte le sue fasi, fino all'aggiudicazione. L'iscrizione al sistema informatizzato, tramite il Sistema Pubblico per la gestione dell'identità Digitale, sarà libera per le imprese e consentirà di ricevere informazioni sulle gare attinenti l'ambito di attività o di interesse. Inoltre prevedere che il sistema di cui al periodo precedente consenta alle imprese di consegnare in modalità informatica la documentazione amministrativa generale di gara. Il sistema informatizzato dovrà riportare la documentazione di gara, partecipanti, commissione giudicatrice, valutazioni finali di gara, anche come informazioni aggregate e dovrà essere intero-

perabile con gli altri sistemi informativi già in uso presso la Pubblica Amministrazione.

1. 432. Boccadutri, Carbone, Losacco.

Alla lettera g), sostituire le parole: ad urgenze di protezione civile determinate da calamità naturali *con le seguenti:* ad emergenze di protezione civile che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari.

1. 456. Braga.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: da calamità naturali *con le seguenti:* dallo stato di emergenza.

***1. 26.** Matarrese, D'Agostino, Dambrosio, Vargiu, Vecchio, Piepoli.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: da calamità naturali *con le seguenti:* dallo stato di emergenza.

***1. 27.** Carrescia.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: da calamità naturali *con le seguenti:* dallo stato di emergenza.

***1. 463.** Giovanna Sanna, Borghi, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Nardi, Realacci, Valiante, Zardini.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: da calamità naturali *aggiungere le seguenti:* per cui sia decretato lo stato di emergenza.

1. 345. Pellegrino, Zaratti.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: calamità naturali, *inserire le seguenti:* e

finalizzate esclusivamente all'eliminazione dell'imminente pericolo per le persone o per le cose.

1. 28. De Rosa, Mannino, Daga, Micillo, Busto, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: calamità naturali *inserire le seguenti:* nei casi espressamente predeterminati e definiti in apposita sezione del decreto legislativo di cui al presente articolo tenuto conto del grado di emergenza, del livello di rischio per la popolazione e del settore di intervento,.

1. 29. Terzoni, De Rosa, Mannino, Daga, Micillo, Busto, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: calamità naturali *sono inserire le seguenti:* di tutela dell'ambiente e della salute pubblica,.

1. 30. Piso, Garofalo.

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e garantendo la trasparenza e la pubblicità degli atti.

1. 31. De Rosa, Mannino, Daga, Micillo, Busto, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: di misure *inserire le seguenti:* anche premianti.

1. 32. De Rosa, Mannino, Daga, Micillo, Busto, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera i), aggiungere in fine le seguenti parole: in particolare prevenendo, in relazione all'oggetto dell'appalto o della concessione, il criterio di aggiudicazione basato sui costi del ciclo di vita.

1. 442. Braga, Borghi, Realacci, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Gi-

noble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mar-roni, Mazzoli, Morassut, Nardi, Gio-vanna Sanna, Valiante, Zardini, Arlotti.

Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche attraverso l'espressa previsione dell'obbligo, per le stazioni appaltanti, di procedere all'attribuzione di punteggi aggiuntivi in ordine alla fornitura di beni o servizi che presentino un minore impatto sulla salute umana e sull'ambiente.

1. 33. Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera l), apportare le seguenti modificazioni:

all'alinea, dopo le parole: « trasparenza, pubblicità, » inserire la seguente: « , durata »;

al numero 2), dopo le parole: « e le relative fasi » inserire la seguente: « e durata, »;

al numero 3), dopo le parole: « assicurando comunque la trasparenza » inserire le seguenti: « e l'adeguata motivazione ».

***1. 34.** Piso.

Al comma 1, lettera l), apportare le seguenti modificazioni:

all'alinea, dopo le parole: trasparenza, pubblicità, *inserire la seguente:* , durata;

al numero 2), dopo le parole: e le relative fasi *inserire la seguente:* e durata,;

al numero 3), dopo le parole: assicurando comunque la trasparenza *inserire le seguenti:* e l'adeguata motivazione.

***1. 420.** Carrescia.

Al comma 1, lettera l), alinea, dopo la parola: successive, *inserire le seguenti:* prevedendo la pubblicazione di tutti gli atti

pubblici relativi ai singoli appalti e contratti sugli albi pretori *on line* delle amministrazioni pubbliche.

1. 35. De Rosa, Mannino, Daga, Micillo, Busto, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera l), alinea, dopo le parole: lotta alla corruzione *aggiungere le seguenti:* , alla frode e al clientelismo.

1. 298. Zaratti, Pellegrino.

Al comma 1, lettera l), alinea dopo le parole: e dei contratti di concessione *aggiungere le seguenti:* nonché, con particolare riguardo agli appalti ad alta intensità di manodopera, di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di lavoro attraverso una corretta tutela dello stesso in relazione al pertinente contratto nazionale, dell'occupazione, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dell'ambiente e del territorio,;

1. 299. Pellegrino, Zaratti.

Al comma 1, lettera l), numero 1), dopo le parole: in via eccezionale, *inserire le seguenti:* e quando sia impossibile il ricordo ad una procedura ordinaria con pubblicazione.

1. 36. De Rosa, Mannino, Daga, Micillo, Busto, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera l), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: fermo restando l'obbligo per le stazioni appaltanti di predisporre un elenco ufficiale di operatori economici certificati da rendere pubblico nel rispetto delle norme sulla trasparenza.

1. 37. Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera l), numero 2), dopo la parola: (ANAC) *inserire le seguenti:* salvaguardando le esigenze delle mino-

ranze linguistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nell'accesso e nella fruizione di queste ultime.

- 1. 38.** Gebhard, Plangger, Alfreider, Schullian, Ottobre.

Al comma 1, lettera l), numero 2), dopo le parole: di poteri inserire la seguente parola: ispettivi.

Conseguentemente alla medesima lettera, numero 2, sostituire le parole: alla fase di esecuzione con le seguenti: alle fasi di affidamento e di esecuzione.

- 1. 39.** De Rosa, Mannino, Daga, Micillo, Busto, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1 lettera l), numero 2), dopo la parola: tracciabilità aggiungere le seguenti parole: anche predisponendo un programma informatico per la gestione delle predette fasi di esecuzione che le stazioni appaltanti devono adottare.

- 1. 433.** Boccadutri, Carbone, Losacco.

Al comma 1, lettera l), numero 3), dopo le parole: degli atti, inserire le seguenti: anche attraverso la pubblicazione obbligatoria sul sito dell'amministrazione pubblica.

- 1. 40.** De Rosa, Mannino, Daga, Micillo, Busto, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera l), numero 3), dopo le parole: rispetto della regolarità inserire le seguenti: della documentazione.

Conseguentemente alla medesima lettera, numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché degli eventuali carichi pendenti in capo all'impresa appaltatrice.

- 1. 41.** Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera l), numero 3) sostituire le parole: dell'impresa appaltatrice, con le seguenti: dell'aggiudicatario.

- 1. 248.** Massa.

Al comma 1, lettera l), sopprimere il n. 4).

- 1. 42.** Piso, Garofalo.

Al comma 1, lettera l), sopprimere il n. 5).

- 1. 43.** Piso, Garofalo.

Al comma 1, lettera l), numero 5), aggiungere, in fine, le seguenti parole: individuando, altresì, uno specifico regime sanzionatorio nei casi di omessa o tardiva denuncia.

- 1. 44.** Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera l), dopo il numero 5), aggiungere il seguente: 6) prevedendo l'introduzione di uno specifico regime sanzionatorio per l'inosservanza o la non corretta applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle disposizioni in materia di trasparenza, pubblicità e diffusione delle informazioni.

- 1. 45.** Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera l), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

6) attribuendo piena accessibilità, visibilità e trasparenza, anche in via telematica, agli atti progettuali, al fine di consentire un'adeguata ponderazione dell'offerta da parte dei concorrenti, e confe-

rendo piena dignità contrattuale anche al computo metrico estimativo dei lavori.

***1. 46.** Matarrese, D'Agostino, Dambruoso, Vargiu, Vecchio, Piepoli.

Al comma 1, lettera l), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

6) attribuendo piena accessibilità, visibilità e trasparenza, anche in via telematica, agli atti progettuali, al fine di consentire un'adeguata ponderazione dell'offerta da parte dei concorrenti, e conferendo piena dignità contrattuale anche al computo metrico estimativo dei lavori.

***1. 266.** Vignali.

Al comma 1, lettera l), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

6) attribuendo piena accessibilità, visibilità e trasparenza, anche in via telematica, agli atti progettuali, al fine di consentire un'adeguata ponderazione dell'offerta da parte dei concorrenti, e conferendo piena dignità contrattuale anche al computo metrico estimativo dei lavori.

***1. 394.** Castiello, Vella, Romele.

Al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole: ivi compresa quella;

b) dopo la parola: professionale, aggiungere le seguenti: ivi comprese le risorse umane e l'esperienza maturata;

c) dopo le parole: devono possedere, aggiungere le seguenti: in proprio.

***1. 47.** Rizzetto, Barbanti, Turco, Baldassarre, Segoni, Bechis, Artini, Prodani, Mucci.

Al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole: ivi compresa quella;

b) dopo la parola: professionale, aggiungere le seguenti: ivi comprese le risorse umane e l'esperienza maturata;

c) dopo le parole: devono possedere, aggiungere le seguenti: in proprio.

***1. 250.** Vignali.

Al comma 1, lettera m), dopo la parola: professionale, inserire le seguenti parole: attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto.

1. 48. Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: procedure di gara, aggiungere le seguenti: per l'affidamento di servizi e forniture e, con riferimento ai lavori, dei requisiti di capacità economico finanziaria per l'affidamento di contratti d'importo superiore a 20 milioni di Euro.

***1. 280.** Vignali.

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: procedure di gara, aggiungere le seguenti: per l'affidamento di servizi e forniture e, con riferimento ai lavori, dei requisiti di capacità economico finanziaria per l'affidamento di contratti d'importo superiore a 20 milioni di Euro.

***1. 376.** Castiello, Vella, Romele.

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: procedure di gara, aggiungere le seguenti: per l'affidamento di servizi e forniture e, con riferimento ai lavori, dei requisiti di capacità economico-finanziaria per l'affidamento di contratti d'importo superiore a 20 milioni di Euro.

***1. 346.** Grimoldi.

Al comma 1 lettera m), dopo le parole: potenziali partecipanti *inserire le seguenti*: da scegliersi dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione.

- 1. 49.** Gebhard, Plangger, Alfreider, Schullian, Ottobre.

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: il più ampio numero di potenziali partecipanti *inserire le seguenti*: ed a favorire l'accesso alle micro, piccole e medie imprese.

- *1. 50.** Piso.

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: il più ampio numero di potenziali partecipanti *inserire le seguenti*: ed a favorire l'accesso alle micro, piccole e medie imprese.

- *1. 421.** Carrescia.

Al comma 1, lettera m), *aggiungere in fine le seguenti parole*: e le effettive capacità delle piccole e medie imprese.

- 1. 51.** Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: e dei bandi di gara *inserire le seguenti*: attraverso l'implementazione di un'apposita piattaforma digitale.

- 1. 52.** Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera n), *apportare le seguenti modificazioni*:

- a) *sopprimere la parola*: principalmente;

b) *sopprimere le parole da*: e da prevedere *fino a*: del vincitore della gara.

- *1. 53.** Rizzetto, Barbanti, Turco, Baldassarre, Segoni, Bechis, Artini, Prodani, Mucci.

Al comma 1, lettera n) *apportare le seguenti modificazioni*:

a) *sopprimere la parola*: principalmente;

b) *sopprimere le parole da*: e da prevedere *fino alla fine della lettera*.

- *1. 440.** Coppola, Carrescia, Braga.

Al comma 1, lettera n), *apportare le seguenti modificazioni*:

a) *sopprimere la parola*: principalmente;

b) *sopprimere le parole da*: e da prevedere *fino alla fine della lettera*.

- *1. 251.** Vignali.

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: di tipo informatico, *inserire le seguenti*: attraverso la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sul sito delle amministrazioni pubbliche.

- 1. 54.** De Rosa, Mannino, Daga, Micillo, Busto, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera n) dopo le parole: di tipo informatico, *aggiungere le seguenti*: e a una serie speciale della gazzetta ufficiale della repubblica italiana.

- 1. 246.** Massa.

Al comma 1, lettera n), *sopprimere le parole da*: e da prevedere *fino alla fine della lettera*.

- 1. 55.** Piso, Garofalo.

Al comma 1, lettera n), sostituire le parole da: e da prevedere fino a: vincitore della gara con le seguenti: e comunque senza oneri economici aggiuntivi.

***1. 56.** Matarrese, D'Agostino, Dambruoso, Vargiu, Vecchio, Piepoli.

Al comma 1, lettera n), sostituire le parole da: e da prevedere fino a: vincitore della gara con le seguenti: e comunque senza oneri economici aggiuntivi.

***1. 281.** Vignali.

Al comma 1, lettera n), sostituire le parole da: e da prevedere fino alla fine della lettera con le seguenti: e comunque senza oneri economici aggiuntivi.

***1. 57.** Piso, Garofalo.

Al comma 1, lettera n), sostituire le parole da: e da prevedere fino alla fine della lettera con le seguenti: e comunque senza oneri economici aggiuntivi.

***1. 377.** Castiello, Vella, Romele.

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: da prevedere in ogni caso aggiungere le seguenti: l'eventuale.

1. 58. Matarrese, D'Agostino, Dambruoso, Vargiu, Vecchio, Piepoli.

Al comma 1, lettera n), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole:* in ogni caso;

b) *sopprimere le parole:* , con spese a carico del vincitore della gara.

1. 59. Piso.

Al comma 1, lettera n) sostituire le parole: in ogni caso la con le seguenti: l'eventuale.

1. 464. Giovanna Sanna.

Al comma 1, lettera n), sostituire le parole: in non più di con le seguenti: su almeno.

1. 60. Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera n), sopprimere le seguenti parole: , con spese a carico del vincitore della gara.

1. 61. Matarrese, D'Agostino, Dambruoso, Vargiu, Vecchio, Piepoli.

Al comma 1, lettera n), sostituire le parole: con spese a carico del vincitore della gara con le seguenti: le relative spese dovranno essere imputate alle spese tecnico-amministrative del progetto.

1. 62. Plangger, Gebhard, Alfreider, Schullian, Ottobre.

Al comma 1, lettera n), aggiungere in fine le seguenti parole: Sono equiparati ai quotidiani i giornali locali di informazione, multisettimanali o settimanali, editi da soggetti iscritti al Registro Operatori di Comunicazione (ROC) aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani, che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata.

1. 430. Bargerò.

Al comma 1, lettera o), dopo le parole: attribuzione all'ANAC aggiungere le seguenti: previa definizione dell'assetto organizzativo di quest'ultima.

1. 63. Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera o), dopo la parola: poteri, aggiungere la seguente: ispettivi.

1. 64. De Rosa, Mannino, Daga, Micillo, Busto, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera o), apportare le seguenti modificazioni:

1) *sopprimere le parole:* intervento cautelare, di deterrenza e sanzionatorio;

2) *sopprimere le parole:* ed altri strumenti di regolazione flessibile.

1. 65. Matarrese, D'Agostino, Dambruoso, Vargiu, Vecchio, Piepoli.

Al comma 1, lettera o), *sopprimere le parole da:* , anche dotati fino alla fine della lettera.

1. 66. Matarrese, D'Agostino, Dambruoso, Vargiu, Vecchio, Piepoli.

Al comma 1, lettera o), *dopo le parole:* anche dotati di efficacia vincolante, *inserire le seguenti:* prevedendo in ogni caso, per le norme immediatamente cogenti, il preventivo parere delle competenti commissioni parlamentari ed idonee forme di pubblicità.

1. 67. Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera o), *dopo le parole:* fatta salva, *inserire le seguenti:* la non.

1. 399. Latronico.

Al comma 1, lettera p), *sostituire le parole:* immediatamente dopo la *con le seguenti:* preventivamente alla.

1. 300. Zaratti, Pellegrino.

Al comma 1, *sopprimere la lettera q).*

1. 449. Arlotti.

Al comma 1, lettera q), *dopo le parole:* determinazione annuale dei costi standardizzati per tipo di lavori, di servizi e di fornitura *inserire le seguenti:* riferiti a ciascuna regione e Provincia Autonoma e parametrata al tipo di elementi costruttivi e alla natura del fabbricato in costruzione.

1. 68. Plangger, Gebhard, Alfreider, Schullian, Ottobre.

Al comma 1, lettera q), *aggiungere, in fine, le parole:* e per area territoriale e ne sia garantita adeguata pubblicità;

1. 69. Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera r), *dopo le parole:* delle stazioni appaltanti *inserire le seguenti:* da sottoporre previamente alle norme sull'impatto della regolazione nelle procedure amministrative.

***1. 301.** Pellegrino, Zaratti.

Al comma 1, lettera r), *dopo le parole:* delle stazioni appaltanti *inserire le seguenti:* da sottoporre previamente alle norme sull'impatto della regolazione nelle procedure amministrative.

***1. 366.** Grimoldi.

Al comma 1, lettera r), *dopo le parole:* dei requisiti generali *aggiungere le seguenti:* e speciali.

****1. 70.** Rizzetto, Barbanti, Turco, Baldassarre, Segoni, Bechis, Artini, Prodani, Mucci.

Al comma 1, lettera r), *dopo le parole:* dei requisiti generali *aggiungere le seguenti:* e speciali.

****1. 252.** Vignali.

Al comma 1, dopo la lettera r), inserire la seguente:

r-bis) razionalizzazione delle procedure di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture escludendo la presentazione delle documentazioni già in possesso della Pubblica Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni e dei criteri generali di cui alla Legge 11 novembre 2011, n. 180;

***1. 253.** Vignali.

Al comma 1, dopo la lettera r), inserire la seguente:

r-bis) razionalizzazione delle procedure di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture escludendo la presentazione delle documentazioni già in possesso della Pubblica Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni e dei criteri generali di cui alla Legge 11 novembre 2011, n. 180;

***1. 71.** Rizzetto, Barbanti, Turco, Baldassarre, Segoni, Bechis, Artini, Prodani, Mucci.

Al comma 1, dopo la lettera r), inserire la seguente:

r-bis) razionalizzazione delle procedure di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture escludendo la presentazione delle documentazioni già in possesso della Pubblica Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni e dei criteri generali di cui alla Legge 11 novembre 2011, n. 180;

***1. 452.** Borghi, Carrescia, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morrassut, Nardi, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Arlotti, Castricone.

Al comma 1, lettera t), dopo le parole: professionalizzazione delle stazioni appaltanti; aggiungere le seguenti: , prevedendo

la riorganizzazione delle funzioni delle stazioni appaltanti da indirizzare sulle fasi di programmazione e controllo, nonché.

1. 288. Vignali.

Al comma 1, lettera t), dopo le parole: professionalizzazione delle stazioni appaltanti, prevedendo aggiungere le seguenti: la riorganizzazione delle funzioni delle stazioni appaltanti da indirizzare, anche con premi incentivanti, sulle sole fasi di programmazione e controllo degli interventi nonché.

1. 436. Cominelli, Gadda, Antezza.

Al comma 1, lettera t), sostituire le parole: dall'ANAC con le seguenti parole: dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

1. 471. Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera t), dopo la parola: obiettivi aggiungere le seguenti: nonché la riorganizzazione delle funzioni delle stazioni appaltanti da indirizzare sulle fasi di programmazione e controllo.

1. 72. Matarrese, D'Agostino, Dambrosio, Vargiu, Vecchio, Piepoli.

Sostituire, la lettera u) con la seguente:

u) disciplina del sistema dinamico di acquisizione, degli accordi quadro, delle convenzioni e, limitatamente agli appalti sotto soglia, del mercato elettronico, ed in genere delle procedure utilizzabili da CONSIP, dai soggetti aggregatori, dalle centrali di committenza, finalizzata a migliorare la qualità degli approvvigionamenti, a ridurre i tempi di affidamento dei contratti, a determinare parametri di prezzo-qualità da utilizzare come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili, ed a sviluppare un sistema di

reti di committenza volto a determinare un più ampio ricorso alle gare ed agli affidamenti di tipo telematico;

***1. 321.** Zaratti, Pellegrino.

Sostituire, la lettera u) con la seguente:

u) disciplina del sistema dinamico di acquisizione, degli accordi quadro, delle convenzioni e, limitatamente agli appalti sotto soglia, del mercato elettronico, ed in genere delle procedure utilizzabili da CONSIP, dai soggetti aggregatori, dalle centrali di committenza, finalizzata a migliorare la qualità degli approvvigionamenti, a ridurre i tempi di affidamento dei contratti, a determinare parametri di prezzo-qualità da utilizzare come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili, ed a sviluppare un sistema di reti di committenza volto a determinare un più ampio ricorso alle gare ed agli affidamenti di tipo telematico;

***1. 73.** Carrescia.

Al comma 1, lettera u), inserire in fine le seguenti parole: nonché previsione della suddivisione in lotti degli appalti al fine di garantire l'effettiva partecipazione delle micro e piccole imprese.

****1. 74.** Rizzetto, Barbanti, Turco, Baldassarre, Segoni, Bechis, Artini, Prodan, Mucci.

Al comma 1, lettera u), inserire in fine le seguenti parole: nonché previsione della suddivisione in lotti degli appalti al fine di garantire l'effettiva partecipazione delle micro e piccole imprese;

****1. 254.** Vignali.

Al comma 1, lettera u), inserire in fine le seguenti parole: nonché previsione della suddivisione in lotti degli appalti al fine di

garantire l'effettiva partecipazione delle micro e piccole imprese.

****1. 453.** Carrescia, Borghi, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Nardi, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Arlotti, Castricone.

Al comma 1, dopo la lettera u), inserire la seguente:

u-bis) revisione delle procedure relative all'approvvigionamento di sistemi informatici e informativi, tenuto conto che le amministrazioni pubbliche sono chiamate a esercitare la propria autonomia organizzativa scegliendo quale delle diverse soluzioni praticabili sia in grado di conferire alla propria attività il maggior risparmio e la maggiore efficienza possibili. In particolare prevedere la possibilità, al fine di incentivare buone pratiche e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche ed evitare un abuso di posizione dominante da parte dei produttori di beni informatici, che il servizio di manutenzione del *microcode/firmware* possa essere affidato, previa gara, anche a soggetto diverso dal produttore del bene stesso. Revisione dei principi applicabili all'approvvigionamento pubblico. Le specifiche tecniche redatte da un acquirente pubblico devono consentire che l'acquisto pubblico sia aperto alla concorrenza. A tale scopo, deve essere possibile presentare gare che riflettano la diversità delle soluzioni tecniche (articolo 29 direttiva EC/2004/18); le specifiche tecniche non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura della concorrenza per l'approvvigionamento pubblico. Le specifiche tecniche redatte da un acquirente pubblico devono consentire che l'acquisto pubblico sia aperto alla concorrenza e, allo stesso tempo, devono raggiungere obiettivi di sostenibilità. Di conseguenza, le specifiche tecniche devono essere redatte in modo tale da evitare restringimenti artificiali della concorrenza attraverso l'utilizzo di

requisiti che favoriscano uno specifico operatore economico, rispecchiando le caratteristiche chiave dei beni, servizi o attività abitualmente offerte da quello stesso operatore economico (Dichiarazione 74, direttiva 2014/24/EU). Le specifiche tecniche non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura della concorrenza per l'approvvigionamento pubblico (articolo 42 (2), direttiva 2014/24/EU).

1. 416. Bruno Bossio, Basso.

Al comma 1, lettera v), dopo le parole: anche attraverso, inserire le seguenti: la previsione dell'obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicare sul proprio sito web il resoconto di ciascun flusso finanziario, nonché attraverso.

1. 75. De Rosa, Mannino, Daga, Micillo, Busto, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera v), sostituire le parole: di riduzione *con le seguenti:* di una sensibile riduzione.

1. 302. Zaratti, Pellegrino.

Al comma 1, lettera v), dopo le parole: di maggiore complessità *aggiungere le seguenti:* salvaguardando l'esigenza di garantire la suddivisione in lotti nel rispetto della normativa dell'Unione europea.

***1. 76.** Rizzetto, Barbanti, Turco, Baldassarre, Segoni, Bechis, Artini, Prodani, Mucci.

Al comma 1, lettera v), dopo le parole: di maggiore complessità *aggiungere le seguenti:* salvaguardando l'esigenza di garantire la suddivisione in lotti nel rispetto della normativa dell'Unione europea.

***1. 77.** Senaldi.

Al comma 1, lettera v), dopo le parole: di maggiore complessità *aggiungere le seguenti:* salvaguardando l'esigenza di garan-

tire la suddivisione in lotti nel rispetto della normativa dell'Unione europea.

***1. 454.** Borghi, Carrescia, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Nardi, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Arlotti, Castricone.

Al comma 1, lettera v), dopo le parole: di maggiore complessità *aggiungere le seguenti:* salvaguardando l'esigenza di garantire la suddivisione in lotti nel rispetto della normativa dell'Unione europea.

***1. 255.** Vignali.

Al comma 1, alla lettera v), sostituire le parole da: prevedendo sino alla fine della lettera, *con le seguenti:* da prevedere per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria nonché per gli affidamenti di importo superiore a 100.000 euro e inferiore alle medesime soglie di rilevanza comunitaria, definendo a tal fine ambiti ottimali, sulla base dei principi di adeguatezza e sussidiarietà e garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche come prevista dalla Costituzione e dalle disposizioni vigenti;

****1. 78.** Carrescia.

Al comma 1, alla lettera v), sostituire le parole da: prevedendo sino alla fine della lettera *con le seguenti:* da prevedere per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria nonché per gli affidamenti di importo superiore a 100.000 euro e inferiore alle medesime soglie di rilevanza comunitaria, definendo a tal fine ambiti ottimali, sulla base dei principi di adeguatezza e sussidiarietà e garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche come prevista dalla costituzione e dalle disposizioni vigenti;

****1. 336.** Pellegrino, Zaratti.

Al comma 1, alla lettera v), sostituire le parole da: prevedendo sino alla fine della lettera, con le seguenti: da prevedere per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria nonché per gli affidamenti di importo superiore a 100.000 euro e inferiore alle medesime soglie di rilevanza comunitaria, definendo a tal fine ambiti ottimali, a livello di unione di comuni, e garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche come prevista dalla costituzione e dalle disposizioni vigenti;

***1. 468.** Borghi, Giovanna Sanna, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Nardi, Valiante, Zardini.

Al comma 1, lettera v), sostituire le parole: 100.000 Euro con le seguenti: 500.000 Euro; dopo la parola: omogenei inserire la seguente: chiarendo i rapporti tra i Comuni non capoluogo di provincia, le centrali di committenza e le Unioni di Comuni.

***1. 267.** Vignali.

Al comma 1, lettera v), sostituire le parole: 100.000 Euro con le seguenti: 500.000 Euro; dopo la parola: omogenei inserire la seguente: chiarendo i rapporti tra i Comuni non capoluogo di provincia, le centrali di committenza e le Unioni di Comuni.

***1. 80.** Matarrese, D'Agostino, Dambruoso, Vargiu, Vecchio, Piepoli.

Al comma 1, lettera v), sostituire le parole: 100.000 Euro con le seguenti: 500.000 Euro; dopo la parola: omogenei inserire la seguente: chiarendo i rapporti tra i Comuni non capoluogo di provincia, le centrali di committenza e le Unioni di Comuni.

***1. 378.** Castiello, Vella, Romele.

Al comma 1, lettera v), apportare le seguenti modificazioni dopo le parole: 100.000 euro inserire le seguenti: per beni e servizi e 500.000 euro per lavori; dopo la parola: omogenei inserire le seguenti: chiarendo i rapporti tra i Comuni non capoluogo di provincia, le centrali di committenza e le Unioni di Comuni.

1. 347. Grimoldi.

Al comma 1, lettera v), dopo le parole: 100.000 euro inserire le seguenti: per beni e servizi e 1.000.000 di euro per lavori.

1. 348. Grimoldi.

Al comma 1, lettera v), dopo le parole: di rilevanza comunitaria aggiungere le seguenti: e tenendo conto anche delle tipologie di affidamento.

1. 79. Marroni, Tidei, Ferro, Carella.

Al comma 1, lettera v), dopo le parole: e inferiore alle medesime soglie di rilevanza comunitaria aggiungere le seguenti: ovvero a partire dall'anno 2016 da quanto previsto con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

1. 81. Marroni, Tidei, Ferro, Carella.

Al comma 1, dopo la lettera v), aggiungere la seguente:

v-bis) prevedere, con riguardo alle forme di aggregazione o centralizzazione di cui alla precedente lettera v) che, in ogni caso, vengano fatte salve le competenze, definite dalla relativa disciplina normativa di settore, degli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi pubblici locali.

1. 247. Massa.

Al comma 1, dopo la lettera v), aggiungere la seguente:

v-bis) valorizzazione delle attività di committenza ausiliarie, rapportandole al sistema di qualificazione di cui alla lettera t).

***1. 82.** Carrescia.

Al comma 1, dopo la lettera v), aggiungere la seguente:

v-bis) valorizzazione delle attività di committenza ausiliarie, rapportandole al sistema di qualificazione di cui alla lettera t).

***1. 322.** Zaratti, Pellegrino.

Al comma 1, lettera z), sostituire le parole: a contenere con le seguenti: a selezionare, a valutare ed eventualmente a contenere.

1. 303. Zaratti, Pellegrino.

Al comma 1, lettera z), sopprimere le parole da: e con specifico riferimento a: e successive modificazioni.

1. 83. Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera z), sostituire le parole: debba essere motivata e giustificata con le seguenti: debba essere adeguatamente motivata e giustificata unicamente.

1. 445. Tino Iannuzzi, Borghi, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Nardi, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

Al comma 1, lettera z), sopprimere le seguenti parole: da condizioni imprevedibili e imprevedibili.

1. 84. Matarrese, D'Agostino, Dambruoso, Vargiu, Vecchio, Piepoli.

Al comma 1, lettera z), dopo la parola: imprevedibili aggiungere le seguenti: e dalla necessità di rimediare ad errori di progetto o di migliorare la funzionalità e l'efficienza e la economicità di gestione e manutenzione dell'opera.

1. 85. Matarrese, D'Agostino, Dambruoso, Vargiu, Vecchio, Piepoli.

Al comma 1, lettera z), sostituire le parole da: e, comunque, a: atti di assenso comunque denominati con le seguenti: e sia debitamente autorizzata, di concerto con gli organi della stazione appaltante competenti ad assumere decisioni di spesa, dal responsabile unico del procedimento, previa acquisizione di tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati.

1. 86. Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera z), sopprimere le parole da: e assicurando fino alla fine della lettera.

1. 88. Matarrese, D'Agostino, Dambruoso, Vargiu, Vecchio, Piepoli.

Al comma 1, lettera z), apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: e assicurando inserire le seguenti: che le varianti salvaguardino l'impianto sostanziale del progetto e del contratto senza apportare rilevanti modifiche in termini economici;

2) sopprimere le parole da: sempre la possibilità fino alla fine della lettera.

1. 89. Matarrese, D'Agostino, Dambruoso, Vargiu, Vecchio, Piepoli.

Al comma 1, lettera z), sostituire la parola: rescissione con la seguente: risoluzione.

***1. 87.** Carrescia.

Al comma 1, lettera z), sostituire la parola: rescissione con la seguente: risoluzione.

***1. 335.** Pellegrino, Zaratti.

Al comma 1, alla lettera z), sostituire la parola: rescissione con la seguente: risoluzione.

***1. 465.** Giovanna Sanna.

Al comma 1, lettera z) aggiungere, in fine, le seguenti parole: in ogni caso le variazioni in corso d'opera non possono superare il 15 per cento del lavoro complessivo.

1. 409. De Rosa.

Al comma 1, lettera z), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e prevedendo, altresì, l'applicazione di uno specifico regime sanzionatorio in capo alle stazioni appaltanti per la mancata o tardiva comunicazione all'ANAC delle variazioni in corso d'opera per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria e con un'incidenza della variante superiore al 10 per cento.

1. 90. Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, sostituire la lettera aa) con la seguente:

aa) utilizzo, per l'aggiudicazione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, del criterio preferenziale dell'offerta economicamente più vantaggiosa, misurata sul « miglior rapporto qualità/prezzo », prevedendo anche i casi e le soglie di importo entro le quali è consentito il ricorso al criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta, con la previsione di un meccanismo obbligatorio di esclusione delle offerte anomale;

1. 91. De Rosa, Mannino, Daga, Micillo, Busto, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera aa), apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la parola: utilizzo inserire le seguenti: nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento,;

b) sostituire le parole: , regolando espressamente i casi e le soglie con le seguenti: , in considerazione di criteri economici e criteri qualitativi, determinando i criteri economici sulla base del prezzo o del costo, seguendo un approccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita e determinando i criteri qualitativi, ambientali e/o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto pubblico o del contratto di concessione in questione, introducendo un elenco non tassativo al solo scopo esemplificativo. Regolazione espressa dei criteri, delle caratteristiche tecniche e prestazionali e delle soglie.

1. 455. Braga.

Al comma 1, lettera aa), sostituire le parole: miglior rapporto qualità/prezzo con le seguenti: miglior rapporto qualità ecologica/prezzo, con particolare riguardo alle certificazioni ambientali europee EMAS, ISO 14001 ed Ecolabel UE.

1. 304. Pellegrino, Zaratti.

Al comma 1, lettera aa), dopo le parole: miglior rapporto qualità/prezzo aggiungere le seguenti: determinato sulla base di criteri oggettivi.

***1. 323.** Zaratti, Pellegrino.

Al comma 1, lettera aa), dopo le parole: miglior rapporto qualità/prezzo aggiungere le seguenti: determinato sulla base di criteri oggettivi.

***1. 92.** Matarrese, D'Agostino, Dambroso, Vargiu, Vecchio, Piepoli.

Al comma 1, lettera aa), dopo le parole: miglior rapporto qualità prezzo inserire le seguenti: nonché sul rapporto costo/efficacia, quale costo del ciclo di vita della fornitura o opera.

1. 349. Grimoldi.

Al comma 1, lettera aa), dopo le parole: rapporto qualità/prezzo inserire le seguenti: o secondo un approccio costo/efficacia quale costo nel ciclo di vita, con ricorso al criterio del prezzo più basso solo per procedure ove l'oggetto sia standardizzato nonché ove altre soluzioni rappresentino un inutile aggravamento del procedimento, specie in relazione ad appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie e ciò.

***1. 305.** Zaratti, Pellegrino.

Al comma 1, lettera aa), dopo le parole: rapporto qualità prezzo inserire le seguenti: o secondo un approccio costo/efficacia quale costo nel ciclo di vita, con ricorso al criterio del prezzo più basso solo per procedure ove l'oggetto sia standardizzato nonché ove altre soluzioni rappresentino un inutile aggravamento del procedimento, specie in relazione ad appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie e ciò.

***1. 367.** Grimoldi.

Al comma 1, lettera aa), sostituire le parole: i casi e le soglie di importo entro le quali con le seguenti: i criteri nel rispetto dei quali.

1. 93. Manfredi.

Al comma 1, lettera aa), sostituire le parole: i casi con le seguenti: i criteri, le caratteristiche tecniche e prestazionali.

1. 443. Arlotti.

Al comma 1, lettera aa), sostituire le parole: è consentito il ricorso con le seguenti: le stazioni appaltanti ricorrono.

Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche al fine di contrastare la corruzione e favorire la trasparenza nel settore degli appalti.

***1. 350.** Grimoldi.

Al comma 1, lettera aa), sostituire le parole: è consentito il ricorso con le seguenti: le stazioni appaltanti ricorrono,

Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche al fine di contrastare la corruzione e favorire la trasparenza nel settore degli appalti.

***1. 268.** Vignali.

Al comma 1, lettera aa), sostituire le parole: è consentito il ricorso con le seguenti: le stazioni appaltanti ricorrono,

Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche al fine di contrastare la corruzione e favorire la trasparenza nel settore degli appalti.

***1. 379.** Castiello, Vella, Romele.

Al comma 1, lettera aa), sostituire le parole da: determinazione a: offerte anomale con le seguenti: revisione dei criteri di calcolo per l'individuazione delle offerte anormalmente basse, attraverso l'introduzione di una variabile aleatoria determinata dalla media delle offerte ricevute, ed estensione della facoltà per le stazioni appaltanti di prevedere l'esclusione delle offerte anomale.

1. 94. Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera aa), dopo le parole: esclusione delle offerte anomale, *aggiungere le seguenti:* tramite sorteggio in un momento successivo rispetto a quello della presentazione delle offerte,.

***1. 95.** Rizzetto, Barbanti, Turco, Baldassarre, Segoni, Bechis, Artini, Prodani, Mucci.

Al comma 1, lettera aa), dopo le parole: esclusione delle offerte anomale, *aggiungere le seguenti:* tramite sorteggio in un momento successivo rispetto a quello della presentazione delle offerte,.

***1. 256.** Vignali.

Al comma 1, lettera aa), aggiungere, infine, il seguente periodo: Agevolazioni fiscali per le imprese che, partecipando ad appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero agli appalti integrati, sono gravate degli onorari da corrispondere ai liberi professionisti di cui si avvalgono.

1. 400. Latronico.

Al comma 1, dopo la lettera aa), aggiungere la seguente:

aa-bis) previsione di una speciale disciplina per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia.

1. 334. Pellegrino, Zaratti.

Al comma 1, dopo la lettera aa) aggiungere la seguente:

aa-bis) nel caso di utilizzo del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa introduzione di strumenti ed accorgimenti volti a contenere la rilevanza dell'elemento di valutazione riferito al prezzo offerto. In particolare prevedere che, ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto per l'elemento-prezzo, vengano adottate formule che, al superamento di una determinata soglia,

consentano di limitare l'incidenza del ribasso offerto nella misura massima del 10 per cento.

1. 96. Piso, Garofalo.

Al comma 1, lettera bb), dopo la parola: scolastica *aggiungere le seguenti:* , nonché a quelli di servizi ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.

Conseguentemente, alla lettera uu) sopprimere le parole: ed escludendo espressamente il ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso con il criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta.

***1. 473.** Minnucci.

Al comma 1, lettera bb), dopo la parola: scolastica *aggiungere le seguenti:* , nonché a quelli di servizi ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.

Conseguentemente, alla lettera uu), sopprimere le parole: ed escludendo espressamente il ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso con il criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta.

***1. 472.** Piso.

Al comma 1, lettera bb), sostituire le parole da: del criterio dell'offerta *fino alla fine della lettera con le seguenti:* del criterio preferenziale dell'offerta economicamente più vantaggiosa, misurata sul « miglior rapporto qualità/prezzo », prevedendo anche i casi e le soglie di importo entro le quali è consentito il ricorso al criterio di aggiudicazione del prezzo o del

costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta.

- 1. 98.** De Rosa, Mannino, Daga, Micillo, Busto, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, dopo la lettera bb), inserire la seguente:

bb-bis) introduzione di criteri di vantaggio ed elementi di equità che, in attuazione dei principi di pari opportunità, tengano conto nell'aggiudicazione dei contratti di concessione, negli appalti pubblici e nelle procedure di erogazione e gestione dell'energia e dei trasporti, dei territori svantaggiati, con particolare riferimento alle regioni insulari e alle isole minori, al fine di superare lo svantaggio derivante dalla esclusione dalle reti nazionali di trasporto ferroviario e della metanizzazione, per assicurare la continuità territoriale e rimuovere gli squilibri economici nella distribuzione dei servizi realizzando le stesse condizioni e uguali standard qualitativi a quelli garantiti al restante territorio nazionale.

- 1. 306.** Pellegrino, Zaratti.

Al comma 1, lettera cc), alinea, dopo le parole: delle commissioni giudicatrici di appalti pubblici *inserire le seguenti:* di cui alla direttiva 2014/24/UE.

Conseguentemente, al medesimo numero dopo le parole: e contratti di concessione *inserire le seguenti:* ai sensi della direttiva 2014/23/UE.

- 1. 289.** Vignali.

Al comma 1, lettera cc), alinea, dopo le parole: delle commissioni giudicatrici di appalti pubblici *inserire le seguenti:* di cui alla direttiva 2014/24/UE.

- 1. 99.** Matarrese, D'Agostino, Dambruoso, Vargiu, Vecchio, Piepoli.

Al comma 1, lettera cc), alinea, dopo le parole: e contratti di concessione *inserire*

le seguenti: ai sensi della direttiva 2014/23/UE.

- 1. 100.** Matarrese, D'Agostino, Dambruoso, Vargiu, Vecchio, Piepoli.

Al comma 1, lettera cc), alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: tenuto conto, a seguito di apposite verifiche, delle precedenti attività professionali dei componenti e della eventuale sussistenza di ipotesi di conflitto di interessi.

- 1. 101.** Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera cc), sostituire il numero 2) con il seguente:

« 2) l'assegnazione dei componenti alle commissioni giudicatrici mediante pubblico sorteggio effettuato dall'ANAC, nel rispetto del principio di rotazione, il cui esito verrà comunicato alla stazione appaltante richiedente »;

- *1. 380.** Castiello, Vella, Romele.

Al comma 1, lettera cc), sostituire il numero 2) con il seguente:

« 2) l'assegnazione dei componenti alle commissioni giudicatrici mediante pubblico sorteggio effettuato dall'ANAC, nel rispetto del principio di rotazione, il cui esito verrà comunicato alla stazione appaltante richiedente »;

- *1. 269.** Vignali.

Al comma 1, lettera cc), sostituire il numero 2) con il seguente:

« 2) l'assegnazione dei componenti alle commissioni giudicatrici mediante pubblico sorteggio effettuato dall'ANAC, nel rispetto del principio di rotazione, il cui esito verrà comunicato alla stazione appaltante richiedente »;

- *1. 457.** Tino Iannuzzi.

Al comma 1, lettera cc), numero 2, dopo le parole: candidati indicati, *aggiungere le seguenti:* dagli Ordini Professionali competenti.

- 1. 401.** Latronico.

Al comma 1, lettera cc), numero 2), sostituire la parola: doppio con la seguente: triplo.

1. 102. Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera cc), numero 2), sostituire le parole: e comunque con le seguenti: , ferma restando l'espressa individuazione di un limite temporale per la durata dell'incarico,.

1. 103. Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera cc), dopo il numero 3) aggiungere i seguenti:

« 4) che l'ANAC presenti una relazione annuale al Parlamento sull'albo e sulla sua tenuta, nonché sulla selezione dei componenti delle commissioni giudicatrici;

5) modalità di riunione anche a distanza mediante videoconferenza dei commissari di gara al fine del contenimento dei costi di funzionamento delle commissioni di gara, mediante messa a disposizione degli atti per via telematica a cura della stazione appaltante ».

1. 242. Massa.

Al comma 1, lettera cc) dopo il numero 3) aggiungere il seguente: 4) che dall'albo siano esclusi gli enti aggiudicatori che abbiano adottato un modello di organizzazione e di gestione previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 che contempli l'attività di gestione degli acquisti come attività oggetto di prevenzione.

1. 105. Piso.

Al comma 1, lettera cc), dopo il numero 3, aggiungere il seguente: 4) istituzione di un registro pubblico dei contratti di prestazione professionale presso l'ANAC al fine di regolamentare e controllare i rapporti tra i professionisti, anche esterni alla

Pubblica amministrazione, ed i committenti, anche privati. Il registro dovrà presentare le seguenti caratteristiche: obbligatorietà, gratuità, possibilità d'uso solo da parte di soggetti certificati e funzionamento gratuito *on line* sulla rete *Internet*. Committente e Professionista, che sono già obbligati per legge alla stipula del contratto, dovranno procedere reciprocamente alla registrazione immediata per acquisire un numero di contratto che viene generato ed assegnato dal Registro in automatico. Tale numero è parte integrante dell'*iter* autorizzativo del progetto e della realizzazione dell'opera e costituisce il legame tra opera, titoli abilitativi e prestazione anche relativamente agli aspetti di onorario, fiscali e di tassazione dei soggetti coinvolti.

1. 104. Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

*Al comma 1, sostituire la lettera dd) con la seguente: dd) garanzia di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle procedure anche per gli appalti pubblici e i contratti di concessione sotto la soglia di rilevanza comunitaria, assicurando, la pubblicazione degli avvisi di gara sull'albo pretorio *on line* delle amministrazioni aggiudicatrici assicurando un'adeguata rotazione degli affidamenti.*

1. 106. De Rosa, Mannino, Daga, Micillo, Busto, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera dd) premettere le seguenti parole: previsione di una speciale disciplina per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia; semplificazione e.

Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: la valutazione comparativa aggiungere le seguenti: prevedendo che debbano essere invitati a presentare offerta almeno cinque operatori economici ove esistenti.

***1. 466.** Giovanna Sanna.

Al comma 1, lettera dd) premettere le seguenti parole: previsione di una speciale disciplina per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia; semplificazione e.

Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: la valutazione comparativa *aggiungere le seguenti:* prevedendo che debbano essere invitati a presentare offerta almeno cinque operatori economici ove esistenti.

***1. 107.** Carrescia.

Al comma 1, lettera dd) sostituire le parole: in numero almeno pari a cinque *con le seguenti:* prevedendo che debbano essere invitati a presentare offerta almeno cinque operatori economici, ove esistenti.

1. 324. Zaratti, Pellegrino.

Al comma 1, lettera dd), dopo le parole: pari a cinque, *aggiungere le seguenti:* e comunque proporzionali all'importo dell'appalto.

***1. 108.** Rizzetto, Barbanti, Turco, Baldassarre, Segoni, Bechis, Artini, Prodani, Mucci.

Al comma 1, lettera dd), dopo le parole: pari a cinque, *aggiungere le seguenti:* e comunque proporzionali all'importo dell'appalto.

***1. 257.** Vignali.

Al comma 1, lettera dd) aggiungere, in fine, le seguenti parole: L'obbligo di pubblicazione sui siti istituzionali delle stazioni appaltanti delle determine a contrarre.

1. 408. De Rosa.

Al comma 1, lettera ee), premettere le seguenti parole: Perseguire i principi di efficacia ed efficienza con la seria, certa

programmazione (progetto preliminare) delle OO.PP. e la vigilanza costante e tempestiva *dell'iter* di approvazione e di esecuzione delle opere. Prerogative in capo agli Uffici tecnici della Pubblica amministrazione che devono, anche, assicurare un efficiente servizio sulla attività ordinaria. L'attività di gestione delle OO.PP. dovrà, per le mansioni esclusive segnalate, essere compensata ai pubblici dipendenti con l'incentivo del 2 per cento diversamente modulato.

1. 402. Latronico.

Al comma 1, lettera ee) dopo la parola: attraverso *inserire le seguenti:* ispezioni e.

1. 109. De Rosa, Mannino, Daga, Micillo, Busto, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, alla lettera ee), dopo le parole: dell'esecuzione del contratto nei contratti di servizi e forniture *aggiungere le seguenti parole:* nonché per le verifiche e i controlli relative alle effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana, impartite dagli enti e dagli organismi competenti, prevedendo un adeguato sistema sanzionatorio nei casi di controlli lacunosi ovvero di omessa vigilanza.

Conseguentemente alla medesima lettera:

sopprimere le parole: , vietando comunque,;

dopo le parole: aggiudicati con la formula del contraente generale *aggiungere le seguenti:* è vietata.

1. 439. Braga.

Al comma 1, lettera ee) dopo le parole: vietando comunque *inserire le seguenti:* negli appalti pubblici di lavori, di importo superiore a un milione di euro, la sovrapp-

posizione dei ruoli di progettista e di direttore dei lavori.

1. 291. Vignali.

Al comma 1, lettera ee), aggiungere, in fine, le seguenti parole: revisione della disciplina relativa alle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, collegando le attività di programmazione progettazione alla selezione rigorosa delle priorità, sulla base della effettiva utilità delle opere e delle risorse finanziarie disponibili;

1. 447. Tino Iannuzzi.

Al comma 1, lettera ff), dopo le parole: trasporti, aggiungere le parole: sulla base di procedure selettive.

1. 244. Massa.

Al comma 1, lettera ff), sostituire le parole da: da una lista fino a: ruolo da ricoprire con le seguenti: effettuato dall'ANAC il cui esito viene comunicato alle stazioni appaltanti richiedenti.

***1. 270.** Vignali.

Al comma 1, lettera ff), sostituire le parole da: da una lista fino a: ruolo da ricoprire con le seguenti: effettuato dall'ANAC il cui esito viene comunicato alle stazioni appaltanti richiedenti.

***1. 381.** Castiello, Vella, Romele.

Al comma 1, lettera ff), sopprimere le parole da: da ricoprire fino alla fine della lettera.

1. 110. Matarrese, D'Agostino, Dambruoso, Vargiu, Vecchio, Piepoli.

Al comma 1, dopo la lettera ff) aggiungere la seguente:

ff-bis) revisione della disciplina di affidamento degli incarichi di collaudo a

dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione e in trattamento di quiescenza, prevedendo il divieto di affidamento dell'incarico di collaudo per appalti di lavori pubblici sopra soglia, ubicati nella regione sede dell'amministrazione di appartenenza e disponendo un limite all'importo dei corrispettivi da fissarsi in misura non superiore al livello retributivo del primo presidente della Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1 del decreto-legge n. 201 del 2011.

1. 438. Morassut, Borghi, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Nardi, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

Al comma 1, dopo la lettera ff), aggiungere la seguente:

ff-bis) ampliamento dell'ambito di azione dell'elenco dei soggetti qualificati presso l'Agenzia per l'Italia Digitale a ricoprire attività di direzione dei lavori e monitoraggio nell'esecuzione degli appalti pubblici di natura informatica di rilievo, prevedendo specifici requisiti di moralità, di competenza, di indipendenza, di professionalità, estendendo le suddette attività anche alle procedure di appalti pubblici di natura informatica a livello di amministrazioni locali, mediante procedure utili a favorire principi di trasparenza e di rotazione;

***1. 422.** Carrescia.

Al comma 1, dopo la lettera ff), aggiungere la seguente:

ff-bis) ampliamento dell'ambito di azione dell'elenco dei soggetti qualificati presso l'Agenzia per l'Italia Digitale a ricoprire attività di direzione dei lavori e monitoraggio nell'esecuzione degli appalti pubblici di natura informatica di rilievo, prevedendo specifici requisiti di moralità,

di competenza, di indipendenza, di professionalità, estendendo le suddette attività anche alle procedure di appalti pubblici di natura informatica a livello di amministrazioni locali, mediante procedure utili a favorire principi di trasparenza e di rotazione;

***1. 111.** Piso.

Al comma 1, sostituire la lettera gg) con la seguente:

gg) valorizzazione della fase progettuale promuovendo la qualità architettonica e tecnico-funzionale attraverso lo strumento dei concorsi di progettazione, limitando il ricorso all'appalto di progettazione ed esecuzione che ponga a base di gara il progetto preliminare ai soli casi di opere per le quali siano necessari lavori o componenti caratterizzati da notevole contenuto innovativo o tecnologico che superino in valore il 70 per cento dell'importo totale dei lavori, prevedendo comunque il pagamento diretto del progettista se associato od indicato, escludendo, per l'affidamento da parte della stazione appaltante dei servizi di ingegneria e architettura e di tutti i servizi di natura tecnica, il ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta, riferendo i tempi di progettazione a parametri di mercato dell'U.E., come fissati dalla stazione appaltante; le limitazioni all'appalto congiunto di progettazione ed esecuzione non trovano applicazione per gli affidamenti d'importo superiore ad 80 milioni di euro.

1. 470. Piso, Garofalo.

Al comma 1, sostituire la lettera gg) con la seguente:

gg) valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici, promuovendo la qualità architettonica e tecnico-funzionale, attraverso lo strumento dei concorsi di progettazione, limitando radicalmente il ricorso all'appalto integrato sulla base del

progetto preliminare ai casi in cui l'appalto o la concessione di lavori abbiano per oggetto opere per le quali siano necessari lavori o componenti caratterizzati da notevole contenuto innovativo o tecnologico che superino in valore il 70 per cento dell'importo totale dei lavori e prevedendo di norma la messa a base di gara del progetto definitivo con applicazione del criterio del prezzo più basso, o esecutivo, con pagamento diretto del progettista, che risponde in via esclusiva degli eventuali errori o difetti della progettazione, nonché escludendo, per l'affidamento da parte dell'amministrazione appaltante dei servizi di ingegneria e architettura e di tutti i servizi di natura tecnica, il ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta; i tempi di progetto saranno riferiti a parametri di mercato dell'U.E., come fissati dalla stazione appaltante; le limitazioni dell'appalto congiunto di progettazione ed esecuzione di opere infrastrutturali non trovano applicazione per gli affidamenti d'importo superiore ad 80 milioni di euro.

***1. 382.** Castiello, Vella, Romele.

Al comma 1, sostituire la lettera gg) con la seguente:

gg) valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici, promuovendo la qualità architettonica e tecnico-funzionale, attraverso lo strumento dei concorsi di progettazione, limitando radicalmente il ricorso all'appalto integrato sulla base del progetto preliminare ai casi in cui l'appalto o la concessione di lavori abbiano per oggetto opere per le quali siano necessari lavori o componenti caratterizzati da notevole contenuto innovativo o tecnologico che superino in valore il 70 per cento dell'importo totale dei lavori e prevedendo di norma la messa a base di gara del progetto definitivo con applicazione del criterio del prezzo più basso, o esecutivo, con pagamento diretto del progettista, che risponde in via esclusiva degli

eventuali errori o difetti della progettazione, nonché escludendo, per l'affidamento da parte dell'amministrazione appaltante dei servizi di ingegneria e architettura e di tutti i servizi di natura tecnica, il ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta; i tempi di progetto saranno riferiti a parametri di mercato dell'U.E., come fissati dalla stazione appaltante; le limitazioni dell'appalto congiunto di progettazione ed esecuzione di opere infrastrutturali non trovano applicazione per gli affidamenti d'importo superiore ad 80 milioni di euro.

***1. 112.** Matarrese, D'Agostino, Dambruoso, Vargiu, Vecchio, Piepoli.

Al comma 1, sostituire la lettera gg) con la seguente:

gg) valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici, promuovendo la qualità architettonica e tecnico-funzionale, attraverso lo strumento dei concorsi di progettazione, limitando radicalmente il ricorso all'appalto integrato sulla base del progetto preliminare ai casi in cui l'appalto o la concessione di lavori abbiano per oggetto opere per le quali siano necessari lavori o componenti caratterizzati da notevole contenuto innovativo o tecnologico che superino in valore il 70 per cento dell'importo totale dei lavori e prevedendo di norma la messa a base di gara del progetto definitivo con applicazione del criterio del prezzo più basso, o esecutivo, con pagamento diretto del progettista, che risponde in via esclusiva degli eventuali errori o difetti della progettazione, nonché escludendo, per l'affidamento da parte dell'amministrazione appaltante dei servizi di ingegneria e architettura e di tutti i servizi di natura tecnica, il ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta; i tempi di progetto saranno riferiti a parametri di mercato dell'U.E., come fissati dalla stazione appaltante; le

limitazioni dell'appalto congiunto di progettazione ed esecuzione di opere infrastrutturali non trovano applicazione per gli affidamenti d'importo superiore ad 80 milioni di euro.

***1. 271.** Vignali.

Al comma 1, sostituire la lettera gg) con la seguente:

gg) valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici e nei contratti di concessione di lavori, promuovendo la qualità architettonica e tecnico-funzionale, prioritariamente attraverso lo strumento dei concorsi di progettazione, anche per la progettazione urbanistica, limitando radicalmente il ricorso all'appalto integrato sulla base del progetto preliminare ai casi in cui l'appalto o la concessione di lavori abbiano per oggetto opere per le quali siano necessari lavori o componenti caratterizzati da notevole contenuto innovativo o tecnologico che superino in valore il 70 per cento dell'importo totale dei lavori e prevedendo di norma la messa a gara sulla base del progetto definitivo o esecutivo, concorrendo associazioni di professionisti e imprese, nonché escludendo, per l'affidamento da parte dell'amministrazione appaltante dei servizi di ingegneria e architettura e di tutti i servizi di natura tecnica, il ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta e il ribasso dei tempi di progettazione sotto gli standard normali di mercato, secondo linee guida ANAC; la limitazione dell'appalto congiunto di progettazione ed esecuzione non trova applicazione per gli affidamenti d'importo superiore ad 100 milioni di euro riguardanti le infrastrutture;.

1. 330. Pellegrino, Zaratti.

Al comma 1, sostituire la lettera gg) con la seguente:

gg) obbligo della valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici e

nei contratti di concessione di lavori, promuovendo anche la qualità architettonica e tecnico-funzionale, il recupero degli edifici esistenti, degli edifici abbandonati, nonché le aree dismesse;

1. 113. De Rosa, Mannino, Daga, Micillo, Busto, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera gg), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: concessione di lavori, promuovendo *sopprimere la parola:* anche;

b) dopo le parole: messa a gara del progetto esecutivo *aggiungere le seguenti:* in particolare per le opere puntuali;

c) sostituire le parole: nonché escludendo con *le seguenti:* . È escluso;

d) aggiungere in fine le seguenti parole: e l'affidamento dei lavori sulla base di progettazione di livello preliminare.

1. 434. Braga, Borghi.

Al comma 1, lettera gg), dopo le parole: tecnico-funzionale, *inserire le seguenti:* recupero degli edifici esistenti, degli edifici abbandonati nonché delle aree dismesse.

1. 115. De Rosa, Mannino, Daga, Micillo, Busto, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera gg), apportate le seguenti modificazioni:

1) *dopo le parole:* concorsi di progettazione, *aggiungere le seguenti:* privilegiando, comunque, per la redazione dei progetti definitivi ed esecutivi i tecnici liberi professionisti, garantire il principio della rotazione nell'affidamento dell'incarico sancito con la istituzione di un albo dei professionisti incaricati dove il RUP registra anche lo svolgimento della prestazione appuntando criticità ed eventuali carenze e mancanze tecniche e professionali;

2) *aggiungere, infine, i seguenti periodi:* Garantire, ai liberi professionisti, congrui onorari ed altrettanto congrui tempi per la progettazione. Gli onorari spettanti ai liberi professionisti per lo svolgimento del ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione non sono sottoposti ad alcun ribasso. Assicurare, in maniera definitiva ed inequivocabile, la copertura finanziaria degli onorari professionali garantendo la esigibilità delle somme necessarie contestualmente all'affidamento dell'incarico. Indicare il termine perentorio entro il quale completare la validazione della progettazione e nei trenta giorni successivi procedere alla liquidazione delle competenze tecniche.

1. 403. Latronico.

Al comma 1, lettera gg), dopo la parola: progettazione *inserire le seguenti:* il minor costo di gestione e manutenzione delle opere pubbliche.

1. 116. Matarrese, D'Agostino, Dambroso, Vargiu, Vecchio, Piepoli.

Al comma 1, lettera gg), dopo le parole: concorsi di progettazione *aggiungere le seguenti:* e l'uso del sistema BIM (*Building Information Modeling*) di simulazione elettronica per le informazioni edilizie o strumenti analoghi, finalizzati alla attuazione dei principi di trasparenza, legalità e concorrenza.

1. 117. Coppola.

Al comma 1, lettera gg), sopprimere la seguente parola: radicalmente *conseguentemente alla medesima lettera, aggiungere in fine le seguenti parole:* limitazioni dell'appalto congiunto di progettazione ed esecuzione di opere infrastrutturali non trovano applicazione per gli affidamenti di importo superiore ad 80 milioni di euro.

1. 114. Piso, Garofalo.

Al comma 1, lettera gg), apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole: di norma;

b) dopo le parole: ribasso d'asta, aggiungere in fine il seguente periodo: , garantendo, per quanto possibile, la continuità della gestione della progettazione in capo allo stesso soggetto.

***1. 258.** Vignali.

Al comma 1, lettera gg), apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole: di norma;

b) dopo le parole: ribasso d'asta, aggiungere in fine il seguente periodo: , garantendo, per quanto possibile, la continuità della gestione della progettazione in capo allo stesso soggetto.

***1. 118.** Rizzetto, Barbanti, Turco, Baldassarre, Segoni, Bechis, Artini, Prodan, Mucci.

Al comma 1, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:

gg-bis) prevedere, nell'ambito della progettazione integrata, standard minimi di qualità, competenza e professionalità del personale delle stazioni appaltanti anche al fine di evitare il verificarsi di ipotesi di conflitto di interessi nella predisposizione del progetto.

1. 119. Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:

gg-bis) ridefinizione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento e l'erogazione dell'incentivo per l'affidamento delle attività di progettazione delle opere pub-

bliche all'interno degli enti locali tenuto conto delle dimensioni e della struttura organizzativa della stazione appaltante.

1. 120. Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, dopo la lettera gg) aggiungere la lettera gg-bis):

gg-bis) prevedere che, in ogni caso in cui il contratto da stipulare comprenda anche la esecuzione del progetto esecutivo ovvero del progetto definitivo e di quello esecutivo, la procedura per l'affidamento non possa comunque essere conclusa prima della formale e definitiva approvazione del progetto preliminare, eventualmente con le prescrizioni imposte nell'ambito della procedura per l'approvazione medesima, prevedendo altresì che le successive fasi della progettazione non possano introdurre modificazioni sostanziali.

1. 245. Massa.

Al comma 1, dopo la lettera gg) inserire la seguente lettera:

gg-bis) con riferimento agli appalti pubblici per l'acquisto di beni, in linea con quanto sancito dall'articolo 42, comma 2, della Direttiva 2014/24/UE, prevedere specifiche tecniche che garantiscano parità di accesso agli operatori economici, compresi i produttori di componenti altamente tecnologici, qualora tali componenti influiscano in maniera determinante sulle prestazioni complessive del bene oggetto della procedura di appalto, e siano indispensabili al suo funzionamento, al fine di evitare ostacoli ingiustificati nell'accesso alle gare, e di assicurare la concorrenza tra operatori anche a livello di componente.

1. 415. Bruno Bossio, Basso.

Al comma 1, lettera hh), sostituire le parole: con particolare riferimento alla salvaguardia dell'interesse pubblico con le seguenti: al fine di renderli proporzionati ed adeguati alla natura delle prestazioni

oggetto del contratto ed al grado di rischio ad esso connesso nonché al fine di salvaguardare l'interesse pubblico.

***1. 121.** Piso.

Al comma 1, lettera hh), sostituire le parole: con particolare riferimento alla salvaguardia dell'interesse pubblico *con le seguenti:* al fine di renderli proporzionati ed adeguati alla natura delle prestazioni oggetto del contratto ed al grado di rischio ad esso connesso nonché al fine di salvaguardare l'interesse pubblico.

***1. 423.** Carrescia.

Al comma 1, lettera hh), sopprimere le seguenti parole: anche in caso di fatti impreveduti ed imprevedibili e non imputabili alla stazione appaltante.

1. 122. Matarrese, D'Agostino, Dambroso, Vargiu, Vecchio, Piepoli.

Al comma 1, lettera hh), dopo le parole: alla stazione appaltante *aggiungere le seguenti:* alla proporzionalità della garanzia, eliminandola in caso importi ridotti, e superando l'obbligo della garanzia globale.

***1. 123.** Rizzetto, Barbanti, Turco, Baldassarre, Segoni, Bechis, Artini, Prodan, Mucci.

Al comma 1, lettera hh), dopo le parole: alla stazione appaltante *aggiungere le seguenti:* alla proporzionalità della garanzia, eliminandola in caso importi ridotti, e superando l'obbligo della garanzia globale.

***1. 259.** Vignali.

Al comma 1, lettera hh), dopo le parole: alla stazione appaltante *aggiungere le seguenti:* , prevedendo, in particolare, ulteriori riduzioni dell'importo della garanzia, anche cumulabili con quella già prevista a

legislazione vigente, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni ambientali europee EMAS, ISO 14001 ed Ecolabel UE.

1. 307. Zaratti, Pellegrino.

Al comma 1, lettera hh), sopprimere le parole da: , e assicurando *fino alla fine della lettera.*

***1. 124.** Matarrese, D'Agostino, Dambroso, Vargiu, Vecchio, Piepoli.

Al comma 1, lettera hh), sopprimere le parole da: , e assicurando *fino alla fine della lettera.*

***1. 285.** Vignali.

Al comma 1, lettera hh), aggiungere in fine le seguenti parole: previa concertazione con i soggetti portatori di interessi.

****1. 125.** Matarrese, D'Agostino, Dambroso, Vargiu, Vecchio, Piepoli.

Al comma 1, lettera hh), aggiungere in fine, le seguenti parole: previa concentrazione con i soggetti portatori di interessi.

****1. 272.** Vignali.

Al comma 1, lettera hh), aggiungere alla fine, le seguenti parole: previa concentrazione con i soggetti portatori di interessi.

****1. 383.** Castiello, Vella, Romele.

Al comma 1, lettera hh), aggiungere alla fine, le seguenti parole: previa concentrazione con i soggetti portatori di interessi.

****1. 458.** Tino Iannuzzi.

Al comma 1, lettera hh), aggiungere in fine, le seguenti parole: e tenendo co-

munque conto di quanto previsto alla lettera a).

1. 351. Grimoldi.

Al comma 1, lettera ii), sostituire le parole da: la soglia fino a: procedimento con le seguenti: il principio per cui il validatore è sempre un soggetto terzo rispetto alla stagione appaltante, ad eccezione degli appalti di importo inferiore a 150.000 Euro.

***1. 127.** Piso, Garofalo.

Al comma 1, lettera ii), sostituire le parole da: la soglia fino a: procedimento con le seguenti: il principio per cui il validatore è sempre un soggetto terzo rispetto alla stagione appaltante, ad eccezione degli appalti di importo inferiore a 150.000 Euro.

***1. 279.** Vignali.

Al comma 1, lettera ii), sostituire le parole da: la soglia fino a: procedimento con le seguenti: il principio per cui il validatore è sempre un soggetto terzo rispetto alla stagione appaltante, ad eccezione degli appalti di importo inferiore a 150.000 Euro.

***1. 384.** Castiello, Vella, Romele.

Al comma 1, lettera ii), aggiungere in fine le seguenti parole: al fine di incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte, nei tempi previsti dal progetto e senza alcun ricorso a varianti in corso d'opera, è destinata una somma non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara per le attività tecniche svolte dai dipendenti pubblici relativamente alla programmazione della spesa per investimenti, alla predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici e ai collaudi, con particolare riferimento al pro-

filo dei tempi e dei costi, con possibilità di applicazione dell'incentivo alla progettazione ed esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

1. 435. Arlotti, Antezza.

Al comma 1, lettera II), sopprimere le seguenti parole: ed estensione.

1. 128. Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera II) dopo le parole: estensione delle forme di partenariato pubblico privato *inserire le seguenti:* banche per le concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico.

1. 363. Grimoldi.

Al comma 1, lettera II) apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole:* alla finanza di progetto e;

b) *sostituire le parole:* garantendo la trasparenza e la pubblicità degli atti *con le seguenti:* prescrivendo la pubblicità di tutti gli atti, garantendo trasparenza.

1. 407. De Rosa.

Al comma 1, lettera II), dopo le parole: o di pubblica utilità, *aggiungere le seguenti:* con particolare attenzione anche all'utilizzo per piccole opere.

***1. 129.** Rizzetto, Barbanti, Turco, Baldassarre, Segoni, Bechis, Artini, Prodani, Mucci.

Al comma 1, lettera II), dopo le parole: o di pubblica utilità *aggiungere le seguenti:* con particolare attenzione anche all'utilizzo per piccole opere.

***1. 260.** Vignali.

Al comma 1, lettera ll), sopprimere le seguenti parole: incentivandone l'utilizzo anche attraverso il ricorso a strumenti di carattere finanziario innovativi e specifici ed il supporto tecnico alle stazioni appaltanti.

1. 130. Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera ll), sostituire le parole: la trasparenza e la pubblicità *con le seguenti:* la trasparenza e l'obbligatorietà della pubblicità.

1. 131. De Rosa, Mannino, Daga, Micillo, Busto, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera ll), aggiungere, in fine, le seguenti parole: specificare il contenuto della progettazione relativa alle concessioni e ai partenariati pubblico privato, in particolare curando le modalità di redazione dei piani economico finanziari ed introducendo il principio della bancabilità in tempi certi della progettazione secondo le *Best Practices* europee.

1. 368. Grimoldi.

Al comma 1, dopo la lettera ll), aggiungere la seguente:

ll-bis) introduzione di un sistema di informazione e consultazione delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori in merito alle condizioni occupazionali e di rischio di *dumping* sociale;

1. 308. Pellegrino, Zaratti.

Al comma 1, dopo la lettera ll), inserire la seguente:

ll-bis) disciplina delle forme di partenariato pubblico privato nelle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, prevedendo, in particolare, l'ingresso degli enti locali nelle società concessionarie al fine di garantire com-

pensazioni economiche e territoriali dirette in favore delle zone disagiate dallo sfruttamento della risorsa idrica;

1. 364. Grimoldi.

Al comma 1, lettera mm), dopo le parole: partenariato pubblico privato *inserire le seguenti:* prevedere espressamente, previa indicazione dell'Amministrazione competente, le modalità e le tempistiche per addivenire alla.

1. 132. Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera mm), dopo le parole: a gara progetti *aggiungere le seguenti:* , da valutare secondo i principi del punto gg),.

1. 329. Pellegrino, Zaratti.

Al comma 1, lettera mm), sostituire le parole: bancabilità dell'opera *con la seguente:* bancabilità.

1. 133. Piso.

Al comma 1, lettera mm), sopprimere le seguenti parole: dell'opera.

1. 424. Carrescia.

Al comma 1, sopprimere la lettera nn).

1. 134. Piso.

Al comma 1, lettera nn), apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: degli operatori economici *inserire le seguenti:* anche per opere, servizi e forniture, nonché in materia di qualificazione di impresa;

dopo le parole: nell'esecuzione dei contratti *inserire le seguenti:* , il rispetto dei CCNL, dei contratti aziendali, delle normative di legge riguardanti il lavoro.

1. 311. Zaratti, Pellegrino.

Al comma 1, alla lettera nn), sostituire le parole da: delle capacità realizzative fino a: anche introducendo con le seguenti: formale e sostanziale da parte delle Società organismo di attestazione (SOA) delle reali capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane, organiche all'impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite e, in relazione alla qualificazione mediante utilizzo dei requisiti sostanziali delle imprese e delle società ad esse collegate, anche sulla base delle reali ed attuali capacità esecutive, introducendo, inoltre,.

1. 450. Borghi, Arlotti, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Nardi, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

Al comma 1, lettera nn), dopo la parola: professionali aggiungere le seguenti: , ivi comprese le risorse umane.

***1. 261.** Vignali.

Al comma 1, lettera nn), dopo la parola: professionali aggiungere le seguenti: , ivi comprese le risorse umane,.

***1. 135.** Rizzetto, Barbanti, Turco, Baldassarre, Segoni, Bechis, Artini, Prodani, Mucci.

Al comma 1, lettera nn), dopo la parola: professionali aggiungere le seguenti: , ivi comprese le risorse umane,.

***1. 136.** Senaldi.

Al comma 1, lettera nn), dopo le parole: organiche all'impresa aggiungere le seguenti: tenendo conto della specificità dei servizi professionali,.

1. 327. Pellegrino, Zaratti.

Al comma 1, lettera nn), apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: delle attività effettivamente eseguite con le seguenti: delle effettive capacità organizzative e gestionali nella realizzazione di un'opera;

sostituire le parole: nonché assicurando gli opportuni raccordi con le seguenti: evitando duplicazioni o sovrapposizioni;

dopo le parole: con « continuità aziendale » inserire le seguenti: con esclusione dei casi in cui vi sia un piano di rientro con soddisfazione al 40 per cento dei creditori chirografari;

***1. 352.** Grimoldi.

Al comma 1, lettera nn), apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: delle attività effettivamente eseguite con le seguenti: delle effettive capacità organizzative e gestionali nella realizzazione di un'opera;

sostituire le parole: nonché assicurando gli opportuni raccordi con le seguenti: evitando duplicazioni o sovrapposizioni;

dopo le parole: con continuità aziendale inserire le seguenti: con esclusione dei casi in cui vi sia un piano di rientro con soddisfazione al 40 per cento dei creditori chirografari;

***1. 385.** Castiello, Vella, Romele.

Al comma 1, lettera nn) apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: delle attività effettivamente eseguite con le seguenti: delle effettive capacità organizzative e gestionali nella realizzazione di un'opera

sostituire le parole: nonché assicurando gli opportuni raccordi con le seguenti: evitando duplicazioni o sovrapposizioni.

****1. 353.** Grimoldi.

Al comma 1, lettera nn) apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: delle attività effettivamente eseguite *con le seguenti:* delle effettive capacità organizzative e gestionali nella realizzazione di un'opera.

sostituire le parole: nonché assicurando gli opportuni raccordi *con le seguenti:* evitando duplicazioni o sovrapposizioni.

****1. 137.** Piso.

Al comma 1, lettera nn) apportare le seguenti modificazioni, sostituire le parole: delle attività effettivamente eseguite *con le seguenti:* delle effettive capacità organizzative e gestionali nella realizzazione di un'opera, *sostituire le parole:* nonché assicurando gli opportuni raccordi *con le seguenti:* evitando duplicazioni o sovrapposizioni.

****1. 386.** Castiello, Vella, Romele.

Al comma 1, lettera nn), sostituire le parole: delle attività effettivamente eseguite *con le seguenti:* delle effettive capacità organizzative e gestionali nella realizzazione di un'opera.

1. 138. Matarrese, D'Agostino, Dambroso, Vargiu, Vecchio, Piepoli.

Al comma 1, lettera nn), dopo le parole: effettivamente eseguite, *inserire le seguenti:* direttamente o tramite terzi.

1. 139. Piso, Garofalo.

Al comma 1, lettera nn), dopo la parola: premialità, *inserire le seguenti parole:* basate sulla dimostrazione di aver ultimato i lavori appaltati senza riserve o vertenze e.

1. 140. De Rosa, Mannino, Daga, Micillo, Busto, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera nn) dopo le parole: connesse a criteri reputazionali basati *inserire le seguenti:* su dati curriculari privi di limitazioni temporali per gli incarichi di progettazione e,.

1. 354. Grimoldi.

Al comma 1, lettera nn) dopo le parole: oggettivi e misurabili e su accertamenti definitivi *aggiungere le seguenti:* desumibili dalla relazione dettagliata predisposta dalla stazione appaltante.

1. 369. Grimoldi.

Al comma 1, lettera nn), dopo le parole: nell'esecuzione di contratti *inserire le seguenti:* , il rispetto dei CCNL, dei contratti aziendali, delle normative di legge riguardanti il lavoro.

1. 309. Zaratti, Pellegrino.

Al comma 1, lettera nn), sostituire le parole: assicurando gli opportuni raccordi *con le parole:* evitando duplicazioni o sovrapposizioni.

1. 355. Grimoldi.

Al comma 1, lettera nn), dopo la parola: legalità *inserire le seguenti parole:* evitando duplicazioni o sovrapposizioni.

1. 141. Matarrese, D'Agostino, Dambroso, Vargiu, Vecchio, Piepoli.

Al comma 1, lettera nn), eliminare le parole da: o la sospensione *fino alla fine della lettera.*

1. 142. Matarrese, D'Agostino, Dambroso, Vargiu, Vecchio, Piepoli.

Al comma 1, lettera nn), aggiungere, in fine, le parole: e, infine, attraverso l'introduzione di puntuale ed efficace classificazione dei servizi.

1. 310. Pellegrino, Zaratti.

Al comma 1, dopo la lettera nn), inserire la seguente:

nn-bis) creazione presso il sito dell'ANAC di una lista delle imprese che ripetutamente si sono avvalse di riserve e varianti in corso d'opera che hanno provocato l'incremento del prezzo dei lavori;

1. 356. Grimoldi.

Al comma 1, lettera oo), aggiungere in fine le seguenti parole: fatta salva la possibilità di escludere nel bando il ricorso all'istituto dell'avvalimento rispetto a talune prestazioni ritenute essenziali dalla stazione appaltante, ovvero nei casi in cui, sulla base di oggettive verifiche sul mercato, emerga la presenza di un'ampia concorrenzialità in relazione alle caratteristiche dell'appalto o della concessione;

***1. 278.** Vignali.

Al comma 1, lettera oo), aggiungere in fine le seguenti parole: fatta salva la possibilità di escludere nel bando il ricorso all'istituto dell'avvalimento rispetto a talune prestazioni ritenute essenziali dalla stazione appaltante, ovvero nei casi in cui, sulla base di oggettive verifiche sul mercato, emerga la presenza di un'ampia concorrenzialità in relazione alle caratteristiche dell'appalto o della concessione;

***1. 387.** Castiello, Vella, Romele.

Al comma 1, lettera oo), aggiungere in fine le seguenti parole: fatta salva la possibilità di escludere nel bando il ricorso all'istituto dell'avvalimento rispetto a talune prestazioni ritenute essenziali dalla stazione appaltante, ovvero nei casi in cui,

sulla base di oggettive verifiche sul mercato, emerga la presenza di un'ampia concorrenzialità in relazione alle caratteristiche dell'appalto o della concessione;

***1. 357.** Grimoldi.

Al comma 1, lettera oo), aggiungere in fine le seguenti parole: fatta salva la possibilità di escludere nel bando il ricorso all'istituto dell'avvalimento rispetto a talune prestazioni ritenute essenziali dalla stazione appaltante, ovvero nei casi in cui, sulla base di oggettive verifiche sul mercato, emerga la presenza di un'ampia concorrenzialità in relazione alle caratteristiche dell'appalto o della concessione;

***1. 459.** Tino Iannuzzi, Arlotti.

Al comma 1, lettera oo), inserire la seguente:

oo-bis) previsione della possibilità di un utilizzo non superiore al 15 per cento dell'intero contratto di lavoro fornito con il sistema degli appalti successivi, ovvero subappalti per le pubbliche amministrazioni;

1. 312. Pellegrino, Zaratti.

Al comma 1, lettera pp), apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo la parola:* contratto, *inserire le seguenti:* riducendo il costo delle procedure arbitrali;

2) *sopprimere le parole da:* limitando *fino alla fine della lettera;*

1. 143. Matarrese, D'Agostino, Dambroso, Vargiu, Vecchio, Piepoli.

Al comma 1, lettera pp), *sopprimere le parole da:* limitando *fino alla fine della lettera.*

1. 144. Matarrese, D'Agostino, Dambroso, Vargiu, Vecchio, Piepoli.

Al comma 1, lettera pp), sostituire le parole da: limitando il ricorso fino alla fine della lettera con le seguenti: attraverso l'eliminazione della possibilità di ricorrere alle procedure arbitrali libere, con il conseguente esclusivo ricorso agli arbitrati amministrati, l'equa e proporzionata riduzione dei compensi degli arbitri e l'espressa previsione di riconoscere a quest'ultimi la qualifica di pubblico ufficiale.

- 1. 145.** Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera pp) sostituire le parole da: limitando fino alla fine della lettera con le seguenti parole: almeno con la previsione del ricorso obbligatorio a forme di precontenzioso, da normarsi in via regolamentare; previsione di procedimenti giurisdizionali accelerati per l'esecuzione dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti alternativi di risoluzione delle controversie.

- 1. 292.** Vignali.

Al comma 1, lettera pp), sostituire la parola: limitando con la seguente: prevenendo.

- 1. 146.** Matarrese, D'Agostino, Dambrosio, Vargiu, Vecchio, Piepoli.

Al comma 1, lettera pp), sostituire le parole: ma riducendone il costo con le seguenti: quelle amministrative secondo modalità idonee o garantirne adeguatamente trasparenza, celerità ed economicità, nonché ad assicurare requisiti di integrità, imparzialità e responsabilità degli arbitri e degli eventuali ausiliari, in ogni caso sotto il controllo pubblico.

- 1. 414.** Braga, Arlotti, Mazzoli, Bratti.

Al comma 1, lettera pp) apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la parola: ma;

b) dopo le parole: riducendone il costo aggiungere le seguenti: e procedendo in ogni caso, alla nomina del presidente della Commissione arbitrale a cura della Camera arbitrale per i contratti pubblici operante presso l'ANAC.

- 1. 437.** Morassut, Borghi, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Nardi, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

Al comma 1, lettera pp), sopprimere la parola ma.

- 1. 333.** Pellegrino, Zaratti.

Al comma 1, lettera pp), sostituire la parola: ma con la seguente: e.

- *1. 147.** Carrescia.

Al comma 1, lettera pp), sostituire la parola: ma con la seguente: e.

- *1. 241.** Massa.

Al comma 1, lettera pp), sostituire la parola: ma con la seguente: e.

- *1. 467.** Giovanna Sanna.

Alla lettera pp), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

al fine di garantire l'efficacia e la speditezza delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione dei contratti relativi ad appalti pubblici di lavori, prevedere, nel rispetto della pienezza della tutela giurisdizionale, che, già nella fase cautelare il giudice debba tener conto del disposto dell'articolo 121 comma 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 e anche nelle ipotesi di cui all'articolo 122 e nell'applicazione dei criteri ivi previsti, debba valutare se il rispetto di esigenze impera-

tive connesse ad un interesse generale possa influire sulla misura cautelare richiesta;

1. 148. Carbone.

Al comma 1, lettera qq), apportate le seguenti modificazioni:

dopo le parole: anche con riferimento ai servizi *aggiungere la seguente:* informatici;

sostituire le parole: per le piccole e medie imprese *con le seguenti:* per le micro, piccole e medie imprese.

***1. 149.** Piso.

Al comma 1, lettera qq), apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: anche con riferimento ai servizi *aggiungere la seguente:* informatici,;

le parole: per le piccole e medie imprese *con le seguenti:* per le micro, piccole e medie imprese.

***1. 425.** Carrescia.

Al comma 1, lettera qq), dopo le parole: aggregazione artificiosa degli appalti, *aggiungere le seguenti parole:* e l'obbligo di motivazione della mancata suddivisione in lotti,

****1. 277.** Vignali.

Al comma 1, lettera qq), dopo le parole: aggregazione artificiosa degli appalti, *aggiungere le seguenti:* e l'obbligo di motivazione della mancata suddivisione in lotti,

****1. 358.** Grimoldi.

Al comma 1, lettera qq), dopo le parole: aggregazione artificiosa degli appalti, *aggiungere le seguenti:* l'obbligo di motivazione della mancata suddivisione in lotti.

****1. 388.** Castiello, Vella, Romele.

Al comma 1, lettera qq), dopo le parole: aggregazione artificiosa degli appalti, *aggiungere le seguenti:* e l'obbligo di motivazione della mancata suddivisione in lotti,

****1. 460.** Tino Iannuzzi.

Al comma 1, lettera qq), dopo la parola: lotti *inserire la seguente:* funzionali.

1. 150. Matarrese, D'Agostino, Dambroso, Vargiu, Vecchio, Piepoli.

Al comma 1, lettera qq), dopo le parole: e dei lotti *aggiungere la seguente parola:* prestazionali.

***1. 283.** Vignali.

Al comma 1, lettera qq), dopo le parole: e dei lotti *aggiungere la seguente parola:* prestazionali.

***1. 151.** Basso, Tullo, Donati, Giacobbe.

Al comma 1, lettera qq), dopo le parole: e dei lotti *aggiungere la seguente parola:* prestazionali.

***1. 152.** Pastorelli.

Al comma 1, lettera qq), dopo le parole: e dei lotti *aggiungere la seguente parola:* prestazionali.

***1. 153.** Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

Al comma 1, lettera qq), dopo le parole: e dei lotti *aggiungere la seguente parola:* prestazionali.

***1. 428.** Carrescia.

Al comma 1, lettera qq), sostituire le parole: misure premiali per gli appaltatori e i concessionari che coinvolgano i predetti soggetti nelle procedure di gara, *con le seguenti:* , misure premiali per gli appaltatori e i concessionari che coinvolgano i predetti soggetti nell'esecuzione dei lavori.

1. 154. Piso.

Al comma 1, lettera qq), dopo le parole: nelle procedure di gara *con le seguenti:* nell'esecuzione dei lavori.

1. 155. Piso, Garofalo.

Al comma 1, lettera qq) dopo le parole: nelle procedure di gara *aggiungere il seguente periodo:* l'ANAC svolge un'attività di vigilanza sull'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese alle gare d'appalto pubbliche.

***1. 157.** Matarrese, D'Agostino, Dambroso, Vargiu, Vecchio, Piepoli.

Al comma 1, lettera qq) aggiungere in fine le seguenti parole: l'ANAC svolge un'attività di vigilanza sull'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese alle gare d'appalto pubbliche.

***1. 290.** Vignali.

Al comma 1, lettera qq), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed eliminando, per i lavori pubblici, la responsabilità solidale verso terzi nei raggruppamenti temporanei di imprese;.

****1. 276.** Vignali.

Al comma 1, lettera qq), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed eliminando, per i lavori pubblici, la responsabilità solidale verso terzi nei raggruppamenti temporanei di imprese;.

****1. 389.** Castiello, Vella, Romele.

Al comma 1, lettera qq), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed eliminando, per i lavori pubblici, la responsabilità solidale verso terzi nei raggruppamenti temporanei di imprese;.

****1. 158.** Matarrese, D'Agostino, Dambroso, Vargiu, Vecchio, Piepoli.

Al comma 1, lettera qq), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed eliminando, per i lavori pubblici, la responsabilità solidale verso terzi nei raggruppamenti temporanei di imprese;.

****1. 159.** Piso, Garofalo.

Al comma 1, lettera qq) aggiungere, infine, le seguenti parole: piena attuazione dell'articolo 13 della legge 11 novembre 2011, n. 180, a tutela delle micro, piccole e medie imprese;.

1. 359. Grimoldi.

Al comma 1, lettera qq), dopo le parole: nelle procedure di gara *inserire il seguente periodo:* Quando un'opera è ripartita in più lotti funzionali, ciascuno di questi può formare oggetto di un apposito appalto e il calcolo del valore dell'appalto potrà essere effettuato per ciascuno di essi, senza che sia necessario provvedere al cumulo dei lotti funzionali.

1. 156. Gebhard, Plangger, Alfreider, Schullian, Ottobre.

Al comma 1, sopprimere la lettera rr).

***1. 160.** Matarrese, D'Agostino, Dambroso, Vargiu, Vecchio, Piepoli.

Al comma 1, sopprimere la lettera rr).

1. 161. Massa.

Al comma 1, lettera ss), dopo le parole: o personale a livello locale *aggiungere le*

seguenti: ovvero in via prioritaria gli addetti già impiegati nel medesimo appalto.

Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: ai principi di economicità dell'appalto, aggiungere le seguenti: salvaguardia dei livelli occupazionali in essere,.

1. 162. Patrizia Maestri.

Al comma 1, lettera ss), dopo le parole: della filiera corta *aggiungere le seguenti:* , nonché dell'utilizzo di materiali e aggregati provenienti dal riciclo in alternativa al prelievo da cava.

1. 318. Zaratti, Pellegrino.

Al comma 1, lettera ss), sostituire le parole: e attribuendo un peso specifico anche alle ricadute occupazionali sottese alle procedure di accesso al mercato degli appalti pubblici; *con le seguenti:* e attribuendo un peso rilevante alle ricadute occupazionali sottese alle procedure di accesso al mercato degli appalti pubblici nonché alle caratteristiche ambientali, con particolare attenzione ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio, compresi la fase di smaltimento e di recupero, con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione, con riferimento particolare alle certificazioni di qualità ecologica europee;

1. 313. Zaratti, Pellegrino.

Al comma 1 sopprimere la lettera tt).

1. 163. Piso.

Al comma 1, sostituire la lettera tt), con la seguente:

tt) garanzia di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle procedure an-

che per gli appalti pubblici e i contratti di concessione oggetto di affidamento « *in house* », prevedendosi in ogni caso che l'affidamento possa essere perfezionato non prima che sia decorso un termine non inferiore a sessanta giorni dalla trasmissione della relativa documentazione all'ANAC, cui è affidata la funzione di controllo e monitoraggio.

1. 243. Massa.

Al comma 1 sostituire la lettera tt) con la seguente:

tt) garanzia di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle procedure anche per gli appalti pubblici e i contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, cosiddetti affidamenti *in house*, prevedendo l'istituzione, a cura dell'ANAC, di un elenco di enti aggiudicatori di affidamenti *in house* ovvero che esercitano funzioni di controllo o di collegamento rispetto ad altri enti, tali da consentire gli affidamenti diretti. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei seguenti requisiti:

5) il capitale che deve essere interamente pubblico;

6) l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale pubblico devono esercitare un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

7) che realizzano la parte più importante della loro attività con l'ente o con gli enti pubblici che le controllano;

8) che reclutano il personale tramite procedure direttamente ispirate al decreto legislativo n. 165 del 2001 e il cui elenco è inserito nel conto economico consolidato dell'Amministrazione controllante.

1. 164. Piso.

Al comma 1 sostituire la lettera tt) con la seguente:

tt) garanzia di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle procedure anche per gli appalti pubblici e i contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, cosiddetti affidamenti *in house*, prevedendo regole stringenti tese alla corretta definizione di azienda che operi *in house*, tenendo in considerazione che:

1) il capitale che deve essere interamente pubblico;

2) l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale pubblico devono esercitare un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

3) che realizzano la parte più importante della loro attività con l'ente o con gli enti pubblici che le controllano;

4) che reclutano il personale tramite procedure direttamente ispirate al decreto legislativo n. 165 del 2001 e il cui elenco è inserito nel conto economico consolidato dell'Amministrazione controllante.

1. 165. Piso.

Al comma 1, lettera tt), premettere le seguenti parole: previsione di una specifica disciplina che fissi criteri oggettivi per l'individuazione di situazioni di controllo analogo o di potere di veto e di influenza determinante e.

1. 167. Carrescia.

Al comma 1, lettera tt) dopo le parole: cosiddetti affidamenti *in house*, inserire le seguenti: , prevedendo, anche per questi enti, l'obbligo di pubblicazione di tutti gli atti connessi all'affidamento.

1. 166. De Rosa, Mannino, Daga, Micillo, Busto, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera tt), dopo le parole: cosiddetti affidamenti *in house*, aggiungere

le seguenti parole: assicurando, anche nelle forme di aggiudicazione diretta, la valutazione comparativa di più offerte, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione e.

***1. 390.** Castiello, Vella, Romele.

Al comma 1, lettera tt), dopo le parole: cosiddetti affidamenti *in house*, aggiungere le seguenti parole: assicurando, anche nelle forme di aggiudicazione diretta, la valutazione comparativa di più offerte, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione e.

***1. 169.** Piso, Garofalo.

Al comma 1, lettera tt), dopo le parole: cosiddetti affidamenti *in house*, aggiungere le seguenti parole: assicurando, anche nelle forme di aggiudicazione diretta, la valutazione comparativa di più offerte, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione e.

***1. 275.** Vignali.

Al comma 1, alla lettera tt), sopprimere le parole da: prevedendo l'istituzione fino alla fine della lettera.

1. 168. Piso, Garofalo.

Al comma 1, lettera tt), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il secondo periodo con il seguente: L'iscrizione nell'elenco è obbligatoria, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti;

b) al terzo periodo, dopo la parola: appalti inserire le seguenti: con esclusione dei subappalti.

1. 405. De Rosa.

Al comma 1, dopo la lettera tt), aggiungere la seguente:

tt-bis) previsione di una disciplina speciale per gli appalti di servizi legali di

cui all'articolo 10 lettera *d*) della Direttiva 2014/24/UE, con esclusione degli stessi dall'ambito di applicazione dell'articolo 7 comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, laddove sia accertata l'assenza o indisponibilità di adeguate professionalità all'interno dell'Ente;

***1. 331.** Pellegrino, Zaratti.

Al comma 1, dopo la lettera tt), aggiungere la seguente:

tt-bis) previsione di una disciplina speciale per gli appalti di servizi legali di cui all'articolo 10 lettera *d*) della Direttiva 2014/24/UE, con esclusione degli stessi dall'ambito di applicazione dell'articolo 7 comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, laddove sia accertata l'assenza o indisponibilità di adeguate professionalità all'interno dell'Ente;.

***1. 170.** Carrescia.

Al comma 1, dopo la lettera tt), aggiungere la seguente:

tt-bis) attribuzione ad ANAC, con esclusivo riferimento alle società con azioni quotate nei mercati regolamentari e alle società che controllano quest'ultime, della funzione di controllo, integrativo dell'efficacia, di eventuali patti parasociali di voto o di sblocco, in base ai principi comunitari e relativi alla normativa dei contratti pubblici.

1. 325. Zaratti, Pellegrino.

Al comma 1, dopo la lettera tt), aggiungere la seguente:

tt-bis) previsione di una disciplina specifica che fissi criteri oggettivi per l'individuazione di situazioni di controllo analogo o di potere di veto e di influenza determinante;

1. 326. Zaratti, Pellegrino.

Al comma 1, dopo la lettera tt), inserire la seguente:

tt-bis) previsione, nel nuovo Codice degli appalti e concessioni di cui alla lettera *b*), di una sezione specifica relativa ai diritti dei lavoratori e delle lavoratrici negli appalti pubblici che disponga, da parte delle stazioni appaltanti nei bandi di gara:

1) il vincolo dell'indicazione del CCNL sottoscritto, per il settore merceologico di riferimento di cui al codice INPS, dalle OO.SS. maggiormente rappresentative, applicabile quale parametro per l'applicazione del trattamenti economici e normativi dei lavoratori;

2) l'applicazione integrale del CCNL di riferimento e della normativa italiana del lavoro alle imprese estere eventualmente aggiudicatarie;

1. 344. Pellegrino, Zaratti.

Al comma 1, lettera uu) apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: per la stabilità *con le seguenti:* finalizzate a favorire, in presenza di un fabbisogno assunzionale, la stabilità;

dopo le parole: il contratto collettivo nazionale di lavoro *inserire le seguenti:* più diffusamente applicato e.

1. 171. Piso.

Al comma 1, lettera uu), sostituire le parole da: il contratto collettivo nazionale di lavoro *fino alla fine della lettera con le seguenti:* i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

***1. 172.** Rizzetto, Barbanti, Turco, Baldassarre, Segoni, Bechis, Artini, Prodan, Mucci.

Al comma 1, lettera uu), sostituire le parole da: il contratto collettivo nazionale di lavoro *fino alla fine della lettera con le seguenti:* i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

***1. 262.** Vignali.

Al comma 1, lettera uu), dopo le parole: il contratto collettivo nazionale di lavoro *inserire le seguenti:* più diffusamente applicato e.

1. 173. Melilli.

Al comma, 1, lettera uu), dopo le parole: , inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta, *inserire le seguenti:* che non può pertanto rappresentare una percentuale superiore al 50 per cento del totale dei punti utili ai fini dell'aggiudicazione,.

***1. 174.** Piso.

Al comma, 1, lettera uu), dopo le parole: , inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta, *inserire le seguenti:* che non può pertanto rappresentare una percentuale superiore al 50 per cento del totale dei punti utili ai fini dell'aggiudicazione,.

***1. 426.** Carrescia.

Al comma 1, lettera uu), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché individuando la percentuale massima da assegnare ai singoli pesi dell'offerta economica.

1. 175. Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera uu) aggiungere in fine il seguente periodo: La disciplina di cui

al periodo precedente non si applica nel caso in cui l'impresa aggiudicataria utilizzi per l'esecuzione dell'appalto lavoratori con contratto a tempo indeterminato in misura pari almeno al 70 per cento dell'intera forza lavoro necessaria all'esecuzione stessa.

***1. 412.** Minnucci.

Al comma 1, lettera uu), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disciplina di cui al periodo precedente non si applica nel caso in cui l'impresa aggiudicataria utilizzi per l'esecuzione dell'appalto lavoratori con contratto a tempo indeterminato in misura pari almeno al 70 per cento dell'intera forza lavoro necessaria all'esecuzione stessa.

***1. 176.** Piso.

Al comma 1, dopo la lettera uu), inserire la seguente:

uu-bis) snellimento delle procedure per l'accesso ai finanziamenti, al fine di promuovere una più ampia partecipazione delle Amministrazioni Pubbliche ai bandi finanziati con fondi strutturali europei, consentendo l'ammissione ai finanziamenti con il progetto preliminare e garantendo contestualmente la separazione tra progettazione ed esecuzione delle opere.

1. 360. Grimoldi.

Al comma 1, lettera vv), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: previsione di una disciplina specifica per gli appalti di lavori pubblici che *inserire le seguenti:* introduca « clausole sociali » per la stabilità occupazionale del personale impiegato e;

b) aggiungere in fine le seguenti parole: , comunque prendendo a riferimento il contratto collettivo nazionale di lavoro che presenta le migliori condizioni per i lavoratori.

- 1. 461.** Borghi, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Nardi, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

Al comma 1, lettera vv), apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole: strettamente connesso con la seguente: coincidente;
b) sopprimere la parola: anche.

- *1. 263.** Vignali.

Al comma 1, lettera vv), apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole: strettamente connesso con la seguente: coincidente;
b) sopprimere la parola: anche.

- *1. 177.** Rizzetto, Barbanti, Turco, Baldassarre, Segoni, Bechis, Artini, Prodani, Mucci.

Al comma 1, dopo la lettera vv), aggiungere la seguente:

vv-bis) prevedere espressamente che le gare per servizi e forniture inerenti a personale a tempo determinato siano classificate nei bilanci delle stazioni appaltanti sotto la voce « personale esterno ».

- 1. 178.** Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, sostituire le lettere zz), aaa), bbb), ccc) con la seguente:

zz) disciplina organica della materia dei contratti di concessione mediante l'ar-

monizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti, altresì prevedendo:

1) una apposita disciplina delle concessioni indicate nella sezione II della direttiva 2014/23/UE;

2) il vincolo del concessionario alla piena attuazione del piano finanziario ed al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche, nonché la disciplina delle procedure di fine concessione e le modalità di indennizzo in caso di subentro;

3) l'obbligo, per i soggetti pubblici e privati titolari di concessioni in essere di servizi o lavori rientranti nelle definizioni di cui alla direttiva 2014/23/CE, di affidare tutti i contratti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 150.000 euro, relativi a tali concessioni, mediante procedure ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato, laddove le concessioni stesse, ovvero il controllo societario del concessionario non siano stati a loro volta attribuiti conformemente al diritto comunitario all'epoca vigente, nonché di avviare quelle per l'affidamento delle nuove concessioni non meno di ventiquattro mesi prima della relativa scadenza;

4) la revisione del sistema delle concessioni autostradali con particolare riferimento all'introduzione del divieto di clausole e disposizioni di proroga non conformi alla nuova disciplina generale dei contratti di concessione nonché alla previsione di apposita disciplina transitoria per il riaffidamento delle concessioni che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente articolo, siano scadute o prossime alla scadenza, onde assicurare il rispetto del principio dell'evidenza pubblica, nonché, per le concessioni per le quali l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sul concessionario un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi, dei principi della direttiva 2014/23/UE.

- 1. 181.** Piso, Garofalo.

Al comma 1, sostituire le lettere zz), aaa), bbb), ccc) con la seguente:

zz) disciplina organica della materia dei contratti di concessione mediante l'armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti, altresì prevedendo:

1) una apposita disciplina delle concessioni indicate nella sezione II della direttiva 2014/23/UE;

2) il vincolo del concessionario alla piena attuazione del piano finanziario ed al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche, nonché la disciplina delle procedure di fine concessione e le modalità di indennizzo in caso di subentro;

3) l'obbligo, per i soggetti pubblici e privati titolari di concessioni in essere di servizi o lavori rientranti nelle definizioni di cui alla direttiva 2014/23/CE, di affidare tutti i contratti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 150.000 euro, relativi a tali concessioni, mediante procedure ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato, laddove le concessioni stesse non siano state a loro volta attribuite con dette procedure, nonché di avviare quelle per l'affidamento delle nuove concessioni non meno di ventiquattro mesi prima della relativa scadenza;

4) la revisione del sistema delle concessioni autostradali con particolare riferimento all'introduzione del divieto di clausole e disposizioni di proroga non conformi alla nuova disciplina generale dei contratti di concessione nonché alla previsione di apposita disciplina transitoria per il riaffidamento delle concessioni che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente articolo, siano scadute o prossime alla scadenza, onde assicurare il rispetto del principio dell'evidenza pubblica, nonché, per le concessioni per le quali l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sul concessionario un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi, dei principi desumibili dall'articolo 17 della direttiva 2014/23/UE.

1. 179. Pido, Garofalo.

Al comma 1, sostituire le lettere zz), aaa), bbb), ccc) con la seguente:

zz) disciplina organica della materia dei contratti di concessione mediante l'armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti, altresì prevedendo:

1) una apposita disciplina delle concessioni indicate nella sezione II della direttiva 2014/23/UE;

2) il vincolo del concessionario alla piena attuazione del piano finanziario ed al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche, nonché la disciplina delle procedure di fine concessione e le modalità di indennizzo in caso di subentro;

3) l'obbligo, per i soggetti pubblici e privati titolari di concessioni in essere di servizi o lavori rientranti nelle definizioni di cui alla direttiva 2014/23/CE, di affidare tutti i contratti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 150.000 euro, relativi a tali concessioni, mediante procedure ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato, laddove le concessioni stesse non siano state a loro volta attribuite con procedura competitiva relativa alla concessione o alla società di controllo, nonché di avviare quelle per l'affidamento delle nuove concessioni non meno di ventiquattro mesi prima della relativa scadenza;

4) la revisione del sistema delle concessioni autostradali con particolare riferimento all'introduzione del divieto di clausole e disposizioni di proroga non conformi alla nuova disciplina generale dei contratti di concessione nonché alla previsione di apposita disciplina transitoria per il riaffidamento delle concessioni che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente articolo, siano scadute o prossime alla scadenza, onde assicurare il rispetto del principio dell'evidenza pubblica, nonché, per le concessioni per le quali l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sul

concessionario un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi, dei principi desumibili dall'articolo della direttiva 2014/23/UE.

1. 180. Piso, Garofalo.

Al comma 1, lettera zz), dopo le parole: disciplina organica della materia dei contratti di concessione *inserire le seguenti:* per i quali non sia già stata attivata la procedura di affidamento.

1. 396. Abrignani.

Al comma 1, lettera zz), sostituire le parole: mediante l'armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti, nonché la previsione *con le seguenti:* con il ricorso sistematico alla procedura di evidenza pubblica per la scelta del concessionario e l'indicazione delle specifiche fattispecie in cui è possibile realizzare modifiche a contratti di concessione esistenti senza il ricorso ad una nuova procedura di aggiudicazione, precisando in particolare che i lavori supplementari non previsti nel contratto di concessione possono essere aggiudicati a un concessionario esistente solo quando necessari, a seguito di una circostanza imprevedibile per l'esecuzione dell'opera prevista, qualora comportino modifiche che presentino caratteristiche non sostanziali, secondo gli stessi criteri previsti dalla direttiva e comunque quando il loro valore sia inferiore a 5,166 milioni di euro ovvero sia inferiore al 10 per cento della concessione iniziale nonché specificando che la proroga della concessione in corso di validità può avvenire solo qualora un nuovo concessionario sostituisca quello a cui era stato affidato il contratto iniziale o al concessionario esistente subentri un nuovo operatore economico a seguito di fusioni, ristrutturazioni, insolvenze ovvero l'Amministrazione aggiudicatrice si assuma degli obblighi nei confronti dei subappaltatori del concessionario; previsione, inoltre.

1. 343. Pellegrino, Zaratti.

Al comma 1, lettera zz), sostituire le parole: mediante l'armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti, nonché la previsione *con le seguenti:* con il ricorso sistematico alla procedura di evidenza pubblica per la scelta del concessionario, prevedendo, per la modifica dei contratti in essere durante il periodo di validità, le specifiche fattispecie in cui è possibile realizzare queste modifiche secondo i limiti fissati dall'articolo 43 della Direttiva 2014/23/UE; previsione, inoltre.

1. 314. Zaratti, Pellegrino.

Al comma 1, lettera zz), dopo le parole: direttiva 2014/23/UE *aggiungere le seguenti:* nel rispetto dell'esito del referendum abrogativo del 12-13 giugno 2011 per le concessioni nel settore idrico.

1. 182. Realacci, Borghi, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Nardi, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

Al comma 1, lettera zz), dopo le parole: introducendo altresì *inserire le seguenti:* l'obbligo di superamento dello strumento della concessione verso una procedura di evidenza pubblica per tutte le concessioni aventi per oggetto opere pubbliche e manutenzioni senza elementi di tariffazione e.

1. 183. Marroni.

Al comma 1, lettera zz), sostituire le parole: del piano finanziario e *con le seguenti:* del piano finanziario.

Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: in opere pubbliche *inserire le seguenti:* e al rischio operativo legato alla gestione dei lavori o dei servizi.

1. 184. Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera zz), dopo le parole: in opere pubbliche, nonché aggiungere le seguenti: al rischio operativo ai sensi della Direttiva 2014/23/UE, e.

1. 339. Pellegrino, Zaratti.

Al comma 1, la lettera zz), aggiungere in fine le seguenti parole: prevedendo deroghe per i soggetti che realizzano approvvigionamenti industriali in autoconsumo elettrico da fonti rinnovabili ed in possesso dei requisiti di auto produttori ai sensi dell'articolo 2.2 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79.

1. 469. Borghi, Minnucci, Mazzoli, Giuliotti, Dallai, Taricco, Carrescia, Sgambato, Lodolini, Dell'Aringa, Giovanna Sanna, Zardini, Romanini, Stella Bianchi, Bratti, Cominelli, Covello, De Melech, Gadda, Ginoble, Manfredi, Marroni, Morassut, Nardi, Valiante.

Al comma 1, sopprimere la lettera aaa).

***1. 185.** Matarrese, D'Agostino, Dambruoso, Vargiu, Vecchio, Piepoli.

Al comma 1, sopprimere la lettera aaa).

***1. 286.** Vignali.

Al comma 1, sostituire la lettera aaa) con la seguente:

aaa) obbligo per i soggetti pubblici e privati, titolari di concessioni di lavori o di servizi pubblici, affidate senza l'espletamento di procedura di gara ad evidenza pubblica ai sensi delle direttive comunitarie di settore, di affidare i contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni, mediante procedura di gara ad evidenza pubblica.

Conseguentemente, dopo la lettera aaa), inserire la seguente:

aaa-bis) fermo restando quanto previsto alla lettera aaa), per le concessioni

autostradali in essere, ivi comprese quelle prorogate e/o rinnovate, e con riferimento agli investimenti previsti nelle vigenti convenzioni, le associazioni imprenditoriali di categoria di settore comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e, per l'edilizia, comunque firmatarie del contratto collettivo nazionale, possono concordare, tramite un protocollo d'intesa unitario, siglato dalla totalità delle stesse, la quota di lavori, riferita anche a singole tratte, realizzabile in via diretta, senza ricorso a procedure di gara ad evidenza pubblica; il protocollo prevede altresì la creazione di un osservatorio congiunto tra le predette associazioni, volto a monitorare l'attuazione dello stesso, sotto la vigilanza dell'ANAC.

1. 393. Castiello, Vella, Romele.

Al comma 1, lettera aaa), dopo le parole: titolari di concessioni di lavori pubblici o di servizi pubblici inserire le seguenti: di cui alla direttiva 2014/23/UE.

1. 186. Morassut.

Al comma 1, lettera aaa), sostituire le parole: tutti i con le seguenti: una quota superiore al cinquanta per cento dei.

1. 188. Carrescia.

Al comma 1, lettera aaa), apportare le seguenti modificazioni:

sostituire la parola: tutti con la seguente: prevalentemente;

sopprimere le seguenti parole: , servizi e forniture.

***1. 431.** Losacco, Boccadutri.

Al comma 1, lettera aaa), apportare le seguenti modificazioni:

sostituire la parola: tutti con la seguente: prevalentemente;

sopprimere le seguenti parole: , servizi e forniture.

***1. 395.** Abrignani.

Al comma 1, lettera aaa), apportare le seguenti modificazioni:

sostituire la parola: tutti con la seguente: prevalentemente;

sopprimere le seguenti parole: , servizi e forniture.

***1. 287.** Vignali.

Al comma 1, lettera aaa), sostituire la parola: tutti con la seguente: prevalentemente.

1. 187. Matarrese, D'Agostino, Dambruoso, Vargiu, Vecchio, Piepoli.

Al comma 1, lettera aaa), dopo la parola: lavori, aggiungere le seguenti: per nuove opere.

1. 374. Fabbri.

Al comma 1, alla lettera aaa), sopprimere le parole da: , servizi e forniture fino alle seguenti: 150.000 euro.

1. 190. Carrescia.

Al comma 1, lettera aaa), sopprimere le seguenti parole: , servizi e forniture.

***1. 189.** Matarrese, D'Agostino, Dambruoso, Vargiu, Vecchio, Piepoli.

Al comma 1, lettera aaa), sopprimere le seguenti parole: , servizi e forniture.

***1. 398.** Abrignani.

Al comma 1, lettera aaa) sostituire le parole: a 150.000 euro con le seguenti: a 500.000 euro.

1. 191. Matarrese, D'Agostino, Dambruoso, Vargiu, Vecchio, Piepoli.

Al comma 1, lettera aaa) dopo le parole: importo superiore a 150.000 euro inserire le seguenti: per i servizi e le forniture e 1.000.000 di euro per i lavori.

1. 361. Grimoldi.

Al comma 1 lettera aaa), sostituire la parola: procedura con la seguente: procedure.

Conseguentemente alla medesima lettera, sostituire le parole: anche di tipo semplificato con le seguenti: che garantiscano, in ogni caso, idonee forme di pubblicità ed il rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.

1. 192. Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera aaa), apportare le seguenti modifiche:

dopo le parole: anche di tipo semplificato, aggiungere le seguenti: prevedendo per le manutenzioni e le progettazioni il ricorso prevalente a tale procedura;

sostituire le parole: non superiore a dodici mesi con le seguenti: e l'introduzione di clausole sociali per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità,.

1. 193. Giacobbe.

Al comma 1, lettera aaa), sopprimere le parole da: , prevedendo fino alla fine della lettera.

1. 194. Matarrese, D'Agostino, Dambruoso, Vargiu, Vecchio, Piepoli.

Al comma 1, lettera aaa) dopo la parola: in essere aggiungere le seguenti: o di nuova aggiudicazione.

1. 372. Fabbri.

Al comma 1, lettera aaa), sopprimere le parole: o di nuova aggiudicazione affidate con la formula della finanza di progetto.

1. 315. Zaratti, Pellegrino.

Al comma 1, lettera aaa), sostituire le parole: la formula della finanza di progetto con le seguenti: procedure di gara ad evidenza pubblica, secondo il diritto dell'Unione europea.

1. 404. De Rosa.

Al comma 1, lettera aaa), sostituire le parole: affidate con procedura di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea con le seguenti: attribuite con procedura competitiva relativa alla concessione o alla società di controllo.

1. 195. Piso, Garofalo.

Al comma 1, lettera aaa), dopo le parole: concessioni in essere affidate con procedure di gara ad evidenza pubblica inserire le seguenti: di singole opere.

***1. 196.** Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera aaa), dopo le parole: concessioni in essere affidate con procedure di gara ad evidenza pubblica inserire le seguenti: di singole opere.

***1. 319.** Zaratti, Pellegrino.

Al comma 1, lettera aaa), dopo le parole: dell'Unione europea aggiungere le seguenti: e le concessioni in essere per la titolarità delle quali siano state esperite procedure comunque ad evidenza pubblica anche negoziata,.

1. 197. Ferro.

Al comma 1 lettera aaa), dopo le parole: secondo il diritto dell'Unione Europea, aggiungere le seguenti: o comunque attribuite con procedura competitiva relativa alla concessione o alla società di controllo.

1. 198. Mazzoli.

Al comma 1, lettera aaa) sostituire le parole: della presente legge con le seguenti del decreto legislativo di cui al comma 1.

1. 373. Fabbri.

Al comma 1, lettera bbb), sostituire le parole: delle nuove concessioni autostradali non meno di ventiquattro mesi prima della scadenza di quelle in essere con le seguenti: di tutte le concessioni autostradali ovvero di quelle in essere, scadute o in scadenza prossima o futura.

Conseguentemente al medesimo comma, sopprimere la lettera ccc).

1. 342. Pellegrino, Zaratti.

Al comma 1, lettera bbb), sostituire le parole: delle nuove concessioni autostradali non meno di ventiquattro mesi prima della scadenza di quelle in essere con le seguenti: di tutte le concessioni autostradali ovvero di quelle in essere, scadute o in scadenza prossima o futura.

1. 476. Pellegrino, Zaratti.

Al comma 1, lettera bbb), dopo le parole: con revisione del inserire la seguente parola: relativo.

1. 397. Abrignani.

Al comma 1, lettera ddd), dopo la parola: trasparenza inserire la seguente: rotazione.

1. 406. De Rosa.

Al comma 1, dopo la lettera ddd), aggiungere la seguente:

ddd-bis) promozione di modalità e strumenti telematici e di procedure interamente telematiche d'acquisto ed appalto, con indicazione di tempistiche certe entro le quali è fatto obbligo il loro impiego da parte delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti, con possibilità di utilizzo di procedure tradizionali solo in via derogatoria adeguatamente motivata;.

1. 316. Zaratti, Pellegrino.

Al comma 1, sopprimere la lettera ggg).

1. 199. Piso.

Al comma 1, sostituire la lettera ggg) con la seguente:

ggg) introduzione di forme di dibattito pubblico delle comunità locali dei territori interessati dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale aventi impatto sull'ambiente, la città o sull'assetto del territorio, nonché previsione di una procedura di acquisizione dei consensi tecnici e amministrativi necessari per realizzare un'opera che sia semplice, vincolante e non modificabile nel tempo e di pubblicazione *online* dei progetti.

1. 200. Realacci, Borghi, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Nardi, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

Al comma 1, lettera ggg), sostituire le parole: previsione di forme di con le seguenti: introduzione del.

***1. 201.** Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera ggg), sostituire le parole: previsione di forme di con le seguenti: introduzione del.

***1. 338.** Pellegrino, Zaratti.

Al comma 1, lettera ggg), dopo la parola: previsione inserire le seguenti: nella fase di definizione del progetto preliminare.

1. 202. Matarrese, D'Agostino, Dambroso, Vargiu, Vecchio, Piepoli.

Al comma lettera ggg), le parole: previsione di forme di dibattito pubblico aggiungere le seguenti: da svolgersi precedentemente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione.

1. 203. Manfredi.

Al comma 1, lettera ggg), apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: dibattito pubblico inserire la seguente: vincolante;

dopo le parole: sull'assetto del territorio aggiungere le seguenti: nonché delle associazioni di tutela degli interessi sensibili.

1. 341. Pellegrino, Zaratti.

Al comma 1, lettera ggg), sostituire le parole: dei territori interessati dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali aventi impatto sull'ambiente e sull'assetto del territorio con le seguenti: attivare obbligatoriamente per progetti che, in base ad una valutazione preliminare, risultino di notevole rilevanza per i loro costi previsionali, le caratteristiche tecniche, la natura progettuale, l'incidenza sul territorio, gli impatti sull'ambiente e i risvolti socio-economici previsti, che assicurino la partecipazione dei cittadini durante tutte le fasi di elaborazione dei progetti, dagli studi preliminari alla loro conclusione, e che garantiscano altresì una completa, chiara e corretta informazione del pub-

blico anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie telematiche,.

1. 317. Zaratti, Pellegrino.

Al comma 1, lettera ggg), dopo le parole: progetti infrastrutturali aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.

1. 204. Manfredi.

Al comma 1, lettera ggg), sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo le parole: progetti infrastrutturali aggiungere le seguenti: e di architettura di rilevanza sociale;

dopo le parole: sull'ambiente aggiungere le seguenti: , la città aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedendo la pubblicazione online dei progetti.

1. 328. Pellegrino, Zaratti.

Al comma 1, lettera ggg) apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: grandi progetti infrastrutturali inserire le seguenti: e di architettura di rilevanza sociali;

dopo le parole: o sull'assetto del territorio inserire le seguenti: e la città;

dopo le parole: vincolante e non modificabile nel tempo inserire le seguenti: e di pubblicazione obbligatoria sui siti informatici dei relativi progetti.

1. 444. Morassut, Braga, Arlotti.

Al comma 1, lettera ggg), dopo la parola: amministrativi inserire le seguenti: e di autorizzazioni ambientali e paesaggistiche da integrare con la disciplina della concorrenza dei servizi.

1. 205. Matarrese, D'Agostino, Dambroso, Vargiu, Vecchio, Piepoli.

Al comma 1 sostituire la lettera hhh) con le seguenti:

hhh) introduzione di una disciplina specifica per il subappalto, prevedendo in particolare l'obbligo per il concorrente di indicare in sede di offerta le parti del contratto di lavori che intende subappaltare; l'obbligo, ad aggiudicazione avvenuta, di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori indicati di motivi di esclusione e di sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza di motivi di esclusione; l'impossibilità di concedere subappalti ad aziende che abbiano partecipato alla procedura oggetto dell'appalto o che siano consorziate con consorzi partecipanti alla procedura di gara; l'obbligo per la stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o anche su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente, per i servizi, le forniture o i lavori forniti;

1. 206. Piso.

Al comma 1, sostituire la lettera hhh) con la seguente:

hhh) introduzione di una disciplina specifica per il subappalto, prevedendo in particolare: l'obbligo per il concorrente di indicare in sede di offerta le parti del contratto di lavoro che intende subappaltare; obbligo di indicare il nominativo dei subappaltatori dopo l'aggiudicazione dell'appalto all'inizio dell'esecuzione del contratto di subappalto; l'obbligo di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori indicati di motivi di esclusione e di sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza di motivi di esclusione; l'obbligo per la stazione appaltante di procedere al pagamento diretto del subappaltatore su richiesta dell'appaltatore, se previsto nel bando di gara, eliminando in questa eventualità il vincolo di solidarietà contributiva tra appaltatore e subappaltatore.

1. 207. Matarrese, D'Agostino, Dambroso, Vargiu, Vecchio, Piepoli.

Al comma 1, sostituire la lettera hhh) con la seguente:

hhh) introduzione di una disciplina specifica per il subappalto, prevedendo in particolare: l'obbligo per il concorrente di indicare in sede di offerta le parti del contratto di lavori che intende subappaltare, l'obbligo di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori di motivi di esclusione e di sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza di motivi di esclusione; nei casi di pagamento diretto del subappaltatore, eliminazione del vincolo di solidarietà contributiva tra appaltatore e subappaltatore; l'obbligo per la stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori in caso di ingiustificato inadempimento da parte dell'appaltatore; per i lavori, il contraente è tenuto ad indicare il nominativo dei subappaltatori dopo l'aggiudicazione dell'appalto e al più tardi all'inizio dell'esecuzione del contratto di subappalto;

***1. 274.** Vignali.

Al comma 1, sostituire la lettera hhh) con la seguente:

hhh) introduzione di una disciplina specifica per il subappalto, prevedendo in particolare: l'obbligo per il concorrente di indicare in sede di offerta le parti del contratto di lavori che intende subappaltare, l'obbligo di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori di motivi di esclusione e di sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza di motivi di esclusione; nei casi di pagamento diretto del subappaltatore, eliminazione del vincolo di solidarietà contributiva tra appaltatore e subappaltatore; l'obbligo per la stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori in caso di ingiustificato inadempimento da parte dell'appaltatore; per i lavori, il contraente è tenuto ad indicare il nominativo dei su-

bappaltatori dopo l'aggiudicazione dell'appalto e al più tardi all'inizio dell'esecuzione del contratto di subappalto;

***1. 391.** Castiello, Vella, Romele.

Al comma 1, lettera hhh), sostituire le parole da: obbligo per il concorrente *fino a* sussistenza di motivi di esclusione; *con le seguenti:* l'obbligo per il concorrente di indicare in sede di offerta sia le parti del contratto di lavori che intende subappaltare, sia una terna di nominativi di subappaltatori per ogni tipologia di lavorazioni prevista in progetto, salva comunque la possibilità per il concorrente che ne abbia i requisiti di eseguire in proprio anche i lavori per i quali sia stata indicata la possibilità di procedere in subappalto; l'obbligo di dimostrare, nel caso di subappalto di lavori per i quali il concorrente non abbia in proprio tutti i requisiti necessari, l'assenza in capo ai subappaltatori indicati di motivi di esclusione, ed in ogni caso la possibilità di sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza di motivi di esclusione;

****1. 208.** Rizzetto, Barbanti, Turco, Baldassarre, Segoni, Bechis, Artini, Prodan, Mucci.

Al comma 1, lettera hhh), sostituire le parole da: obbligo per il concorrente *fino a* sussistenza di motivi di esclusione; *con le seguenti:* l'obbligo per il concorrente di indicare in sede di offerta sia le parti del contratto di lavori che intende subappaltare, sia una terna di nominativi di subappaltatori per ogni tipologia di lavorazioni prevista in progetto, salva comunque la possibilità per il concorrente che ne abbia i requisiti di eseguire in proprio anche i lavori per i quali sia stata indicata la possibilità di procedere in subappalto; l'obbligo di dimostrare, nel caso di subappalto di lavori per i quali il concorrente non abbia in proprio tutti i requisiti necessari, l'assenza in capo ai subappaltatori indicati di motivi di esclusione, ed in ogni caso la possibilità di sostituire i subappaltatori relativamente ai quali ap-

posita verifica abbia dimostrato la sussistenza di motivi di esclusione;

****1. 264.** Vignali.

Al comma 1, lettera hhh), sostituire le parole: in sede di offerta sia con le seguenti: in sede di offerta.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere le seguenti parole: sia una terna di nominativi di subappaltatori per ogni tipologia di lavorazioni prevista in progetto.

***1. 211.** Pastorelli.

Al comma 1, lettera hhh), sostituire le parole: in sede di offerta sia con le seguenti: in sede di offerta.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere le seguenti parole: sia una terna di nominativi di subappaltatori per ogni tipologia di lavorazioni prevista in progetto.

***1. 284.** Vignali.

Al comma 1, lettera hhh), sostituire le parole: in sede di offerta sia con le seguenti: in sede di offerta.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere le seguenti parole: sia una terna di nominativi di subappaltatori per ogni tipologia di lavorazioni prevista in progetto.

***1. 429.** Carrescia.

Al comma 1, lettera hhh) sostituire le parole: sia le parti del contratto di lavori che intende subappaltare, sia una terna di nominativi di subappaltatori per ogni tipologia di lavorazioni prevista in progetti con le seguenti: le parti del contratto di lavori che intende subappaltare *conseguentemente sopprimere la parola:* indicati.

1. 209. Piso, Garofalo.

Al comma 1, lettera hhh) dopo le parole: che intende subappaltare, sia *inserire le seguenti:* in sede di aggiudicazione.

1. 210. Manfredi.

Al comma 1, lettera hhh), dopo le parole: sia una terna di nominativi di subappaltatori per ogni tipologia di lavorazioni prevista in progetto *aggiungere le seguenti:* qualora trattasi di bando di gara affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

1. 212. Plangger, Gebhard, Alfreider, Schullian, Ottobre.

Al comma 1, lettera hhh), sopprimere le parole da: o anche su richiesta *fino alla fine della lettera.*

1. 213. Matarrese, D'Agostino, Dambroso, Vargiu, Vecchio, Piepoli.

Al comma 1, lettera hhh), dopo le parole: le forniture o i lavori forniti *aggiungere le seguenti parole:* nonché l'obbligo della corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo del contratto di lavori, servizi e forniture.

***1. 214.** Basso, Tullo, Donati, Giacobbe.

Al comma 1, lettera hhh), dopo le parole: le forniture o i lavori forniti *aggiungere le seguenti parole:* nonché l'obbligo della corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo del contratto di lavori, servizi e forniture.

***1. 215.** Pastorelli.

Al comma 1, lettera hhh), dopo le parole: le forniture o i lavori forniti *aggiungere le*

seguenti parole: nonché l'obbligo della corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo del contratto di lavori, servizi e forniture.

***1. 216.** Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

Al comma 1, lettera hhh), dopo le parole: le forniture o i lavori forniti *aggiungere le seguenti parole:* nonché l'obbligo della corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo del contratto di lavori, servizi e forniture.

***1. 282.** Vignali.

Al comma 1, lettera hhh), dopo le parole: le forniture o i lavori forniti *aggiungere le seguenti parole:* nonché l'obbligo della corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo del contratto di lavori, servizi e forniture.

***1. 427.** Carrescia.

Al comma 1, lettera hhh), aggiungere, in fine, le seguenti parole: l'espresso divieto della possibilità di ricorrere al subappalto a cascata, salvo che per le subforniture con posa in opera di impianti e strutture speciali.

1. 217. Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, dopo la lettera hhh), aggiungere la seguente:

hhh-bis) valorizzazione delle forme aggregate d'impresa per la partecipazione agli appalti pubblici.

***1. 218.** Rizzetto, Barbanti, Turco, Baldassarre, Segoni, Bechis, Artini, Prodani, Mucci.

Al comma 1, dopo la lettera hhh), aggiungere la seguente:

hhh-bis) valorizzazione delle forme aggregate d'impresa per la partecipazione agli appalti pubblici.

***1. 219.** Senaldi.

Al comma 1, dopo la lettera hhh), aggiungere la seguente:

hhh-bis) valorizzazione delle forme aggregate d'impresa per la partecipazione agli appalti pubblici.

***1. 265.** Vignali.

Al comma 1, dopo la lettera hhh), aggiungere la seguente:

hhh-bis) revisione dei decreti attuativi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sulla base dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge.

1. 362. Grimoldi.

Al comma 1, sopprimere la lettera iii).

Conseguentemente sostituire la lettera mmm) con la seguente:

mmm) espressa abrogazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207, anche attraverso l'individuazione di un apposito regime transitorio, assicurando l'ordinato passaggio tra la previgente e la nuova disciplina.

1. 221. Distaso.

Al comma 1, sopprimere la lettera iii).

1. 126. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Al comma 1, lettera iii) dopo le parole: decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

inserire le seguenti: e delle disposizioni contenute all'articolo 26 legge n. 488 del 1999; all'articolo 58 legge n. 388 del 2000; all'articolo 1 commi da 449 a 458 legge n. 296 del 2006; all'articolo 13 legge n. 136 del 2010; agli articoli da 8 a 13 decreto-legge n. 52 del 2012 convertito in legge n. 94 del 2012; all'articolo 1 decreto-legge n. 95 del 2012 convertito in legge 135/2012; all'articolo 9 decreto-legge n. 66 del 2014 convertito in legge n. 89 del 2014.

1. 370. Grimoldi.

Al comma 1, lettera iii) dopo le parole alla lettera b) aggiungere le seguenti: conseguentemente espressa abrogazione, dalla medesima data, della legge 21 dicembre 2001 n. 443.

1. 448. Tino Iannuzzi, Borghi, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Nardi, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera iii), aggiungere la seguente:

iii-bis) espressa abrogazione delle disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, con effetto dalla data di entrata in vigore del codice di cui alla lettera b), prevedendo l'aggiornamento e la revisione del piano generale dei trasporti e della logistica approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, la riprogrammazione dell'allocazione delle risorse alle opere in base ai criteri individuati nel « Documento pluriennale di pianificazione (PPP) previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, nonché l'applicazione delle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui alla Parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006.

1. 220. Realacci, Borghi, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Co-

vello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Nardi, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

Al comma 1, lettera ll) dopo le parole: razionalizzazione e semplificazione amministrativa *aggiungere le seguenti:* e che disponga la determinazione annuale dei costi standardizzati per tipo di lavori, di servizi e di fornitura.

1. 474. Arlotti.

Al comma 1, lettera mmm), dopo la parola: transitorio *inserire le seguenti:* durante il quale saranno mantenute tutte le disposizioni attuali in materia di lavoro di cui all'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

1. 340. Pellegrino, Zaratti.

Al comma 1, dopo la lettera mmm), aggiungere la seguente lettera:

mmm-bis) espressa abrogazione delle disposizioni della Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive di cui alla Legge 21 dicembre 2001, n. 443.

1. 223. Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, dopo la lettera mmm), aggiungere la seguente:

mmm-bis) all'articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 114, sono soppresse le parole: « con popolazione superiore a 10.000 abitanti » e dopo le parole: « valore inferiore a 40.000 euro » sono aggiunte le seguenti: « per attività di manutenzione ordinaria e straordinaria ».

1. 411. Borghi, Giovanna Sanna.

Al comma 1, dopo la lettera mmm), aggiungere la seguente:

mmm-bis) all'articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni in legge n. 114 dell'11 agosto 2014, le parole: « con popolazione superiore a 10.000 abitanti » sono soppresse.

***1. 222.** Carrescia.

Al comma 1, dopo la lettera mmm), aggiungere la seguente:

mmm-bis) all'articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni con la legge 11 agosto 2014, n. 114 le parole: « con popolazione superiore a 10.000 abitanti » sono soppresse.

***1. 332.** Pellegrino, Zaratti.

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

nnn) puntuale indicazione, in materia di affidamento dei contratti nei settori speciali, delle disposizioni ad essi applicabili, nonché previsione di adeguate misure di prevenzione delle condotte potenzialmente anticoncorrenziali delle stazioni appaltanti, attribuendo adeguati poteri di prevenzione e regolazione ad ANAC, anche al fine di favorire la trasparenza nel settore e la piena apertura e contendibilità dei relativi mercati.

1. 375. Braga.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 e in via preliminare alla redazione dello schema di decreto legislativo, la Presidenza del Consiglio dei ministri coordina, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentita l'ANAC lo svolgimento delle consultazioni delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari della nuova nor-

mativa, tenuto conto della disciplina interna dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).

1. 224. Distaso.

Al comma 2, sopprimere le parole da: previa definizione fino alla fine del comma.

1. 225. Distaso.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, inserire le seguenti: di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,.

Conseguentemente, al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei beni e delle attività culturali e del turismo, dello sviluppo economico con le seguenti: su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei beni e delle attività culturali e del turismo.

1. 226. Manfredi.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, inserire le seguenti: di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,.

1. 477. Manfredi.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: del parere della Conferenza Unificata fino alla fine del quarto periodo con le seguenti: dei pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, del Consiglio di

Stato e delle Commissioni parlamentari. Il Governo trasmette contestualmente lo schema di decreto alla Conferenza unificata, al Consiglio di Stato e alle Commissioni parlamentari. La Conferenza unificata si esprime entro il termine previsto dalla normativa vigente. Il Consiglio di Stato e le Commissioni parlamentari si esprimono rispettivamente entro trenta e entro quaranta giorni dalla data di trasmissione. Decorso i predetti termini il decreto può essere comunque adottato.

1. 227. Distaso.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: Sullo schema fino alla fine del comma con le seguenti: Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 dell'articolo 1, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Laddove la proroga sia concessa, i termini per l'emanazione del decreto legislativo sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Il termine ultimo per l'esercizio della delega è fissato al 18 aprile 2016. Decorso inutilmente tale data, la delega cessa di essere efficace.

1. 228. Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: Senato della Repubblica *inserire le seguenti:* e della Commissione parlamentare per la semplificazione.

1. 229. Tabacci, Petrenga, Lavagno, D'Ottavio, Taricco, Mucci, Ferrari, Pinna.

Al comma 3, sostituire il quarto e il quinto periodo con i seguenti:

Il Governo, tenuto conto dei pareri di cui al presente comma, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, il testo per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

1. 446. Tino Iannuzzi, Borghi, Realacci.

Al comma 3, quinto periodo, sopprimere le seguenti parole: anche in mancanza di nuovo parere.

1. 230. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fermo restando che il termine non si proroga oltre la data del 18 aprile 2016, che costituisce il termine per il recepimento delle direttive.

1. 231. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Sopprimere il comma 6.

1. 232. Distaso.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: trenta *con la seguente:* novanta.

1. 410. Mannino.

Al comma 6, sopprimere il terzo periodo.

1. 233. Distaso.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. In caso di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente e per la medesima attività di call center, il rapporto di lavoro continua con l'appaltatore subentrante alle condizioni indicate nel contratto collettivo nazionale di lavoro e con le modalità di cui al successivo comma.

7-ter. L'appaltatore subentrante è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.

7-quater. Le amministrazioni pubbliche e le imprese pubbliche o private che intendono stipulare un contratto d'appalto per servizi di call center devono darne comunicazione, per iscritto, almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato il contratto d'appalto o che sia raggiunta un'intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unità produttive interessate, nonché ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese committenti. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, resta fermo l'obbligo di comunicazione nei confronti dei sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi e può essere assolto dai committenti per il tramite dell'associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato. L'informazione deve riguardare: *a)* la data proposta di definizione del contratto d'appalto; *b)* i motivi del programmato mutamento di titolarità del servizio di call center in appalto; *c)* le sue conseguenze

giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; *d)* le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.

7-quinquies. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 10, il committente e l'appaltatore individuato nell'ipotesi di contratto di cui al comma 10, sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo.

7-sexies. Il committente e l'appaltatore devono dare la comunicazione, alle rappresentanze sindacali di cui al comma 10, del contratto d'appalto stipulato entro i dieci giorni successivi alla sottoscrizione dello stesso.

7-septies. Entro 30 giorni dalla comunicazione del subentro del nuovo appaltatore, su richiesta delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del Testo unico sulla rappresentanza sindacale del 10 gennaio 2014, sono avviate le trattative con le amministrazioni pubbliche e/o le imprese committenti e le imprese subentranti di cui al comma 12, per la definizione della disciplina delle condizioni di lavoro e delle garanzie di tutela dell'occupazione dei lavoratori dei call center già dipendenti del precedente appaltatore. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi 30 giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo.

7-octies. In mancanza di disciplina collettiva, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali su richiesta delle organizzazioni datoriali e/o sindacali firmatarie del Testo unico sulla rappresentanza sindacale del 10 gennaio 2014 adotta un decreto, sentite le parti firmatarie dello stesso, per stabilire i criteri generali per l'attuazione delle disposizioni in materia di continuità dell'occupazione e delle condizioni di lavoro di cui al comma 7-bis.

7-novies. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dai commi precedenti costi-

tuisce condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

1. 234. Albanella, Damiano, Gnechi, Labriola, Amato, Zappulla, Paolo Rossi, Miccoli, Maestri, Iacono, Paris, Gribaudo, Gullo, Greco, Giacobbe, Romanini, Boccuzzi, Ventricelli, Giorgio Piccolo.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Per le infrastrutture strategiche riferibili alla Legge 21 dicembre 2001, n. 443, cosiddetta Legge Obiettivo e successive modificazioni, si applicano le regole per la progettazione e realizzazione dei lavori stabilita dal decreto legislativo di cui al comma 1.

1. 337. Pellegrino, Zaratti.

Sopprimere il comma 8.

***1. 235.** Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Sopprimere il comma 8.

***1. 236.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Sostituire il comma 8, con il seguente:

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di applicarsi le disposizioni in materia di sistema di garanzia globale di esecuzione, di cui l'articolo 129, comma 3, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e gli articoli 129 e ss. del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Conseguentemente cessa di applicarsi, dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 176, comma 18, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

8-bis. La cessazione della vigenza delle norme in materia di sistema di garanzia globale di esecuzione si applica anche alle procedure di affidamento per le quali, alla

data di entrata in vigore della presente legge, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione provvisoria di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; in tale caso, le stazioni appaltanti procedono alla riapertura dei termini per la presentazione delle offerte e per l'eventuale riformulazione di quelle già presentate, al fine di consentire il principio di massima concorrenza e di parità di trattamento.

****1. 237.** Matarrese, D'Agostino, Dambroso, Vargiu, Vecchio, Piepoli.

Sostituire il comma 8, con il seguente:

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di applicarsi le disposizioni in materia di sistema di garanzia globale di esecuzione, di cui l'articolo 129, comma 3, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e gli articoli 129 e ss. del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Conseguentemente cessa di applicarsi, dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 176, comma 18, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

8-bis. La cessazione della vigenza delle norme in materia di sistema di garanzia globale di esecuzione si applica anche alle procedure di affidamento per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione provvisoria di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; in tale caso, le stazioni appaltanti procedono alla riapertura dei termini per la presentazione delle offerte e per l'eventuale riformulazione di quelle già presentate, al fine di consentire il principio di massima concorrenza e di parità di trattamento.

****1. 475.** Vignali.

Al comma 8, sostituire le parole: del decreto legislativo di cui al comma 1 con le seguenti: della presente legge.

***1. 239.** Piso, Garofalo.

Al comma 8, sostituire le parole: del decreto legislativo di cui al comma 1 *con le seguenti:* della presente legge.

***1. 273.** Vignali.

Al comma 8, sostituire le parole: del decreto legislativo di cui al comma 1 *con le seguenti:* della presente legge.

***1. 392.** Castiello, Vella, Romele.

Al comma 8, sostituire le parole: del decreto legislativo di cui al comma 1 *con le seguenti:* della presente legge.

***1. 371.** Grimoldi.

Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire le parole:* del decreto legislativo *con le seguenti:* della presente legge;

2) *aggiungere in fine le seguenti parole:* e degli articoli 129 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 5

ottobre 2010, n. 207. Conseguentemente cessa di applicarsi, dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 176, comma 18, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

1. 238. Matarrese, D'Agostino, Dambrosio, Vargiu, Vecchio, Piepoli.

Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: La cessazione della vigenza delle norme in materia di sistema di garanzia globale di esecuzione si applica anche alle procedure di affidamento per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione provvisoria di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; in tale caso, le stazioni appaltanti procedono alla riapertura dei termini per la presentazione delle offerte e per l'eventuale riformulazione di quelle già presentate, al fine di consentire il principio di massima concorrenza e di parità di trattamento.

1. 240. Matarrese, D'Agostino, Dambrosio, Vargiu, Vecchio, Piepoli.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. Nuovo testo C. 3012 Governo e abb. (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	166
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	168

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	167
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. C. 2305 Decaro e abb.	167
--	-----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 settembre 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Antonello Giacomelli.

La seduta comincia alle 14.30.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza.

Nuovo testo C. 3012 Governo e abb.

(Parere alle Commissioni VI e X).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 settembre 2015.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Roberta OLIARO (SCpI), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Michele Pompeo META, *presidente*, riprendendo la considerazione formulata da ultimo in via generale dal relatore nel proprio parere, riguardo al rischio che in alcuni provvedimenti confluiscono, per effetto dell'approvazione di emendamenti, disposizioni contenute in provvedimenti organici già approvati dopo una lunga e impegnativa istruttoria dalle Commissioni di settore, evidenzia che l'introduzione nel provvedimento in esame delle disposizioni di modifica del codice della strada, così come l'introduzione, all'interno del disegno di legge recentemente approvato dal Senato che istituisce il reato di omicidio stradale, di disposizioni relative al cosiddetto « ergastolo della patente » hanno di fatto svuotato di elementi a suo giudizio essenziali il provvedimento recante modifiche al codice della strada, del quale è relatore e sul quale la Commissione è stata

a lungo impegnata. Osserva che, se da un lato la pratica sempre più frequente in ambito parlamentare di introdurre all'interno di provvedimenti di origine governativa, nel corso dell'esame in sede referente, misure definite in testi all'esame di altre Commissioni, ha l'innegabile vantaggio di accelerare l'iter di approvazione di tali misure, dall'altro tuttavia essa priva le Commissioni competenti sulla materia della possibilità di proseguire e concludere l'esame dei provvedimenti da esse stesse elaborati, avvalendosi di una visione organica della materia, nonché della competenza specifica relativamente ai problemi in questione, che sono condizione necessaria per una produzione normativa di qualità.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI nel condividere pienamente le considerazioni svolte dal presidente, sottolineando come spesso nel corso dell'esame di alcuni importanti provvedimenti si generino inconvenienti del tipo di quelli sopra descritti, assicura che trasferirà, per quanto di competenza, tale riflessione al Governo e, in particolare, al Ministro per i rapporti con il Parlamento, con il fine prioritario di dissipare qualsivoglia equivoco nella relazioni istituzionali. Riguardo alle specifiche disposizioni cui faceva riferimento il presidente Meta, elaborate dalla Commissione dopo un lungo e approfondito lavoro avente ad oggetto il

codice della strada, osserva che spesso le Commissioni più capaci di elaborare valide proposte di intervento contribuiscono non solo alla costruzione dei testi normativi al proprio esame, ma anche di quelli all'esame di altre Commissioni. Dichiarò, infine, di condividere la proposta di parere favorevole della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 16 settembre 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 16 settembre 2015.

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.

C. 2305 Decaro e abb.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15 alle 15.45.

ALLEGATO

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza.
(Nuovo testo C. 3012 Governo e abb.)**

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il nuovo testo del disegno di legge recante « Legge annuale per il mercato e la concorrenza » (C. 3012 Governo e abb.), come risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive);

richiamato il parere approvato da questa stessa Commissione nella seduta del 29 luglio scorso con riferimento al testo del disegno di legge inizialmente trasmesso dal Governo;

premesso che:

il nuovo testo predisposto dalle Commissioni riunite competenti in sede referente accoglie in ampia misura le osservazioni contenute nel parere approvato da questa Commissione e sopra richiamato, con particolare riferimento alla disciplina dell'assicurazione relativa alla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

in particolare, con riferimento all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 132-ter, sono soppresse le disposizioni che prevedevano l'applicazione di uno sconto obbligatorio sul prezzo della polizza nei casi in cui l'assicurato rinunciava alla credibilità del diritto al risarcimento in assenza del consenso dell'assicuratore o accettasse il risarcimento in forma specifica ad opera di riparatori convenzionati con l'impresa di assicurazione ovvero accettasse il risarcimento per equivalente nei limiti dei costi di riparazione preventivati dai riparatori convenzionati;

al medesimo capoverso, le modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente alla lettera a) del comma 1 precisano che l'ispezione alla quale il contraente accetta di sottoporre il proprio veicolo al fine di beneficiare dello sconto obbligatorio sul premio di assicurazione deve essere eseguita a spese dell'impresa di assicurazione; analogamente, con riferimento al comma 3 del capoverso, si prevede che, se la riduzione del premio dipende dall'installazione della scatola nera o di dispositivi equivalenti, i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità di tali dispositivi siano a carico dell'impresa di assicurazione;

sempre con riferimento al capoverso Art. 132-ter, sono introdotte, ai commi 1-bis e 1-ter, disposizioni che permettono di fissare un limite minimo all'entità dello sconto che le imprese di assicurazione sono tenute a praticare e che sanzionano il mancato rispetto da parte delle suddette imprese dell'obbligo di riduzione del premio;

con riferimento all'articolo 3, comma 1-ter, capoverso comma 11-bis, è espressamente previsto che resta ferma la facoltà per l'assicurato di ottenere l'integrale risarcimento per la riparazione a regola d'arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia; in tal caso l'impresa di autoriparazione è tenuta a fornire la documentazione fiscale e un'idonea garanzia sulle riparazioni effettuate;

con riferimento all'articolo 6, capoverso comma 3-bis, il testo iniziale è

stato opportunamente modificato nel senso di ampliare le modalità ed estendere i tempi per l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente, prevedendo che tale identificazione risulti dalla richiesta di risarcimento presentata all'impresa di assicurazione o, in alternativa, dall'invito alla stipula della negoziazione assistita o, qualora sia intervenuta, entro sessanta giorni dal sinistro, specifica richiesta di indicazione dei testimoni da parte dell'assicurazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi entro i successivi sessanta giorni;

è stato introdotto l'articolo 6-bis, che, in conformità con l'esigenza evidenziata nel parere approvato da questa Commissione sul testo iniziale del disegno di legge, reca misure volte a garantire una maggiore omogeneità rispetto all'entità dei premi assicurativi applicati sul territorio nazionale, con particolare riferimento ai conducenti virtuosi; si affida infatti all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) il compito di definire una percentuale di sconto minima, in favore di contraenti che risiedono nelle regioni con costo medio del premio superiore alla media nazionale e che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per almeno cinque anni, a condizione che abbiano installato la scatola nera; attraverso tale sconto, il premio da pagare dovrebbe risultare paragonabile a quello medio applicato ad altro assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle regioni con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale nel medesimo periodo;

alla medesima finalità di pervenire a una maggiore omogeneità dei premi assicurativi praticati sul territorio nazionale, risponde altresì la previsione, di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1-bis, in base alla quale l'entità minima dello sconto che le imprese di assicurazione sono tenute a praticare, in caso di presenza di una delle condizioni previste dal comma 1 del medesimo ca-

poverso, è maggiorata per le regioni a maggiore tasso di sinistrosità;

sempre per quanto concerne il settore dei trasporti, nel corso dell'esame in sede referente è stato introdotto l'articolo 32-ter, che prevede misure volte a garantire che i fruitori dei servizi di linea di trasporto passeggeri su gomma o rotaia e di trasporto marittimo abbiano una idonea informazione sulle modalità per accedere alla carta dei servizi, in modo da prendere cognizione delle ipotesi che danno titolo a fruire di rimborsi e indennizzi, nonché ad assicurare la possibilità per il passeggero di chiedere il rimborso durante o immediatamente dopo il termine del servizio di trasporto, mediante la semplice esibizione del titolo di viaggio;

devono altresì ritenersi condivisibili le modifiche e integrazioni del testo inizialmente presentato dal Governo per quanto concerne gli interventi nel settore delle comunicazioni, con particolare riferimento alle previsioni di cui agli articoli 16 (eliminazione di vincoli per il cambio di fornitori di servizi di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche), 16-bis (registro dei soggetti che utilizzano indirettamente risorse nazionali di numerazione per i propri servizi voce e dati al pubblico), 17 (semplificazione delle procedure di migrazione tra operatori di telefonia mobile e di integrazione di SIM), 17-bis (misure per favorire i pagamenti digitali), 17-ter (aggiornamento del «registro delle opposizioni»), 17-quater (tariffazione delle chiamate verso numerazioni non geografiche) e 23 (costo delle chiamate telefoniche ai servizi di assistenza ai clienti degli istituti bancari e delle società di carte di credito);

occorre peraltro tenere conto in via generale dell'esigenza che le disposizioni introdotte nel disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza rispondano alle specifiche finalità proprie di tale strumento normativo, evitando il rischio che esso si trasformi in un provvedimento *omnibus*, con l'effetto di ridurre ulteriormente lo spazio per leggi organiche di

settore; per quanto concerne le materie di competenza di questa Commissione, tale esigenza si avverte con particolare riferimento alle disposizioni, pur condivisibili nel merito, di modifica del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e della legge n. 21 del 1992 (Legge quadro per il trasporto di persone

mediante autoservizi pubblici non di linea), introdotte, rispettivamente, dal comma 1-*bis* dell'articolo 9 e dall'articolo 32-*quater*,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Programma di utilizzo per l'anno 2015 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, relativa a studi e ricerche per la politica industriale. Atto n. 199 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	171
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	173
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	174
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	172

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 16 settembre 2015. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.

Programma di utilizzo per l'anno 2015 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, relativa a studi e ricerche per la politica industriale.

Atto n. 199.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Lorenzo BECATTINI (PD), *relatore*, illustra la proposta di parere che tiene conto delle osservazioni emerse nel dibattito di ieri (*vedi allegato 1*). In particolare, ha ritenuto di formulare un'osservazione

volta a recuperare le originarie finalità dell'articolo 3 della legge n. 140 del 1999 che prevedeva un'autorizzazione di 6 miliardi di lire per le attività di studi e ricerche nell'ambito della politica industriale essenziali per la definizione di nuove politiche industriali.

Lara RICCIATTI (SEL) chiede di integrare la proposta di parere con due osservazioni volte a prevedere che, a partire dall'anno, sia comunicata alle Commissioni parlamentari competenti non solo la rendicontazione delle singole attività svolte con i relativi costi, ma anche una relazione dettagliata che dia conto dei risultati delle singole attività di ricerca. Ritiene altresì opportuno chiedere al Governo che sia fornito alle Commissioni parlamentari competenti l'elenco dei soggetti destinatari dei contributi.

Gianluca BENAMATI (PD) osserva che le condivisibili integrazioni proposte dalla collega Ricciatti sono state formulate nei pareri espressi dalla X Commissione della Camera negli scorsi anni. Ritiene, tuttavia,

che l'orientamento del parere proposto quest'anno dal relatore, sulla base posizioni manifestate dai gruppi nella seduta di ieri, solleciti il Governo ad una più ampia riflessione sull'attuale applicazione dell'articolo 3 della legge n. 140 chiedendo di recuperarne le originarie finalità di strumento di promozione della politica industriale. Riterrebbe pertanto più opportuno inserire le osservazioni della collega Ricciatti nella premessa della proposta di parere.

Marco DA VILLA (M5S), nel ringraziare il relatore per l'accoglimento nella proposta di parere delle argomentazioni da lui formulate nella seduta di ieri, ritiene che proprio il contenuto dell'osservazione in cui si chiede una radicale revisione dell'applicazione dell'articolo 3 della legge n. 140 del 1999 dovrebbe indurre all'espressione di un parere contrario da parte della Commissione. Dichiaro

pertanto l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere.

Lorenzo BECATTINI (PD), *relatore*, in seguito agli interventi svolti della seduta odierna, riformula la sua proposta di parere aggiungendo la seguente premessa: « segnalata l'opportunità, già espressa nei pareri precedentemente resi dalla Commissione, di ricevere una documentazione dettagliata delle singole attività e l'elenco dei beneficiari dei contributi ».

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore, come riformulata (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

ALLEGATO 1

Programma di utilizzo per l'anno 2015 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, relativa a studi e ricerche per la politica industriale. Atto n. 199.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La X Commissione Attività produttive, esaminato l'atto del Governo recante: « Programma di utilizzo per l'anno 2015 dell'autorizzazione di spesa per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale »;

ricordato che nel parere espresso sul Programma di utilizzo relativo al 2013 (Atto del Governo n. 34/2013) la Commissione aveva sollecitato il Governo a presentare i documenti relativi agli anni successivi entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento;

richiamata l'opportunità, già segnalata nel parere reso sul Programma di utilizzo relativo al 2014 (Atto del Governo n. 108/2014), di verificare l'effettiva utilità dell'espressione di un parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari per stanziamenti di esigua entità a

favore di studi e ricerche per la politica industriale;

sottolineate le positive finalità di queste autorizzazioni di spesa e constatato che l'ammontare dei relativi stanziamenti si è progressivamente e cospicuamente ridotto negli ultimi anni,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di recuperare le originarie finalità di della legge n. 140 del 1999, anche attraverso un congruo rifinanziamento delle misure previste dall'articolo 3, al fine di sostenere in maniera organica le funzioni di elaborazione, analisi e studio nei settori delle attività produttive oggi essenziali per la definizione di una politica industriale e dei suoi relativi programmi.

ALLEGATO 2

Programma di utilizzo per l'anno 2015 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, relativa a studi e ricerche per la politica industriale. Atto n. 199.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione Attività produttive, esaminato l'atto del Governo recante: « Programma di utilizzo per l'anno 2015 dell'autorizzazione di spesa per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale »;

ricordato che nel parere espresso sul Programma di utilizzo relativo al 2013 (Atto del Governo n. 34/2013) la Commissione aveva sollecitato il Governo a presentare i documenti relativi agli anni successivi entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento;

richiamata l'opportunità, già segnalata nel parere reso sul Programma di utilizzo relativo al 2014 (Atto del Governo n. 108/2014), di verificare l'effettiva utilità dell'espressione di un parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari per stanziamenti di esigua entità a favore di studi e ricerche per la politica industriale;

segnalata l'opportunità, già espressa nei pareri precedentemente resi dalla

Commissione, di ricevere una documentazione dettagliata delle singole attività e l'elenco dei beneficiari dei contributi;

sottolineate le positive finalità di queste autorizzazioni di spesa e constatato che l'ammontare dei relativi stanziamenti si è progressivamente e cospicuamente ridotto negli ultimi anni,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di recuperare le originarie finalità di della legge n. 140 del 1999, anche attraverso un congruo rifinanziamento delle misure previste dall'articolo 3, al fine di sostenere in maniera organica le funzioni di elaborazione, analisi e studio nei settori delle attività produttive oggi essenziali per la definizione di una politica industriale e dei suoi relativi programmi.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. Nuovo testo C. 3012 Governo e abb. (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	175
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	177
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere dei deputati Ciprini, Lombardi, Cominardi, Chimienti, Tripiedi e Dall'Osso</i>)	178

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Alleanza delle cooperative italiane nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 857 e abbinata in materia di flessibilità pensionistica	176
Audizione di rappresentanti di R. E TE. Imprese Italia nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 857 e abbinata in materia di flessibilità pensionistica	176

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 settembre 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 13.55.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza.

Nuovo testo C. 3012 Governo e abb.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 settembre 2015.

Sergio PIZZOLANTE (AP), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole

sul provvedimento (*vedi allegato 1*), soffermandosi in particolare sul contenuto dell'articolo 15 del provvedimento e sulle modifiche ad esso apportate dalle Commissioni riunite VI e X.

Cesare DAMIANO, *presidente*, segnala che i deputati del gruppo M5S hanno presentato una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 2*). Nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere formulata dal relatore, avvertendo che, in caso di sua approvazione, si intenderà preclusa la votazione della proposta alternativa di parere presentata dai deputati Ciprini e altri.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, risultando pertanto

preclusa la proposta alternativa di parere presentata dai deputati Ciprini e altri.

La seduta termina alle 14.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 16 settembre 2015.

Audizione di rappresentanti di Alleanza delle cooperative italiane nell'ambito dell'esame delle propo-

ste di legge C. 857 e abbinate in materia di flessibilità pensionistica.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.25.

Audizione di rappresentanti di R. E TE. Imprese Italia nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 857 e abbinate in materia di flessibilità pensionistica.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.

ALLEGATO 1

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza
(nuovo testo C. 3012 Governo e abb.)****PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminati, per quanto di competenza, il nuovo testo del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza (Atto Camera n. 3012) e le proposte di legge abbinate;

considerato che il disegno di legge, che costituisce la prima attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99, reca disposizioni riferite a diversi settori economici finalizzate a rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza, nonché a garantire la tutela dei consumatori;

osservato che l'introduzione di misure volte ad assicurare, in tutti i settori, il corretto funzionamento dei mercati dei prodotti e dei servizi rappresenta un elemento essenziale nel quadro delle politiche economiche volte al rilancio della crescita e della competitività, all'attrazione di nuovi investimenti e alla creazione di nuova occupazione nel nostro Paese, in linea con quanto indicato nei documenti di programmazione economico-finanziaria e nelle raccomandazioni formulate, con riferimento ai medesimi documenti, dalle Istituzioni europee;

rilevato che, nell'ambito del provvedimento, l'articolo 15 reca disposizioni volte a rivedere la disciplina della previdenza complementare, che sono state oggetto di significative modifiche nel corso dell'esame in sede referente;

apprezzate le finalità delle misure di cui al comma 1, lettera *b*), del richiamato articolo 15, che intende favorire l'erogazione di prestazioni pensionistiche o parti di esse in anticipo rispetto ai requisiti previsti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di competenza in caso di inoccupazione per un periodo superiore a ventiquattro mesi, valorizzando la complementarietà delle prestazioni previdenziali private rispetto a quelle erogate dal primo pilastro pensionistico;

ritenuta condivisibile la scelta delle Commissioni di merito di affidare l'individuazione delle linee guida del processo di riforma della previdenza complementare a un tavolo di consultazione convocato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali e delle rappresentanze datoriali maggiormente rappresentative in ambito nazionale e di esperti in materia previdenziale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza
(nuovo testo C. 3012 Governo e abb.)****PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI CIPRINI,
LOMBARDI, COMINARDI, CHIMIENTI, TRIPIEDI E DALL'OSSO**

La XI Commissione,

esaminato, per le parti di competenza il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza;

considerato che:

l'articolo 15 contiene disposizioni concernenti i fondi pensione;

nel testo originario dell'articolo 15 veniva riformato il decreto legislativo n. 252 del 2005, introducendo la totale portabilità della posizione previdenziale del lavoratore in qualunque strumento di previdenza complementare. Una misura giudicata, sin da subito, di molto dubbia utilità perché fondata sulla malcelata volontà di spingere la tutela previdenziale verso una eccessiva apertura al mercato della nostra previdenza, oltre che all'apertura di una concorrenza tra strumenti *profit*, come quelli emessi da fondi pensione aperti e piani individuali pensionistici (Pip) intermediati da reti commerciali (promotori, bancari, agenti assicurativi), e strumenti *no profit* come i fondi pensione, che hanno costi decisamente inferiori, pari a oltre un quinto rispetto a quelli delle polizze;

sono da valutare con favore le modifiche apportate al testo dell'articolo 15, che prevedono la soppressione della lettera a) e della lettera c), numero 2). In particolare, la lettera a), aggiungendo il comma 3-*bis* all'articolo 3 del decreto legislativo n. 252 del 2005, prevedeva la facoltà, per le fonti istitutive sia delle forme pensionistiche complementari che

risultavano già istituite alla data del 15 novembre 1992, di cui all'articolo 20 dello stesso decreto legislativo n. 252 del 2005, sia per quelle istituite successivamente, aventi soggettività giuridica e operanti secondo il principio della contribuzione definita, di raccogliere sottoscrizioni anche tra i lavoratori appartenenti a categorie professionali diverse da quella di riferimento. La lettera c), numero 2), stabiliva che il diritto del lavoratore al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro non sarebbe stato più sottoposto ai limiti e alle modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali;

suscita comunque perplessità la chiara impostazione che l'esecutivo intende affermare, sebbene mediata dalla convocazione di un tavolo di consultazione, attraverso l'inserimento del comma 1-*bis*, con il quale, al fine di aumentare l'efficienza delle forme pensionistiche complementari collettive e di quelle istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, si è prevista la convocazione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge in esame, di un tavolo di consultazione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, cui partecipano le parti sociali maggiormente rappresentative in ambito nazionale e gli esperti in materia previdenziale, al fine di avviare un processo di riforma delle forme pensionistiche complementari secondo le seguenti linee

guida: revisione dei requisiti per l'esercizio dell'attività dei fondi pensione, fondata su criteri ispirati alle migliori pratiche nazionali e internazionali, con particolare riferimento all'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e degli altri organi collegiali; fissazione di soglie patrimoniali di rilevanza minima in funzione delle caratteristiche dimensionali dei patrimoni gestiti, dei settori di appartenenza, della natura delle imprese interessate, delle categorie dei lavoratori interessati nonché dei regimi gestionali; individuazione di procedure di aggregazione finalizzate ad aumentare il livello medio delle consistenze e ridurre i costi di gestione e i rischi;

tuttavia, il tema in oggetto necessita dell'introduzione di misure di cui non pare esservi traccia nella proposta del Governo. Ci si riferisce alla necessità di intervenire normativamente al fine di delineare in modo inequivoco la natura pubblica o privata degli enti gestori. Laddove si optasse per la completa natura privatistica, prevedere la caratterizzazione di detti enti come operanti in seno alla previdenza complementare, o nel caso della piena affermazione del carattere pubblico, rendere più stringenti le normative attinenti alla funzione pubblica svolta, con tutto ciò che ne deriva in termini di legge anche rispetto ai controlli e alla tutela del risparmio previdenziale. Ci si riferisce, dunque, alla necessità di affidare alla COVIP, in una prospettiva di efficienza dei con-

trolli in ambito previdenziale, il compito di controllare investimenti e risorse finanziarie, attribuendole competenze di carattere regolatorio per integrare la disciplina normativa primaria e secondaria oltre che la potestà di intervenire direttamente nei confronti degli enti, per favorirne la sana e prudente gestione o censurarne gli eventuali comportamenti ritenuti non corretti, prevedendo nuovi meccanismi sanzionatori che ricomprendano le responsabilità di carattere personale degli amministratori;

così come, altrettanto importante sarebbe adottare ogni misura utile ad eliminare in via definitiva ogni possibile conflitto di interesse tra i detentori di responsabilità all'interno dei Fondi o degli enti gestori e i membri di soggetti giuridici che interagiscano con essi, con particolare riferimento alle SGR e alle società di *advising*. Tuttavia, anche in sede di esame del provvedimento, tali suggerimenti sono rimasti inascoltati e, anche in relazione allo specifico contenuto dell'articolo 15 del provvedimento, il futuro della previdenza italiana, con particolare riferimento alla attenta regolamentazione della previdenza complementare, appare nebuloso e privo di contenuti tesi a garantire realmente le esigenze di tutela del patrimonio previdenziale dei lavoratori;

esprime

PARERE CONTRARIO

« Ciprini, Lombardi, Cominardi, Chimenti, Tripiedi, Dall'Osso ».

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. Nuovo testo C. 3012 Governo e abb. (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	180
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	183
Norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa. Nuovo testo unificato C. 1373 Lupo e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	181

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), della Federazione italiana esercenti specialisti dell'alimentazione (FIESA/Confesercenti), della Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE) e di Coldiretti Lombardia, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti « Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale » (C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello e C. 3196 Faenzi)	182
--	-----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 settembre 2015. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.10.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza.

Nuovo testo C. 3012 Governo e abb.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 15 settembre 2015.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che la Commissione è oggi convocata, in

sede consultiva, per l'espressione del parere alle Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive) sul nuovo testo del disegno di legge C. 3012 e abbinate, recante « Legge annuale per il mercato e la concorrenza », come risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni medesime nel corso dell'esame in sede referente.

Ricorda, altresì, che nella seduta di ieri la relatrice, deputata Amato, ha svolto la relazione ed è iniziato il dibattito.

Chiede, pertanto, se vi siano altri deputati che intendano intervenire.

Marisa NICCHI (SEL) sottolinea la posizione molto critica del suo gruppo sui contenuti dell'articolo 32 del provvedimento in esame. Rileva che si prefigura una sorta di concorrenza « distorsiva » in quanto, consentendo l'ingresso delle società di capitali nella gestione delle farmacie, si favoriscono le grandi catene a

discapito delle realtà di dimensioni limitate, senza reali garanzie sulla riduzione dei costi. Evidenza che la criticità dell'impostazione è accentuata dalla previsione del possibile trasferimento delle piccole farmacie in caso di calo demografico, con conseguente carenza di presidi sul territorio.

Osserva che le scelte adottate appaiono in contrasto con la giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di giustizia europea, nonché con le posizioni espresse dall'Autorità garante per la concorrenza e il mercato.

Ritiene, inoltre, sia stata effettuata una scelta sbagliata non consentendo alle parafarmacie la possibilità di vendere i farmaci di fascia C. Ribadisce, pertanto, la propria contrarietà alla *ratio* complessiva delle norme in esame, segnalando che la vendita dei farmaci non deve svolgersi secondo logiche di mercato ma deve garantire in primo luogo la tutela della salute.

Maria AMATO (PD), *relatrice*, ricorda che nella fascia C sono inclusi medicinali eterogenei, per cui non è possibile assumere un approccio univoco rispetto alle limitazioni riferite alle procedure di vendita.

Illustra quindi una proposta di parere favorevole, con tre osservazioni, formulate sulla base delle considerazioni svolte nella relazione introduttiva, nonché del successivo dibattito (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO, nell'osservare che si è scelto di seguire un approccio cauto per la liberalizzazione del settore delle farmacie, il cui esito, in primo luogo sul piano della riduzione dei costi, potrà essere verificato solo in un congruo lasso di tempo, condivide la proposta di parere della relatrice e le osservazioni ivi formulate, che potranno contribuire ad apportare eventuali ulteriori miglioramenti al testo in esame.

Donata LENZI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere illustrata dalla relatrice, sottolineando che la prima delle osservazioni

mira a correggere un evidente errore nel testo, in quanto vi è una palese distinzione tra esame strumentale ed esame obiettivo di cui l'attuale formulazione non sembra tenere conto. Ritiene che la proposta normativa rappresenti una soluzione equilibrata, in ragione della forte complessità del settore delle farmacie e dei diversi interessi coinvolti, di cui occorre tenere conto. Evidenza, quindi, l'opportunità dell'osservazione, contenuta nella proposta di parere, relativa alla conclusione delle procedure di espletamento del concorso per l'apertura di nuove farmacie, previsto dal decreto-legge n. 1 del 2012, per evitare il rischio di contenziosi.

In conclusione, auspica che, prima dell'esame della prossima legge annuale per il mercato e la concorrenza possa svolgersi presso la Commissione affari sociali un ampio dibattito sulla disciplina della rete delle farmacie, che porti magari all'adozione di atti di indirizzo al Governo, al fine di rafforzare il punto di vista della Commissione su questa materia.

Giovanni MONCHIERO (SCpI) segnala che l'attuale impostazione del sistema dei farmaci trova le sue radici in un periodo storico remoto e che, pertanto, sarebbe necessario un ripensamento sistematico e complessivo della normativa vigente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

Norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa.

Nuovo testo unificato C. 1373 Lupo e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 15 settembre 2015.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri, la relatrice, de-

putata Miotto, ha svolto la relazione introduttiva e che, quindi, nella seduta odierna può essere avviato il dibattito.

Matteo MANTERO (M5S) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto, dichiarando che il suo gruppo condivide sostanzialmente tutti i rilievi da lei espressi.

Manifesta, in ogni caso, apprezzamento per le finalità del provvedimento in esame, sottolineando l'importanza dell'impiego della canapa in settori quali il tessile, l'edilizia e l'alimentazione, e ricordando che in passato tale coltivazione è stata in qualche modo demonizzata, a volte su impulso di produttori di sostanze alternative, quali le fibre artificiali. Valuta positivamente la non procedibilità nel caso di un contenuto di THC sino all'1 per cento in ragione delle peculiarità del clima di alcune regioni italiane, considerato che tale limite appare in ogni caso largamente inferiore alla quantità di principio attivo contenuto nelle sostanze psicotrope.

Si associa, quindi, alle considerazioni svolte dalla relatrice Miotto circa la necessità di correggere i riferimenti alla vigente normativa sulle droghe.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricordando che il rappresentante del Governo interverrà in una seduta successiva per rispondere ai rilievi espressi dalla relatrice, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 16 settembre 2015.

Audizione di rappresentanti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), della Federazione italiana esercenti specialisti dell'alimentazione (FIESA/Confesercenti), della Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE) e di Coldiretti Lombardia, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti « Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale » (C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello e C. 3196 Faenzi).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.55 alle 15.45.

ALLEGATO

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza.
Nuovo testo C. 3012 Governo e abb.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 3012 Governo e abbinate, recante: « Legge annuale per il mercato e la concorrenza », come risultante dagli emendamenti approvati;

evidenziato, in particolare, l'articolo 7 del provvedimento in oggetto, che, recando modifiche all'articolo 139 del codice delle assicurazione private, concernente il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità, prevede che « le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente » (comma 3, capoverso « ART. 139 », comma 2);

rilevata l'opportunità di migliorare la formulazione della suddetta disposizione, in quanto l'accertamento visivo rientra di per sé nell'ambito dell'accertamento clinico strumentale obiettivo, non contrapponendosi ad esso, come, invece, si potrebbe desumere dal testo della disposizione in esame;

evidenziato, inoltre, il comma 1-*quarter* dell'articolo 32, che aggiunge il comma 2-*bis* all'articolo 2 della legge n. 475 del 1968, concernente il servizio farmaceutico, disponendo che, nei comuni fino a 6.600 abitanti, alle farmacie che risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione è consentita la possibilità di trasferimento in ambito regionale, previo

pagamento di una tassa di concessione governativa *una tantum* pari a 5.000 euro;

rilevato che tale disposizione presenta elementi di criticità, sia sotto il profilo della parità di trattamento, in quanto il problema del rapporto tra numero delle farmacie e decremento della popolazione può riguardare anche altri comuni oltre quelli presi in considerazione, sia per quanto concerne il merito, giacché non appare corretto rimettere la possibilità del trasferimento di una farmacia in ambito regionale all'iniziativa del singolo farmacista, stante anche la recente normativa – recata dalla legge n. 27 del 2012, di conversione del decreto-legge n. 1 del 2012 – che affida al Comune il compito di individuare le zone nelle quali collocare le farmacie al fine di assicurare una equa distribuzione sul territorio ed al fine di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate;

considerato che, in ogni caso, sarebbe opportuno rinviare la risoluzione della questione relativa alle farmacie soprannumerarie alla conclusione delle procedure di espletamento del concorso per l'apertura di nuove farmacie, previsto dalla suddetta legge n. 27 del 2012, di conversione del decreto-legge n. 1 del 2012, al fine di non produrre inutili contenziosi,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sostituire, all'articolo 7,

comma 3, capoverso « ART. 139 », comma 2, le parole: « clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo » con le seguenti: « clinico strumentale o obiettivo, in particolare visivo »;

b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare l'articolo 32, comma 1-*quater*, nel senso di conformarsi al contenuto della legge n. 27 del 2012, di conversione del decreto-legge n. 1 del 2012, che affida al Comune il compito di individuare le zone nelle quali collocare le farmacie al fine di assicurare una equa distribuzione sul territorio ed al fine di

garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate, fatte salve le graduatorie regionali;

c) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di tenere conto, nell'applicazione della nuova normativa sulle farmacie, della conclusione delle procedure di espletamento del concorso per l'apertura di nuove farmacie, previsto dalla legge n. 27 del 2012, di conversione del decreto-legge n. 1 del 2012, al fine di non produrre inutili contenziosi.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Interventi per il settore ittico. C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon . 185

RISOLUZIONI:

7-00533 Massimiliano Bernini: Iniziative in materia di coordinamento forestale (*Discussione e rinvio*) 185

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione del settore ippico. C. 753 Faenzi, C. 1033 Lattuca, C. 1061 L'Abbate, C. 1314 Marrocu, C. 1546 Catania e C. 2054 Franco Bordo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 188

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 188

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 16 settembre 2015.

Interventi per il settore ittico.

C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.10 alle 14.25.

RISOLUZIONI

Mercoledì 16 settembre 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.25.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno

chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

7-00533 Massimiliano Bernini: Iniziative in materia di coordinamento forestale.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Massimiliano BERNINI (M5S), nell'illustrare la risoluzione in titolo, rileva la

scarsa attenzione che le istituzioni nazionali hanno prestato al settore forestale o selvicolturale.

Il patrimonio forestale nazionale rappresenta un bene economico-sociale di elevato interesse pubblico ed è parte costituente delle risorse ambientali, naturali, storico-culturali, economiche ed identitarie del Paese.

Secondo l'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi di carbonio, il patrimonio forestale nazionale copre il 34 per cento della superficie nazionale, per un totale di oltre 10,5 milioni di ettari. Rispetto al secondo dopoguerra la superficie boschiva è oggi triplicata a discapito di aree agricole e a pascolo abbandonate. Tale *trend* positivo prosegue con un incremento di oltre 60 mila ettari annui negli ultimi 20 anni.

I boschi, che si suddividono in 2 grandi macrocategorie inventariali, « boschi » e altre « terre boscate », sono costituiti al 68 per cento da popolamenti di latifoglie. Il 63 per cento è di proprietà privata e il 32 per cento di proprietà pubblica e, in particolare, il 66 per cento è in carico ai comuni, mentre il 24 per cento è di proprietà delle Regioni e dello Stato. Altri elementi caratterizzanti il soprassuolo forestale, sono i seguenti: l'80 per cento della risorsa bosco è ubicata nelle aree rurali e interne del paese; l'86,6 per cento della superficie forestale nazionale è sottoposta a forme di regolamentazione vincolistica (vincolo idrogeologico, paesaggistico) e più del 25 per cento in aree sottoposte a tutela ambientale (parchi, riserve e Rete natura 2000); infine – primo dato allarmante – appena il 15,7 per cento dei boschi italiani è regolamentato da strumenti di pianificazione della gestione e si registra un abbandono colturale per oltre il 60 per cento dei boschi nazionali.

Rileva quindi che, con riferimento poi alla pianificazione e gestione forestale, « la pianificazione di dettaglio » (piani aziendali o di assestamento forestale) consentirebbe di ottenere materiale legnoso con alto valore aggiunto, nonché di garantire la stabilità ambientale, la biodiversità, il rispetto del ciclo dell'acqua, l'assetto idro-

geologico, la fissazione dell'anidride carbonica quindi la prevenzione dei fenomeni di riscaldamento globale, ed altro.

Il settore dell'industria italiana di lavorazione del legno è, per l'*export*, il primo in Europa e secondo nel mondo in termini di fatturato, mentre la filiera foresta-legno si articola in Italia con oltre 125.000 imprese per un totale di circa 620.000 occupati e trova nella gestione forestale la sua base produttiva, costituendo quindi un settore strategico.

Infatti, secondo alcune stime, con 10 miliardi di euro di *surplus* l'industria italiana del legno-arredo è seconda nella graduatoria internazionale per saldo della bilancia commerciale, preceduta solamente dalla Cina (83,4 miliardi) ma davanti ai *competitor* polacchi (8,4 miliardi), vietnamiti (5 miliardi), messicani (4,7 miliardi) e tedeschi (1,6 miliardi). Nonostante il *deficit* strutturale di materie prime, l'industria italiana del mobile grazie alle proprie competenze manifatturiere genera un valore aggiunto nell'industria del mobile (4,9 miliardi di euro) di gran lunga superiore a quello di molti paesi naturalmente ricchi di materie prime legnose (come Francia, 2,3 miliardi di euro; Spagna, 1,8 miliardi; Svezia, 900 milioni).

Ricorda inoltre, secondo dato che considera allarmante, che l'industria italiana del legno importa oltre l'80 per cento delle materie prime dall'estero, a volte da paesi in cui i criteri della gestione forestale sostenibile non vengono attuati, rappresentando un elemento di forte criticità di tutta la filiera legno italiana, e ricorda altresì che l'Italia è il primo importatore al mondo di biomasse legnose ad uso energetico e nonché di cellulosa per l'industria della carte.

Rileva ancora un dato eclatante: allo stato attuale sono disponibili annualmente 32,5 milioni di metri cubi di biomasse forestali, di cui solamente 6,3 milioni di metri cubi vengono effettivamente utilizzati dall'industria del legno e dell'energia. L'utilizzazione delle risorse forestali in Italia si assesta, ufficialmente su una media del 30-35 per cento dell'incremento

annuo, valore che rimane molto inferiore alla media europea che è del 65 per cento.

Ciò evidenzia che il settore forestale e quello del legno non esprimono pienamente le rispettive potenzialità.

Sottolinea inoltre la circostanza che, oltre alla materia prima «legno», una corretta gestione del bosco fornisce altri servizi di carattere ricreativo, sociale, culturale ed ambientale – tra l'altro, sempre più riconosciuti e richiesti dalla società – che ne configurano la multifunzionalità.

Ancora, i boschi rivestono un ruolo fondamentale per quanto riguarda la prevenzione del dissesto idrogeologico.

Dunque, la pianificazione e la gestione dei boschi è un modo di salvaguardare la sicurezza, l'incolumità pubblica, attraverso la tutela ed il mantenimento degli equilibri ecologici oltre che a rappresentare un ruolo chiave per lo sviluppo di molte aree rurali.

Manifesta quindi rammarico per il fatto che, come rilevato dall'ex Osservatorio foreste dell'INEA, la strategia forestale nazionale definita dal *Programma quadro per il settore forestale* (approvato in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 18 dicembre 2008), non ha ancora avuto attuazione, in particolare a causa della sovrapposizione di competenze e ruoli istituzionali a livello nazionale, regionale e locale che, oltre a generare incertezze, contenziosi e appesantimento negli *iter* burocratici, costituiscono un limite, con conseguente immobilismo nella gestione selvicolturale.

Inoltre l'attuale legislazione in materia forestale risulta strettamente legata alle normative vincolistiche di tutela e salvaguardia, tendendo, a differenza del resto d'Europa, a limitare le attività di gestione del patrimonio forestale, pubblico e privato.

Ricorda infine che le politiche forestali sono demandate alle regioni e che manca una politica unitaria nazionale in grado di armonizzare le attività di gestione sul territorio, di valorizzare l'economia fore-

stale italiana e di presentare a livello comunitario una posizione unica che rappresenti l'intero paese.

Ritiene pertanto che per risolvere le criticità illustrate sia necessario attivare presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, come si richiede al Governo con la risoluzione, un ufficio permanente di coordinamento forestale – oggi mancante – che rappresenti un unico punto di riferimento e di indirizzo per le politiche forestali nazionali, nel rispetto delle competenze e dei ruoli che la Costituzione definisce per i rapporti fra Stato e Regioni.

Tale ufficio, negli auspici dei presentatori, dovrebbe avere il compito di coordinamento istituzionale e interistituzionale per le amministrazioni nazionali e regionali competenti in materia di politica e programmazione forestale, nonché di raccordo per tutte le iniziative internazionali e comunitarie in materia forestale, anche al fine di assicurarvi una presenza costante e qualificata dell'Italia.

Esso potrebbe inoltre essere istituito senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello stato, coinvolgendo tutte le competenze in ambito selvicolturale afferenti al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, alle Università e agli enti di ricerca come il CREA e alle loro articolazioni specialistiche.

Ricorda infine che la necessità di una gestione sostenibile delle foreste è stata ribadita nell'ambito di vari consessi, tra i quali: nel 2011, presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, durante l'anno internazionale delle foreste; nel 1992, durante la Conferenza di Rio de Janeiro; nel 2007 con la quinta Conferenza tenutasi a Vienna; nel 2011 ad Oslo durante l'ultima Conferenza internazionale con la quale si è dato mandato a un Comitato intergovernativo di negoziato (INC); e ricorda da ultimo che, il 20 settembre 2013, la Commissione europea ha presentato la nuova strategia per le foreste.

Giorgio ZANIN (PD), ritenendo che la materia presenti aspetti di grande rilevanza, fa presente che anche il gruppo del

PD si appresta a presentare una proposta di risoluzione. Fa quindi presente che sarà successivamente necessario aprire una fase di approfondimento, anche prevedendo apposite audizioni.

Massimiliano BERNINI (M5S) concorda con il collega Zanin sulla opportunità di svolgere audizioni, indicando come soggetti da ascoltare gli esperti del Centro ricerca per la selvicoltura del CREA.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE suggerisce anche l'audizione dei rappresentanti dell'Accademia delle scienze forestali.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 settembre 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni per la promozione del settore ippico.
C. 753 Faenzi, C. 1033 Lattuca, C. 1061 L'Abbate, C. 1314 Marrocu, C. 1546 Catania e C. 2054 Franco Bordo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Ricorda quindi che nella seduta del 10 settembre scorso il relatore, on. Russo, aveva evidenziato le principali criticità da affrontare nella redazione del testo unificato. Era poi intervenuto il sottosegretario Castiglione, confermando la disponibilità del Governo ad una interlocuzione preliminare sugli aspetti tecnici della nuova normativa.

Paolo RUSSO (FI-PdL), *relatore*, ritiene utile, prima di procedere all'ulteriore corso del dibattito, attendere la conclusione della interlocuzione con il Governo, prevista dopo il termine della seduta odierna.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	189
Audizione del Direttore generale dell'EBU-European Broadcasting Union, Ingrid Deltenre (Svolgimento e conclusione)	189
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	189

Mercoledì 16 settembre 2015. — Presidenza del vicepresidente Francesco VERDUCCI. — Interviene il direttore generale dell'EBU-European Broadcasting Union, Ingrid Deltenre.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco VERDUCCI, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione del Direttore generale dell'EBU-European Broadcasting Union, Ingrid Deltenre.

(Svolgimento e conclusione).

Francesco VERDUCCI, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Ingrid DELTENRE, *direttore generale dell'EBU-European Broadcasting Union*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, i deputati Pino PISICCHIO (Misto), Dalila NESCI (M5S) e Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), il senatore Antonio SCAVONE (AL-A), e i deputati Michele ANZALDI (PD) e Roberto FICO (M5S).

Ingrid DELTENRE, *direttore generale dell'EBU-European Broadcasting Union*, risponde ai quesiti posti.

Francesco VERDUCCI, *presidente*, ringrazia la dottoressa Deltenre e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 16 settembre 2015. — Presidenza del presidente Roberto FICO.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.30 alle 16.05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Audizione del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Franco Roberti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	190
---	-----

Mercoledì 16 settembre 2015. – Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 14.15.

Audizione del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Franco Roberti.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica preliminarmente che, in base a quanto convenuto nella scorsa riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, una delegazione della Commissione si recherà in missione il 21 settembre prossimo a Canicattì, per partecipare alla commemorazione del giudice Rosario Livatino in occasione del 25° anniversario dell'assassinio, e il 25 settembre prossimo a Caltanissetta per partecipare alla cerimonia, alla presenza del Capo dello Stato, in onore dei magistrati Livatino e Saetta e delle altre vittime di mafia del distretto nisseno.

Ricorda altresì che venerdì 18 settembre, alle ore 15, si svolgerà alla Camera, presso l'Aula dei gruppi parlamentari, anche un convegno sulla vita e l'operato del giudice Rosario Livatino, a cui interverranno tra gli altri il Presidente del Senato, il Ministro della Giustizia e il Vicepresidente del CSM.

Introduce, quindi, l'audizione del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Franco Roberti, accompagnato dal Procuratore aggiunto, Giovanni Russo, e dal Sostituto Procuratore, Maurizio De Lucia.

Franco ROBERTI, *Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Ad integrazione, svolgono altresì brevi interventi Giovanni RUSSO, *Procuratore aggiunto antimafia e antiterrorismo*, e Maurizio DE LUCIA, *Sostituto Procuratore antimafia e antiterrorismo*.

Intervengono quindi per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i senatori Mario Michele GIAR-

RUSSO (M5S) e Luigi GAETTI (M5S), nonché i deputati Davide MATTIELLO (PD), Giulia SARTI (M5S) e Francesco D'UVA (M5S).

Franco ROBERTI, *Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo*, e Maurizio DE LUCIA, *sostituto Procuratore antimafia e antiterrorismo*, rispondono ai quesiti posti.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia gli auditi per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 17.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), ambasciatore Giampiero Massolo	192
--	-----

Mercoledì 16 settembre 2015. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 10.20.

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), ambasciatore Giampiero Massolo.

Il Comitato procede all'audizione dell'ambasciatore Giampiero MASSOLO, *Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS)*, il quale

svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (LN-Aut), i senatori ESPOSITO (Area Popolare NCD-UDC) e MARTON (M5S) e dai deputati FERRARA (SEL), TOFALO (M5S), VILLECCO CALIPARI (PD) e VITELLI (SCpI).

Il PRESIDENTE, al termine dell'audizione, coglie l'occasione per ringraziare a nome di tutti i componenti del Comitato, il deputato Vitelli per il prezioso contributo offerto ai lavori di tale organo.

La seduta termina alle 12.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	193
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 16 settembre 2015. — Presi-
denza del presidente Lello DI GIOIA.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, si è riunito
dalle 14 alle 14.35.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza.

Audizione di rappresentanti del Consiglio Centrale di Rappresentanza (Co.Ce.R-Sezione Marina) (*Svolgimento e conclusione*) 194

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 195

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 16 settembre 2015. — Presidenza della presidente Laura RAVETTO.

La seduta comincia alle 8.30.

Indagine conoscitiva sui flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza.

Audizione di rappresentanti del Consiglio Centrale di Rappresentanza (Co.Ce.R-Sezione Marina).

(Svolgimento e conclusione).

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

L'Ammiraglio di divisione Pietro Luciano RICCA, il Capitano di fregata An-

tonio COLOMBO e il Primo maresciallo Antonio CIAVARELLI svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per alcune precisazioni, Laura RAVETTO, *presidente*, alla quale rispondono il Primo maresciallo Antonio CIAVARELLI e il Capitano di fregata Antonio COLOMBO.

Interviene sui temi oggetto dell'audizione il Capo di prima classe Giordano ANDREOLI.

Intervengono, per porre domande e osservazioni, il deputato Luca FRUSONE (M5S), Laura RAVETTO, *presidente*, a più riprese, la deputata Maria Chiara GADDA (PD) e il senatore Riccardo MAZZONI (AP), a più riprese.

Rispondono, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione, Antonio CIAVARELLI, Antonio COLOMBO e Pietro Luciano RICCA.

Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver

ringraziato gli auditi, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 16 settembre 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.20 alle 9.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	196
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	196

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 16 settembre 2015. — Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.05 alle 15.

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 16 settembre 2015. — Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

La seduta comincia alle 15.

Comunicazioni del Presidente.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso dell'odierna riunione, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di svolgere alcune audizioni e di autorizzare la dottoressa Picardi, il generale Scriccia e il maresciallo Pinna ad effettuare due missioni, ciascuna della durata massima di un giorno, rispettivamente a Perugia e a Scanzano (PG).

Nella stessa riunione si è altresì deliberato che gli originali dei documenti acquisiti il 5 giugno 2015 dalla dottoressa

Giammaria e dal sovrintendente Marratzu presso la Fondazione Nuova antologia (Doc. n. 243/4) saranno restituiti a tale Fondazione al termine delle operazioni di digitalizzazione da parte dell'archivio della Commissione.

Comunica, quindi, che:

l'8 settembre è pervenuta una nota riservata del Comandante del RIS di Roma, colonnello Ripani, riguardante il possibile svolgimento di alcuni accertamenti tecnici su reperti di interesse;

l'8 settembre la dottoressa Giammaria ha trasmesso documentazione riguardante l'escussione di una persona informata sui fatti;

sempre l'8 settembre il colonnello Occhipinti ha depositato il verbale di acquisizione di documentazione rinvenuta presso la Questura di Firenze; tale documentazione riservata è pervenuta in data odierna;

il colonnello Pinnelli ha depositato: il 9 settembre, una nota di sintesi della documentazione riservata da lui versata il 7 settembre; il 15 settembre il verbale segreto dell'escussione testimoniale di una persona informata sui fatti;

il dottor Alberto Macchia, in relazione ai quesiti a lui rivolti per iscritto

dalla Commissione a seguito della sua audizione del 14 aprile scorso, ha comunicato, con una *email* del 10 settembre, di non disporre di ulteriori elementi per fornire adeguata risposta;

con nota pervenuta il 14 settembre, il senatore Ferdinando Imposimato, in relazione ai quesiti a lui rivolti per iscritto dalla Commissione a seguito della sua audizione del 25 marzo, ha richiesto copia di alcuni documenti di libera consultazione, comunicando altresì che fornirà le proprie risposte entro la fine del corrente mese;

il 15 settembre sono pervenute due note riservate del generale Scriccia, contenenti una sintesi di due sue relazioni presentate il 7 settembre;

con due relazioni segrete depositate il 15 settembre, il dottor Donadio ha segnalato l'opportunità di procedere ad alcuni

adempimenti istruttori, ai quali l'Ufficio di presidente, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di dare seguito;

il 15 settembre sono pervenuti dall'Archivio storico del Senato alcuni documenti selezionati da consulenti della Commissione all'interno del Fondo del Presidente Leone;

il 16 settembre il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma, dottor Giovanni Salvi, ha inviato una nota riservata concernente l'assegnazione di un procedimento penale di interesse.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE**GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI**

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Su una domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Silvio Berlusconi, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV, n. 14)	3
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di divieto di accesso alle discoteche e ai locali da ballo e di responsabili della sicurezza dei medesimi locali. C. 2650 Sisto (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	4
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	4

COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio. Atto n. 183- <i>bis</i> (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	5
Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina degli interpellati e del contenzioso tributario. Atto n. 184- <i>bis</i> (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	5

COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)

SEDE REFERENTE:

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo. C. 3272 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	7
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici. C. 106 Realacci e C. 2812 Abrignani (<i>Seguito esame e rinvio – Adozione del testo unificato</i>)	13
ALLEGATO (<i>Testo unificato adottato come testo base</i>)	15

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. Nuovo testo C. 3012 Governo ed abb. (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	18
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	23

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione del sistema di accoglienza e di identificazione ed espulsione nonché sui costi del fenomeno immigratorio. Doc. XXII n. 38 Fedriga (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	19
ALLEGATO 2 (<i>Emendamento approvato</i>)	24
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza. Testo unificato C. 9 d'iniziativa popolare, C. 200 Di Lello, C. 250 Vendola, C. 273 Bressa, C. 274 Bressa, C. 349 Pes, C. 369 Zampa, C. 404 Caparini, C. 463 Bersani, C. 494 Vaccaro, C. 525 Marazziti, C. 604 Fedi, C. 606 La Marca, C. 647 Caruso, C. 707 Gozi, C. 794 Bueno, C. 836 Caruso, C. 945 Polverini, C. 1204 Sorial, C. 1269 Merlo, C. 1443 Centemero, C. 2376 Bianconi, C. 2495 Dorina Bianchi e C. 2794 Fitzgerald Nissoli (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge n. 886</i>)	21
ALLEGATO 3 (<i>Proposte emendative</i>)	25

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena. Emendamenti C. 2798-A Governo ed abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	22
---	----

II Giustizia

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena. Esame emendamenti C. 2798-A.	66
--	----

III Affari esteri e comunitari

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Allegato, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a Roma il 9 gennaio 2009. C. 2711 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	67
Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2011. C. 3238 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	71
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 25 luglio 2014. C. 3239 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	73
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 14 settembre 2011. C. 3240 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	74
Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 30 gennaio 2013. C. 3241 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	76
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per la cooperazione nell'esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico per scopi pacifici, fatto a Washington il 19 marzo 2013. C. 3242 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	77
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	78

IV Difesa

SEDE REFERENTE:

Variazione della composizione della Commissione	79
Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri. Testo unificato Doc. XXII, n. 46 e n. 51 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	79
ALLEGATO (<i>Emendamento</i>)	80

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. Nuovo testo C. 3012 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	81
--	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante Revisione del sistema sanzionatorio. Atto n. 183-bis (Rilievi alle Commissioni II e VI) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	85
Schema di decreto legislativo recante Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario. Atto n. 184-bis (Rilievi alle Commissioni II e VI) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	87
Schema di decreto legislativo recante Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione. Atto n. 185-bis (Rilievi alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	89

RISOLUZIONI:

7-00764 Tancredi e altri: Sull'applicazione della procedure di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del TUEL (<i>Discussione e rinvio</i>)	90
--	----

VI Finanze

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle Agenzie fiscali. Atto n. 181-bis (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	93
Schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale. Atto n. 182-bis (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	94
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	98
Schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione. Atto n. 185-bis (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) ...	94
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	99
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	100

RISOLUZIONI:

7-00746 Pagano: Estensione della platea dei soggetti cui si applicano gli incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	95
7-00553 Pagano: Misure a sostegno del credito in favore dei soggetti esercenti impianti fotovoltaici di produzione di energia (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	97
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	97

VII Cultura, scienza e istruzione

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Filippo Nicola Sugar a Presidente del Consiglio di Gestione della SIAE, Società italiana degli autori ed editori. Nomina n. 50 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) .. 101

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 102

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE. C. 3194 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 103

ALLEGATO (*Emendamenti ed articoli aggiuntivi*) 108

SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 ed abb., Governo (Parere alla VI e X Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 106

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 107

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. Nuovo testo C. 3012 Governo e abb. (Parere alle Commissioni VI e X) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 166

ALLEGATO (*Parere approvato*) 168

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 167

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. C. 2305 Decaro e abb. 167

X Attività produttive, commercio e turismo

ATTI DEL GOVERNO:

Programma di utilizzo per l'anno 2015 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, relativa a studi e ricerche per la politica industriale. Atto n. 199 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) 171

ALLEGATO 1 (*Proposta di parere del Relatore*) 173

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 174

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 172

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. Nuovo testo C. 3012 Governo e abb. (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) . 175

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 177

ALLEGATO 2 (*Proposta alternativa di parere dei deputati Ciprini, Lombardi, Cominardi, Chimienti, Tripiedi e Dall'Osso*) 178

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Alleanza delle cooperative italiane nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 857 e abbinata in materia di flessibilità pensionistica	176
Audizione di rappresentanti di R. E TE. Imprese Italia nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 857 e abbinata in materia di flessibilità pensionistica	176

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. Nuovo testo C. 3012 Governo e abb. (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	180
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	183
Norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa. Nuovo testo unificato C. 1373 Lupo e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	181

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), della Federazione italiana esercenti specialisti dell'alimentazione (FIESA/Confesercenti), della Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE) e di Coldiretti Lombardia, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti « Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale » (C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello e C. 3196 Faenzi)	182
--	-----

XIII Agricoltura

COMITATO RISTRETTO:

Interventi per il settore ittico. C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon .	185
--	-----

RISOLUZIONI:

7-00533 Massimiliano Bernini: Iniziative in materia di coordinamento forestale (<i>Discussione e rinvio</i>)	185
--	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione del settore ippico. C. 753 Faenzi, C. 1033 Lattuca, C. 1061 L'Abbate, C. 1314 Marrocu, C. 1546 Catania e C. 2054 Franco Bordo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	188
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	188
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori	189
Audizione del Direttore generale dell'EBU-European Broadcasting Union, Ingrid Deltenre (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	189
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	189

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Audizione del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Franco Roberti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	190
---	-----

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), ambasciatore Giampiero Massolo	192
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 193

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza.

Audizione di rappresentanti del Consiglio Centrale di Rappresentanza (Co.Ce.R-Sezione Marina) (*Svolgimento e conclusione*) 194

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 195

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 196

COMMISSIONE PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente 196

XVII LEGISLATURA

**BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELLA NATO . *Pag.* III

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per il Trattato del Nord Atlantico

Mercoledì 16 settembre 2015. – Presidenza del presidente Andrea MANCIULLI.

La seduta comincia alle 14.40.

Comunicazioni del Presidente sulla prossima Sessione Annuale (Stavanger 9-12 ottobre 2015) e sulle iniziative della Delegazione.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, comunica i prossimi impegni della Delegazione NATO: il 29 settembre si svolgerà presso la Sala Aldo Moro della Camera dei deputati il Seminario « *The challenges of cyber security-Perspectives from Italy and Israel* », il cui programma è in distribuzione. A tale riguardo, ricorda che sullo stesso tema la Delegazione ha già organizzato, lo scorso mese di luglio, un'iniziativa: si tratta quindi di una seconda edizione volta ad approfondire una tematica di sempre più grande attualità. Introdurrà i lavori l'onorevole Roberto Morassut, in rappresentanza della Delegazione. Nel ciclo di Seminari tematici che la Delegazione sta organizzando, si dovrà anche prevedere un'iniziativa sulla nuova deterrenza e sul futuro del nucleare, che potrebbe svolgersi, dal punto di vista logistico, al Senato. Ricorda poi che dal 9 al 12 ottobre 2015 si terrà a Stavanger la Sessione annuale dell'Assemblea parlamentare della NATO: sono in distribuzione le relazioni, il programma dei lavori, nonché l'elenco delle cariche da assegnare. A tale riguardo

ritiene importante che la Delegazione svolga un lavoro di squadra per ottenere il massimo delle posizioni e quindi di visibilità per il nostro Paese.

Comunica che dal 28 al 30 ottobre 2015, si svolgerà a Cagliari, Napoli e Roma la Visita in Italia della Sottocommissione sul Futuro delle capacità di difesa e sicurezza (DSCFC); ringrazia il senatore Vattuone per essersi efficacemente attivato nella predetta organizzazione.

Ricorda che dal 26 al 28 ottobre 2015, la Delegazione sta organizzando a Firenze il Seminario congiunto del Gruppo Speciale sul Mediterraneo e Medio Oriente e della Sottocommissione per le relazioni economiche transatlantiche.

A tale riguardo, ritiene importante inserire nel programma, una sessione sul tema dei rifugiati.

Comunica infine che il Comandante Generale dei Carabinieri ha invitato la Delegazione al *Centre of Excellence for Stability Police Units* (CoESPU) presso la Caserma dei Carabinieri « Chinotto » di Vicenza. Ritiene che la Delegazione debba aderire all'invito individuando una data utile.

Il deputato Paolo ALLI (NCD) concorda sulla necessità di acquisire cariche ai fini di una maggiore visibilità del Paese. A tale riguardo, ricorda che alcuni Paesi ne hanno otto o addirittura dieci, mentre l'Italia solo tre. Ritiene quindi che si debbano verificare le rispettive disponibi-

lità, fermo restando che saranno poi i gruppi politici a decidere. Personalmente dichiara di poter rinunciare alla carica di Vice Presidente del Gruppo speciale sul Mediterraneo purché essa venga assegnata ad un altro italiano.

Il senatore Lorenzo BATTISTA (Gruppo Per le Autonomie) dichiara la propria disponibilità per una vice presidenza nell'ambito della Commissione Difesa.

Il senatore Raffaele VOLPI (LN-Aut) ritiene importante svolgere un ruolo di squadra all'interno della Delegazione.

Il senatore Vito VATTUONE (PD) nel concordare sulla necessità di effettuare un gioco di squadra per acquisire il maggior numero di cariche possibili, auspica che alla visita del 30 ottobre possa partecipare l'intera Delegazione. Osserva poi che al-

cune Relazioni che saranno esaminate a Stavanger potrebbero dover essere emendate.

Il deputato Valentino VALENTINI (FI) ritiene che la Delegazione dovrebbe pensare ad una pagina virtuale nella quale diffondere la propria attività.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, nel ringraziare i colleghi per il loro contributo, ritiene di suddividere il lavoro di esame delle relazioni tra i vari colleghi incaricando in particolare il senatore Vattuone di approfondire quella sul piano di azione rapida; il deputato Morassut quello sulla sicurezza cibernetica. Ricorda poi l'importante *Forum* di Washington, rispetto al quale ritiene di organizzare una giornata supplementare di approfondimento tematico all'Atlantic Council.

La seduta termina alle 15.15.

PAGINA BIANCA

€ 11,20



17SMC0005160